

NOMINE E DESIGNAZIONI IN ENTI ED ISTITUZIONI VARIE

Situazione aggiornata al 21 dicembre 2021 - XI Legislatura



XI LEGISLATURA



DIREZIONE PROCESSO LEGISLATIVO
E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Direttrice: Aurelia Jannelli

SETTORE COMMISSIONI CONSILIARI
COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE NOMINE
Responsabile: Silvia Salvai

Realizzazione a cura di:
Monica Data e Daniela Pagliano

Con la collaborazione di Antonietta Esposito.

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Commissione consultiva per le Nomine:
Tel. 011– 5757 – 324 - 239 – 199
e-mail: commissione.nomine@cr.piemonte.it
pec: comm.nomine@cert.cr.piemonte.it

PREFAZIONE

Il presente lavoro contiene i dati essenziali relativi a tutti gli enti e istituzioni varie in cui il Consiglio regionale effettua le nomine o designazioni ai sensi della legge regionale n. 39/1995.

In particolare, per ciascun ente, sono indicati l'indirizzo, i recapiti telefonici, il sito web e l'e-mail, la finalità dell'ente stesso, i soggetti nominati o designati ed i riferimenti normativi.

Al fine di consentire un uso più agevole dei dati contenuti nelle pagine che seguono è stato predisposto un indice "cliccabile" relativo a ciascun ente e sono stati inseriti gli indirizzi web ed e-mail (anch'essi cliccabili).

E' stata, inoltre, inserita un'appendice normativa contenente le disposizioni legislative che interessano maggiormente la materia delle nomine.

Si rammenta, infine, che i nominati o designati secondo le procedure di cui alla l.r. n. 39/95, sono soggetti alla legge regionale 29 novembre 2021 n. 28 e i loro nominativi saranno inseriti nell'Anagrafe dei nominati presente sul sito istituzionale del Consiglio Regionale.

Il Presidente del Consiglio Regionale
Stefano Allasia

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE NOMINE¹

XI LEGISLATURA

Presidente: Stefano ALLASIA *Gruppo Lega Salvini Piemonte*

Andrea CERUTTI	<i>Lega Salvini Piemonte</i>
Federico PERUGINI	<i>Lega Salvini Piemonte</i>
Giovanni POGGIO	<i>Lega Salvini Piemonte</i>
Alberto PREIONI	<i>Lega Salvini Piemonte</i>
Monica CANALIS	<i>Partito Democratico</i>
Domenico ROSSI	<i>Partito Democratico</i>
Francesco GRAGLIA	<i>Forza Italia</i>
Paolo RUZZOLA	<i>Forza Italia</i>
Paolo BONGIOANNI	<i>Fratelli d'Italia</i>
Ivano MARTINETTI	<i>Movimento 5 Stelle</i>
Marco GRIMALDI	<i>Liberi e Uguali Verdi</i>
Silvio MAGLIANO	<i>Moderati</i>
Mario GIACCONE	<i>Chiamparino per il Piemonte Monviso</i>
Giorgio BERTOLA	<i>Misto – Movimento 4 ottobre (Bertola)</i>
Francesca FREDIANI	<i>Misto – Movimento 4 ottobre (Frediani)</i>

¹ Costituita ai sensi dell'art. 37 dello Statuto della Regione Piemonte.

INDICE DEGLI ENTI

AGRICOLTURA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI BOVINI DI RAZZA PIEMONTESE A.N.A.Bo.Ra.Pi.	pag. 3
OSSERVATORIO PIEMONTESE DI FRUTTICOLTURA "ALBERTO GEISSER"	pag. 4
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE - VERCELLI	pag. 5
ASSOCIAZIONE D'IRRIGAZIONE OVEST SESIA - CONSORZIO D'IRRIGAZIONE E BONIFICA	pag. 6
CONSORZIO D'IRRIGAZIONE E BONIFICA "ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA" DI NOVARA	pag. 7
COMITATO CONSULTIVO REGIONALE TECNICO-SCIENTIFICO IN MATERIA DI AMBIENTI ACQUATICI E PESCA	pag. 9
AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - ARPEA	pag. 10
ENOTECA REGIONALE DEL BIELLESE E DELLA SERRA	pag. 11
ENOTECA REGIONALE COLLINE ALFIERI DELL'ASTIGIANO	pag. 12
ENOTECA REGIONALE DI OVADA E DEL MONFERRATO	pag. 13
ENOTECA REGIONALE DEL BAROLO	pag. 14
ASSOCIAZIONE "ENOTECA REGIONALE COLLINE DEL MOSCATO"	pag. 15
ASSOCIAZIONE "ENOTECA REGIONALE DI NIZZA"	pag. 16
ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA	pag. 17
FONDAZIONE PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE	pag. 18
CONSORZIO CANALE DEMANIALE DI CALUSO	pag. 19
AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC) E COMPRESORI ALPINI (CA)	pag. 20

COMITATI E COMMISSIONI

COMITATO MISTO PARITETICO REGIONE-AUTORITA' MILITARI SULLA NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLE SERVITU' MILITARI	pag. 24
COMMISSIONE REGIONALE PER LA COOPERAZIONE	pag. 25
COMMISSIONE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' FRA UOMO E DONNA	pag. 26
COMITATO REGIONALE PER I DIRITTI UMANI E CIVILI	pag. 27

COMMERCIO

A.S.F.I.M. - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VERCELLI	pag. 32
AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI PER LA PROMOZIONE E PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO	pag. 33

E.V.A.E.T. AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI NOVARA	pag. 34
FEDORA, AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE	pag. 35
ASPERIA – AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA PER LA PROMOZIONE ECONOMICA	pag. 36
AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI CUNEO “CENTRO ESTERO ALPI DEL MARE – CUNEO”	pag. 37
AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI TORINO “TORINO INCONTRA”	pag. 38
AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI TORINO “LABORATORIO CHIMICO”	pag. 39

CONTROLLI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER IL PIEMONTE	pag. 42
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE PIEMONTE	pag. 43

CULTURA

CENTRO PIEMONTESE DI STUDI AFRICANI - C.S.A.	pag. 50
CENTRO STUDI E RICERCHE STORICHE SULL'ARCHITETTURA MILITARE DEL PIEMONTE CON SEDE NEL FORTE DI EXILLES	pag. 51
COMITATO CONSULTIVO DEL CENTRO "GIANNI OBERTO"	pag. 52
FONDAZIONE "LUIGI EINAUDI"	pag. 53
FONDAZIONE CENTRO STUDI SUL PENSIERO POLITICO "L. FIRPO"	pag. 54
MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI	pag. 55
PREMIO INTERNAZIONALE PIEMONTESE NEL MONDO	pag. 56
COMMISSIONE REGIONALE PER GLI INSEDIAMENTI D'INTERESSE STORICOARTISTICO, PAESAGGISTICO O DOCUMENTARIO	pag. 57
FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO	pag. 58
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO	pag. 59
FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA - TPE	pag. 60
FONDAZIONE FILM COMMISSION TORINO – PIEMONTE	pag. 61
FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA DI OMEGNA	pag. 62
FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA	pag. 63
FONDAZIONE “CESARE PAVESE”	pag. 64
FONDAZIONE “NUTO REVELLI” ONLUS	pag. 65
“FONDAZIONE 20 MARZO 2006”	pag. 66

ASSOCIAZIONE “MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA, DEI DIRITTI E DELLA LIBERTA’”	pag. 69
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA’ EGIZIE DI TORINO	pag. 70
“ MUSEO REGIONALE DELL’EMIGRAZIONE” DEI PIEMONTESI NEL MONDO	pag. 71
MUSEO REGIONALE DELL’EMIGRAZIONE VIGEZINA NEL MONDO	pag. 72
FONDAZIONE CENTRO PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI “LA VENARIA REALE”	pag. 73
FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR	pag. 74
FONDAZIONE “CENTRO PER LO STUDIO E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO - ONLUS”	pag. 75
CONSULTA PER LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO LINGUISTICO E CULTURALE PIEMONTESE E DELLE MINORANZE OCCITANA, FRANCO-PROVENZALE, FRANCESE E WALSER	pag. 76
FONDAZIONE “MARCO BALLERINI” VERCELLI	pag. 77
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PER L’INDIVIDUAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI ECOMUSEI	pag. 78
ASSOCIAZIONE “MUSEO NAZIONALE DELL’AUTOMOBILE AVVOCATO GIOVANNI AGNELLI”	pag. 79
FONDAZIONE “RADICI” PER LE MEMORIE DI LANGHE, ROERO E MONFERRATO	pag. 81
ASSOCIAZIONE ABBONAMENTO MUSEI	pag. 82
CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI “PRIMO LEVI”	pag. 83
MUSEI REALI TORINO 2020	pag. 84
CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE	pag. 85
FONDAZIONE MUSEO DELLA CERAMICA VECCHIA MONDOVI’ ONLUS	pag. 87
 <u>DIFENSORE CIVICO</u>	
UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO	pag. 89
 <u>EDILIZIA</u>	
AGENZIE TERRITORIALI PER LA CASA	pag. 93
 <u>ENTI STRUMENTALI</u>	
CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE - C.S.I. PIEMONTE	pag. 99
ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICO E SOCIALI – I.R.E.S.	pag. 101
 <u>FONDAZIONI BANCARIE</u>	
FONDAZIONE C.R.T. - CASSA DI RISPARMIO DI TORINO	pag. 105

COMPAGNIA DI SAN PAOLO pag. 108

FORMAZIONE E UNIVERSITA'

ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE - EN.A.I.P. pag. 113

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI EUROPEI - IUSE pag. 114

COLLEGIO – CONVITTO MUNICIPALE TREVISO DI CASALE pag. 115

ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO pag. 116

SCUOLA UNIVERSITARIA INTERFACOLTA' IN SCIENZE MOTORIE – SUISM pag. 118

FONDAZIONE ACADEMIA MONTIS REGALIS ONLUS pag. 119

GARANZIA

COMMISSIONE DI GARANZIA pag. 123

GARANTE REGIONALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA'
PERSONALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE pag. 124

GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA pag. 125

GARANTE PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI pag. 127

ASSOCIAZIONE TORINO GIUSTIZIA pag. 128

INFORMAZIONE

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI – CO.RE.COM. pag. 131

COMMISSIONE REGIONALE PER LE ATTIVITA' EDITORIALI E DELL'INFORMAZIONE PERIODICA
LOCALE pag. 133

LAVORO E INDUSTRIA

COMITATO REGIONALE I.N.P.S. PER IL PIEMONTE pag. 137

CONSIGLIERE/I DI PARITA' REGIONALI pag. 138

CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE pag. 140

FONDAZIONE "TORINO WIRELESS" pag. 141

AGENZIA PIEMONTE LAVORO pag. 143

PARCHI

PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO pag. 147

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA VAL GRANDE pag. 148

ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI pag. 149

SANITA' ED ASSISTENZA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VOLONTARIATO	pag. 153
CONSIGLIO REGIONALE DI SANITA' ED ASSISTENZA - CO.RE.SA.	pag. 154
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, DELLA LIGURIA E DELLA VALLE D'AOSTA	pag. 156
“FONDAZIONE DEL PIEMONTE PER L’ONCOLOGIA - FPO”	pag. 159
AZIENDE SANITARIE REGIONALI	pag. 161
COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER IL VOLONTARIATO	pag. 169
FONDAZIONE D.O.T. - DONAZIONE ORGANI E TRAPIANTI ONLUS	pag. 170
OSSERVATORIO PER L'ATTUAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA	pag. 171
A.P.S.P. - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA – CASA BENEFICA	pag. 172
A.P.S.P. - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA - S. ANTONIO ABATE	pag. 173
FONDAZIONE EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA	pag. 174

TRASPORTI

ASSOCIAZIONE MUSEO FERROVIARIO PIEMONTESE	pag. 179
FONDAZIONE FUNIVIE OROPA	pag. 180

TUTELA AMBIENTE

COMMISSIONE TECNICO CONSULTIVA PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO DELLA REGIONE PIEMONTE	pag. 183
FONDAZIONE PER L’AMBIENTE “TEOBALDO FENOGLIO” – ONLUS	pag. 184
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE (ARPA)	pag. 185

URBANISTICA

COMMISSIONE TECNICA URBANISTICA - C.T.U.	pag. 189
COMITATO PROMOTORE PRUSST 2010 PLAN	pag. 191

APPENDICE

APPENDICE NORMATIVA

ESTRATTO DELLO STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 23 MARZO 1995, n. 39

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE

LEGGE 19 MARZO 1990, n. 55

DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 2012, N. 235

LEGGE 15 LUGLIO 1994, n. 444

DECRETO LEGGE 16 MAGGIO 1994, n. 293

DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013, n. 39

LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 1976, n. 33

LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2021, n. 28

N.B.: I nominativi contrassegnati con l'asterisco sono espressione delle minoranze consiliari.

Situazione aggiornata al 21 dicembre 2021 - XI Legislatura

AGRICOLTURA

OSSERVATORIO PIEMONTESE DI FRUTTICOLTURA “ALBERTO GEISSER”

C/o Unione Agricoltori C.so V. Emanuele, 58 – 10122 Torino – tel. 011-5741319 fax 011-546214

Sito internet: www.confagricoltura.it e-mail: l.modarelli@upatorino.it fioruccigc@libero.it

(Art. 11 Statuto dell’Ente¹)

L’Istituto, fondato in Torino nel 1922, viene eretto in ente morale. Esso ha lo scopo di contribuire al progresso ed all’incremento della frutticoltura piemontese.

COLLEGIO DEI REVISORI
DESIGNAZIONE DI 1 REVISORE

COSTANTINO GIOVANNI

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 124 del 18-05-2021)

Durata in carica: 4 anni

Scadenza: Il Revisore dura in carica per il periodo stabilito dal mandato conferitogli

Compensi: compenso annuo di € 593,56 al lordo dell’IVA e della ritenuta d’acconto

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali

¹ **Art. 11**

Il Revisore dei Conti è nominato dall’Assemblea dei Soci.

Esso ha il compito di esaminare in qualunque momento, e comunque almeno una volta all’anno la contabilità sociale e di relazionare sulla verifica e sui bilanci. Il Revisore dura in carica per il periodo stabilito dal mandato conferitogli

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE - VERCELLI

Via Fratelli Bandiera n. 16 - 13100 - Vercelli – telefono 0161-283811 fax 0161-257425

e-mail: segreteria@consorziobaraggia.it

(Art. 31 Statuto dell'Ente¹)

La bonifica è costituita da un complesso di attività ed azioni intersettoriali primarie che comprendono la sicurezza territoriale, ambientale, la valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche ad uso prevalentemente irriguo, la tutela e la salvaguardia dell'ambiente come ecosistema, la difesa del suolo, la creazione di nuove risorse idriche e l'estensione dell'irrigazione, l'esercizio degli impianti di bonifica ed irrigui esistenti e futuri, il riuso delle acque reflue, il riordino irriguo e fondiario delle proprietà frammentate, la regimazione dei corsi d'acqua naturali e della rete idrografica minore, la realizzazione e gestione degli acquedotti rurali.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

NOMINA DI UN MEMBRO EFFETTIVO E DI UN MEMBRO SUPPLENTE

BAUCE' CRISTIANO (effettivo) AUTOCANDIDATO (Delibera n. 109 del 22-12-2020)

ANGELE' ROBERTA (supplente) AUTOCANDIDATO

(Nominata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 17-11-2015)

Durata in carica: quanto il Consiglio dei Delegati

Scadenza: **primavera 2022**

Compensi: per il Sindaco effettivo indennità di € 5500 annui lordi.

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali; non possono essere eletti Revisori i componenti il Consiglio dei delegati ed i dipendenti del Consorzio, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado

Iter avviato per nuova nomina

¹ Art. 31

Numero e funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio dei Delegati anche tra persone estranee al Consorzio di cui un effettivo ed un supplente nominato dalla Regione Piemonte.
2. I revisori dovranno essere nominati fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
3. Il Presidente del Collegio sarà nominato dal Consiglio dei Delegati
4. Sono cause d'ineleggibilità e di decadenza dalla carica di revisore dei conti quelle indicate nel precedente art. 8 del presente statuto di esso. Non possono inoltre essere eletti revisori i componenti il Consiglio dei Delegati ed i dipendenti del Consorzio, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.
5. I componenti del collegio durano in carica quanto il Consiglio dei Delegati.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti:
 - a) esamina i conti di previsione e consuntivo, predisponendo le relative relazioni illustrative;
 - b) vigila sulla regolare tenuta della contabilità del Consorzio e ne riferisce periodicamente agli organi consortili con cadenza trimestrale;
 - c) svolge le funzioni attribuite al Collegio sindacale dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile;
 - d) presenta annualmente alla Regione una relazione sulla gestione finanziaria del Consorzio nonché sui risultati dell'attività di cui alla lettera c).
7. Il Revisore che, senza giustificato motivo, manchi a due riunioni consecutive del Collegio, decade dalla carica.
8. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il Consiglio dei Delegati provvede, con le modalità di cui al comma 1° del presente articolo, alla sostituzione dei revisori effettivi e supplenti entro tre mesi dalla vacanza. I revisori così nominati decadono insieme con quelli già in carica all'atto della loro nomina.
9. I revisori supplenti - con precedenza al più anziano d'età - sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more dell'emanazione del provvedimento d'integrazione del Collegio di cui al comma precedente.
10. Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.
11. Il Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
12. Qualora il Collegio dei Revisori accerti gravi irregolarità, dovrà chiedere alla Deputazione Amministrativa l'immediata convocazione del Consiglio dei Delegati.
13. A tutti i membri effettivi del Collegio (ivi incluso quello di nomina regionale) viene corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo di tutte le attività previste dal presente articolo e dalla legge e di tutti gli oneri sostenuti per l'espletamento del mandato. Il compenso è fisso per l'intero mandato.

ASSOCIAZIONE D'IRRIGAZIONE OVEST SESIA - CONSORZIO D'IRRIGAZIONE E BONIFICA

Via Duomo, 2 – 13100 Vercelli – tel. 0161-283511 fax 0161-283500

Sito internet: www.ovestsesia.it e-mail: info@ovestsesia.it pec: ovestsesia@pcert.postecert.it

(Art. 25 Statuto dell'Ente¹)

Costituiscono scopi istituzionali: l'approvvigionamento, l'utilizzazione, la conservazione, la regolazione e la collaborazione per la distribuzione delle acque, la salvaguardia del territorio, dell'ambiente e delle risorse naturali, la difesa e conservazione del suolo, la valorizzazione delle produzioni agricole.

Sono altresì scopi dell'Associazione gli studi per le risorse idriche e la realizzazione e gestione delle relative attività compresi il controllo degli acquiferi, la depurazione, il riutilizzo delle acque reflue, la produzione di energia da fonti rinnovabili e gli acquedotti.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

NOMINA DI UN MEMBRO EFFETTIVO E DI UN MEMBRO SUPPLENTE

GASTALDI GABRIELE (membro effettivo) AUTOCANDIDATO (Delibera n. 116 del 22-12-2020)
RIZZELLO PAOLO (membro supplente) AUTOCANDIDATO (Delibera n. 126 del 18-05-2021)

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: **2025**

Compensi: al membro effettivo € 6000,00 lordi annui.

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali. Non possono essere eletti revisori i componenti del Consiglio dei Delegati ed i dipendenti dell'Associazione, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado

¹ Art. 25

(Composizione)

- 1) Il Collegio dei Revisori è composto da:
 - a) tre membri effettivi, di cui uno nominato dalla Regione Piemonte e di cui uno scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
 - b) due membri supplenti, di cui uno nominato dalla Regione Piemonte e di cui uno scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
- 2) Non possono essere eletti revisori i componenti del Consiglio dei Delegati ed i dipendenti dell'Associazione, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.
- 3) I Revisori durano in carica 5 anni e sono sempre rieleggibili.

CONSORZIO D'IRRIGAZIONE E BONIFICA "ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA" DI NOVARA

Via Negroni, 7 – 28100 Novara tel. 0321-675211 fax 0321-398458

Sito internet: www.estsesia.it e-mail: info@estsesia.it pec: estsesia.pec@legalmail.it

L'Associazione ha lo scopo di provvedere direttamente, nell'interesse generale, alla migliore irrigazione dei terreni compresi nel perimetro consorziale, ad alimentare opifici con le acque in gestione, a favorire, promuovere, attuare iniziative ritenute atte ad incrementare la produzione agricola.

Al raggiungimento delle finalità su esposte l'Associazione provvede mediante la gestione di acque demaniali avute in concessione, di acque proprie, di acque di spettanza di Enti o singoli proprietari avute in uso o acquistate, nonché con la stipulazione di tutti gli atti e l'adozione delle provvidenze ritenute necessarie.

L'Associazione potrà pure, tenendo distinte le rispettive gestioni, assumere le funzioni di consorzio di bonifica e provvedere, direttamente o in concessione, alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle relative opere per i settori del suo comprensorio classificati ai sensi di legge.

ASSEMBLEA DEI DELEGATI

(Artt. 45 e 47, Statuto dell'Ente)¹

NOMINA DI 1 RAPPRESENTANTE IN SOSTITUZIONE DEL SIGNOR ALESSIO BORRO

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

BALDO MAURIZIO

AUTOCANDIDATO

(Nominato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 184 del 14-12-2021)

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: **2025**

Compensi: Ai membri del Consiglio d'Amministrazione (ai sensi dell'art. 38 dello Statuto del Consorzio i rappresentanti di ogni Regione nell'Assemblea dei Delegati siedono di diritto nel Consiglio di Amministrazione) compete per la partecipazione a ciascuna seduta il rimborso delle spese di viaggio, computate come indennità chilometrica riferita alla distanza che intercorre tra la residenza o l'abituale domicilio del Consigliere e il luogo della riunione, nella misura e secondo le modalità deliberate dall'Assemblea dei Delegati su proposta del Consiglio d'Amministrazione stesso.

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

(Art. 53, Statuto dell'Ente)²

NOMINA DI 1 MEMBRO EFFETTIVO E DI 1 MEMBRO SUPPLENTE

ZOPPIS SIMONE

(**membro effettivo**)

AUTOCANDIDATO

RICCI ANDREA

(**membro supplente**)

AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 61 del 21-01-2020)

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: **2025** i Revisori durano in carica sino alla scadenza dell'Assemblea dei Delegati e sono rieleggibili per una sola volta

Compensi: € 9000 lordi annui. Il compenso è aumentato del 50% in caso di assunzione del ruolo del Presidente del Collegio dei Revisori. Nessun compenso per il Revisore supplente

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali

¹Art. 45 La costituzione e la convocazione

Il Consiglio dei Delegati per la Gestione speciale bonifica è costituito da tutti i membri che compongono l'Assemblea dei Delegati ed altresì da un Rappresentante che potrà essere nominato dalla Regione Piemonte e da un Rappresentante che potrà essere nominato dalla Regione Lombardia. Il Consiglio dei Delegati è convocato dal Presidente del Consorzio - che lo presiede - in riunione congiunta con l'Assemblea dei Delegati oppure separatamente. Per la convocazione del Consiglio dei Delegati valgono le norme indicate per l'Assemblea dei Delegati.

*Art. 47 - Consiglio Dei Delegati e Deputazione Amministrativa per la gestione speciale bonifica
La Costituzione e la Convocazione*

La Deputazione Amministrativa per la Gestione speciale bonifica è costituita da tutti i membri che compongono il Consiglio d'Amministrazione e dai due rappresentanti che potranno essere nominati dalle Regioni Piemonte e Lombardia a far parte del Consiglio dei Delegati per la Gestione speciale bonifica (art. 45).

La Deputazione Amministrativa per la Gestione speciale bonifica è convocata dal Presidente del Consorzio – che la presiede – in riunione congiunta con il Consiglio di Amministrazione oppure separatamente.

Per la convocazione della Deputazione Amministrativa valgono le norme indicate per il Consiglio di Amministrazione

² Art. 53 – Il Collegio dei Revisori dei Conti – La composizione

Ove non venga diversamente prescritto da norme o da provvedimenti delle Autorità competenti, il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da:

- tre membri effettivi, di cui uno nominato dalla Regione Piemonte, uno nominato dalla Regione Lombardia e uno nominato dall'Assemblea dei Delegati; assume la Presidenza del Collegio il Rappresentante delle Regioni più anziane di età;
- tre membri supplenti, di cui uno eletto dall'Assemblea dei Delegati, uno nominato dalla Regione Piemonte e uno nominato dalla Regione Lombardia.

Tutti i membri debbono appartenere al ruolo dei Revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il competente Ministero.

Non possono essere eletti Revisori i componenti degli Organi istituzionali del Consorzio e i dipendenti del Consorzio ed altresì i parenti ed affini entro il quarto grado.

I Revisori durano in carica sino alla scadenza dell'Assemblea dei Delegati e sono rieleggibili per non più di due volte.

COMITATO CONSULTIVO REGIONALE TECNICO-SCIENTIFICO IN MATERIA DI AMBIENTI ACQUATICI E PESCA

c/o Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca – C.so Stati Uniti n. 21 – 10128 Torino
tel. 0114322152 Segr. 0114321507 fax 0114323801
e-mail: settore.cacciapesca@regione.piemonte.it

(Art. 8, l.r. n. 37/2006¹)

La Regione, in conformità con la normativa comunitaria, statale e regionale vigente, valorizza gli ecosistemi acquatici e la fauna acquatica presente nelle acque del territorio regionale, promuove e disciplina l'esercizio dell'attività alieutica, attua interventi di conservazione ambientale, promuove la ricerca e la sperimentazione scientifica.

La Regione, con la collaborazione degli enti locali, persegue i seguenti obiettivi: garantire la salvaguardia degli ambienti acquatici e della fauna acquatica; provvedere alla tutela e, ove necessario, al ripristino degli ecosistemi acquatici; gestire e promuovere un esercizio dell'attività alieutica compatibile con l'ambiente quale fenomeno ricreativo e sociale; coinvolgere e responsabilizzare per una corretta fruizione degli ambienti acquatici il maggior numero di cittadini, in forma singola o associata; attuare le disposizioni comunitarie e nazionali relative alla conservazione degli habitat acquatici naturali e seminaturali come previsto dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; promuovere e coordinare attività di valorizzazione e incremento della fauna ittica autoctona regionale; sviluppare e diffondere la conoscenza della fauna acquatica, dell'ambiente in cui vive e delle metodologie per la tutela; promuovere la ricerca, la sperimentazione e l'acquisizione di nuove conoscenze territoriali nei settori dell'ecologia degli ecosistemi acquatici, dell'idrobiologia, della biologia e della gestione della fauna acquatica; promuovere lo sviluppo di specifiche iniziative con finalità legate ad attività di tutela ambientale, di divulgazione, di didattica, di fruizione turistica e ricreativa, riguardanti gli ecosistemi acquatici e l'attività alieutica.

NOMINA DI 1 ESPERTO IN ACQUACOLTURA

BERTETTO FABRIZIO

AUTOCANDIDATO

(Nominato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 33 del 3-12-2019)

Durata in carica: termine legislatura

Compensi: la Giunta regionale corrisponde ai componenti del comitato consultivo regionale tecnico-scientifico, in deroga all' articolo 1 della l.r. 33/1976, in quanto spettante, per ogni effettiva partecipazione alle sedute, un gettone di presenza e il rimborso delle spese di viaggio.

Requisiti: esperto in acquacoltura

¹ Art. 8 (Comitato consultivo regionale tecnico-scientifico)

1. Il Presidente della Giunta regionale, con decreto, costituisce il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico con funzioni tecniche e scientifiche in materia di ambienti acquatici e pesca.

2. Il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico esprime pareri tecnici e scientifici su richiesta della Regione, con particolare riferimento:

- a) alla tutela, alla conservazione e alla gestione delle popolazioni ittiche autoctone;
- b) alla tutela e alla conservazione delle specie acquatiche endemiche o di particolare significato naturalistico;
- c) alle azioni di gestione e contenimento o di eradicazione delle specie alloctone;
- d) alle azioni di tutela, mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente oppure, all'occorrenza, ripristino e gestione degli ambienti acquatici e delle zone umide;
- e) alla riduzione dei fattori di alterazione e di degrado ambientale degli ambienti e della fauna acquatica;
- f) ai contenuti tecnici e scientifici di elaborati utili all'applicazione della presente legge e al miglioramento delle conoscenze sulla fauna acquatica del territorio regionale;
- g) ai contenuti tecnici della pianificazione regionale prevista all'articolo 10;
- h) ai contenuti tecnici dei piani provinciali previsti all'articolo 11.

3. Il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico è così composto:

- a) un dirigente regionale competente per materia con funzioni di presidente o suo delegato;
- b) un funzionario regionale esperto in normativa di settore individuato dalla struttura competente;
- c) un funzionario regionale competente in materia di risorse idriche;
- d) un funzionario provinciale esperto in normativa ambientale e di settore individuato dall'Unione province piemontesi;
- e) un esperto in idrobiologia;
- f) un esperto in ittiologia e biologia della pesca;
- g) un esperto in ittiopatologia;
- h) un esperto in ambienti acquatici e loro ripristino;

i) un esperto in acquacoltura. (nominato dalla Regione in base a quanto indicato dall'articolo 2, comma 1, lettera j della medesima legge regionale)

4. Un funzionario della competente struttura regionale svolge le funzioni di segretario del comitato consultivo regionale tecnico-scientifico. Il segretario redige i processi verbali delle adunanze, cura la corrispondenza ed adempie ad ogni compito affidatogli dal presidente.

5. Le Università degli Studi operanti in Piemonte, il Consiglio nazionale delle ricerche di Verbania Pallanza e l'Istituto zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta designano gli esperti di cui al comma 3, lettere e), f), g) e h). La nomina è effettuata tenuto conto del curriculum dei candidati.

6. Il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico resta in carica per la durata della legislatura regionale e svolge le sue funzioni sino alla costituzione del nuovo comitato.

7. La Giunta regionale corrisponde ai componenti del comitato consultivo regionale tecnico-scientifico, in deroga all' articolo 1 della l.r. 33/1976, in quanto spettante, per ogni effettiva partecipazione alle sedute, un gettone di presenza e il rimborso delle spese di viaggio.

AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - ARPEA

Via Bogino, 23 – 10123 Torino tel. 011/3025100 fax 011/3025199

www.arpea.piemonte.it/index2.html e-mail: info@arpea.piemonte.it

(Legge regionale n. 16/2002 e s.m.i. e art. 9 Statuto dell'Ente¹)

All'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Piemonte di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea relativi al finanziamento della politica agricola comune; all'Agenzia possono essere attribuite funzioni di organismo pagatore di leggi nazionali e regionali.

L'Agenzia è ente strumentale della Regione, dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica. L'Agenzia acquisisce a titolo gratuito il patrimonio di beni mobili, attualmente in dotazione dell'organismo pagatore regionale-Finpiemonte SpA, e subentra nei contratti in essere

COLLEGIO DEI REVISORI

NOMINA DI 3 MEMBRI EFFETTIVI ED 1 MEMBRO SUPPLENTE. DI CUI 1 CON FUNZIONI DI PRESIDENTE

EFFETTIVI:

VALSANIA NADIA	(Presidente)	AUTOCANDIDATO
MARZANO MARZIANO		AUTOCANDIDATO
MELLO RELLA GABRIELE *		AUTOCANDIDATO

SUPPLENTE:

FORNERO MARINA	AUTOCANDIDATO
----------------	---------------

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 282 del 18-04-2018)

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: **18/04/2023**

Compensi: Al Presidente spetta un'indennità annuale pari al quindici per cento del compenso spettante al Direttore, mentre per i membri l'indennità annua è pari al dieci per cento del compenso del Direttore. Il compenso del Direttore ammonta a € 105.808,10

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei Revisori legali

¹ Articolo 9

(Il Collegio dei Revisori)

- 1) Il Collegio dei Revisori è nominato dal Consiglio Regionale ed è composto da tre membri effettivi ed un membro supplente, di cui uno con funzioni di Presidente, scelto dal Consiglio Regionale iscritti nel registro dei Revisori contabili.
- 2) Il Collegio dei Revisori, i cui membri restano in carica cinque anni, e possono essere riconfermati una sola volta, esercita funzioni di controllo e verifica contabile sul funzionamento dell'agenzia.
- 3) Il Collegio dei Revisori:
 - a) esamina i bilanci preventivi, le variazioni di bilancio ed i conti consuntivi afferenti le entrate e le spese di funzionamento dell'Agenzia, esprimendo all'uopo pareri e redigendo apposite relazioni;
 - b) effettua la verifica, almeno una volta ogni trimestre, della cassa e dei valori dell'Agenzia o da questa ricevuti a qualsiasi titolo.
- 4) Tutti gli atti del Collegio sono trasmessi ai Direttori dell'Agenzia e alla Giunta regionale.
- 5) L'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio dei Revisori è fissata nel modo seguente: al Presidente spetta una indennità annuale pari al 15 per cento del compenso spettante al direttore, mentre per i membri l'indennità annua è pari al dieci per cento del compenso del Direttore
- 6) Il Collegio dei revisori può dotarsi di un proprio regolamento, nel quale definisce ogni ulteriore aspetto riguardante il proprio funzionamento.

ENOTECA REGIONALE DEL BIELLESE E DELLA SERRA

Interno Ricetto 134, - 13878 Candelo- tel. tel. 3332580255 (Presidente: Graziola Giuseppe)

Sito internet: www.enotecadellaserra.it Pec: enotecadellaserra@pec.it

e-mail: graziola.giuseppe@gmail.com graziola.g@tiscali.it

enotecaregionale.biellese.serra@gmail.com

(Art. 12 Statuto dell'Ente¹)

L'Enoteca Regionale della Serra opera senza fini di lucro e si propone i seguenti obiettivi:

- *tutelare, valorizzare, promuovere la produzione vitivinicola piemontese e in particolare quella del territorio rappresentato soprattutto per le attuali doc o docg;*
- *promuovere la conoscenza, la peculiarità il consumo dei vini rappresentati, anche in relazione agli accostamenti con la cucina la gastronomia regionale e locale e con le altre produzioni agroalimentari tipiche della zona,*
- *contribuire nello sviluppo turistico complessivo del territorio, svolgendo attività di accoglienza e informazione dei turisti del vino, dell'enogastronomia, della ruralità, promuovendo il territorio vitivinicolo, agricolo e rurale, anche per quel che esso esprime in termini paesaggistici, ambientali, gastronomici, storici, di tradizioni popolari sviluppandone in tal senso anche iniziative di conservazione, documentazione, divulgazione;*
- *contribuire alla crescita tecnica, professionale culturale, di marketing dei soci, dei produttori e in generale delle comunità rappresentante. Per la realizzazione degli scopi suddetti, l'Enoteca Regionale, anche in collaborazione con le altre enoteche regionali, può sviluppare iniziative e attività promozionali (convegni, degustazioni, work shop, pubblicazioni, campagne promopubblicitarie); la partecipazione a simili iniziative da altri organizzate, compresa la partecipazione a fiere e manifestazioni in Italia e all'estero. In tal senso potrà realizzare accordi e rapporti di collaborazione con altri enti pubblici, organizzazioni economiche, professionali, tecniche, nonché aderire e partecipare ad enti, associazioni, consorzi e altri organismi che abbiano finalità analoghe alla propria.*
- *L'Enoteca Regionale potrà svolgere ogni altra attività connessa ai propri scopi istituzionali, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto ad esse integrative, purchè nei limiti consentiti dalla legge.*

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA DI UN MEMBRO

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

COMINETTO FRANCO

AUTOCANDIDATO

(Nominata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 139 del 18-05-2021)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2024**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

¹ (Il Consiglio di Amministrazione)

Art. 12 Composizione, costituzione, durata in carica e rinnovo.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Amministratori determinato dall'assemblea dei soci al momento della nomina, in un numero compreso tra un minimo di cinque ed un massimo di sette membri. **Un membro può essere nominato dalla Regione Piemonte.**

Alle riunioni del Consiglio partecipa il Revisore o il Collegio dei Revisori dei conti e possono essere invitati, senza diritto di voto, il Direttore, gli impiegati dell'Associazione e i membri del Comitato Tecnico. Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, e un Vice-Presidente. Per ogni riunione il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, anche al di fuori dei suoi componenti, che provvede a redigere i verbali delle riunioni, sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti. In caso vengano meno uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione, con validità fino alla successiva Assemblea, la quale procederà alla nomina dei nuovi componenti. I Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato. Vigge l'istituto della *prorogatio*.

Le riunioni collegiali del consiglio di amministrazione possono tenersi anche per videoconferenza o audioconferenza, a condizione che siano rispettati i seguenti criteri: - sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e proclamare i risultati delle votazioni; sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto del verbale;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; - vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo quindi che si tratti di seduta totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante;

il tutto nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità tra gli amministratori.

ENOTECA REGIONALE COLLINE ALFIERI DELL'ASTIGIANO

C/o Comune di San Damiano d'Asti P.zza Libertà n. 2 – San Damiano d'Asti - 14015 - tel. 0141-975056 fax 0141-982582

Sito internet: <https://www.piemontexpo.it/expo/4253/enoteca-colline-alfieri-dellastigiano/>

e-mail: commercio@comune.sandamiano.at.it

(Art. 11 Statuto dell'Ente1)

*L'Associazione Enoteca Regionale delle Colline Alfieri dell'Astigiano, si propone i seguenti obiettivi:
tutelare, valorizzare, promuovere la produzione vitivinicola piemontese ed in particolare quella del territorio rappresentato, soprattutto per le attuali D.O.C. D.O.C.G.;
promuovere la conoscenza e le peculiarità dei vini rappresentati e di altri derivati dalla vinificazione, anche in relazione agli accostamenti con la cucina e la gastronomia regionale, locale, tradizionale e con le altre produzioni agroalimentari tipiche della zona;
contribuire allo sviluppo turistico complessivo del territorio, svolgendo attività di accoglienza e informazione dei turisti dell'enogastronomia e della ruralità, promuovendo il territorio vitivinicolo, agricolo e rurale, anche per quel che esso esprime in termini paesaggistici, ambientali, gastronomici, storici di tradizioni popolari, sviluppando in tal senso, anche iniziative folcloristiche di conservazione, documentazione e divulgazione.*

CONSIGLIO DIRETTIVO DESIGNAZIONE DI UN MEMBRO

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

SACCO ANDREA

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 79 del 21-07-2020)

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: **2025**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

¹ Art. 11 (Assemblea Ordinaria)

L'Assemblea ordinaria provvede:

1. alla nomina del Presidente scelto su indicazione del Socio Promotore;
2. alla nomina del Consiglio Direttivo composto a sua volta da 7 membri, di cui 2 su indicazione del Socio Promotore, 3 su indicazione dei Soci Partecipanti, scelti anche tra i non soci, 1 designato dalla Regione Piemonte, 1 come Presidente scelto tra i membri del Socio Promotore;
3. all'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno in corso, entro il mese di febbraio dello stesso anno e all'approvazione del Bilancio consultivo entro 120 giorni dall'inizio dell'anno successivo;
4. alla nomina del Revisore dei Conti;
5. alla determinazione della quota associativa annuale dovuta da ciascun socio;
6. alla fissazione del numero dei componenti della Commissione tecnica e della loro durata in carica.

Essa è regolarmente costituita con la presenza di almeno metà degli Associati in prima convocazione e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, purchè non inferiore a tre (3)

ENOTECA REGIONALE DI OVADA E DEL MONFERRATO

Via Torino, 69 – “Palazzo Delfino” 15076 Ovada (AL) – tel. 0143-836299 fax 0143-836222

Sito internet: <http://enotecaregionaleovada.it/> e-mail: enotecaregionaleovada@gmail.com

(Art. 12 Statuto dell'Ente ¹)

L'Associazione opera senza fini di lucro e reinveste ogni sua risorsa finanziaria nell'Enoteca e nella sua attività destinandola al raggiungimento delle sue finalità.

L'Associazione si propone i seguenti scopi e finalità: valorizzare, qualificare e promuovere le produzioni vitivinicole del territorio rappresentato;

promuovere la conoscenza ed il consumo dei vini rappresentati anche in relazione agli accostamenti con i prodotti tipici locali, la cucina e la gastronomia locale ed alle altre produzioni agroalimentari tipiche della zona;

valorizzare e promuovere il territorio vitivinicolo e più in generale quello agricolo e rurale rappresentato per tutto quello che esso esprime in termini produttivi ed anche per gli aspetti paesaggistici, storici, culturali, turistici, gastronomici, del folclore, delle tradizioni popolari.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DESIGNAZIONE DI 1 MEMBRO

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

OLIVIERI STEFANIA

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 163 del 15-09-2021)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2024**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

Art. 12 dello Statuto dell'Ente (Consiglio di Amministrazione)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri stabilito dall'Assemblea dei soci in misura non inferiore a sette e non superiore a undici. I componenti sono eletti dall'Assemblea dei soci e restano in carica per la durata di tre anni. I componenti sono eletti nella misura del sessanta % (sessanta per cento) [con arrotondamento dei decimali all'unità superiore] in rappresentanza dei soci promotori di cui uno su designazione della Regione Piemonte, e nella misura del quaranta % (quaranta per cento) [con arrotondamento dei decimali all'unità inferiore] in rappresentanza dei soci aderenti.

Possano essere nominati Amministratori anche i non soci.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario. I consiglieri di Amministrazione sono rieleggibili e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo. L'Amministratore che rinuncia all'incarico deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si sia ricostituita in seguito all'accettazione dell'incarico da parte dei nuovi amministratori. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito. Gli amministratori nominati dall'Assemblea in sostituzione di altri cessati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine alla proposta di bilancio consuntivo e alla proposta di bilancio preventivo e ammontare delle quote associative. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono avere luogo nella sede sociale. Il Consiglio viene convocato mediante affissione di un apposito avviso presso la sede sociale; di regola fra la data dell'avviso di convocazione e il giorno dell'adunanza devono decorrere almeno sette giorni. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età tra i presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale, che sarà sottoscritto da chi presiede l'Assemblea e dal Segretario. Il Consiglio investito dei più ampi poteri della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni; esso procede pure alla compilazione dei bilanci e alla loro presentazione dell'Assemblea, compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

ENOTECA REGIONALE DEL BAROLO

Castello Falletti – Piazza Falletti, 1 – 12060 Barolo (CN) – cellulare: 333 8638242
Sito internet: www.enotecadelbarolo.it e-mail: direzione@enotecadelbarolo.it info@enotecadelbarolo.it
(Art. 6 Statuto dell'Ente¹)

L'Enoteca ha i seguenti scopi:

- presentare al pubblico il vino Barolo, con idoneo allestimento permanente, nelle cantine marchionali del Castello Comunale di Barolo, realizzando la panoramica generale della produzione attraverso anche richiami fotografici ed illustrativi relativi agli aspetti viticolo-enologici, topografici e socio-culturali di tutti i paesi della “zona di origine”;
- valorizzare e divulgare il vino Barolo, con l'obiettivo di incrementare le attività produttivo-commerciali nell'interesse di tutti gli operatori vitivinicoli;
- sviluppare un'azione di conservazione e di documentazione della cultura contadina e degli aspetti della tradizione enoica del luogo;
- promuovere la conoscenza ed il consumo dei vini della nostra terra, anche in relazione agli accostamenti con la gastronomia tipica locale da realizzarsi nelle forme più adeguate;
- intervenire, in collaborazione con enti ed associazioni competenti, nell'azione di tutela del vino Barolo, sotto l'aspetto qualitativo e normativo;
- promuovere e gestire, in collaborazione con enti ed associazioni competenti, il movimento turistico nelle Langhe;
- attuare tutte quelle iniziative (culturali, tecniche, artistiche e commerciali) che si riterranno opportune per potenziare l'efficacia funzionale dell'Enoteca.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA DI 1 RAPPRESENTANTE

Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013

FAZIO GIANPIERO

AUTOCANDIDATO

(Nominato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 138 del 18-05-2021)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **maggio 2024**

Compensi: non sono previsti compensi, ma solo rimborso spese

Requisiti: esperienza nel settore vitivinicolo e/o turistico

¹ Art. 6 dello Statuto dell'Ente (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 16 a 21 membri e cioè:

- dal Sindaco di Barolo (o suo delegato) che rappresenta la proprietà del Castello, sede dell'Enoteca;
- da un rappresentante la Regione Piemonte, in virtù di disposizioni di legge;
- da 14 membri nominati uno per ciascuno degli enti fondatori;
- da altri 5 membri nominati da enti e persone giuridiche accolte a far parte dell'Enoteca come previsto dall'art. 1/terzo comma.

I membri nominati da enti possono essere componenti o non delle Amministrazioni degli Enti stessi, ma devono comunque possedere particolare competenza nel settore vitivinicolo e/o turistico.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Qualora senza giustificato motivo, non intervengano a due adunanze consecutive, decadono dall'incarico e sono sostituiti.

Le eventuali spese di partecipazione alla vita dell'Enoteca sono a carico dei rispettivi enti e persone giuridiche rappresentate.

ASSOCIAZIONE “ENOTECA REGIONALE COLLINE DEL MOSCATO”

Piazza XX Settembre n. 19 - c/o Castello dei Busca – 12056 - Mango (CN) tel. 0141-89291 –fax 0141839914

Sito internet: www.enotecamoscato.com e-mail: info@enotecamoscato.com

(Art. 14 Statuto dell’Ente¹)

L’associazione non ha scopi di lucro.

L’associazione persegue i seguenti scopi istituzionali:

- valorizzare e promuovere l’immagine del Moscato ed altri vini di qualità prodotti nel territorio della Regione Piemonte, con particolare riferimento a quelli a denominazione di origine, sviluppando iniziative autonome e/o concordate con l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, nonché con altri organismi pubblici o privati interessati al settore;

- esporre permanentemente nella propria sede, i suddetti vini, purchè di alta qualificazione;

- illustrare le caratteristiche ed i pregi dei prodotti enologici ed il loro consumo appropriato;

- creare le sinergie opportune nella presentazione dell’immagine tra i vini ed i prodotti agro-alimentari tipici della Regione;

- nella mostra permanente possono essere ammessi altresì: distillati di vini e vinacce, prodotti alternativi derivati dall’uva e prodotti agro-alimentari tipici della regione.

L’Enoteca potrà: vendere i prodotti esposti; favorire i contatti fra le ditte espositrici e gli operatori commerciali del settore, fornendo specifiche informazioni ed indicazioni.

L’Associazione potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi associativi.

Potrà costituire ed assumere partecipazioni in imprese, consorzi ed altre associazioni, enti e altri organismi che abbiano finalità analoghe alla propria a scopo di stabile in vestimento e non di collocamento sul mercato.

CONSIGLIO DIRETTIVO DESIGNAZIONE DI 1 RAPPRESENTANTE

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2021**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

Ente in liquidazione

¹ Art. 14 Consiglio Direttivo

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Enoteca. Esso provvede all’ordinaria e straordinaria amministrazione, curando il buon funzionamento della stessa.

Esso è costituito da n. 13 membri, scelti tra tutti i soci, e designati:

tre dai Comuni aderenti

cinque dai Produttori

uno dal Comune di Mango

uno dall’Associazione dei Sindaci

uno dall’Ente Turismo di Alba

uno dal Consorzio

uno dalle Associazioni di Produttori

uno dalla Regione Piemonte

uno dalla Provincia

Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa il Revisore dei Conti.

I membri del Consiglio rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

In sede di elezione, se 2 membri avranno riportato lo stesso numero di voti, sarà eletto il più anziano di età. Il Consiglio, all’interno dei suoi componenti, nomina a maggioranza il Presidente e il Vice Presidente.

ASSOCIAZIONE “ENOTECA REGIONALE DI NIZZA”

via Crova n. 2 c/o Palazzo Baronale Crova– 14049 Nizza Monferrato (AT)
cellulare dell’Associazione: 3201414335 tel. 0141/439294 – fax 0141/724683 e-mail: segreteria@enotecanizza.it
Sito internet: www.enotecanizza.it
(Art. 17 Statuto dell’Ente¹)

L’associazione opera senza fini di lucro e si propone i seguenti obiettivi:

- *tutelare, valorizzare, promuovere la produzione vitivinicola piemontese e in particolare quella del territorio rappresentato, soprattutto per le attuali D.O.C. e D.O.C.G.;*
 - *promuovere la conoscenza e le peculiarità dei vini rappresentati e di altri derivati dalla vinificazione;*
 - *contribuire nello sviluppo turistico complessivo del territorio, svolgendo attività di accoglienza e informazione dei turisti del vino, dell’enogastronomia, della ruralità, promuovendo il territorio vitivinicolo, agricolo e rurale.*
- Per la realizzazione degli scopi suddetti, l’enoteca regionale, anche in collaborazione con le altre enoteche regionali, può sviluppare iniziative e attività promozionali.*
- L’associazione svolge la propria attività essenzialmente nell’ambito del territorio della Regione Piemonte.*

CONSIGLIO DIRETTIVO DESIGNAZIONE DI 1 RAPPRESENTANTE

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

BERTA PAOLO

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 141 del 18-05-2021)

Durata in carica: 3 anni dalla data della nomina

Scadenza: 2024

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

¹ Art. 17 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sei membri, secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina, oltre al Presidente, di cui:

- uno designato dalla Regione Piemonte;
- tre nominati dagli Enti Promotori (uno per ogni Ente Promotore);
- due nominati dai Soci Partecipanti.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, fatta eccezione per quelli che rappresentano gli Enti Promotori che scadono al termine del mandato proprio o di chi li ha delegati nell’Ente di appartenenza, secondo i rispettivi ordinamenti, salva revoca in itinere.

Vige l’istituto della prorogatio.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili

ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA

Uffici: via G.B. Giuliani, 29 – 14053 Canelli (AT) tel. 0141-820280

Sito internet: www.enotecaregionalecanelli.it e-mail: info@enotecaregionalecanelli.it

protocollo@comunecanelli.at.it

(Art. 14 Statuto dell'Ente¹)

L'Enoteca Regionale di CANELLI e dell'ASTESANA, nell'esercizio delle sue funzioni, non persegue fini di lucro, svolge la funzione di Ente per la promozione dei vini regionali, in particolare del territorio rappresentato, e persegue i seguenti scopi istituzionali:

a) valorizzare e promuovere l'immagine dei vini di qualità prodotti nel territorio della Regione PIEMONTE, con particolare riferimento a quelli a denominazione di origine (L. 10 febbraio 1992, n. 164 e successive modifiche), sviluppando iniziative autonome e/o concordate con l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, nonché con altri organismi pubblici o privati interessati al settore;

b) esporre permanentemente nella propria sede, o in eventuali sedi distaccate, i suddetti vini, purché di alta qualificazione.

c) illustrare le caratteristiche ed i pregi dei prodotti enologici regionali ed il loro consumo appropriato, attraverso la presentazione delle caratteristiche dei vini e degustazioni guidate da effettuare anche in apposita sala attrezzata;

d) creare le sinergie opportune nella presentazione dell'immagine tra i vini ed i prodotti agro-alimentari tipici della regione.

e) promuovere iniziative volte ad ottenere un miglioramento qualitativo dei vini della regione.

f) Nella mostra permanente possono essere ammessi altresì: distillati di vini (brandy) e vinacce (grappe), prodotti alternativi derivati dall'uva, verificati dal Comitato Scientifico di cui al successivo art. 24 ed accettati ad insindacabile giudizio della Commissione Tecnica Giudicatrice di cui ai successivi art. 22 e 23; olio e prodotti agro-alimentari tipici della regione e riconosciuti da apposita legge.

L'Enoteca, eventualmente e come attività secondaria e meramente strumentale rispetto agli scopi istituzionali di cui sopra, potrà:

- vendere i prodotti esposti;

- favorire i contatti fra le ditte espositrici e gli operatori commerciali del settore, fornendo specifiche informazioni ed indicazioni;

- esercitare, anche mediante gestione concessa in affitto a terzi, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti, generi alimentari e bevande.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi associativi.

Potrà costituire ed assumere partecipazioni in imprese, consorzi ed altre associazioni, enti e altri organismi che abbiano finalità analoghe alla propria a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

CONSIGLIO DIRETTIVO DESIGNAZIONE DI 1 MEMBRO

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

SINA OTTAVIO PIERFRANCO

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 140 del 18-05-2021)

Durata in carica: 3 anni

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

Scadenza: **2024**

Compensi: non sono previsti compensi

¹ Art. 14 - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Enoteca. Esso provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione, curando il buon funzionamento della stessa.

Esso è composto da un numero di membri compreso fra 5 (cinque) e 10 (dieci) scelti fra tutti i soci e di cui uno designato dalla Regione Piemonte e almeno 3 di nomina di Comuni e Comunità. Alle sedute del Consiglio partecipa il Revisore dei Conti. I membri del Consiglio rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

In sede di elezione, se 2 membri avranno riportato lo stesso numero di voti, sarà eletto il più anziano di età. Il Consiglio, all'interno dei suoi componenti, nomina a maggioranza il Presidente, i Vice Presidenti e il Comitato di Presidenza.

**FONDAZIONE PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO TECNOLOGICO
DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE – AGRION**

Via Falicetto, 24 – 12030 Manta (CN) - telefono:01751953030

e-mail: fondazioneagricolturapiemontese@legalmail.it amministrazione@agrion.it

Sito internet :www.agrion.it

(Articolo 9 Statuto dell'Ente¹)

La Fondazione promuove e realizza la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese, con particolare riguardo ai temi della qualità delle produzioni e alla sostenibilità delle tecniche e tecnologie agroalimentari.

Le attività di innovazione e ricerche sono finalizzate alla crescita economica, sociale e culturale degli addetti alle filiere agroalimentari, nonché allo sviluppo del sistema agroalimentare, con particolare riferimento alle interconnessioni con l'ambiente e in armonia con la tutela e la valorizzazione del territorio piemontese. In particolare la fondazione si propone di:

- a) *sviluppare percorsi di innovazione continua per il miglioramento della qualità dell'agricoltura piemontese, intesa in termini di qualità sensoriale e nutrizionale, di sicurezza alimentare, di sostenibilità ambientale ed economica;*
- b) *promuovere la diffusione di processi di innovazione tecnologica e organizzativa appropriata alle specificità socio-economiche ed ecologiche delle realtà locali;*
- c) *favorire l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimolare sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale e internazionale, anche al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;*
- d) *trasferire i risultati dell'attività sperimentale fornendo supporto specialistico ai servizi di consulenza tecnica svolti da enti, organizzazioni e associazioni operanti sul territorio piemontese.*

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ELEZIONE DI 3 COMPONENTI SCELTI TRA SOGGETTI DI COMPROVATA ESPERIENZA E PROFESSIONALITA'

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

BALLARI GIACOMO	AUTOCANDIDATO
GRISERI GIANLUCA	AUTOCANDIDATO
GAMBA ANDREA	AUTOCANDIDATO

(Eletti con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 101 del 22-12-2020)

Durata in carica: 4 anni

Compensi: L'emolumento annuo lordo è fissato in massimo 25.000 € su base annua al Presidente e a ciascun amministratore avente diritto, escluso il Presidente, l'emolumento annuo lordo è fissato in massimo 2.500 € su base annua.

Requisiti: scelti tra soggetti di comprovata esperienza e professionalità

Scadenza: **2024**

¹Art. 6

Organi e loro durata

1. Gli organi della Fondazione sono:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l'Assemblea di partecipazione;
- d) il Comitato tecnico;
- e) il Revisore unico.

2. Gli organi della Fondazione, diversi dall'Assemblea di partecipazione, durano in carica quattro anni. I loro componenti **possono essere confermati una sola volta** e, se nominati prima del termine quadriennale, restano in carica sino a tale scadenza.

Art. 9 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea di partecipazione ed è composto da cinque componenti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e professionalità, compreso il Presidente.

2. I componenti del Consiglio di amministrazione sono così individuati:

- a) **Tre eletti dalla regione Piemonte**
- b) Uno eletto da Unioncamere Piemonte;
- c) Uno eletto dall'Assemblea di partecipazione

CONSORZIO CANALE DEMANIALE DI CALUSO

via Trieste, 22/a - 10014 Caluso (TO) - telefono: 0119832006 fax 0119831164

Sito internet: <http://www.consorziocanalecanavese.it/site/>

e-mail: direzione@consorziocanalecaluso.it pec: protocollo@pec.consorziocanalecaluso.it

(Articolo 43, Statuto dell'Ente¹)

Il Consorzio ha lo scopo di provvedere: alla gestione del Canale Caluso; alla migliore irrigazione dei terreni del comprensorio del Canale stesso; attuare iniziative ritenute atte ad incrementare la produzione agricola; alla costruzione, esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere riguardanti l'alveo, gli edifici del Canale Caluso, i cavi irrigui e delle opere di irrigazione; alla realizzazione di interventi di manutenzione degli impianti e di realizzazione di nuovi impianti collettivi; alla realizzazione manutenzione e gestione di impianti di produzione di energia sul canale Deviale; allo svolgimento dei compiti ad esso conferito dalle vigenti normative; alla collaborazione con le autorità competenti per la gestione dell'insieme idrogeologico, per controlli in materia di qualità delle acque nonché per lo studio per la realizzazione e gestione di iniziative nel settore delle risorse idriche; alla promozione del riordino fondiario ed irriguo; alla promozione di iniziative atte ad incrementare l'utilizzo dell'acqua in concessione per uso forza motrice; all'esecuzione, con proprio personale, di misure e monitoraggi ideologici secondo specifici protocolli tecnici regionali. Il tutto per un miglior conseguimento degli scopi sociali, potrà essere fatto anche tramite l'operato dei propri consorziati. Il Consorzio potrà stipulare forme volontarie di collaborazione, aggregazione e/o convenzione con altri consorzi irrigui per la loro gestione tecnico amministrativa. Il Consorzio potrà pure assumere le funzioni di Consorzio di Bonifica.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DESIGNAZIONE DI 1 RAPPRESENTANTE

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

ALBERTO FRANCO

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 132 del 18-05-2021)

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: 2026

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

¹ Art. 43 Statuto

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e dal Vice Presidente del Consorzio e da 10 Consiglieri, di cui 2 nominati dalle utenze di forza motrice, ed un rappresentante della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 del R.D. 13-2-1933 n. 215.

AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC) E COMPENSORI ALPINI (CA)

C/o Assessorato all'Agricoltura Caccia e Pesca – corso Stati Uniti, 21 Torino – 011-4321507 - 2379

Pec: assessore.protopapa@cert.regione.piemonte.it

e-mail: settore.cacciapesca@regione.piemonte.it

(art. 10 Statuto dell'Ente¹)

L'“(A.T.C. o C.A)” ha come finalità di gestire senza scopo di lucro il territorio agro-silvopastorale compreso nell'ambito territoriale “(sigla dell'A.T.C. o C.A.)” in relazione all'attività di carattere venatorio, promuovendo ed organizzando le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programmando gli interventi per il miglioramento degli habitat anche mediante lo svolgimento di attività imprenditoriali e la partecipazione a specifici progetti utili a garantire la salvaguardia dei diritti e degli interessi in materia faunistica, ambientale, venatoria ed agricola nonché di gestire le eventuali zone di addestramento ed allenamento cani e degli altri istituti di protezione se ricompresi nel territorio dell'(A.T.C. o C.A.).

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

NOMINA DI 5 COMPONENTI DI CUI 1 CON FUNZIONI DI PRESIDENTE

TROPEANO CORRADO (Presidente)	AUTOCANDIDATO
LOMBARDI MARINELLA	AUTOCANDIDATO
ROTOLONE DANILO	AUTOCANDIDATO
SCAZZOLA MARCO	AUTOCANDIDATO
SUTERA SARDO LUCIANO	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 168 del 27-10-2021)

Durata in carica: la durata del Collegio coincide con quella del Comitato di gestione

Scadenza: **ottobre 2025**

Compensi: Ai Componenti viene corrisposta dalla Regione una indennità stabilita in base alle disposizioni in vigore

Requisiti Iscrizione nel Registro dei Revisori legali

¹ “Art. 10 Controllo contabile

1. Il controllo amministrativo-contabile sull'attività degli ATC e dei CA è affidato al Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo amministrativo-contabile sull'attività degli organismi di gestione che consiste nell'effettuazione di un numero minimo di sei verifiche per ogni anno per ciascun ATC e CA. Delle suesposte verifiche due sono relative al bilancio di previsione e al rendiconto tecnico-finanziario. A conclusione di ogni verifica, i Revisori dovranno trasmettere una dettagliata relazione all'Assessorato regionale competente in materia alle seguenti scadenze:
 - entro il 30 dicembre la relazione di verifica relativa al bilancio di previsione inerente l'esercizio successivo;
 - entro il 30 aprile la relazione di verifica relativa al rendiconto tecnico-finanziario inerente l'esercizio precedente;
 - relazioni di verifica trimestrali: entro il mese successivo al trimestre solare di riferimento.
3. In particolare il Collegio dei Revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo adottata dal Comitato di gestione. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. I membri del Collegio possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad ispezioni e controlli e richiedere l'esibizione di documenti relativi alle entrate e alle spese.
6. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono immediatamente alla Giunta regionale.
7. Su richiesta della Direzione regionale competente in materia il Collegio dei Revisori dei Conti fornisce ogni altra informazione relativa all'attività di controllo esercitata.
8. La regione nomina un Collegio dei Revisori dei Conti formato da cinque componenti iscritti all'Albo Ufficiale dei Revisori, di cui uno con funzioni di Presidente. La durata del Collegio coincide con quella del Comitato di gestione.
9. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti viene corrisposta dalla Regione una indennità stabilita in base alle disposizioni in vigore; all'onere corrispondente si provvede con i proventi derivanti dalla tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio.
10. In caso di riscontrate gravi irregolarità contabili, la Giunta regionale comunica alla Provincia e alla Città metropolitana di procedere allo scioglimento del Comitato di gestione e alla contestuale nomina di un Commissario ai sensi e con le modalità di cui all'art. 6, commi 9 e 10.
22. Al comma 2, dell'articolo 11 dopo le parole “della Provincia” sono inserite le seguenti “o della Città metropolitana”.
23. Al comma 3, dell'articolo 11 dopo le parole “alla Provincia” sono inserite le seguenti “o alla Città metropolitana”.

COMITATI E COMMISSIONI

COMITATO MISTO PARITETICO REGIONE-AUTORITA' MILITARI SULLA NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLE SERVITU' MILITARI

Esercito Italiano - Comando Regione Militare Nord – Ufficio Logistico – C.so Vinzaglio, 6 – 10121 Torino
tel. 011-56034358 e-mail: cdo_rmnord@esercito.difesa.it

(Art. 322 comma 3, Decreto Legislativo n. 66 del 15/03/2010¹)

In ciascuna regione è costituito un comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni.

DESIGNAZIONE DI 7 MEMBRI EFFETTIVI

MAFFEI MAURIZIO	AUTOCANDIDATO
MANDRILE LUCIANO	AUTOCANDIDATO
ACCUSANI DI RETORTO E PORTANOVA PAOLO	AUTOCANDIDATO
RUSSO SALVATORE	AUTOCANDIDATO
SCARZELLO MARIELLA	AUTOCANDIDATO
SCALAFIOTTI PAOLO MARIA	AUTOCANDIDATO
DELLI PAOLI SAVERIO	AUTOCANDIDATO

DESIGNAZIONE DI 7 MEMBRI SUPPLENTI

EBARNABO MARCO	AUTOCANDIDATO
GIORDANENGO CLAUDIO F.M.	AUTOCANDIDATO
GALAVOTTI GUIDO	AUTOCANDIDATO
VIERO VERONICA	AUTOCANDIDATO
BONANNO IVANO	AUTOCANDIDATO
SANTIANGELI AMALIA	AUTOCANDIDATO
PAPA LORENZO (Del n. 46 del 17/12/19)	AUTOCANDIDATO

(Designati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 del 17-12-2019)

Durata in carica: Termine legislatura

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

¹ Art. 322 comma 3, Decreto Legislativo n. 66 del 15/03/2010

Comitato misto paritetico - Programmi delle installazioni militari

1. In ciascuna regione è costituito un Comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali e i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni.
2. Nel Trentino-Alto Adige il comitato regionale è sostituito da due comitati provinciali, rispettivamente per la provincia di Trento e per quella di Bolzano. Nel presente articolo l'indicazione della regione, del consiglio regionale e del presidente della giunta regionale si intende, per il Trentino-Alto Adige, riferita alla provincia, al consiglio provinciale e al presidente della giunta provinciale.
3. Il Comitato è formato da cinque rappresentanti del Ministero della difesa, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, designati dai rispettivi Ministri, e da sette rappresentanti della regione nominati dal presidente della Giunta regionale, su designazione, con voto limitato, del consiglio regionale. Per ogni membro è nominato un supplente.
4. Nei comitati misti paritetici provinciali di cui al comma 2, i rappresentanti della provincia sono nominati dalla Giunta provinciale rispettiva. 5. Il Comitato è consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unità, per la definizione delle località, degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalità di svolgimento, nonché sull'impiego dei poligoni della regione. Se la maggioranza dei membri designati dalla regione si esprime in senso contrario, sui programmi di attività addestrative decide in via definitiva il Ministro della difesa.
6. Ciascun comitato, sentiti gli enti locali e gli altri organismi interessati, definisce le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni di tiro a fuoco nella regione per la costituzione di poligoni, utilizzando prioritariamente, ove possibile, aree demaniali.
7. Una volta costituite tali aree militari, le esercitazioni di tiro a fuoco devono di massima svolgersi entro le aree stesse. Per le aree addestrative, terrestri, marittime e aeree, sia provvisorie sia permanenti, si stipulano disciplinari d'uso fra l'autorità militare e la regione interessata. In caso di mancato accordo il progetto di disciplinare è rimesso al Ministro della difesa che decide sentiti il presidente della giunta regionale e il presidente del comitato misto paritetico competenti.
8. Se esigenze di segreto militare non consentono un approfondito esame, il presidente della giunta regionale può chiedere all'autorità competente di autorizzare la comunicazione delle notizie necessarie.
9. Il Comitato si riunisce a richiesta del Comandante militare territoriale di regione o del Comandante in capo di dipartimento militare marittimo o del Comandante di regione aerea o del Presidente della regione; presiede l'ufficiale generale o ammiraglio più elevato in grado o più anziano; funge da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.
10. Delle riunioni del Comitato è redatto verbale che contiene anche le eventuali proposte di membri discordanti sull'insieme della questione trattata o su singoli punti di essa.
11. Le definitive decisioni sui programmi di installazioni militari e relative limitazioni di cui al comma 1 sono riservate al Ministro della difesa. La regione interessata può richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dal giorno successivo alla pubblicazione o comunicazione della decisione ministeriale, di sottoporre la questione a riesame da parte del Consiglio dei Ministri.
12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può, in casi particolari, disporre che i provvedimenti di limitazione della proprietà siano sospesi sino alla decisione del Consiglio dei Ministri. 13. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia sulle richieste di riesame entro novanta giorni.
14. Alla riunione del Consiglio dei Ministri è invitato il presidente della giunta regionale interessata.

COMMISSIONE REGIONALE PER LA COOPERAZIONE

c/o Regione Piemonte Assessorato Attività produttive Via Meucci, 1 - 10121 Torino tel. 011-4321700 – fax 011-4323862

(Art. 9, legge regionale n. 23/04¹)

Alla Commissione Regionale della cooperazione sono attribuiti i seguenti compiti: studiare la cooperazione , in relazione alle cause che ne generano l'esigenza e agli effetti che essa determina nell'economia regionale; proporre alla Giunta indagini, studi e ricerche utili alla diffusione ed al consolidamento delle forme cooperative; formulare proposte e pareri sugli interventi programmatici e sui disegni di legge della Giunta Regionale in tema di cooperazione; esprimere proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali con competenza in materia di cooperazione al fine di realizzare un razionale e democratico utilizzo delle risorse; esprimere parere sui programmi e sui criteri regionali di concessione dei contributi secondo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8 della Legge regionale 15 maggio 1978, n. 24; esprimere parere su ogni altra questione in materia di cooperazione quando lo stesso sia richiesto da leggi o regolamenti, dal Consiglio o dalla Giunta Regionale.

DESIGNAZIONE DI 3 CONSIGLIERI REGIONALI DI CUI DUE IN RAPPRESENTANZA DELLA MAGGIORANZA ED UNO DELLA MINORANZA

RIVA VERCELLOTTI CARLO
NICOTRA LETIZIA
CANALIS MONICA *

FORZA ITALIA
LEGA SALVINI PIEMONTE
PARTITO DEMOCRATICO

(Designati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 51 del 14-01-2020)

Durata in carica: Termine legislatura
Compensi: non sono previsti compensi
Requisiti: Consiglieri Regionali

¹ Art. 9

(Composizione e funzionamento)

1. La Commissione regionale della cooperazione è composta da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore suo delegato che la presiede;
- b) due componenti designati da ciascuna delle sezioni regionali di tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative in base al numero complessivo dei soci aderenti e al volume di attività riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente e un componente designato dalle altre sezioni regionali, operanti in Piemonte ed aderenti ad associazioni nazionali giuridicamente riconosciute;
- c) tre rappresentanti del Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della maggioranza ed uno della minoranza;
- d) un rappresentante dell'Istituto ricerche economiche e sociali (IRES);
- e) una rappresentante della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna).

2. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Regione in base alle designazioni degli enti ed organismi suddetti.

3. Esplica le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di ruolo della Giunta regionale designato dal Presidente.

4. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio regionale.

5. Per la partecipazione alle sedute della Commissione si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'amministrazione regionale).

**COMMISSIONE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'
FRA UOMO E DONNA**

Via Magenta, 12 – 10128 Torino - tel. 011-4324877 – fax 011- 4323151 e-mail: crpo@regione.piemonte.it
(Art. 3, legge regionale n. 46/86¹ e s.m.i.)

La Commissione Regionale per la realizzazione delle Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione Piemonte, istituita dalla Regione Piemonte con legge regionale 12 novembre 1986 n° 46, prevista dalla Commissione Europea, ha come finalità quella di rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne e per l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto.

ELEZIONE DI 15 MEMBRI

ABATE ZARO DEBORAH	AUTOCANDIDATO
AGUS CATERINA ANGELA	AUTOCANDIDATO
BASSIGNANA LUIGINA	AUTOCANDIDATO
CARITA' MONICA	AUTOCANDIDATO
CERRATO CHIARA	AUTOCANDIDATO
DI IELSI ENRICA MARIANNA	AUTOCANDIDATO
MANNARINO SABRINA	AUTOCANDIDATO
PORTA MARIA ROSA ASSUNTA	AUTOCANDIDATO
SARTORIO CARLOTTA	AUTOCANDIDATO
ALESSI PATRIZIA MARIA	AUTOCANDIDATO
BERZANO PAOLA	AUTOCANDIDATO
FAVALE NOEMI	AUTOCANDIDATO
MOSSA TIZIANA	AUTOCANDIDATO
ONOFRI LAURA	AUTOCANDIDATO
PEANO MARIA	AUTOCANDIDATO

(Elette con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 39 del 17-12-2019)

Durata in carica: Termine legislatura

Compensi: L.r. n. 33/76

Requisiti: riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico e politico sulla condizione femminile nei suoi vari aspetti.

¹ **Art. 3.**

(Composizione della Commissione)

La Commissione e' composta da 15 membri eletti dal Consiglio Regionale, con voto limitato, fra persone che abbiano riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico e politico sulla condizione femminile nei suoi vari aspetti.

Fanno parte di diritto della Commissione, in numero aggiuntivo ed a titolo consultivo, le Consigliere e le Assessore regionali in carica.

Per cio' che attiene alle modalita' di nomina valgono in quanto applicabili le norme previste dagli articoli 3, 7, 10 della L.R. 18 febbraio 1985, n. 10. *

La presentazione di ogni candidatura deve essere accompagnata da un curriculum dal quale risultino la particolare competenza, i titoli scientifici o professionali relativi ai compiti, di cui all'art. 2 della presente legge.

In caso di dimissioni di uno dei membri della Commissione, il Consiglio Regionale provvede alla sostituzione entro il termine di 60 giorni dalla data delle dimissioni, con le stesse modalita' previste dai commi precedenti.

Della Commissione fanno altresì parte tre rappresentanti designate dalle Confederazioni sindacali regionali.

* La legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10 è stata sostituita dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 e successive modifiche e integrazioni

La Regione, in attuazione degli articoli 2, 3 e 11 della Costituzione e degli articoli 2, comma 3, e 11 dello [Statuto regionale](#) nonché in armonia con i principi della [legge regionale 17 agosto 1995, n. 67](#) (Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale), sostiene le iniziative volte a promuovere la cultura della pace, della solidarietà e del riconoscimento dei diritti umani e civili

INDIVIDUAZIONE DI 2 COMPONENTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

FRANCESCO GRAGLIA

MAURO SALIZZONI

(Individuati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale nella seduta n. 23 del 27-05-2021)

NOMINA DI 2 CONSIGLIERI REGIONALI DI CUI 1 ESPRESSIONE DELLA MINORANZA

ZAMBAIA SARA

MAGLIANO SILVIO *

(Nominati con Deliberazione del Consiglio regionale n. 137 del 18-05-2021)

NOMINA DI 2 CONSIGLIERI REGIONALI CESSATI DAL MANDATO

LEO GIAMPIERO (Del. 136 del 18/05/2021) AUTOCANDIDATO

BOSSUTO JURI GILBERTO (Del. 136 del 18/05/2021) AUTOCANDIDATO

NOMINA DI 20 ESPERTI IN MATERIA DI DIRITTI UMANI E CIVILI

PALMISANO STEFANIA	AUTOCANDIDATO
GUARINI ALESSANDRA	AUTOCANDIDATO
MILANESIO DEBORAH	AUTOCANDIDATO
ARTUSI MARIA FRANCESCA	AUTOCANDIDATO
GERACI BRUNO	AUTOCANDIDATO
BERTOLOTTO CLAUDIO	AUTOCANDIDATO
BELLIN NICOLETTA	AUTOCANDIDATO
NUZZO SALVATORE	AUTOCANDIDATO
RASTELLI MASSIMILIANO	AUTOCANDIDATO
REQUENA ARREAZA MARIA DE JESUS	AUTOCANDIDATO
RAITERI LUCA CESARE	AUTOCANDIDATO
TORRERO CLAUDIO GIUSEPPE	AUTOCANDIDATO
SIVAZLIYAN BAYKAR	AUTOCANDIDATO
TAWFIK YOUNIS	AUTOCANDIDATO
BATTAGLIA ALESSANDRO	AUTOCANDIDATO
DISPENZA RAFFAELLA	AUTOCANDIDATO
FERRARA ELENA	AUTOCANDIDATO
PANERO TOMMASO	AUTOCANDIDATO
BORSOTTO IVANA	AUTOCANDIDATO
SALANI GIULIA STELLA	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio regionale n.135 del 18-05-2021)

Durata in carica: Il Comitato è insediato dal Presidente del Consiglio regionale all'inizio di ogni legislatura, dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale e continua ad esercitare i propri compiti fino all'insediamento del nuovo Comitato

Compensi: ai componenti il Comitato non spetta alcun compenso o emolumento.

Requisiti per la nomina dei 20 esperti: esperienza in materia di diritti umani e civili

Legge regionale n. 4 del 26/02/2020¹

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, in attuazione degli articoli 2, 3 e 11 della Costituzione e degli articoli 2, comma 3, e 11 dello [Statuto regionale](#) nonché in armonia con i principi della [legge regionale 17 agosto 1995, n. 67](#) (Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale), sostiene le iniziative volte a promuovere la cultura della pace, della solidarietà e del riconoscimento dei diritti umani e civili.

Art. 2. (Istituzione del Comitato regionale per i diritti umani e civili)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, istituisce, presso il Consiglio regionale, il Comitato regionale per i diritti umani e civili, di seguito Comitato, quale organismo di consultazione e partecipazione in ordine alle politiche in tema di diritti umani e civili.

Art. 3. (Funzioni)

1. Il Comitato:

- a) promuove il rispetto e la tutela dei diritti umani e civili;
- b) formula al Consiglio regionale proposte relative al rispetto e alla tutela dei diritti umani e civili e alle iniziative relative alle celebrazioni per la giornata di cui all'articolo 8;
- c) collabora con enti, associazioni e organizzazioni nazionali e internazionali che si occupano della salvaguardia dei diritti umani e civili.

Art. 4. (Composizione)

1. Il Comitato è composto:

- a) dal Presidente del Consiglio regionale;
- b) dall'assessore competente;
- c) **da due componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;**
- d) **da due consiglieri regionali, di cui uno espressione della minoranza;**
- e) **da due consiglieri regionali cessati dal mandato;**
- f) **da venti esperti in materia di diritti umani e civili nominati dal Consiglio regionale.**

2. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso o emolumento.

Art. 5. (Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza del Comitato è composto dal Presidente e da due vicepresidenti.
2. Svolge funzioni di Presidente del Comitato il Presidente del Consiglio regionale o un suo delegato scelto tra i componenti del Comitato stesso.
3. Il Presidente del Comitato:

- a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle decisioni;
- b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute e le presiede.

4. I due vicepresidenti sono eletti dal Comitato tra i propri membri.

Art. 6. (Insediamento e durata in carica)

1. Il Comitato è insediato dal Presidente del Consiglio regionale all'inizio di ogni legislatura, dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale e continua ad esercitare i propri compiti fino all'insediamento del nuovo Comitato.

Art. 7. (Convocazioni e deliberazioni)

1. Il Comitato è convocato dal Presidente almeno ogni due mesi e ogni volta che ne facciano richiesta un terzo dei componenti.
2. Il Comitato assume le deliberazioni a maggioranza, indipendentemente dal numero dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Ai componenti del Comitato, almeno tre giorni prima della data prevista per la seduta, è dato avviso della convocazione tramite comunicazione scritta, anche telematica, che indica luogo, giorno, ora e oggetto della convocazione.

Art. 8. (Istituzione della giornata per la pace)

1. La Regione, in armonia con i principi costituzionali nonché con il preambolo dello [Statuto](#), istituisce la "Giornata regionale per la pace" che si celebra in data individuata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. La Regione, ogni anno, individua le iniziative per le celebrazioni relative alla giornata di cui al comma 1 sulla base delle proposte del Comitato.

Art. 9. (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati in 30.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2020 - 2022 si fa fronte con le risorse già allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01.01 "Organi istituzionali" del bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022.
2. Per gli esercizi successivi al 2022, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall' [articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della [legge 5 maggio 2009, n. 42](#)).
3. Il Comitato per la sua attività si avvale inoltre delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio regionale già disciplinate nella legislazione vigente, secondo le modalità definite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 10. (Norma finale)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione in via condizionata all'approvazione della legge di bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

COMMERCIO

L'Azienda si prefigge le seguenti finalità:

- 1) *Gestione della Borsa Merci di Vercelli specializzata in risi*
- 2) *Gestione delle attività di Laboratorio chimico merceologico - metrico;*
- 3) *Promozione economica nel settore agro alimentare, con particolare riferimento al comparto risicolo*
- 4) *Iniziative nel settore "Tutela dell'Ambiente e del Territorio"*
- 5) *Attività formative nei settori di competenza*
- 6) *Attività formative delle risorse umane*
- 7) *Diffusione formazione nei settori dell'arbitrato, della conciliazione e della cultura giuridica ed economica dell'impresa*
- 8) *Iniziative anche in altri settori economici nell'ottica dello sviluppo equilibrato dell'economia provinciale, con l'allargamento ad aziende di altre province purchè le iniziative siano svolte in collaborazione con le rispettive Camere di Commercio.*

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
NOMINA DI 1 MEMBRO EFFETTIVO E DI 1 MEMBRO SUPPLENTE

CAPRA ANDREA GIUSEPPE (**effettivo**) AUTOCANDIDATO
(Nominato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 324 del 13-11-2018)
RICCIARDIELLO MARCO (**supplente**) AUTOCANDIDATO
(Nominato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 330 del 20-11-2018)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **31/12/2021** - dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione

Compensi: indennità annua lorda di € 1973,16 più gettone di presenza di € 30 per ogni seduta del Consiglio di Amministrazione

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali

N. B.: Fusione delle AZIENDE Speciali ASFIM ed EVAET e incorporazione nell'Azienda Speciale FEDORA

¹ Articolo 8

(Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti di cui uno effettivo, con funzioni di Presidente ed uno supplente nominati dal Ministero delle Attività Produttive, uno effettivo nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione Piemonte.

Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione. I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. I Revisori supplenti, anche in presenza degli effettivi possono, se invitati dal Presidente del Collegio, partecipare senza diritto di voto, all'attività del medesimo. I Revisori esercitano il controllo sulla gestione finanziaria dell'Azienda ed in particolare:

a) effettuano almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di titoli di proprietà sui depositi ed i titoli a custodia;

b) verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di statuto e regolamentari;

c) vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;

d) esaminano il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni ed uniformandosi per le stesse ai contenuti previsti ai commi 3 e 4, lett. a)b)c) e d) dell'art.55 del d.m. 23 luglio 1987 n.287.

Al Presidente ed ai componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti delle Aziende speciali spetta un emolumento annuo, la cui misura è stabilita dal Consiglio camerale, con le modalità e i limiti di cui all'art.1 comma 3 del DPR 20/8/2001 n. 363.

Spetta altresì il gettone di presenza previsto per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione

**AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI PER LA PROMOZIONE E PER LA
REGOLAZIONE DEL MERCATO**

c/o Camera di Commercio di Asti – Palazzo Borello . Piazza Medici, 8 – 14100 Asti - tel. 0141-535211 fax 0141-535234 0141535200
e-mail: aziendaspeciale@at.camcom.it pec: info.ri@pec.at.camcom.it
(Art. 8, Statuto dell'Ente¹)

L'Azienda persegue lo scopo di armonizzare e attuare le attività promozionali dell'Ente, in Italia e dall'estero, nei seguenti settori:

- a) *promozione e sviluppo della produzione agricola, artigianale, industriale e commerciale della provincia;*
- b) *promozione territoriale e turistica;*
- c) *promozione di servizi alle imprese.*

L'Azienda persegue altresì lo scopo di favorire lo sviluppo ed il consolidamento del tessuto imprenditoriale locale e di promuovere il rilancio dell'occupazione qualificata in attività innovative di ricerca, produzione, commercializzazione, servizi.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

NOMINA DI 1 MEMBRO EFFETTIVO E DI 1 MEMBRO SUPPLENTE

PIZZOTTI LIDIA MARIA	(effettivo)	AUTOCANDIDATO
OPORTI MASSIMO	(supplente)	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 358 del 13-02-2019)

Durata in carica: 4 anni

Scadenza: **2023**

Compensi: indennità annua lorda di € 1672 più rimborso spese per lo svolgimento dell'incarico.

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali

¹Art 8

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti così nominati:

un membro effettivo ed uno supplente nominati dal Ministero delle Attività produttive;

un membro effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione Piemonte;

un membro effettivo nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il membro effettivo nominato dal Ministero delle Attività produttive è il Presidente del Collegio.

Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione.

I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori esercitano il controllo sulla gestione dell'Azienda ed in particolare:

a) effettuano almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui depositi ed i titoli in custodia;

b) verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamenti;

c) vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;

d) esaminano il bilancio preventivo ed il bilancio d'esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni ed uniformandosi, per le stesse, ai contenuti previsti ai commi 3 e 4, lett. A), b), c), e d) dell'articolo 55 del D.M. 23.7.1997, n. 287.

Ai Revisori spetta un emolumento determinato dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti indicati con deliberazione del Consiglio Camerale.

E.V.A.E.T.

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI NOVARA

c/o Camera di Commercio di Novara – Via degli Avogadro, 4 – 28100 Novara – tel. 0321-338272 fax 0321338283

e-mail: evaet@no.camcom.it pec: evaet@no.legalmail.camcom.it

(Art. 8 Statuto dell'Ente¹)

L'Azienda si prefigge le seguenti finalità:

1) svolgere iniziative volte alla promozione, conoscenza, diffusione e valorizzazione delle attività produttive e turistiche della provincia di Novara e di aree limitrofe economicamente connesse mediante interventi a livello provinciale ed interprovinciale, anche tramite l'organizzazione e/o la partecipazione a fiere, mostre, ed esposizioni da attuarsi in territorio nazionale ed estero;

2) assumere ogni altra iniziativa necessaria od utile al conseguimento degli scopi di cui al precedente punto 1), anche con studi, seminari, congressi ed incontri di operatori italiani e stranieri.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Azienda non praticherà interventi di mero sostegno finanziario.

L'Azienda persegue finalità di interesse pubblico senza scopo di lucro e la sua istituzione si inquadra nell'ambito dei fini di promozione dell'economia provinciale perseguiti dalla Camera di Commercio.

Nell'attuazione delle iniziative comunque interessanti la promozione all'estero delle produzioni tipiche provinciali, l'Azienda speciale, è tenuta ad operare nell'osservanza delle direttive previste in tale materia per le Camere di Commercio, con particolare riferimento ai poteri di coordinamento spettanti al Ministero del commercio con l'estero ed all'I.C.E. ed in collegamento con il centro regionale del commercio con l'estero.

La promozione e la divulgazione all'estero del turismo novarese avverrà con l'osservanza degli indirizzi proposti al riguardo dalla Regione Piemonte.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

NOMINA DI 1 MEMBRO EFFETTIVO E DI 1 MEMBRO SUPPLENTE

AGABIO SIMONE	(effettivo)	AUTOCANDIDATO
RICCI ANDREA	(supplente)	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 133 del 18-05-2021)

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: **2026**

Compensi: a seguito dell'emanazione e dell'entrata in vigore del D.M. 11 dicembre 2019, l'indennità annua del componente del Collegio è di € 2.500,00 lordi. Non è più previsto alcun gettone di presenza, ma unicamente il rimborso delle spese di viaggio, alloggio e vitto nei limiti previsti dal citato decreto ministeriale.

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali

N.B.: Fusione delle AZIENDE Speciali ASFIM ed EVAET e incorporazione nell'Azienda Speciale FEDORA

¹ Art 8

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo con funzioni di Presidente ed uno supplente nominati dal Ministero delle attività produttive, uno effettivo nominato dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno effettivo ed uno supplente, nominati dalla Giunta della Camera di commercio di Novara.

Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione.

I revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ove costituito

I revisori esercitano il controllo sulla gestione finanziaria dell'Azienda ed in particolare devono:

- controllare collegialmente la gestione dell'Azienda almeno una volta ogni tre mesi e singolarmente tutte le volte che ogni revisore lo ritenga opportuno, verbalizzando gli accertamenti eseguiti;
- verificare la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari;
- vigilare sulla regolarità delle scritture contabili
- esaminare i bilanci preventivi ed il bilancio d'esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni.
- Ai revisori spetta un emolumento che viene determinato dal consiglio camerale secondo i criteri stabiliti dal Ministero delle attività produttive.

**FEDORA, AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO MONTE ROSA LAGHI ALTO
PIEMONTE**

c/o Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola – Villa Fedora – 28831 Baveno - Strada del Sempione n. 4 –
tel. 0323-912811 – Direttore: Cristina D’Ercole 0321338252 mob: 3395882976 telefax 0323-922054 e-mail: fedora@pno.camcom.it
pec: aziendaspecialefedora@pec.it
Sito internet: www.vb.camcom.it/
(Art. 8 Statuto dell’Ente¹)

L’Azienda persegue lo scopo di attuare, sui mercati nazionali ed internazionali, le attività promozionali della Camera di Commercio nei seguenti settori:

- a) *promozione e sviluppo dei prodotti e dei distretti-filiere produttive;*
- b) *promozione territoriale e turistica;*
- c) *formazione;*
- d) *creazione e sviluppo d’impresa;*
- e) *promozione di servizi alle imprese;*
- f) *studi e ricerche economiche*

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
NOMINA DI 1 MEMBRO EFFETTIVO E DI 1 MEMBRO SUPPLENTE**

PIZZOTTI LIDIA MARIA	(effettivo)	AUTOCANDIDATO
LOMBARDI MARINELLA	(supplente)	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 205 del 09-05-2017)

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: **12 luglio 2022**

Compensi: La determinazione del compenso verrà effettuata all’atto della ricostituzione del Collegio, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio. Nessun compenso spetta al componente supplente.

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali

¹Art 8

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti così nominati:

- un membro effettivo ed uno supplente nominati dal Ministero delle Attività produttive;
- un membro effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione;
- un membro effettivo nominato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il membro effettivo nominato dal Ministero delle Attività Produttive è il presidente del Collegio.

Il Collegio dei Revisori dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori esercitano il controllo sulla gestione dell’Azienda ed in particolare:

- a) effettuano periodici controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull’esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui depositi ed i titoli a custodia;
- b) verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari;
- c) vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;
- d) esaminano il preventivo economico ed il bilancio d’esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni ed uniformandosi al D.P.R. 2 novembre 2005.

Ai Revisori spetta un emolumento determinato dalla Giunta Camerale.

**ASPERIA – AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA PER LA
PROMOZIONE ECONOMICA**

Via Vochieri, 58 – 15121 Alessandria – tel. 0131313239/65 fax 0131313250 013143186 01313131e-mail: asperia@al.camcom.it
info@al.camcom.it Pec: info@legalmail.camcom.it

(Art. 8 Statuto dell'Ente¹)

L'Azienda persegue lo scopo di armonizzare e attuare le attività promozionali della Camera di Commercio nei seguenti settori:

- a) *promozione e sviluppo dei prodotti agricoli e alimentari;*
- b) *promozione territoriale e turistica;*
- c) *promozione di servizi alle imprese;*

A tali fini l'Azienda potrà: partecipare a mostre, fiere, organizzare manifestazioni svolte allo sviluppo del settore economico alessandrino, promuovere prodotti agro-alimentari, effettuare studi e ricerche relative a nuovi processi produttivi, promuovere la valorizzazione turistica del territorio, attribuire borse di studio e premi. Inoltre l'Azienda potrà coinvolgere altri soggetti nella realizzazione della sua attività, coordinandone gli apporti finanziari ed operativi.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

NOMINA DI 1 MEMBRO EFFETTIVO E DI 1 MEMBRO SUPPLENTE

ORMELLI NATALINO	(effettivo)	AUTOCANDIDATO
COLONA ANTONELLA	(supplente)	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 284 del 24-04-2018)

Durata in carica: 5 anni Scadenza: **2023**

Compensi: indennità annua lorda per il membro effettivo di € 2430

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali

¹Art 8 (Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti così nominati:

- un membro effettivo ed uno supplente nominati dal Ministero delle Attività produttive;
- un membro effettivo ed uno supplente nominati dalla Giunta delle Camere di Commercio;
- un membro effettivo nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il membro effettivo nominato dal Ministero delle Attività Produttive è il presidente del Collegio.

Il Collegio dura in carica cinque anni dalla data della delibera della Giunta camerale di costituzione del Collegio.

I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori esercitano il controllo sulla gestione dell'Azienda ed in particolare:

- a) effettuano periodici controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di titoli di proprietà sui depositi ed i titoli a custodia;
- b) verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari;
- c) vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;
- d) esaminano il bilancio di previsione ed il bilancio d'esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni ed uniformandosi per le stesse, ai contenuti previsti ai commi 3 e 4, lettera a), b), c), e d), dell'articolo 55 del Decreto MICA 23.07.1997 n. 287.

Ai Revisori spetta un emolumento determinato dal Consiglio Camerale.

AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI CUNEO “CENTRO ESTERO ALPI DEL MARE – CUNEO”

Via Emanuele Filiberto, 3 – 12100 Cuneo tel. 0171318711– 0171699554 0171318756 /747/745 fax 0171696581

Sito internet: www.cn.camcom.it e-mail: ceamcuneo@cn.camcom.it pec: protocollo@cn.legalmail.camcom.it

(Art. 9 Statuto dell’Ente¹)

L’Azienda speciale, senza fini di lucro, ha lo scopo di:

- a) favorire in Italia e all’estero la commercializzazione e la valorizzazione delle produzioni agricole, artigianali e industriali della provincia di Cuneo nonché lo sviluppo di iniziative nel campo della promozione turistica e dei servizi.

L’attività di promozione all’estero sarà esercitata secondo le direttive impartite dai competenti Ministeri e dalla Regione Piemonte anche con azioni sinergiche con gli enti locali, le associazioni di categoria e i centri esteri delle Camere di Commercio.

- b) curare, razionalizzare, potenziare e coordinare gli interventi per l’informazione dell’impresa in campo estero utilizzando i moderni sistemi informatici a rete sia nazionali che comunitari.
- c) partecipare ad iniziative, sempre che abbiano per oggetto i compiti statutari, volte ad affinare e incrementare la collaborazione con enti pubblici e/o privati, con particolare riferimento ad enti od organismi del sistema camerale.
- d) promuovere l’associazionismo imprenditoriale all’esportazione ospitando eventualmente le segreterie degli organismi consortili sostenendone la fase di avviamento.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

NOMINA DI 1 MEMBRO EFFETTIVO E DI 1 MEMBRO SUPPLENTE

PORTA ANDREA	(effettivo)	AUTOCANDIDATO
SAVINO ANDREA	(supplente)	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 82 del 21-07-2020)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **25 novembre 2023**

Compensi: le indennità annue previste dall’art. 4 del decreto interministeriale 11/12/2019 sono: € 3.000,00 al presidente € 2.500,00 ai componenti effettivi.

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali

Rispetto nella parità di genere

¹ Art. 9

Collegio dei Revisori dei Conti

- E’ composto da tre membri effettivi e due supplenti di cui uno effettivo, con funzioni di Presidente ed uno supplente nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico, uno effettivo nominato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ed uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione Piemonte. **Tali nomine devono consentire nella composizione del Collegio la presenza di entrambi i generi, anche mediante il coordinamento tra le amministrazioni nominanti.** Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni, come il Consiglio di Amministrazione I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed esercitano il controllo della gestione finanziari dell’Azienda ed in particolare devono:
 - controllare collegialmente la gestione dell’ente almeno una volta ogni tre mesi;
 - verificare la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge ed alle altre disposizioni che devono trovare applicazione;
 - vigilare sulla regolarità delle scritture contabili;
 - esaminare il bilancio preventivo ed il bilancio d’esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni.

I Revisori, per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali di cui agli articoli 5 e 9, hanno diritto al rimborso delle spese sostenute.

Ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori spetta un compenso determinato dal Consiglio camerale. I Revisori che partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al gettone previsto per i Consiglieri.

AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI TORINO “TORINO INCONTRA”

“Torino Incontra” – via Cavour, 17 – 10123 – Torino tel. 011-5576800 011-5576812 fax 011-5576809

e-mail: contact@torinoincontro.org

(Art. 9 Statuto dell’Ente¹)

L’Azienda Speciale, che svolge attività di interesse pubblico finalizzata allo sviluppo del sistema economico, ha i seguenti compiti:

- *Promuovere e sostenere direttamente attività di studio e/o di ricerca sulle problematiche che attengono lo sviluppo economico, sociale e culturale; assumere ogni altra iniziativa promozionale a favore delle imprese per conto e su richiesta specifica della Camera di Commercio; organizzare, nei settori di attività attinenti ai compiti istituzionali della Camera di commercio e degli enti aderenti, convegni, televideoconferenze, congressi, seminari di studio, mostre artistico-culturali e commerciali, corsi di formazione e di qualificazione; incontri di operatori italiani ed esteri, nonché servizi di comunicazione, immagine e relazioni esterne;*
- *Concedere ad operatori pubblici e privati, Enti e Associazioni varie l’uso delle proprie sale riunioni per incontri, convegni e manifestazioni;*
- *Gestire sia direttamente che indirettamente le diverse attrezzature, affidando a terzi l’eventuale gestione di quelle di ristorazione e bar;*
- *Pubblicare, eventualmente, atti, studi e ricerche e quanto è stato oggetto di manifestazione presso il “Centro”;*
- *Assumere in proprio o in associazione con altri la gestione di centri, svolgenti attività affini a quella dell’azienda e istituiti da altre Camere di Commercio e da altri Enti pubblici e privati;*
- *Svolgere ogni altra attività che possa essere di ausilio alla Camera di commercio di Torino ed al sistema camerale nel raggiungimento dei propri scopi.*

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

NOMINA DI 1 MEMBRO EFFETTIVO E DI 1 MEMBRO SUPPLENTE

STORNELLO GIANNI MARIA	(effettivo)	AUTOCANDIDATO
MARGARA FABIO	(supplente)	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 283 del 18-04-2018)

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: **aprile 2023**

Compensi: indennità annua lorda per il membro effettivo di € 6091, indennità per il membro supplente 0 € più rimborso forfetario di € 30 lordi per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali

¹Articolo 9

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati ai sensi di legge.

Il Collegio dura in carica cinque anni quanto l’organo di amministrazione.

I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed esercitano il controllo sulla gestione dell’Azienda ed in particolare:

- a) Effettuano almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull’esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui depositi ed i titoli a custodia;
- b) Verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari;
- c) Vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;
- d) Esaminano il preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Ai Revisori spetta un emolumento che viene determinato dal Consiglio della Camera di commercio, ai sensi di legge.

AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI TORINO "LABORATORIO CHIMICO"

Via Ventimiglia, 165 – 10127 Torino - tel. 011-6700111 fax 011-6700100 e-mail: labchim@lab-to.camcom.it partecipazioni@to.camcom.it
(Art. 9 Statuto dell'Ente¹)

L'Azienda Speciale, che svolge attività di interesse pubblico finalizzata allo sviluppo del sistema economico, ha i seguenti compiti:

- *Rilasciare ad organismi nazionali ed internazionali certificati ufficialmente riconosciuti su merci e prodotti;*
- *Fornire al produttore, commercianti e consumatori un servizio qualificato di analisi e consulenze su merci e prodotti;*
- *Compiere attività di studio sulla qualità dei prodotti immessi sul mercato, con eventuale diffusione dei risultati;*
- *Svolgere funzioni di ricerca, di carattere applicativo nell'ambito della chimica, della microbiologia della biologia molecolare e della tecnica, soprattutto per quanto concerne i nuovi processi produttivi e nuovi prodotti;*
- *Svolgere un'azione di consulenza/servizio, nei campi dell'igiene e delle tecnologie alimentari ed in quelli dell'ecologia e della sicurezza dell'ambiente di lavoro o in altri campi attinenti l'attività del Laboratorio, nei confronti di Enti pubblici e/o privati, aziende, consorzi, associazione, singoli operatori economici, ecc;*
- *Tenere corsi di formazione e pubblicare testi nei settori attinenti ai servizi offerti, sia per iniziativa propria o delle Camere di commercio aderenti, sia a seguito di richiesta di Associazioni di categoria, Enti pubblici e/o privati;*
- *Svolgere ogni altra attività che possa essere di ausilio alla Camera di commercio di Torino ed al sistema camerale nel raggiungimento dei propri scopi.*

Possono partecipare all'attività aziendale le altre Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le loro Unioni Regionali e l'Unione Italiana delle Camere di Commercio.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

NOMINA DI 1 MEMBRO EFFETTIVO E DI 1 MEMBRO SUPPLENTE

BUSSONE SERGIO (effettivo) (Del. 302 del 3/7/18)	AUTOCANDIDATO
LUPIA FELICE (supplente) (Del. 305 del 10/7/18)	AUTOCANDIDATO

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: **luglio 2023**

Compensi: indennità annua lorda per il membro effettivo di € 6091, indennità per il membro supplente 0 € più rimborso forfetario di € 30 lordi per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali

¹Articolo 9

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati ai sensi di legge.

Il Collegio dura in carica cinque anni quanto l'organo di amministrazione.

I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed esercitano il controllo sulla gestione dell'Azienda ed in particolare:

- a) Effettuano almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui depositi ed i titoli a custodia;
- b) Verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari;
- c) Vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;
- d) Esaminano il preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Ai Revisori spetta un emolumento che viene determinato dal Consiglio della Camera di commercio, ai sensi di legge.

CONTROLLI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER IL PIEMONTE

Via Bertola, 28 - 10121 Torino telefono: 011-5608671 fax 011-5608603

Sito Internet: www.controllo.piemonte@cor-teconti.it - mail: sezione.controllo.piemonte@cor-teconti.it

(Art. 7, comma 8 bis, legge 5 giugno 2003 n. 131¹)

Le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati.

DESIGNAZIONE DI 1 COMPONENTE

Durata in carica: **5 anni**

Compensi: vedi art. 7 in calce riportato

Requisiti: scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili.

Inoltre devono essere accertati i seguenti requisiti:

1) diploma di laurea in almeno una delle discipline di seguito elencate:

- a) economia e commercio
- b) scienze statistiche
- c) giurisprudenza
- d) altro titolo di studio ad esse equipollente

2) attività di insegnamento o di ricerca a livello universitario (o comparabile) e/o significative esperienze professionali di prevalente contenuto economico, aziendalistico, finanziario e contabile acquisite preferibilmente presso lo Stato, le Regioni, gli Enti locali o le Aziende pubbliche. (*Corte dei Conti – deliberazione dell'8/11/2003*)

Iter di nomina sospeso

¹ (Art. 7, comma 8 bis)

Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salvo diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal consiglio regionale e dal consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; I medesimi durano in carica 5 anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei Consiglieri della Corte dei conti con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, numero 385.

(o m i s s i s)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE PIEMONTE

Piazza Castello n. 165 - 10122 Torino - Tel. 011.4323138

e-mail: collegio.revisori@regione.piemonte.it

Link: <http://www.cr.piemonte.it/web/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/collegio-dei-revisori-dei-conti>

(Art. 70 bis dello Statuto e artt. 25 e 41 legge regionale n. 8/2013¹)

DUP n. 69 del 15 maggio 2013 [DUP n. 82 dell' 11 giugno 2013](#))

Il Collegio opera quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, in raccordo con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell'esercizio delle rispettive competenze, al fine del coordinamento della finanza pubblica.

NOMINA DI 3 MEMBRI, DI CUI UNO CON FUNZIONE DI PRESIDENTE

(I componenti del Collegio eleggono, al loro interno, il Presidente)

BORASCHI PIETRO	AUTOCANDIDATO
CUTONE OLIVIA	AUTOCANDIDATO
VENTURINI ELISA	AUTOCANDIDATO

Il Presidente del Consiglio regionale, preso atto delle risultanze dell'estrazione a sorte, da parte dell'Ufficio di Presidenza, dei tre nominativi iscritti nell'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti, con proprio **decreto n. 1 del 19 giugno 2019**, ha nominato, ai sensi dell'articolo 40 ter della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), i componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione Piemonte.

Durata in carica: il Collegio dura in carica **cinque anni** a decorrere dalla data di nomina ed è rinnovabile per un periodo non superiore a due anni.

Compensi: Al Presidente del Collegio spetta una indennità annuale pari a 40.250,00 euro al netto di IVA e oneri.

Ai componenti del Collegio spetta una indennità annuale pari a 35.000,00 euro al netto di IVA e oneri.

Al Presidente ed ai componenti del Collegio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni, secondo le modalità e i limiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Scadenza: scadenza **19 giugno 2024**, ed è rinnovabile per un periodo non superiore a due anni.

Requisiti: Possono presentare domanda coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 1) iscrizione al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE); 2) anzianità di iscrizione, non inferiore a dieci anni, conseguita anche cumulativamente nel nuovo e nel vecchio regime, rispettivamente nel registro di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e nel registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) ovvero nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34); 3) approfondite conoscenze ed abilità tecniche anche in materia di contabilità pubblica; 4) qualificata esperienza gestionale nel settore degli enti territoriali con lo svolgimento, per almeno cinque anni, di incarichi di revisore dei conti presso enti territoriali di dimensioni medio-grandi (Province e Comuni superiori ai 50.000 abitanti) o presso enti del servizio sanitario, università pubbliche o aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale, ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di incarichi, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabile dei servizi economici e finanziari. Tale esperienza deve essere supportata dal conseguimento, nell'anno antecedente la presentazione della domanda, e poi annualmente, di almeno n. 10 crediti formativi in materia di contabilità pubblica, secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei Conti esercita funzioni di controllo.

Art. 70 bis Statuto

Collegio dei revisori dei conti

1. Il controllo sulla gestione finanziaria della Regione è esercitato da un collegio di revisori dei conti, la cui composizione e funzionamento sono regolati dalla legge di contabilità.

Art. 25 legge regionale n. 8/2013

Dopo l' [articolo 40 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7](#) (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), è inserito il seguente: Capo III Bis - Collegio dei revisori dei conti.

Art. 40 bis. (Istituzione del Collegio dei revisori dei conti)

1. È istituito, in attuazione dell' [articolo 14, comma 1, lettera e\), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138](#) (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#) e dell'articolo 70 bis dello Statuto, il Collegio dei revisori dei conti della Regione, di seguito denominato Collegio, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, che opera in raccordo con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell'esercizio delle rispettive competenze, al fine del coordinamento della finanza pubblica.

2. Resta fermo quanto stabilito dall' [articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16](#) (Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi), in ordine all'attestazione di regolarità della nota di rendicontazione dei gruppi consiliari.

Art. 40 ter. (Composizione e nomina del Collegio)

1. Il Collegio è composto da tre membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale, a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 40 octies e previa verifica, in capo agli estratti, del possesso dei requisiti come definiti ai sensi del medesimo articolo 40 octies. All'estrazione a sorte provvede l'Ufficio di Presidenza.

1 bis. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 40 novies, provvede l'Ufficio di Presidenza, sentita la Giunta regionale, almeno due mesi prima della scadenza.

2. I componenti del Collegio eleggono, al loro interno, il presidente

Art. 40 quater. (Pareri obbligatori)

1. Il Collegio esprime parere obbligatorio sui disegni di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegati. Il parere del Collegio è allegato alla relazione ai disegni di legge.

2. Il parere sui disegni di legge di bilancio, di assestamento, di variazione del bilancio e sui relativi allegati esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni.

3. Il parere sul disegno di legge di rendiconto generale ne attesta la corrispondenza alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. I pareri del Collegio sono resi entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine la Giunta regionale può prescindere dall'espressione del parere ai fini dell'adozione del disegno di legge, dando atto di ciò nella relazione.

5. La Giunta regionale favorisce l'attività istruttoria del Collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere il parere obbligatorio.

Art. 40 quinquies. (Altre funzioni del Collegio)

1. Il Collegio, oltre a quanto stabilito dall'articolo 40 quater:

a) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali nei confronti del Consiglio e della Giunta regionale;

b) vigila, nei confronti del Consiglio e della Giunta regionale, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

c) vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;

d) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

e) riferisce alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

e) bis. effettua, quale organismo di certificazione, la revisione annuale della gestione contabile delle erogazioni di finanziamenti previsti da leggi regionali effettuata dall'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA). <+1

1 bis. A decorrere dall'esercizio 2015, al Collegio dei revisori è attribuita, altresì, con deliberazione della Giunta regionale, la funzione di cui all'articolo 22, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). <-

1 ter. La deliberazione di cui al comma 1 bis individua anche le risorse professionali interne all'amministrazione regionale che la Giunta regionale è tenuta a mettere nelle disponibilità del Collegio per l'esercizio di tale funzione, nonché tutti i correlati oneri finanziari a carico del bilancio regionale. <-1

2. Il Consiglio regionale, secondo le modalità previste dal Regolamento interno, può richiedere al Collegio pareri in ordine a provvedimenti legislativi o deliberativi in materia di bilancio, assestamento e rendiconto. I pareri sono resi entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il Consiglio regionale può prescindere

dall'espressione del parere.

3. Ai fini dell'attività del Collegio per l'espressione del parere ai sensi del comma 2 gli uffici del Consiglio regionale forniscono il necessario supporto tecnico.

Art. 40 sexies. (*Modalità di esercizio delle funzioni*)

1. I componenti del Collegio hanno diritto di accesso agli atti e documenti necessari a garantire l'adempimento delle funzioni di cui all' articolo 40 quinquies.

2. Il Collegio, se richiesto, interviene alle sedute della Giunta regionale nonché delle commissioni consiliari dedicate all'approvazione dei disegni di legge di cui all'articolo 40 quater, comma 1.

3. La Giunta regionale assicura al Collegio, tramite i propri uffici, il supporto tecnico e le risorse strumentali necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 40 septies. (*Funzionamento del Collegio*)

1. Le funzioni del Collegio sono esercitate collegialmente, su iniziativa del presidente del Collegio, al quale compete la convocazione delle sedute.

2. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

3. Il Collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti, tra cui il presidente, e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti. In caso di impedimento del presidente, le sue funzioni sono assunte dal componente del Collegio più anziano d'età.

4. I singoli componenti possono eseguire, anche individualmente, le ispezioni e i controlli di natura contabile necessari all'adempimento delle funzioni di cui all'articolo 40 quinquies, con l'obbligo di informare immediatamente il presidente e di portare a conoscenza degli altri componenti le risultanze di tali attività, in apposita seduta collegiale, da convocarsi tempestivamente.

5. Il Collegio approva il verbale delle sedute, comprensivo delle decisioni adottate e dei pareri espressi.

6. Copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno dalla seduta o dalle attività effettuate, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale, nell'ambito delle rispettive competenze. I verbali sono trasmessi dal Presidente del Consiglio regionale alla commissione consiliare competente.

7. Il Collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento.

Art. 40 octies. (*Elenco regionale dei revisori dei conti*)

1. Ai fini dell'articolo 40 ter, è istituito, presso il Consiglio regionale, l'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Piemonte.

2. Possono essere iscritti all'elenco, su domanda, coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti con deliberazione della sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, n. 3, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del d.l. 138/2011.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale recepisce i criteri per l'iscrizione nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 e definisce le modalità di tenuta dell'elenco.

4. L'elenco è periodicamente aggiornato ed è pubblicato sul sito web del Consiglio regionale.

Art. 40 novies. (*Durata della carica*)

1. Il Collegio dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di nomina ed è rinnovabile per un periodo non superiore a due anni.

2. In caso di sostituzione di un singolo componente, egli dura in carica quanto il Collegio.

3. Il componente del Collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di:

a) dimissioni volontarie;

b) decadenza;

c) revoca.

4. Il componente del Collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dall'albo dei revisori, ovvero per sopravvenuta incompatibilità, ai sensi dell'articolo 40 duodecies.

5. Il componente del Collegio è revocabile per grave inadempimento ai doveri d'ufficio, previo contraddittorio con l'interessato, con decreto del Presidente del Consiglio regionale previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, anche su segnalazione del Presidente della Giunta regionale

Art. 40 decies. (*Responsabilità*)

1. I componenti del Collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario ed hanno l'obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui acquisiscono conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 40 undecies. (*Indennità e rimborso spese*)

1. Ai componenti del Collegio spetta una indennità definita con deliberazione della Giunta regionale, maggiorata del 15 per cento per il presidente del Collegio, al netto di IVA e oneri.

2. Nei casi di cui all'articolo 40 novies, commi 2 e 3, l'indennità è proporzionalmente ridotta.

3. Al presidente ed ai componenti del Collegio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni, secondo le modalità e i limiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 40 duodecies. (*Cause di esclusione e incompatibilità*)

1. Non sono nominabili nell'incarico di componenti del Collegio:

a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale e gli amministratori di società o enti istituiti, controllati, partecipati o dipendenti dalla Regione e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti alla nomina;

b) i parlamentari, ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e di società o enti di cui alla lettera a) e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti alla nomina;

c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

2. Sono incompatibili con l'incarico di componente del Collegio coloro che sono legati alla Regione o a società o enti di cui al comma 1, lettera a) da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.

3. I componenti del Collegio durante il loro mandato non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso società o enti di cui al comma 1, lettera a).

4. L'incarico di revisore dei conti non è cumulabile con altro incarico di revisore presso le province o i comuni, con popolazione superiore a quindicimila abitanti, ricadenti nel territorio regionale.

CULTURA

CENTRO PIEMONTESE DI STUDI AFRICANI - C.S.A.

via Vanchiglia 4/e - 10124 Torino - tel. 011-4365006 fax 011-4366044

Sito internet: www.csapiemonte.it e-mail: segreteria@csapiemonte.it direzione@csapiemonte.it
pec: centrostudiafricani@pec.it
(Art. 8, Statuto dell'Ente¹)

Il Centro, che non ha fini di lucro, ha lo scopo di promuovere e favorire in collaborazione con soggetti pubblici e privati operanti sul territorio i rapporti fra il Piemonte e i Paesi Africani, di stimolare e diffondere in Piemonte la conoscenza della storia, delle culture delle lingue, delle arti e degli ecosistemi dell'Africa, di sviluppare lo studio delle realtà economiche, sociali e politiche africane.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA DI 1 RAPPRESENTANTE

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

LONGO LUCIANO

AUTOCANDIDATO

(Nominata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 105 del 22-12-2020)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza organo: **2023**

Compensi: La carica di consigliere è gratuita, è previsto il rimborso spese per i residenti fuori città.

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

1

Art. 8

(Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri di cui quattro nominati dai Soci fondatori e uno dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 anni.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, ovvero in caso di una sua assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Consigliere più anziano di età

Alle riunioni il Consiglio di Amministrazione prende parte il Direttore con voto consultivo e con funzioni di Segretario.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno 3 dei suoi membri. Sono considerati presenti anche i Consiglieri collegati in tele-conferenza, video-conferenza o audio-conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di seguire la discussione e intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione:

- assume ogni provvedimento amministrativo necessario per il funzionamento del Centro;
- nomina, su proposta del Presidente, il Direttore in base ad accertate competenze ed adeguata esperienza e ne stabilisce il compenso;
- approva il Piano annuale di Attività;
- predispone i progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo;
- procede, su proposta del Presidente, all'assegnazione di borse e contributi di ricerca,
- propone all'assemblea l'ammissione di nuovi soci sulla base della domanda presentata da persone fisiche, associazioni, istituzioni;
- predispone eventuali modifiche al presente Statuto da presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- predispone il Regolamento per il funzionamento del Centro da presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- delibera, su proposta dell'Assemblea dei Soci, l'eventuale variante di sede legale e l'istituzione di sedi secondarie per il decentramento dell'attività scientifica ed organizzativa e sezioni autonome anche dal punto di vista patrimoniale ed economico;
- stabilisce l'importo della quota associativa annuale per i Soci ordinari.

La carica di Consigliere è gratuita, fatto salvo il gettone di presenza se e nella misura prevista dalla legge e il rimborso delle spese sostenute in funzione della carica.

**CENTRO STUDI E RICERCHE STORICHE SULL'ARCHITETTURA MILITARE DEL PIEMONTE CON
SEDE NEL FORTE DI EXILLES**

P.zza Solferino 10 - 10121 Torino - tel. e fax 011-4367273 e-mail: cesramp@gmail.com

Sito internet: www.architetturamilitarepiemonte.it

(Artt. 1 e 5 legge regionale n. 7/2013¹)

La Regione Piemonte ha affidato al Centro Studi e Ricerche Storiche sull'Architettura Militare del Piemonte la cura, la ricerca e l'analisi storica di materiale e nozioni relative all'architettura militare in Piemonte ed i suoi rapporti con il più ampio contesto europeo, specie nell'ambito della Regione Piemonte, Provence Alpes Côte d'Azur, Rhône Alpes, Vallese e Canton Ticino con particolare riguardo alle opere ivi realizzate.

Il Centro Studi e Ricerche Storiche sull'Architettura Militare del Piemonte organizza convegni e stampa materiale da conservarsi e presentarsi al pubblico ed agli studiosi.

NOMINA DEL PRESIDENTE

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

VIGLINO MICAELA POLITECNICO TO – UNIV. TO – SOPRINTEN. BENI ARCH.
(Nominata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 271 del 25-03-2014)

Durata in carica: 3 anni dall'insediamento

Scadenza: **25/03/2017**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: il Presidente deve essere un esperto riconosciuto della disciplina

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA DI 4 MEMBRI

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

LUSSO ENRICO AUTOCANDIDATO
BERGADANO GIANNI AUTOCANDIDATO (**decaduto dall'incarico: D.C.R. n. 77 del 26/05/2015**)
MAFFEI MAURIZIO AUTOCANDIDATO
BONARDI CLAUDIA * AUTOCANDIDATO
(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 272 del 25-03-2014)

Durata in carica: 3 anni dall'insediamento

Scadenza: **25/03/2017**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

N.B: Iter di nomina sospeso per nuovo Statuto in fase di elaborazione

¹Art. 3, l.r. n. 48/92 come mod. dall'art. 1 della L.r. n. 7/2013 (Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione del Centro Studi e Ricerche Storiche sull'Architettura Militare del Piemonte è composto da cinque membri di cui uno svolge le funzioni di Presidente, che lo presiede.
2. Il Presidente è nominato dal Consiglio regionale su una terna di nominativi indicati di concerto tra la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici competente per territorio ove ha sede il Centro Studi, l'Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino, individuati tra esperti conosciuti della disciplina.
3. Le modalità di individuazione e nomina dei quattro membri del consiglio di amministrazione sono disciplinate dallo Statuto, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
4. Lo Statuto di cui all'articolo 8 disciplina le funzioni del Presidente e del Consiglio di amministrazione.

In sede di prima applicazione la nomina viene fatta ai sensi dell'articolo 5 della l.r. n. 7/2013

Art. 5, l.r. n. 7/2013 - Norma transitoria

Art. 5 (Norma transitoria)

1. In fase di prima applicazione il Presidente è eletto secondo quanto previsto dall' [articolo 3, comma 2, della legge regionale 48/1992](#) come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

2. In fase di prima applicazione i quattro componenti del Consiglio di amministrazione di cui all' [articolo 3, comma 3, della legge regionale 48/1992](#) come modificato dall'articolo 1 della presente legge sono nominati dal Consiglio regionale sulla base di proposte formulate da:

- a) l'Università degli Studi di Torino;
- b) il Politecnico di Torino;
- c) la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici competente per territorio ove ha sede il Centro Studi;
- d) la Provincia di Torino.

COMITATO CONSULTIVO DEL CENTRO "GIANNI OBERTO"

c/o Biblioteca del Consiglio Regionale Via Confienza, 14 - 10121 Torino - tel. 011-5757376 fax 011-5757304
e-mail: centro.oberto@cr.piemonte.it

(Art. 3, legge regionale n. 24/80 mod. dalla l.r. n. 5/83¹)

I compiti del Centro sono:

- 1) *acquisire a titolo oneroso o gratuito scritti o copie autografe di opere edite di scrittori piemontesi deceduti;*
- 2) *tenere in deposito a titolo gratuito materiali analoghi a quelli indicati al punto precedente di proprietà di Enti pubblici o di privati che gliene affidano la custodia;*
- 3) *custodire e catalogare i materiali di cui ai punti precedenti;*
- 4) *mettere a disposizione di studenti e studiosi i materiali di cui ai punti precedenti per la consultazione nella sede stessa del Centro.*

NOMINA DI 4 MEMBRI SCELTI FRA PERSONE DI PROVATA COMPETENZA

DONNA SERGIO	AUTOCANDIDATO
GIAI GIULIANA	AUTOCANDIDATO
PRETE BIANCAMARIA	AUTOCANDIDATO
SCALAFIOTTI PAOLO MARIA (Del. 45 del 17/12/19)	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 38 del 17-12-2019)

Durata in carica: Termine legislatura

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: scelti fra persone di provata competenza

¹Legge regionale 22 aprile 1980, n. 24

Art. 3.

(Comitato consultivo)

Le decisioni relative ai punti 1, 2, 3 e 5 del 1° comma dell'articolo 2 sono assunte dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, sentito il Comitato consultivo.

Il Comitato consultivo e' composto dall'Assessore ai Beni e alle Attivita' Culturali e da quattro membri di nomina consiliare con voto limitato a 2. I membri di designazione consiliare sono scelti fra persone di provata competenza.

MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI

Via Giolitti 36 - 10123 Torino - tel. 011-4326316 fax 011-4325914

Sito internet: www.regione.piemonte.it/museoscienzenaturali e-mail: museo.mrsn@regione.piemonte.it

(Art. 4, legge regionale n. 37/78 e s.m.i.¹)

Il Comitato Scientifico esprime il suo parere in relazione al piano di attività ordinaria e straordinaria del Museo. Il Comitato Scientifico ha altresì il compito di elaborare proposte e programmi specifici di attività del Museo che, con il parere non vincolante del Direttore, dovranno essere esaminati ed approvati dalla Giunta, a relazione dell'Assessore ai beni culturali, musei e biblioteche.

COMITATO SCIENTIFICO DESIGNAZIONE DI 3 MEMBRI

BARRESI ANTONELLO

AUTOCANDIDATO

CUCCO MARCO

AUTOCANDIDATO

(Designati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 290 del 21-06-2018)

MARTIRE LUCA *

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 301 del 03-07-2018)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **luglio 2021**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: docenti e ricercatori della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali di riconosciuta competenza nel campo della ricerca e della didattica scientifica, comprovata da specifici titoli od attività

In attesa di indicazioni dell'Ente per procedere con le nuove designazioni.

1

¹ Art. 4

(Comitato Scientifico)

Il Comitato Scientifico e' composto da cinque membri scelti fra docenti e ricercatori della Facolta' di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali di riconosciuta competenza nel campo della ricerca e della didattica scientifica, comprovata da specifici titoli od attivita'.

I membri del Comitato Scientifico sono nominati con decreto del Presidente della Giunta su indicazione del Consiglio Regionale, che ne designa tre con voto limitato a due, del Consiglio Comunale di Torino che ne designa uno, del Rettore dell'Universita' di Torino che ne designa uno, sentito il Rettore del Politecnico di Torino.

Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni. Se uno dei membri cessa per qualsiasi motivo dall'incarico, entro trenta giorni dovra' essere nominato un sostituto dallo stesso Ente dal quale era stato nominato il membro cessato e con le stesse modalita' previste per la prima nomina; il sostituto dura in carica soltanto fino alla scadenza del triennio.

Nella sua prima seduta il Comitato Scientifico nomina, fra i suoi membri, il Presidente che lo rappresenta nei rapporti con l'Assessore competente, la Giunta Regionale e gli Enti terzi.

Il Presidente convoca, quando necessario, il Comitato Scientifico e ne coordina i lavori.

Il Comitato Scientifico esprime il suo parere sul piano di cui all'art. 5, 1° comma, ed alle proposte di attivita' di cui al 3° comma dello stesso articolo, presentate dal Direttore del Museo.

Il Comitato Scientifico ha altresì il compito di elaborare proposte e programmi specifici di attivita' del Museo che, con il parere non vincolante del Direttore, dovranno essere esaminati ed approvati dalla Giunta, a relazione dell'Assessore ai beni culturali, musei e biblioteche.

Alle riunioni del Comitato Scientifico prende parte il Direttore del Museo. Ad esse possono essere invitati specialisti con particolare competenza scientifica sui temi in discussione.

(omissis)

PREMIO INTERNAZIONALE “PIEMONTESE NEL MONDO”

C/o Gabinetto Presidenza - Ufficio Emigrazione – via Bertola, 34 – 10122 Torino

Tel. 011-4324444 / 3358 fax 0114323147

(Art. 2, legge regionale n. 46/92¹)

La Commissione assegna il premio internazionale denominato: “Piemontese nel mondo”, da attribuire con cadenza biennale a persone, di natura anche giuridica, comunità o associazioni operanti all'estero e che abbiano significativamente ed in senso positivo illustrato con la loro attività il nome del Piemonte ed i valori sociali, culturali e scientifici di cui la Regione è portatrice.

COMMISSIONE GIUDICATRICE NOMINA DI 3 CONSIGLIERI REGIONALI

Si rinnova ad ogni edizione del Premio

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: Consiglieri Regionali

N.B.: Il Premio non è più stato rinnovato.

¹Legge regionale 4 novembre 1992, n. 46. Istituzione del premio internazionale “Piemontese nel Mondo”

² Art. 2

1. L'attribuzione del riconoscimento e' decisa da apposita Commissione formata da nove membri e costituita per ciascuna edizione del premio come segue:
 - a) il Presidente della Giunta regionale che la presiede;
 - b) gli Assessori regionali con competenze in materia di cultura ed emigrazione
 - c) tre consiglieri regionali nominati dal Consiglio;
 - d) due componenti designati dalla Consulta Regionale dell'Emigrazione;
 - e) un componente designato dall'Associazione Internazionale Piemontesi nel mondo.
2. La Segreteria della Commissione e' assicurata dalla Segreteria della Giunta regionale.
3. La consegna del riconoscimento verra' effettuata ai premiati in occasione di apposita cerimonia alla presenza delle principali autorità del Piemonte preferibilmente nel periodo fissato per la celebrazione della festa del Piemonte.
4. Il riconoscimento consiste in un diploma di onore ed in una opera di alto valore simbolico appositamente realizzata per degnamente manifestare il rilievo ed il valore morale del premio.

**COMMISSIONE REGIONALE PER GLI INSEDIAMENTI D'INTERESSE STORICO-ARTISTICO,
PAESAGGISTICO O DOCUMENTARIO**

c/o Regione Piemonte – Corso Bolzano, 44 – 10121 Torino - tel. 011- 4321428 011-4321428
e-mail: valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

(Art. 91 bis, legge regionale n. 56/1977 come modificata dalla l.r. n. 3/2013 e dalla l.r. n. 17/2013)¹

La Commissione svolge attività di consulenza a favore del Consiglio e della Giunta Regionale in materia di beni culturali e ambientali.

NOMINA DI 3 ESPERTI NELLA MATERIA DI COMPETENZA

UGAZIO EMANUELE	AUTOCANDIDATO
VIETTI NICLOT MARIA MADDALENA	AUTOCANDIDATO
ROSTAGNO ELVIO *	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 19-11-2019)

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: **maggio 2025**

Compensi: L.r. n. 33/76 in base all'articolo 9 della l.r. n. 8/2013

Requisiti: comprovata specifica esperienza scientifica e professionale

N.B.: La Commissione è stata costituita con DPGR n. 53 del 02/05/2020

1

Art. 91 bis. Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario

1. È istituita la Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario, quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionali in materia di beni culturali e paesaggistici. Essa formula, altresì, i pareri di cui agli articoli 40 e 41 bis della presente legge e all'articolo 6 della l.r. 18/1996, nonché, in assenza della commissione locale per il paesaggio di cui alla l.r. 32/2008, i pareri di cui all'articolo 49, comma 7, della presente legge.
2. La Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e ha sede nel capoluogo della Regione; anche dopo la scadenza essa esercita, fino al suo rinnovo, le funzioni che le sono attribuite. **I componenti sono rieleggibili per una sola volta.**
3. La Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario è composta da:
 - a) l'assessore regionale competente per materia, o suo delegato, con funzioni di presidente;
 - b) il presidente della commissione tecnica urbanistica o suo delegato;
 - c) tre esperti nella materia di competenza, nominati dal Consiglio regionale, di comprovata specifica esperienza scientifica e professionale;
 - d) il responsabile della struttura regionale competente in materia;
 - e) tre funzionari regionali, designati dalla Giunta regionale, tenendo conto della specifica competenza, di cui uno nella materia urbanistica;
 - f) il soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici competente per territorio o suo delegato;
 - g) il soprintendente per i beni archeologici o suo delegato.
4. La partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni statali è subordinata al consenso e alla designazione degli stessi.
5. Il presidente può fare intervenire di volta in volta alle riunioni, senza diritto di voto, studiosi e tecnici, esperti in specifici problemi, nonché rappresentanti designati da associazioni ambientaliste e agricole e da associazioni e sodalizi culturali.
6. Le riunioni della Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto; le deliberazioni sono valide quando sono adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
7. Alle spese di funzionamento della commissione di cui al presente articolo si provvede a norma della l.r. 48/1997.
8. Le modalità di funzionamento della Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario sono previste da apposito regolamento.

FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO

P.zza Castello, 215 - 10122 Torino - tel. 011-88151 fax 011-8815214

Sito internet: www.teatroregio.torino.it/ e-mail: sovrintendenza@teatroregio.torino.it

(D.lgs. n. 134/98 e Art. 7 Statuto Fondazione¹)

La Fondazione – che non ha scopo di lucro – persegue la diffusione dell'arte musicale realizzando in Italia e all'estero spettacoli lirici, di balletto e concerti o comunque musicali; la formazione dei quadri artistici e tecnici e l'educazione musicale della collettività; promuove la ricerca, anche in funzione di promozione sociale e culturale; provvede direttamente alla gestione dei teatri ad essa affidati, ne conserva e valorizza il patrimonio storico-culturale, con particolare riferimento al territorio nel quale opera; ne salvaguarda il patrimonio produttivo, musicale, artistico, tecnico e professionale.

Nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese attività commerciali, strumentali, ed accessorie, adeguandosi a criteri di imprenditorialità ed efficienza ed operando nel rigoroso rispetto dei vincoli di bilancio.

La Fondazione può svolgere ogni operazione ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e quindi ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare, ivi compresa, nell'ambito delle stesse finalità, la partecipazione non totalitaria in società di capitali, ovvero la partecipazione ad enti diversi dalle società.

CONSIGLIO DI INDIRIZZO NOMINA DI 1 COMPONENTE

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

AUTOCANDIDATO

Durata in carica: 5 anni (I cinque anni decorrono dalla prima seduta del Consiglio)

Scadenza: **2024**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: onorabilità e professionalità previsti dal d.lgs n. 134/98 e dall'art. 5, commi 2 e 3, dello Statuto.

Iter avviato per nuova nomina

1 Articolo 7 CONSIGLIO DI INDIRIZZO

7.1 Il Consiglio d'Indirizzo è composto da un numero di componenti non superiore a sette, di cui:

a) uno di diritto con funzione di Presidente è il Sindaco "pro-tempore" della Città di Torino o altra persona da lui nominata;

b) uno è nominato di diritto dal Comune di Torino quale Socio Fondatore Permanente;

c) uno è nominato di diritto dal Ministro della Cultura in emanazione dello Stato quale Socio Fondatore Permanente;

d) uno è nominato di diritto dalla Regione Piemonte quale Socio Fondatore Permanente;

e) ciascuno dei tre restanti componenti può essere nominato dai Soci Fondatori che, come singoli o cumulativamente, assicurino, per i tre anni successivi al loro ingresso nella fondazione, un apporto annuo non inferiore a quanto previsto dall'art. 3.4.

7.2 Il numero dei componenti del Consiglio di Indirizzo nominati dai Soci Fondatori privati non può superare il numero di tre, atteso che la maggioranza deve essere costituita da membri designati da Soci Fondatori pubblici. Ciascun Socio Fondatore può nominare o concorrere a nominare un solo componente del Consiglio d'Indirizzo.

7.3 Tutti i Consiglieri hanno uguali diritti e doveri e non rappresentano coloro che li hanno nominati, né ad essi rispondono.

7.4 Per essere eletti componenti del Consiglio è necessario possedere i requisiti di cui agli articoli 5.4 e 5.5.

7.5 Il Consiglio di Indirizzo dura in carica 5 (cinque) anni e i componenti sono rieleggibili. I cinque anni decorrono dalla prima seduta del Consiglio.

7.6 Qualora durante il mandato vengano a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio di Indirizzo, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte di chi aveva nominato il componente venuto meno. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio del quale entra a far parte.

7.7 Qualora durante il mandato facciano ingresso nella Fondazione uno o più Soci Fondatori di natura privata - ferma restando la maggioranza costituita dai Soci Fondatori di natura pubblica - allo stesso o agli stessi spetta il diritto di concorrere a nominare uno dei membri del Consiglio di Indirizzo di cui all'art. 7.1 e). Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio del quale entra a far parte. Qualora nessun Socio Fondatore privato apporti la somma prevista per poter nominare un proprio Consigliere, questo sarà nominato ai sensi del comma seguente.

7.8 Il Consiglio è validamente costituito e diventa operativo non appena siano in carica 5 (cinque) dei suoi componenti purché la maggioranza dei componenti sia di natura pubblica. Alla prima riunione il Consiglio di Indirizzo nomina il segretario che provvede alle verifiche di cui all'art. 5.5. Qualora non vi siano Soci Fondatori privati, il quinto componente del Consiglio di Indirizzo sarà nominato dal ministro della cultura su proposta del Sindaco della Città di Torino e del Presidente della Regione Piemonte.

7.9 I Soci Fondatori nominano i componenti degli organi di loro competenza almeno trenta giorni precedenti la scadenza del mandato. Trascorsi inutilmente 45 (quarantacinque) giorni dalla scadenza del mandato, i componenti non sostituiti decadono.

FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO
Via Rossini 12 - 10124 Torino - tel. 011-5169411 – 5169481 fax 011-5169410
Sito internet: www.teatrostabiletorino.it/ e-mail: info@teatrostabiletorino.it
Pec: presidenza@pec.teatrostabiletorino.it
(Art. 12 Statuto della Fondazione¹)

La Fondazione ha finalità artistiche, culturali e sociali e, in particolare, persegue i seguenti scopi: produrre direttamente o in coproduzione, distribuire ed ospitare spettacoli teatrali che siano espressione della migliore tradizione del teatro d'arte; provvedere e concorrere alla più larga diffusione della cultura teatrale anche mediante la promozione di iniziative multimediali, mostre, convegni, dibattiti, manifestazioni, iniziative e produzioni editoriali, nonché attraverso la produzione, realizzazione, pubblicazione, acquisizione, distribuzione, commercio in genere di prodotti radiotelevisivi, cinematografici e audiovisivi; produrre e/o coprodurre spettacoli per ragazzi e per i giovani, anche su incarico dei competenti settori comunali, provinciali e regionali.

Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione può avvalersi della collaborazione di associazioni o enti con finalità analoghe promuovendone e favorendone l'attività e lo sviluppo.

La Fondazione non ha finalità di lucro.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI **DESIGNAZIONE DI 1 MEMBRO EFFETTIVO E DI 1 MEMBRO SUPPLENTE**

CISOTTO DESIR **(effettivo)** AUTOCANDIDATO
ZICCARDI MARCO **(supplente)** AUTOCANDIDATO
(Designati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 17 del 19-11-2019)

Durata in carica: 4 anni

Scadenza: **novembre 2023**

Compensi: l'emolumento viene stabilito per ciascun mandato dal Consiglio degli Aderenti, il membro supplente non percepisce alcun emolumento

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali

Rispetto nella parità di genere

1

² Art. 12

(Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della gestione dell'Ente, che provvede:

- a) al riscontro della gestione finanziaria dell'Ente;
- b) al controllo circa la regolare tenuta delle scritture contabili;
- c) ad esprimere il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri, nominati dal Consiglio degli Aderenti scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Uno dei tre membri, che assume la qualifica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, è designato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo.

La composizione del Collegio dei Revisori dei Conti deve tenere conto delle disposizioni in materia di parità di accesso, di cui alla legge 12 luglio 2011 n. 120.

Per ogni membro effettivo è nominato - con le medesime modalità - un membro supplente, che subentra nei casi previsti dall'art. 2401 del Codice Civile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato dal Presidente tramite avviso scritto comunicato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione può essere effettuata con qualunque mezzo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti deve redigersi processo verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti e trascritto in un registro o modulo debitamente validato.

Le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono prese a maggioranza assoluta.

Ogni Revisore esprime un voto e l'esercizio del voto non può essere delegato.

Il Revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio degli Aderenti senza diritto di voto.

FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA – T.P.E.

Via Santa Teresa, 23 – Torino 10121 - tel. 011-5119409 fax 011-5184711 e-mail: info@fondazionetpe.it

roberta.romoli@fondazionetpe.it

(Art. 18 Statuto Fondazione¹)

La Fondazione non ha fini di lucro e si propone lo scopo di:

essere un centro internazionale di eccellenza qualitativa per la produzione, la distribuzione e la promozione di spettacoli nazionali ed internazionali, gestendo a tal fine spazi teatrali in modo esclusivo o non, permanente o temporaneo, scritturando artisti e tecnici del palcoscenico italiani e stranieri (con particolare attenzione ai cittadini dell'Unione Europea) per creare teatro insieme in lingue straniere o comunque mescolando insieme esperienze e metodi professionali ed artistici diversi; organizzare rassegne e festival in varie località del territorio piemontese, anche potenziando e sviluppando l'esperienza in ambito di produzione teatrale, di ospitalità, di formazione del pubblico, dell'Associazione "Teatro Europeo" e della Società "M.A.S. Juvarra - Granserraglio - Società Consortile a Responsabilità Limitata".

Nell'ambito ed in conformità ai propri scopi istituzionali la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese attività commerciali, strumentali, accessorie e connesse con ricadute significative nella comunicazione e nella promozione, adeguandosi a criteri di imprenditorialità ed efficienza, operando nel rigoroso rispetto dei vincoli di bilancio, purchè tali attività non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DESIGNAZIONE DI UN MEMBRO EFFETTIVO

VASCHETTI FIORELLA

AUTOCANDIDATO

(Designata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 352 del 15-01-2019)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2022 - con l'approvazione del Bilancio**

Compensi: indennità annua lorda di € 2857

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali

¹ (Articolo 18) - Collegio dei Revisori dei conti

18.1. L'Assemblea dei Fondatori nomina un Collegio dei Revisori composto da 3 membri, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti tra gli scritti nel registro dei Revisori Legali, salvo che la nomina di uno di essi sia, per norma cogente riservato a specifica autorità, di cui:

- un membro designato dalla Regione Piemonte
- un membro designato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo, con funzioni di Presidente
- un membro designato dalla Città di Torino

18.2 I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre esercizi (compreso quello di nomina), scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio e possono essere confermati. Almeno tre mesi prima di ogni scadenza il Presidente della Fondazione in carica richiede per iscritto a ciascun soggetto avente diritto di provvedere alla designazione. Ove il soggetto avente diritto non provveda entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, si intende confermato il membro in carica già da esso designato. Qualora quest'ultimo non accetti, per qualsiasi motivo, la carica così confermata, il componente mancante viene nominato dall'Assemblea dei Fondatori, con deliberazione assunta a maggioranza semplice.

18.3 Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio dei Revisori e/o dell'assemblea dei Fondatori e/o, se espressamente invitato a partecipare, del Consiglio di Amministrazione può essere dichiarato decaduto con deliberazione dell'assemblea dei Fondatori assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su doverosa segnalazione di chi possiede l'organo interessato. In tal caso, cos' come ogni altra ipotesi di cessazione o vacanza, anche per dimissioni, alla carica, per qualsiasi motivo, di un componente del Collegio dei Revisori, il soggetto avente diritto, deve provvedere alla nuova designazione. Ove quest'ultimo non provveda entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta inviatagli senza indugio del Presidente della Fondazione, il revisore mancante viene nominato dall'Assemblea dei Fondatori con deliberazione assunta a maggioranza semplice, il sostituto permane in carica per la rimanente durata del Collegio dei Revisori.

18.4 Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, effettua verifiche, anche di cassa, controlla la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

18.5 Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno quattro volte l'anno su iniziativa del suo Presidente ed il verbale delle sue riunioni deve essere redatto su apposito libro numerato e bollato. Il Presidente regola come meglio ritiene, purchè nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dal presente Statuto, le modalità di convocazione e di funzionamento del Collegio.

18.6 I componenti del Collegio dei Revisori devono partecipare alle adunanze dell'Assemblea dei Fondatori; possono assistere, e se espressamente invitati, devono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, ma con facoltà di esprimere pareri consuntivi e non vincolanti.

FONDAZIONE FILM COMMISSION TORINO – PIEMONTE

Via Cagliari, 42 – 10153 Torino tel. 011-2379201 fax 011-2379299

Sito internet: www.filmcommtorinopiemonte.it e-mail: info@fctp.it

La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone di promuovere e sostenere la produzione di opere cinematografiche e altresì promuovere la cultura e l'arte cinematografica e audiovisiva in Piemonte, nonché le risorse professionali tecniche e artistiche attive sul territorio regionale. Nel quadro delle sue finalità la Fondazione svolge attività di sostegno a produzioni cinematografiche, televisive e audiovisive che siano girate in tutto o in parte in Piemonte. Il sostegno consiste nella prestazione di servizi, nella fornitura di beni o in altre utilità destinate ad agevolare le produzioni cinematografiche e nell'eventuale attribuzione di somme di denaro. La Fondazione può altresì istituire premi di qualsivoglia natura da attribuire a sceneggiatori, registi e/o a società di produzione e/o di distribuzione. La Fondazione individua le procedure di attribuzione dei premi, stabilendo criteri e modalità di partecipazione e criteri e modalità di valutazione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

(Art. 11, Statuto della Fondazione¹)

NOMINA DI 2 MEMBRI

MILANESE ALBERTO

AUTOCANDIDATO

PERSICO MARCELLO

AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 19 del 19-11-2019)

Durata: 4 anni

Scadenza: **2023**

Compensi: percepiscono un emolumento nella misura minima prevista dalle tariffe professionali

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Art. 8, Statuto Fondazione)

NOMINA DI 3 COMPONENTI

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

BORGIA BEATRICE

AUTOCANDIDATO

CORSINI BARTOLOMEO

AUTOCANDIDATO

GIORDANO ELISA

AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 173 del 27-10-2021)

Durata: 4 anni

Scadenza: **2025**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: nessun requisito richiesto

¹Art. 11 (Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri che dovranno necessariamente appartenere all'Albo dei Revisori contabili di cui al D.Lgs. 88/1992 e dei quali due saranno nominati dalla Regione Piemonte e uno dalla Città di Torino. I componenti del Collegio sceglieranno al proprio interno il Presidente.

Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; redige una propria relazione sui bilanci preventivi e consultivi; effettua verifiche di cassa.

I Revisori redigono regolare verbale delle operazioni da essi svolte.

I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione a cui debbono essere invitati.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio consultivo all'ultimo esercizio ed i suoi componenti possono essere rieletti. I componenti del Collegio percepiscono un emolumento nella misura minima prevista dalle tariffe professionali.

Statuto approvato in data 30/10/2013

Art. 8 (Consiglio di Amministrazione)

8.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque consiglieri, secondo la seguente articolazione:

- tre componenti nominati dalla Regione Piemonte, di cui uno assume la carica di Presidente;
- due componenti nominati dalla Città di Torino, di cui uno assume la carica di Vice Presidente.

8.2. I consiglieri durano in carica quattro esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

8.3. I Fondatori provvedono a sostituire entro 30 giorni il componente del Consiglio di Amministrazione che venisse a mancare per dimissioni, permanente impedimento o decesso, assicurando così la funzionalità e la continuità dell'Organo Amministrativo.

(omissis)

FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA DI OMEGNA

Parco Pasquale Manlini, 1 – 28887 Omegna (Verbania) tel. 323866141 - 883120 fax 0323-867027

Sito internet: www.forumomegna.org e-mail: fondmaio@forumomegna.org

(Art. 14 Statuto Fondazione¹)

La Fondazione ha lo scopo di favorire l'istituzione di una struttura museale con funzioni di documentazione, conservazione, ricerca, divulgazione, esposizione e formazione e di sostenere le attività di tale struttura o che in tale struttura potranno trovare la sede più appropriata, e che abbiano come oggetto principale, anche se non esclusivo, la cultura industriale e produttiva, caratteristica di Omegna e del Cusio, nei suoi vari aspetti storici, etnografici, tecnologici ecc.

Più in particolare la Fondazione ha lo scopo di utilizzare – sulla base di una concessione in uso a titolo gratuito – e valorizzare per le proprie attività, anche se non in modo esclusivo, gli edifici oggetto di un intervento di recupero architettonico da parte della Amministrazione Comunale di Omegna della ex ferriera “Cobianchi” realizzando e gestendo al loro interno vari ambiti funzionali.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NOMINA DI 1 REVISORE DEI CONTI

ARZUFFI ERALDO

AUTOCANDIDATO

(Nominato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 361 del 26-02-2019)

Durata: 3 anni

Scadenza: **2022**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali

¹Art. 14

(Revisori dei Conti)

Le funzioni di controllo sono esercitate da tre Revisori dei Conti che durano in carica per tre esercizi, ad eccezione di coloro che essendo eletti o nominati nel corso del triennio restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Generale. I Revisori dei conti possono essere rieletti o confermati.

I Revisori dei Conti sono nominati:

- uno dal Comune di Omegna;
- uno dalla Provincia del V.C.O.;
- uno dalla Regione Piemonte.

I Revisori dei Conti riferiscono al Consiglio Generale e partecipano alle riunioni dello stesso.

Le riunioni dei Revisori dei conti sono verbalizzate in appositi registri.

FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA

Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura
Piazza Gian Lorenzo Bernini, 12 10143 Torino – tel. 011-5184268 fax 011-5612109
e-mail: info@fondazioneibro.it Sito internet: www.fondazioneibro.it
(Artt. 14 Statuto della Fondazione¹)

La Fondazione non ha scopo di lucro e si impegna a promuovere la cultura con azioni specifiche attente anche a valorizzare tutti i soggetti che operano nello stesso ambito all'interno della Regione Piemonte. In particolare si propone di:

a) promuovere conferenze, mostre, esposizioni, manifestazioni, fiere e mostre – mercato sul libro, sull'editoria, sulla comunicazione, sulla musica, sui beni e sulle attività culturali, eventi da tenersi con cadenza periodica a Torino e/o in altre Città, provvedendo alla loro organizzazione direttamente o tramite terzi;

b) promuovere ricerche, studi e documentazioni sul libro, sulla musica, sui beni e sulle attività culturali nonché su tutto ciò che ad essi possa essere in qualche modo collegato. Provvedere altresì alla divulgazione dei risultati di ricerche e studi effettuati anche da organismi esterni;

c) promuovere attività per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento del personale addetto alla produzione, alla distribuzione, alla diffusione e alla valorizzazione del libro, della musica dei beni e delle attività culturali e degli altri strumentini comunicazione e di formazione ad essi affini, con particolare attenzione alle problematiche indotte dall'utilizzo di nuove metodologie e tecnologie;

d) collaborare ad iniziative di singoli o di enti pubblici o privati che tendano a raggiungere gli stessi obiettivi, anche all'estero in favore della Cultura.

L'attività si svolgerà prevalentemente in Piemonte.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DESIGNAZIONE DI 1 MEMBRO EFFETTIVO

RIGON STEFANO

AUTOCANDIDATO

(Designata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 252 del 28-12-2017)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **dicembre 2020**

Compensi: emolumento calcolato sulla base della tariffa professionale dei dottori commercialisti

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei Revisori legali

In attesa di indicazioni dell'Ente per procedere con le nuove nomine.

¹ Art. 14 - *Revisore dei conti*

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi nominati dall'assemblea dei Soci Fondatori, dura in carica tre anni ed i suoi membri potranno essere rieletti alla scadenza.

Per la prima volta il Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato in sede di atto costitutivo.

Compito del Collegio dei Revisori dei Conti è quello di controllare la gestione amministrativa della Fondazione esprimendo, mediante relazione scritta, i propri pareri sul bilancio consuntivo. I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

FONDAZIONE “CESARE PAVESE”

Piazza Confraternita, 1 - 12058 – Santo Stefano Belbo – tel. 0141-840894 – 01411849000 fax: 0141844649

Sito internet: www.fondazionecesarepavese.it e-mail: info@fondazionecesarepavese.it
direzione@fondazionecesarepavese.it

(Art. 11 Statuto della Fondazione¹)

La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone i seguenti scopi essenziali:

- a) consentire, agevolare e promuovere la divulgazione, la valorizzazione e lo studio delle opere letterarie di Cesare Pavese, sia in ambito nazionale che internazionale;*
- b) diffondere la conoscenza, in particolare, del pensiero e dell'opera di Cesare Pavese;*
- c) promuovere studi storici, etno-antropologici, economici, sociali legati al territorio d'origine di Cesare Pavese ed in particolare sulle tradizioni della Langa intese nell'accezione più ampia del termine al fine di promuovere lo sviluppo del territorio in termini culturali, sociali ed economici.*

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DESIGNAZIONE DI 1 MEMBRO

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

LORENZONI CLAUDIO
(Designata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 111 del 22-12-2020)

AUTOCANDIDATO

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: il Consiglio di Amministrazione decade con la decadenza dalla carica di Sindaco di Santo Stefano Belbo, in quanto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: possesso di requisiti di professionalità ed esperienza

¹ *Articolo 11 - Il Consiglio d'Amministrazione - composizione*

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri (due di diritto e tre nominati), come individuati di seguito. Membri di diritto:

1. Presidente della Fondazione, che ricopre la carica di Presidente del C.d.A.;
2. Rappresentante della famiglia di Cesare Pavese, individuato nella persona del Sig. Maurizio Cossa Majno di Capriglio, congiunto di Cesare Pavese o un altro congiunto dello scrittore designato dal predetto Sig. Maurizio Cossa Majno di Capriglio.

Membri nominati:

3. uno designato dalla Regione Piemonte;
4. uno designato dalla Provincia di Cuneo,
5. uno designato dal Comune di Santo Stefano Belbo;

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere requisiti di professionalità e di esperienza. Tutti i consiglieri hanno uguali diritti e doveri e svolgono le proprie funzioni in piena autonomia e sono tenuti all'assoluta

riservatezza in merito a fatti e informazioni in genere di cui vengono a conoscenza nell'espletamento del loro mandato. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica cinque anni dalla data di costituzione e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione decade con la decadenza dalla carica del Sindaco di Santo Stefano Belbo, che lo presiede e deve essere rinominato. Il Consiglio di Amministrazione decaduto rimane in carica, per i soli atti di ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. Salvo la naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione nonché le dimissioni spontanee, i singoli Consiglieri possono essere revocati dal soggetto che li ha designati, a seguito di comunicazione scritta della revoca inviata al Consigliere stesso e al Presidente della Fondazione.

Qualora un Consigliere per qualsiasi motivo venga a cessare dalla carica anteriormente alla sua scadenza, l'Ente che lo aveva designato provvederà alla nomina del nuovo rappresentante il cui mandato scadrà contestualmente alla scadenza naturale o anticipata del Consiglio di Amministrazione.

FONDAZIONE “NUTO REVELLI” ONLUS

Corso Brunet, 1 – 12100 Cuneo – tel 0171- 692789

Sito Internet: www.nutorevelli.org e-mail: info@nutorevelli.org direttore@nutorevelli.org

(Art. 9 dello Statuto della Fondazione¹)

La Fondazione non ha scopi di lucro, è apartitica, ed è ispirata ai valori della democrazia e dell'antifascismo; essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare nell'ambito della tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio storico e della ricerca storico-scientifica di particolare interesse sociale.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA DI UN RAPPRESENTANTE

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

MARINO GIORGIO

AUTOCANDIDATO

(Nominato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 347 del 15-01-2019)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza organo: **31/12/2021**

Compensi: non sono previsti compensi, salvo il rimborso di eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

Iter avviato per nuova nomina

¹ Art. 9

(Amministrazione della Fondazione)

L'Amministrazione della Fondazione è affidata a un Consiglio di Amministrazione di un numero variabile da 10 (dieci) a 15 (quindici) membri, composto, inizialmente oltre che dal Presidente, da 7 (sette) membri nominati anche nel proprio seno, dai soci fondatori, uno dal sindaco pro-tempore della città di Cuneo, uno dall'Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea in Provincia di Cuneo scelto di concerto con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo, uno dalla Regione Piemonte. L'ulteriore eventuale designazione di Consiglieri di Amministrazione competerà ai Soci Fondatori.

La designazione degli ultimi tre membri deve avere, per essere efficace, la previa approvazione scritta dei soci fondatori maggiori di età.

Salvo revoca e sostituzione da parte dei soci fondatori o degli enti terzi gli amministratori durano in carica un triennio e sono rinnovabili. Nel caso di rinuncia o di morte di uno di essi si procederà alla sua sostituzione, con durata per il periodo residuale del triennio, secondo gli stessi criteri previsti per la nomina.

“FONDAZIONE 20 MARZO 2006”

via Giordano Bruno, 191 – 10134 Torino – tel 011-19885138 fax 011-19885139

pec: fondazione20marzo@legalmail.it

Sito internet: <http://www.torinolympicpark.org/>

(Artt. 11 e 13 Statuto Fondazione)¹

La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili ed è volta all'esclusivo svolgimento di funzioni di interesse generale ispirandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

L'attività della Fondazione è finalizzata a favorire lo sviluppo economico regionale ed ultraregionale, con particolare riferimento alle attività turistiche, sportive, culturali e sociali attraverso la gestione del proprio patrimonio.

Nello specifico, la Fondazione ha lo scopo di amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 e dei IX Giochi Paralimpici Invernali e conferiti alla Fondazione medesima, favorendone l'utilizzazione e lo sfruttamento. La Fondazione, inoltre, potrà amministrare anche altri beni mobili ed immobili pervenuti alla stessa in qualsiasi forma e destinati ad attività turistiche, sportive e/o ricettive- culturali ovunque ubicati.

La Fondazione, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, può porre in essere tutti gli atti, le attività e le operazioni ausiliarie, connesse, strumentali, affini e complementari al perseguimento dei propri scopi, che non siano precluse dalla legge o dallo Statuto, ivi comprese tutte le operazioni finanziarie, le assunzioni di mutui e la prestazione di garanzie anche mobiliari ed immobiliare, nonché attività editoriale nei limiti e con le eventuali autorizzazioni di legge. La Fondazione, inoltre, nell'ambito delle attività poste in essere per il perseguimento dei propri scopi, può costituire altri soggetti muniti di personalità giuridica, anche di carattere commerciale, aventi scopo strumentale e/o sinergico al proprio ovvero assumere interessenze e partecipazioni in detti soggetti.

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato, salvo l'anticipato scioglimento a norma del presente Statuto e del Codice civile.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DESIGNAZIONE DI 1 COMPONENTE

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

CAPRA FRANCO

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 171 del 27-10-2021)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: 2024

Compensi: non sono previsti compensi. Ai sensi dell'Art. 9, comma f. dello Statuto, il Collegio dei Fondatori, con deliberazione del 29/03/2019, ha stabilito di riconoscere, ai componenti del Consiglio di Amministrazione: il rimborso delle spese relative ai mezzi di trasporto per presenziare alle sedute, nel caso di residenza fuori sede, il rimborso delle spese sostenute per trasferte fuori sede in rappresentanza della Fondazione.

Requisiti: i candidati debbono possedere idonei requisiti di professionalità ed esperienza nei settori nei quali opera la Fondazione

Rispetto nella parità di genere

REVISORE

DESIGNAZIONE DI 1 MEMBRO EFFETTIVO IN ACCORDO CON ENTI FONDATORI

Passaggio a Revisore unico, nel 2018 il Revisore è stato scelto dalla Città di Torino

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: 2021 (in carica fino all'approvazione del bilancio) Il Revisore in scadenza sarà individuato dalla “Città Metropolitana di Torino”

Compensi: al Presidente € 7000 lordi annui, al componente effettivo € 4000 lordi annui

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali

Rispetto nella parità di genere

Art. 11 – Consiglio di Amministrazione - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un massimo di 5 membri, eletti dal Collegio dei Fondatori, **nel rispetto del principio della parità di genere e individuati come segue:**

- fino a n. 1 (uno) componente designato dalla Regione Piemonte;
- fino a n. 1 (uno) componente designato dal Comune di Torino;
- fino a n. 1 (uno) componente designato dalla Città Metropolitana già Provincia di Torino;
- fino a n. 1 (uno) componente designato dal CONI;
- fino a n. 1 (uno) componente designato dai Comuni sedi olimpiche (di cui alla L. 285/2000).

I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono possedere idonei requisiti di professionalità ed esperienza nei settori nei quali la Fondazione opererà.

2. Qualora uno o più dei Fondatori dovessero recedere od essere esclusi dalla Fondazione, i rispettivi rappresentanti non avranno diritto di nomina ai sensi del precedente comma. In considerazione della facoltatività della costituzione dell'Assemblea dei Partecipanti, il Consiglio di Amministrazione è regolarmente e validamente costituito anche nel caso in cui i componenti del Consiglio di Amministrazione designati dall'Assemblea dei Partecipanti non possano essere indicati. Le dimissioni o comunque la vacanza contestuale reiterata della maggioranza dei Consiglieri comporta la decadenza dell'intero organo amministrativo.

3. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ai sensi del presente Statuto e adotta ogni provvedimento necessario al raggiungimento degli scopi della Fondazione. In particolare e a mero titolo riassuntivo e non esaustivo, esso provvede a:

- proporre al Collegio dei Fondatori le linee strategiche a cui ispirare l'attività gestionale e l'organizzazione degli uffici;
 - predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori e acquisire il parere dell'Assemblea dei Partecipanti, se costituita;
 - concorrere a definire, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, i criteri in base ai quali il Collegio dei Fondatori attribuisce la qualifica di Partecipante o di Fondatore;
 - istruire le domande d'ammissione alla Fondazione;
 - deliberare la struttura organizzativa della Fondazione, nonché le assunzioni e il trattamento economico del personale;
 - provvedere all'istituzione, all'ordinamento ed al coordinamento degli uffici della Fondazione, compresa la nomina del Direttore generale ai sensi dell'art. 14 dello Statuto;
 - deliberare sulle materie indicate all'articolo 5 del presente Statuto, ivi inclusa l'accettazione di conferimenti, elargizioni, erogazioni, contribuzioni, sentito il parere del Collegio dei Fondatori;
 - predisporre ed approvare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti il regolamento interno di cui all'articolo 19 del presente Statuto;
 - dare esecuzione e deliberare in merito ai programmi, alle direttive, agli affari e alle questioni che gli siano stati sottoposti dal Collegio dei Fondatori;
 - sottoporre al Collegio dei Fondatori proposte per: a) eventuali modifiche statutarie; b) costituzioni o acquisizioni di partecipazioni in società di capitali con scopo di lucro che abbiano ad oggetto attività conformi, connesse o comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione; c) stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché ogni operazione bancaria utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali; d) eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali;
 - accertare l'eventuale impossibilità di perseguire gli scopi della Fondazione e riferirne al Collegio dei Fondatori per gli opportuni provvedimenti;
 - nominare al proprio interno, nella prima riunione successiva all'indicazione da parte del Collegio dei Fondatori, il Presidente ed il Vicepresidente.
4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sede ordinaria almeno una volta al trimestre ed è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in seduta straordinaria ogni qualvolta egli stesso lo ritenga necessario o su richiesta di almeno la metà più uno dei consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso raccomandato o invio di telefax (o invio di comunicazione a mezzo di posta elettronica) ai Consiglieri. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, mediante mezzi telematici, informatici o telefonici, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente dove deve pure trovarsi il segretario della riunione. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e deve essere inviata almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, salvi i casi di urgenza.
5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Ciascun componente esprime un voto e l'esercizio del diritto di voto non può essere delegato, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, è trascritto in apposito registro o modulo debitamente vidimato. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, su invito del Presidente, dirigenti o dipendenti della Fondazione, amministratori e dipendenti degli organismi associativi e societari partecipati dalla Fondazione, nonché consulenti ed esperti al fine di riferire circa argomenti specifici relativi alle materie all'ordine del giorno e/o esprimere il proprio parere.

Articolo 13 Statuto dell'Ente - L'Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione.

L'Organo di Controllo esercita altresì il controllo contabile. In particolare, esso provvede:

- a) al riscontro della gestione finanziaria della Fondazione;
- b) al controllo circa la regolare tenuta delle scritture contabili;
- c) ad esprimere il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi, essere monocratico o collegiale

2. L'Organo di Controllo, qualora sia collegiale (Collegio dei Revisori dei Conti), si compone di 3 (tre) membri effettivi e di massimo 2 (due) membri supplenti, nominati dal Collegio dei Fondatori **nel rispetto del principio della parità di genere**, previa designazione di un componente effettivo ciascuno da parte della Regione Piemonte, del Comune di Torino, della Città Metropolitana già Provincia di Torino, e di un componente supplente da parte del CONI e di un componente supplente eventuale da parte dell'Assemblea dei Partecipanti. I componenti del predetto Collegio sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Qualora l'Organo di Controllo sia monocratico (Revisore Unico), questi è nominato dal Collegio dei Fondatori su designazione congiunta del Presidente della Regione Piemonte, del Sindaco della Città di Torino, del Sindaco della Città Metropolitana già Provincia di Torino e del Presidente del CONI. Il Revisore Unico è scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

3. L'Organo di Controllo collegiale deve riunirsi almeno ogni trimestre, esso è convocato dal Presidente, eletto in seno al Collegio medesimo, con avviso scritto comunicato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione può essere effettuata con qualunque mezzo. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare. Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti deve redigersi processo verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti e trascritto in un registro debitamente validato.

4. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono prese a maggioranza assoluta. Ogni Revisore esprime un voto e l'esercizio del voto non può essere delegato. Il Revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. In caso di assenza del membro effettivo subentra nei casi previsti dall'art. 2401 c.c., il membro supplente.

5. Qualora l'Organo di Controllo sia monocratico, il Revisore Unico deve esercitare i propri compiti di vigilanza trimestralmente, dandone atto in apposito registro debitamente validato.6. I membri dell'Organo di Controllo, sia monocratico sia collegiale, restano in carica tre esercizi come meglio precisato nell'articolo 8 del presente Statuto.

ASSOCIAZIONE “MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA, DEI DIRITTI E DELLA LIBERTÀ”

Corso Valdocco, n. 4/a Torino tel. 011-4420780 fax 011-4362034 e-mail: info@museodiffusotorino.it

Sito Internet: <http://www.museodiffusotorino.it/>

(Art. 13 Statuto dell’Ente¹)

L’Associazione non ha fini di lucro e opera nell’ambito della Regione Piemonte, ha lo scopo di:

- *gestire, direttamente o indirettamente, il Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà;*
- *realizzare iniziative e manifestazioni volte a diffondere la conoscenza della storia della città di Torino e del territorio della sua provincia durante il XX secolo, con particolare riferimento al periodo 1938/45;*
- *promuovere e sostenere la valorizzazione e l’apertura al pubblico dei più significativi luoghi della memoria di Torino e della sua provincia, destinati a divenire altrettanti poli del Museo Diffuso;*
- *sviluppare la vocazione del Museo Diffuso a divenire polo di ricerca e divulgazione sulla storia del XX secolo, nonché di riflessione sull’attualità e sui temi e i valori della libertà, della democrazia e della pace;*
- *favorire forme di collegamenti e interazione fra tutti i soggetti interessati e le risorse individuate e individuabili sul territorio in modo tale che le diverse autonome entità possano essere fruite come un sistema organico di opportunità inserite in un articolato ma coerente percorso*

CONSIGLIO DIRETTIVO
DESIGNAZIONE DI 1 RAPPRESENTANTE

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

GAMBOTTO FULVIO

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 362 del 26-02-2019)

Durata in carica: 4 anni

Scadenza: **2023** - Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

Compensi: non sono previsti compensi, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione della carica

¹ **Art. 13 - Consiglio Direttivo**

13.1 Il Consiglio direttivo è composto da:

- i rappresentanti di ciascuno dei Soci fondatori, da questi designati secondo le specifiche normative previste dai propri regolamenti, la cui nomina è ratificata dall’Assemblea;
- tre rappresentanti designati dall’insieme degli Aderenti, la cui nomina è ratificata dall’Assemblea.

13.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili

13.3 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione ed in particolare:

- a) nomina il Direttore, che deve essere in possesso di speciale competenza, comprovata esperienza e specializzazione professionale nei settori di attività dell’Associazione, le cui attribuzioni saranno stabilite dal Regolamento approvato dall’Assemblea;
- b) nomina l’eventuale Vicedirettore;
- c) nomina il Comitato Scientifico;
- d) ratifica la nomina dei membri designati dai soci e dagli Aderenti a far parte del Comitato Operativo;
- e) delibera l’accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili;
- f) delibera per gli atti di straordinaria amministrazione;
- g) delibera sulle spese e approva i contratti;
- h) le relative deliberazioni di cui a commi e), f), e g), del presente articolo saranno ratificate dall’Assemblea entro 60 giorni.

13.4 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi con almeno quattro giorni di anticipo, presso la sede dell’Associazione ogni volta che il Presidente lo ritiene opportuno e comunque su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

13.5 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

13.6 Alle riunioni del Consiglio Direttivo assiste, senza diritto di voto, il Direttore.

13.7 La carica di membro del Consiglio Direttivo è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione della carica

13.8 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di dotarsi di un Comitato Scientifico. Tale Comitato dura in carica quattro anni ed elegge al suo interno il proprio Presidente, che ne convoca le riunioni. Il Comitato Scientifico può inoltre essere convocato su richiesta dell’Assemblea e del Comitato Operativo. E’ formato da membri designati dall’Assemblea sentito, il parere non vincolante degli Aderenti, in numero da sette a nove, scelti tra esperti e personalità del mondo degli studi storici contemporanei nonché da altri esperti che l’assemblea riterrà necessari per lo sviluppo del progetto.

13.9 Il Comitato Scientifico svolge funzioni consultive e propositive nei riguardi dell’Associazione, con particolare riferimento ai seguenti settori:

- individuazione degli ambiti di realizzazione e di sviluppo dell’attività del Museo Diffuso e delle sue linee culturali;
- attivazione degli opportuni collegamenti con altre associazioni e istituzioni museali, di ricerca e di studio, italiane e straniere;
- formulazione di proposte e pareri in ordine alle attività dell’Associazione;

13.10 Ai membri del Comitato Scientifico possono essere attribuiti gettoni di presenza e rimborsi spese per l’attività svolta.

FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO

e-mail: info@museoegizio.it pec: fme.torino@pec.museoegizio.it

Via Accademia Albertina – Torino - Sito web: www.museoegizio.it

La Fondazione, che non ha fini di lucro e non distribuisce utili, provvede ai suoi compiti secondo le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 27 novembre 2001, n. 491. La Fondazione persegue le finalità della valorizzazione, promozione, gestione e adeguamento strutturale, funzionale ed espositivo del Museo, dei beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo e della promozione e valorizzazione delle attività. Nell'ambito delle sue finalità, la Fondazione persegue, in particolare: l'integrazione delle attività di gestione e valorizzazione del Museo e dei beni culturali conferiti con quelle riguardanti i beni conferiti dagli altri partecipanti alla fondazione, incrementando nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità e realizzando economie di gestione; la migliore fruizione da parte del pubblico del Museo, delle attività e dei beni culturali acquisiti, garantendone, nel contempo, l'adeguata conservazione; l'organizzazione, nei settori scientifici di competenza della Fondazione, di mostre, eventi culturali e convegni, nonché di studi, ricerche, pubblicazioni, iniziative, attività didattiche o divulgative, anche in collaborazione con enti ed istituzioni, anche internazionali ed organi competenti per il turismo ed, in particolare, con la Regione Piemonte.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(art. 7, comma 1 lettera B) e comma 3 Statuto della Fondazione)

DESIGNAZIONE DI UN MEMBRO IN SOSTITUZIONE DEL SIGNOR TIRADRITTI FRANCESCO

FERRERO ANTONIO MARIO

AUTOCANDIDATO

Organo sottoposto alla

(Designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 165 del 15-09-2021)

disciplina del d.lgs. 39/2013

Durata in carica: 4 anni (i loro componenti possono essere confermati una sola volta)

Scadenza: **quadriennio 2020/2024**

Compensi: Indennità di carica prevista dall'articolo 5, comma 3, dello Statuto (determinata dal Collegio dei Fondatori), più rimborso spese occasionate dalla carica stessa - Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

(art. 12 Statuto della Fondazione¹)

UN MEMBRO EFFETTIVO DESIGNATO CONGIUNTAMENTE DALLA REGIONE PIEMONTE E DAL COMUNE DI TORINO

IN SOSTITUZIONE DEL SIGNOR FABRIZIO BORASIO

PETRARULO RAFFAELE

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 185 del 14-12-2021)

Durata in carica: 4 anni Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali

Scadenza: **novembre 2025** Compensi: Presidente € 12.000 annui e membri effettivi € 8.000 annui (oltre a Iva e contributi previdenziali)

¹ Art. 7 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Collegio dei Fondatori ed è composto da 5 membri, di cui: a) Il Presidente, designato dal Ministro per i beni e le attività culturali; b) uno designato dalla Regione Piemonte; c) uno designato dal Sindaco di Torino; d) uno designato dalla Fondazione CRT; E) UNO DESIGNATO DALLA Compagnia di San Paolo.

2. In caso di cessazione dalla carica durante l'espletamento del mandato il Collegio dei Fondatori provvede alla nomina del/i nuovo/i Consigliere/i nel rispetto dei criteri di designazione di cui al precedente comma1.

3. Possono essere designati a far parte del Consiglio di amministrazione coloro che hanno incarichi di amministrazione attiva nell'ambito dei singoli Fondatori.

4. Il Presidente, non meno di sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio, invita i Fondatori alla designazione di rispettiva competenza.

5. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre all'indennità di carica prevista dall'articolo 5 comma 3 dello Statuto il rimborso delle spese occasionate dalla carica stessa.

Articolo 12 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno un membro effettivo e uno supplente iscritti nel registro dei revisori legali dei conti e gli altri, se non iscritti in tale registro, comunque esperti nella materia, così designati:

a) un membro effettivo con funzioni di Presidente, designato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

b) un membro effettivo designato congiuntamente da Regione Piemonte e Comune di Torino;

c) un membro effettivo designato congiuntamente dalla Fondazione CRT e dalla Compagnia di San Paolo;

d) un membro supplente designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

e) un membro supplente designato congiuntamente dalla Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione CRT.

2. Il Collegio dei revisori verifica l'attività di amministrazione della Fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del codice civile; in particolare esercita le funzioni indicate negli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 del codice civile.

3. I membri del Collegio dei revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori e al Direttore notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. I membri del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione. 4. Il Collegio dei revisori informa immediatamente il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, e ne dà comunicazione al Consiglio di amministrazione ed al Collegio dei Fondatori, di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività della fondazione.

“ MUSEO REGIONALE DELL’EMIGRAZIONE” DEI PIEMONTESI NEL MONDO

C/o Assessorato Welfare, Lavoro – Corso Stati Uniti 1 – 10128 Torino

Piazza Donatori di Sangue n. 1 - 10060 Frossasco –telefono: 371 116 5506 e-mail: info@museoemigrazionepiemontese.org

Sito internet: www.museoemigrazionepiemontese.org

(art..4, L.r. n. 13/2009¹)

Il Museo promuove la conoscenza del fenomeno migratorio piemontese al fine di conservarne la memoria.

Il Museo persegue altresì i seguenti obiettivi:

- *il reperimento e la conservazione delle testimonianze documentarie, fotografiche e d’ambientazione;*
- *la promozione di iniziative tese alla partecipazione dei cittadini, quali manifestazioni periodiche, conferenze, sessioni di lettura, cineforum, presentazione dei “Quaderni del Museo”, mostre itineranti, incontri internazionali.*

COMITATO DI GESTIONE DESIGNAZIONE DI 3 RAPPRESENTANTI

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

CALLIGARO ARTURO

AUTOCANDIDATO

ROSSETTO LUCETTA

AUTOCANDIDATA

ROSSO DAVIDE

AUTOCANDIDATO

(Designati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 81 del 21-07-2020)

Nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n 101 del 25/09/2020

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: **2025**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

¹ Art. 4 (Comitato di gestione)

1. Ai fini della gestione, promozione e valorizzazione del Museo è costituito il Comitato di gestione composto da cinque rappresentanti, di cui tre designati dal Consiglio regionale del Piemonte, uno dal Comune di Frossasco, uno dall’Associazione Piemontesi nel Mondo.

2. I membri del Comitato di gestione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica cinque anni.

3. Nella sua prima seduta il Comitato elegge nel suo seno il Presidente che lo rappresenta.

4. Il Comitato ha il compito di favorire gli studi e le iniziative volte a valorizzare il Museo.

5. A tal fine elabora un programma annuale di attività, approvato dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente

“MUSEO REGIONALE DELL’EMIGRAZIONE VIGEZZINA NEL MONDO”

Piazza Risorgimento, 28 28857 Santa Maria Maggiore (VB)

<http://www.museospazzacamino.it> e-mail: info@museospazzacamino.it

(art. 4, L.r. n. 6/2011¹)

Il Museo promuove la conoscenza del fenomeno migratorio piemontese, con particolare riferimento a quello vigezzino, al fine di conservarne la memoria.

Il Museo persegue altresì i seguenti obiettivi:

- a) *il reperimento e la conservazione delle testimonianze documentarie, fotografiche e d’ambientazione raccolte in un apposito Centro di documentazione;*
- b) *la promozione di iniziative tese alla partecipazione dei cittadini, quali manifestazioni periodiche, conferenze, sessioni di lettura, cineforum, presentazione dei “Quaderni del Museo”, mostre itineranti, incontri internazionali;*
- c) *il sostegno all’organizzazione del raduno internazionale degli spazzacamini ed ad altri eventi celebrativi della creazione dell’Acqua di Colonia.*

COMITATO DI GESTIONE DESIGNAZIONE DI 3 COMPONENTI

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

CRISTOFORI CHIARA

AUTOCANDIDATO

PELLEGRINO LUIGI

AUTOCANDIDATO

VANDONI SANDRA

AUTOCANDIDATO

(Designati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 170 del 27-10-2021)

Durata in carica: 5 anni

Compensi: non sono previsti compensi

Scadenza: **2026**

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

¹ Art. 4 (Comitato di gestione)

1. Ai fini della gestione, promozione e valorizzazione del Museo è costituito il Comitato di gestione composto da cinque rappresentanti, di cui tre designati dal Consiglio regionale del Piemonte, uno dal Comune di Santa Maria Maggiore ed uno dall'Associazione nazionale Spazzacamini con sede presso il Comune di Santa Maria Maggiore.

2. I membri del Comitato di gestione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica cinque anni.

3. Nella sua prima seduta il Comitato elegge nel suo seno il Presidente che lo rappresenta.

4. Il Comitato ha il compito di favorire gli studi e le iniziative volte a valorizzare il Museo.

5. Il Comitato propone alla Giunta regionale, entro il 31 ottobre, il programma annuale di attività da realizzarsi nell'anno successivo. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, approva il programma entro il 31 dicembre.

FONDAZIONE CENTRO PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI
“LA VENARIA REALE”

Via XX Settembre 18 – 10078 – Venaria Reale tel. 011-4993011 fax 011-4993033 e-mail: info@centrorestaurovenaria.it
daniela.lovera@centrorestaurovenaria.it sito internet: www.centrorestaurovenaria.it

(Artt. 7 e 10 Statuto Fondazione¹)

La Fondazione si occupa della conservazione e del restauro del patrimonio culturale, provvedendo in particolare a:
l'organizzazione di un Laboratorio per la Conservazione e il restauro dei Beni Culturali, finalizzato a svolgere coerenti, coordinate e programmate attività di monitoraggio, conservazione, manutenzione restauro di beni culturali;
l'organizzazione di Laboratori scientifici di analisi, ricerca e diagnosi su beni culturali;
c) l'organizzazione e la gestione di una Scuola di Alta Formazione e Studio, anche ai fini del rilascio, mediante convenzione con l'Università degli Studi di Torino, del titolo di laurea e di laurea magistrale ai restauratori di beni culturali;
l'organizzazione, anche mediante la medesima “Scuola” di cui alla lettera c) di attività o corsi per la formazione e l'aggiornamento delle altre figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione;
la promozione e la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni nel campo della conservazione e del restauro;
la documentazione, la raccolta, l'organizzazione e la diffusione dei risultati delle proprie attività;
la promozione di studi e ricerche e la raccolta di documenti concernenti la storia della conservazione e del restauro;
la collaborazione con gli Enti territoriali alla promozione dello sviluppo sul territorio di imprese, in particolare artigiane, attive nel settore della conservazione dei beni culturali, cui trasmettere i risultati delle ricerche e delle innovazioni tecnologiche sperimentate durante lo svolgimento delle proprie attività.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DESIGNAZIONE DI 1 MEMBRO CON FUNZIONI DI PRESIDENTE

LOMBARDI MARINELLA (riconfermata) AUTOCANDIDATO

(Designata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 281 del 18-04-2018)

Durata in carica: 4 anni **(sono rieleggibili per una sola volta)** Scadenza: **2022**

Compensi: compenso annuale di € 3.750,00

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei Revisori legali **Iter avviato per nuova nomina**

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DESIGNAZIONE DI 1 MEMBRO

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

PAGLIASSO ALDO

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 348 del 15-01-2019)

Durata in carica: 4 anni **(sono rieleggibili per una sola volta)** Scadenza: **2023**

Compensi: non sono previsti compensi, salvo il rimborso delle spese conseguenti all'esercizio della carica

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

¹ **Art. 10 (Collegio dei Revisori dei Conti)**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dal Collegio dei Fondatori, di cui:

a) un membro, con funzioni di Presidente, designato dalla Regione Piemonte;

b) un membro designato dal Ministro per l'Economia e le Finanze;

c) un membro designato dalla Compagnia di San Paolo. Possono inoltre essere nominati dal Collegio dei Fondatori due membri supplenti: uno designato dal Ministro per i Beni e le Attività culturali e uno designato, a rotazione, dagli altri Fondatori. **Almeno uno dei membri effettivi deve possedere i requisiti indicati dall'art. 2397, comma 2, codice civile.**

2. Il Collegio dei Revisori verifica l'attività di amministrazione della Fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del codice civile; in particolare opera ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

3. I membri del Collegio dei Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. I membri del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Presidente del Collegio dei Revisori informa il Presidente della Fondazione e, per il suo tramite, il Collegio dei Fondatori, di atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione delle norme che disciplinano l'attività della Fondazione

² **Art. 7 -Consiglio di Amministrazione)**

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Collegio dei Fondatori ed è composto dal Presidente, nonché dai 6 (sei) membri di seguito indicati, a) da un membro designato dal Ministro dei beni e le attività Culturali; **b) un membro designato dalla Regione Piemonte;** c) un membro designato dalla Compagnia di San Paolo; d) un membro designato dall'Università degli Studi di Torino; e) un membro designato dalla Città di Torino; f) un membro designato dalla Città di Venaria Reale.

2. Il Presidente, non meno di centoventi giorni prima della scadenza della durata in carica del Consiglio, invita i Fondatori alle designazioni di rispettiva competenza.

3. La carica di Presidente e quella **di membro del Consiglio di Amministrazione non comportano il riconoscimento di indennità o gettoni di presenza, ferma la legge di tempo in tempo vigente, cui la Fondazione si adegua. Al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta comunque il rimborso delle spese conseguenti all'esercizio della carica.**

4. Qualora vengano ammessi altri soggetti con la qualifica di Fondatori, il Collegio dei Fondatori, al momento della delibera di ammissione, decide se e quanti Consiglieri di Amministrazione far designare dai nuovi Fondatori; in ogni caso, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione non può superare il numero di otto, oltre al Presidente. **73**

FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR

tel. e fax: 011-597373

Sede: piazza Visconti Venosta n. 2 – Castello Benso di Santena, poi Marchesi di Cavour 10026 Santena Torino

e-mail : Info@fondazionecavour.it

e-mail: fond.Cavour@gmail.com pec: fondazionecavour@pec.it

Sito internet: www.fondazionecavour.it

(Artt. 5 e 13 Statuto dell'ente¹)

La fondazione non ha fini di lucro. La Fondazione persegue le finalità della valorizzazione del legato del Marchese Giovanni Visconti Venosta alla Città di Torino. Promuovere gli studi cavouriani e le iniziative rivolte ad approfondire la conoscenza dell'opera del Conte Benso Camillo di Cavour e dei suoi insegnamenti.

Valorizzare il Castello già dei Benso, sito in 76ncorch, assicurando un'adeguata conservazione dei culturali e ambientali conferiti, incrementando i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità.

Nell'ambito delle sue finalità la fondazione persegue in particolare:

La pubblica fruizione del complesso, ivi compreso il parco, in tutte le sue funzioni;

L'organizzazione, nell'ambito delle finalità della Fondazione, del Museo Cavouriano, di mostre, eventi culturali e convegni nonché di studi ricerche, pubblicazioni, iniziative, attività didattiche o divulgative, anche in collaborazione con enti e istituzioni nazionali e internazionali.

La Fondazione può svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile ed opportuna al perseguimento delle proprie finalità quali:

la stipula con enti pubblici o soggetti privati di accordi o contratti per il perseguimento delle proprie finalità, come l'acquisto di beni o servizi, l'assunzione di personale dipendente dotato della necessaria qualificazione personale, l'accensione di mutui o finanziamenti;

la partecipazione, anche in veste di fondatore, ad associazione fondazioni, comitati, e, più in generale, ad istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie e strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

La Fondazione potrà, per il conseguimento dei fini di studio e di ricerca, erogare borse di studio.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DESIGNAZIONE DI 1 MEMBRO

DONI PATRIZIA ANTONELLA

AUTOCANDIDATO

(Designata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 325 del 13-11-2018)

Durata in carica: 4 anni dalla data di insediamento

Scadenza: **2022**

Compensi: il compenso lordo spettante ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti è di € 2700 al netto degli oneri fiscali e previdenziali

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei Revisori legali

¹ *Articolo 5 - Organi e la loro durata*

1. Sono organi della Fondazione:

- a) L'Assemblea della Fondazione
- b) Il Consiglio di Amministrazione
- c) Il Presidente
- d) Il Comitato Scientifico
- e) Il Collegio dei revisori dei Conti.

2. Gli organi della Fondazione diversi dall'Assemblea dei Fondatori e dal Comitato Scientifico durano in carica quattro anni dal loro insediamento.

3. L'Assemblea dei Fondatori nomina il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti non oltre 60 (sessanta) giorni prima della scadenza dei precedenti organi, ma i nuovi organi si insediano alla scadenza di questi ultimi.

4. In caso di mancata nomina prima della scadenza, il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti giunti a scadenza continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla nomina dei nuovi organi, comunque non oltre 45 (quarantacinque) giorni da tale scadenza.

5. In tale periodo gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con l'indicazione specifica dei motivi d'urgenza e indifferibilità. Gli atti non rientranti nelle predette categorie adottati nel periodo di proroga sono nulli.

Articolo 13 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei fondatori scelti tra gli scritti all' Albo dei Revisori Contabili, di cui:

- a) un membro con funzioni di Presidente, designato dalla Città di Torino;
- b) un membro designato dalla Regione Piemonte;
- c) un membro designato dall'Assemblea dei Fondatori.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere confermati e, se nominati prima del termine, restano in carica sino alla scadenza del Collegio.

2. Il Collegio dei Revisori verifica l'attività di amministrazione della Fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui l'articolo 2426 del codice civile; in particolare esercita le funzioni indicate negli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 del codice civile.

3. I membri del Collegio dei Revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. I membri del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

FONDAZIONE “CENTRO PER LO STUDIO E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO - ONLUS”

C/o Consiglio Regionale del Piemonte – Via Alfieri 15

Sito internet : www.fondazionemutuosoccorso.it

(Art. 6 e 8 Statuto dell’Ente¹)

La Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso - Onlus è stata costituita nel mese di dicembre 2001 su iniziativa della Regione Piemonte e del Coordinamento regionale delle Società di Mutuo Soccorso piemontesi.

La Fondazione nasce dall’esperienza sviluppata sul territorio, a partire dal 1996, dal “Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso” istituito dalla Regione Piemonte attraverso la [legge numero 24 del 9 aprile 1990](#) - successivamente modificata dalla legge numero 82 del 22 ottobre 1996 - finalizzata alla “Tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso”.

Le sedi operative della Fondazione sono dislocate sul territorio regionale presso la sede dell’Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte a Torino, la “Società degli Operai” a Borgomanero e la “Società Operaia di Mutuo Soccorso” a Castellazzo Bormida.

La Fondazione, dando continuità agli interventi sviluppati dal “Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso”, costituisce il punto di riferimento per gli oltre quattrocento sodalizi ancora attivi in tutte le province piemontesi e svolge attività legate alla conoscenza, valorizzazione, acquisizione e conservazione del patrimonio storico-documentale ed artistico del mutualismo piemontese.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA DI 1 RAPPRESENTANTE

Organo sottoposto alla disciplina del d.lgs. 39/2013

DOLO ADRIANO

AUTOCANDIDATO

(Nominato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 255 del 16-01-2018)

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: **2023**

Compensi: nessun compenso, salvo i rimborsi spese regolarmente documentati, è dovuto ai componenti degli organi della Fondazione per l’esercizio delle loro rispettive funzioni, con esclusione del Collegio dei Revisori dei conti.

Requisiti: da scegliersi tra persone con adeguate competenze in ambito culturale e gestionale

¹ *Articolo 6 Organi della Fondazione*

Sono organi della Fondazione:

- 1) Il Presidente
- 2) Il Consiglio di amministrazione
- 3) Il Collegio dei Revisori dei conti.

Nessun compenso, salvo i rimborsi spese regolarmente documentati, è dovuto ai componenti

degli organi della Fondazione per l’esercizio delle loro rispettive funzioni, con esclusione del Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 8 Il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed è composto, oltre che dal Presidente, da quattro consiglieri come segue:

- un rappresentante nominato dal Consiglio regionale, da scegliersi tra persone con adeguate competenze in ambito culturale e gestionale
- tre rappresentanti individuati dal Coordinamento regionale piemontese delle Società di Mutuo Soccorso e Cooperative da scegliersi tra i presidenti delle Società di Mutuo Soccorso piemontesi o loro delegati, con delega valida per la durata dell’intero mandato, salvo rinuncia anticipata, garantendo una adeguata rappresentanza territoriale.

In caso di scadenza del mandato o di sostituzione di alcuni dei consiglieri, l’ente di riferimento segnala nel minore tempo possibile al Presidente della Fondazione il nuovo nominativo del proprio rappresentante.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo reputi necessario e/o opportuno, ma comunque almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso, a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica, da inviarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione mediante comunicazione contenente la data, l’ora ed il luogo della convocazione, nonché le materie dell’ordine del giorno da trattare. Deve essere convocato tutte le volte in cui ne fa richiesta almeno due terzi dei consiglieri a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente ed agli altri consiglieri, purché sottoscritta dai richiedenti e contenente le materie oggetto dell’ordine del giorno.

Per la regolare costituzione del Consiglio è richiesta la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le decisioni concernenti le modifiche dello statuto sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti, previo assenso dei soci fondatori.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro vidimato dal Presidente e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal componente con funzioni di Segretario. I verbali devono essere approvati alla prima seduta successiva del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione ove lo ritenga opportuno può invitare alle sue riunioni persone ritenute utili alla propria attività; le persone in questione sono peraltro prive del diritto di voto

CONSULTA PER LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO LINGUISTICO E CULTURALE PIEMONTESE E DELLE MINORANZE OCCITANA, FRANCO-PROVENZALE, FRANCESE E WALSER

C/o Assessorato alla Cultura e Turismo – Settore Promozione delle Attività Culturali del Patrimonio Linguistico
(Art. 38, Legge regionale n. 11/2018¹)

La Regione, nel rispetto degli articoli 3, 6, 9 e 117 della Costituzione e in attuazione degli articoli 4 e 7 dello Statuto, valorizza e promuove, nei limiti delle proprie competenze, il patrimonio linguistico e culturale piemontese nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser, incentivandone la conoscenza. La Regione considera tale impegno parte integrante dell'azione di tutela e valorizzazione della storia e della cultura regionale e lo conforma ai principi della pari dignità e del pluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione, nonché a quelli che sono alla base degli Atti internazionali in materia, in particolare della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 5 novembre 1992, e della Convenzione quadro europea per la protezione delle minoranze nazionali del 1° febbraio 1995.

DESIGNAZIONE DI 3 CONSIGLIERI REGIONALI DI CUI 1 ESPRESSIONE DELLE MINORANZE

BONGIOANNI PAOLO

DAGO ANGELO (Del. 59 del 21/01/20)

MARTINETTI IVANO *

(Designate con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 55 del 14-01-2020)

FRATELLI D'ITALIA

LEGA SALVINI PIEMONTE

MOV. CINQUE STELLE

Durata in carica: La Consulta dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è ricostituita entro novanta giorni dall'insediamento della nuova legislatura. I componenti di cui alla lettera c) del comma 1 rimangono in carica per l'attività ordinaria fino alla nomina e all'insediamento della nuova Consulta.

Requisiti: tre Consiglieri regionali, designati dal Consiglio regionale, di cui uno espressione delle minoranze

Art. 38, Legge regionale n. 11/2018

[?] La Regione riconosce la Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale piemontese e delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser, operante con compiti di osservatorio e svolgimento di funzioni propositive e consultive nei confronti della Giunta regionale, già istituita ai sensi dell' [articolo 7 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11](#) (Valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico) ora abrogata dall'articolo 45, comma 1, lettera hh) della presente legge.

5. La Consulta di cui al comma 4 è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

- a) il o la Presidente della Giunta regionale o altra persona delegata con funzioni di Presidente;
- b) tre membri del Consiglio regionale, designati dal Consiglio regionale, di cui uno espressione delle minoranze;
- c) cinque persone esperte in materia di patrimonio linguistico e culturale designate dalla Giunta regionale sulla base di criteri approvati dalla Giunta stessa previo parere della commissione consiliare competente;
- d) possono altresì far parte della Consulta, su designazione dell'ente di appartenenza, un o una rappresentante dell'Università di Torino, del Politecnico e dell'Università del Piemonte Orientale.

6. La Consulta dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è ricostituita entro novanta giorni dall'insediamento della nuova legislatura. I membri di cui al comma 5, lettera c) rimangono in carica per l'attività ordinaria fino alla nomina e all'insediamento della nuova Consulta. La Consulta è convocata dal suo o dalla sua Presidente almeno una volta all'anno e comunque ogni volta ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi membri

FONDAZIONE “MARCO BALLERINI” VERCELLI

La sede legale è: c/o Azienda Sanitaria locale n. 11 di Vercelli - Corso Mario Abbiate, 21 – 13100 Vercelli tel. 0161.593785 fax n. 0161.210284

e-mail: fondazione.ballerini@aslvc.piemonte.it fondazioni.associazioni@regione.piemonte.it

(Art. 6, Statuto della Fondazione¹)

La Fondazione ha come scopo quello di provvedere per l'assegnazione annuale di una borsa di studio da conferirsi in nome di “Marco Ballerini” ad ostetriche dell'ospedale Sant'Andrea di Vercelli e di dotare l'arredo di una sala di quest'ultimo con quadri e mobili antichi, sempre in nome di Marco Ballerini.

L'ammontare del premio annuo, i termini e i modi di assegnazione dello stesso saranno disciplinati da apposito regolamento che in merito verrà adottato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. La Fondazione non ha scopi di lucro. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili relitti dal signor Ballerini Emilio. Detto patrimonio potrà venire incrementato dai beni mobili, immobili, dalle elargizioni e contributi che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da persone: fisiche, giuridiche, enti pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DESIGNAZIONE DI 1 MEMBRO

LUX ANDREA

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 328 del 13-11-2018)

Iter avviato per nuova nomina

Durata in carica: 3 anni (i suoi membri possono essere ricandidati)

Scadenza: **31/12/2021**

Compensi: non sono previsti compensi salvo il rimborso delle sole spese di viaggio se dovute

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

¹ *Articolo 6 Statuto Fondazione – Capitolo II – Dell'Amministrazione – Bilanci – Collegio dei Revisori*

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, così individuati:

- un membro in rappresentanza dell'Azienda Sanitaria Locale n. 11 di Vercelli, in qualità di Presidente;
- un membro in rappresentanza della Regione Piemonte, in qualità di Consigliere;
- un membro in rappresentanza del Collegio delle Ostetriche, in qualità di Consigliere.
- Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica 3 anni e i suoi membri possono essere ricandidati.
- Il Consiglio di Amministrazione nominerà il Presidente.

COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO PER L'INDIVIDUAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI ECOMUSEI

C/o Assessorato Cultura Turismo e dello Sport Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale Musei e Siti Unesco (in attesa che venga costituito l'Ente) pec: musei-sitiunesco@cert.regione.piemonte.it
(art. 5, L.r. n. 13 del 3 agosto 2018¹)

Gli ecomusei, nel loro percorso evolutivo, collegano la comprensione dei valori di un territorio con l'elaborazione di una visione per il suo futuro. A tal fine essi valorizzano l'identità locale in un processo partecipato finalizzato alla creazione di una coscienza di luogo diretta a rafforzare il senso di appartenenza delle popolazioni locali verso i beni comuni, costituiti dal patrimonio culturale e dal paesaggio come definito dall'articolo 1 della Convenzione europea del paesaggio. Gli ecomusei perseguono le seguenti finalità: a) custodire, salvaguardare, promuovere l'identità materiale e immateriale di singole comunità territoriali come valore aggiunto delle differenze dei territori piemontesi; b) favorire la partecipazione e il coinvolgimento degli abitanti, della società civile e delle istituzioni, con particolare riguardo alle istituzioni culturali e scolastiche, promuovendo laboratori di cittadinanza attiva per la costruzione di mappe di comunità o di analoghi strumenti efficaci nell'integrare i diversi punti di vista in un percorso condiviso di riconoscimento, comprensione, cura e rigenerazione coerente e sostenibile dei patrimoni materiali e immateriali peculiari di ogni luogo; c) sviluppare attività di ricerca riferite a tutte le tematiche peculiari del territorio considerato, dal punto di vista culturale, ambientale, storico, sociale, artistico, delle tradizioni, delle pratiche e delle tecniche locali, con particolare attenzione alle competenze tramandate oralmente che costituiscono il patrimonio immateriale direttamente connesso all'identità locale; d) tradurre le ricerche sul territorio in strumenti di divulgazione e approfondimento orientati alla conoscenza e alla trasmissione dei suoi specifici caratteri e valori, rivolti alla popolazione locale, ai visitatori e, in particolare, alle nuove generazioni e ai nuovi abitanti attraverso percorsi didattici ed educativi integrati, che coinvolgono le istituzioni scolastiche, gli enti formativi locali e le strutture regionali competenti; e) recuperare gli ambienti di vita e di lavoro ereditati, attraverso laboratori tematici volti a ricomporre le competenze interne ed esterne, il sapere comune e il sapere esperto, che hanno generato, mantenuto e fatto evolvere le attività pastorali, agricole, silvicole, artigianali e industriali locali, per promuoverne la trasmissione non solo come testimonianza, ma anche come nuove forme sostenibili in relazione all'attuale tessuto socio-economico; f) conservare e valorizzare, anche in chiave turistico-culturale, i caratteri costruttivi del patrimonio diffuso, tutelato e non, costituito dalle testimonianze materiali delle attività antropiche nelle diverse epoche storiche e connesso ai diversi usi abitativi, simbolici, strategici e produttivi del territorio e alle relative infrastrutture di servizio e collegamento; g) salvaguardare e valorizzare il patrimonio industriale di interesse storico-culturale in quanto espressione qualificata delle diverse culture tecnologiche, economiche e produttive.

DESIGNAZIONE DI UN MEMBRO CON ESPERIENZA IN MATERIA DI BENI CULTURALI

MURTAS DONATELLA

AUTOCANDIDATO

(Designata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 346 del 15-01-2019)

Durata in carica: 5 anni **Scadenza: 2024**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: esperienza in materia di beni culturali, basata sulla presentazione di un curriculum attestante la qualifica, pluriennale e documentata esperienza scientifica e professionale in ambito di ecomusei

¹ Art. 5, L.r. n. 13/2018 (Comitato tecnico-scientifico)

1. Il Comitato tecnico-scientifico è istituito presso la struttura regionale competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento della Giunta regionale.
2. Il Comitato tecnico-scientifico è organo di consulenza della Giunta regionale ai fini del riconoscimento della qualifica di ecomuseo di interesse regionale, della promozione e dell'attuazione della presente legge ed è composto da:
 - a) l'assessore o l'assessora regionale con delega in materia di ecomusei, o in sua vece altra persona delegata con funzioni di presidente;
 - b) il o la responsabile della struttura regionale competente in materia di beni e attività culturali, o altra persona delegata;
 - c) il o la responsabile della struttura regionale competente in materia di paesaggio, ambiente, governo e tutela del territorio, o altra persona delegata;
 - d) il o la responsabile della struttura regionale competente in materia di agricoltura, o altra persona delegata;
 - e) il o la referente del Laboratorio ecomusei di cui all'articolo 6, o altra persona indicata dalla struttura regionale competente;
 - f) un o una rappresentante indicato dal Consiglio delle autonomie locali (CAL).
 - g) una persona esperta in materia di beni culturali designata dal Consiglio regionale sulla base della presentazione di un curriculum attestante la qualificata, pluriennale e documentata esperienza scientifica e professionale in ambito di ecomusei.
3. Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce su convocazione del o della presidente e alle riunioni partecipa una o un rappresentante designato congiuntamente dagli ecomusei riconosciuti ai sensi dell'articolo 3.
4. Alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico possono essere invitati altri funzionari o funzionarie regionali competenti nelle materie incidenti nell'ambito ecomuseale.
5. Le funzioni di segreteria e di verbalizzazione sono svolte da un funzionario o una funzionaria regionale su designazione della struttura regionale competente in materia di ecomusei.
6. Il Comitato tecnico-scientifico resta in carica cinque anni e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato.
7. La partecipazione al Comitato tecnico-scientifico è a titolo gratuito.

articolo 10 - Consiglio di Amministrazione

Ogni Socio ha titolo di rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione; alla data di approvazione del presente statuto, in ottemperanza a quanto disposto dal D.L. n. 78 del 2010 convertito con la Legge 122 del 30 luglio 2010 il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro membri eletti dall'Assemblea secondo i seguenti criteri:

- un membro designato dalla Regione Piemonte;

- un membro designato dalla Città di Torino;

- un membro designato dall'Automobile Club d'Italia;

- un membro designato da "Fiat Chrysler Automobiles N.V.";

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della carica, con le modalità e nei limiti di legge. In caso di morte o di dimissioni di un membro, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad integrarsi mediante cooptazione degli aventi diritto o scegliendo la persona designata da chi aveva già designato il Consigliere venuto meno; il Consigliere cooptato resta in carica sino alla prima successiva assemblea. Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della sua prima riunione, può nominare un suo Segretario, il quale dura in carica per la stessa durata del Consiglio stesso, assiste senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, redige i verbali delle riunioni e coadiuva il Presidente nella gestione dei lavori del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, che può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, ha il compito di:

1) - gestire l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, nel rispetto delle previsioni del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea; 2) - approvare i programmi di attività e la devoluzione delle somme a favore di specifiche attività;

3) proporre all'Assemblea le quote annuali per tutti i Soci ed i contributi aggiuntivi dovuti da ciascun Socio; 4) predisporre il bilancio preventivo per l'approvazione entro il mese di dicembre di ogni anno; 5) - predisporre il bilancio consuntivo per l'approvazione entro il mese di aprile di ogni anno; 6) – deliberare in merito alle domande di ammissione di altri Soci, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e deliberare l'ammissione dei Sostenitori; 7) - deliberare, a maggioranza di due terzi e con voto segreto, in merito all'esclusione dei soci per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per **altri motivi che comportino indegnità;**

8) - nominare tra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente; 9) - nominare un Direttore, determinandone durata in carica, emolumento e competenze, oltre a quelle di cui al successivo articolo 13; 10) - assumere, su proposta del Direttore, i provvedimenti necessari per la definizione e l'organizzazione della struttura operativa dell'Associazione, approvando i relativi regolamenti;

11) - deliberare in ordine alla assegnazione a terzi della gestione totale o parziale delle attività del Museo; 12) - deliberare su tutti gli argomenti che gli verranno sottoposti dal Presidente. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei 11 componenti, compreso il Presidente. Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione del presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, di colui che presiede la riunione. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

FONDAZIONE “RADICI” PER LE MEMORIE DI LANGHE, ROERO E MONFERRATO

(Art. 10 Statuto della Fondazione₁)

c/o Castello Grinzane Cavour via Castello, 5 tel. 3335704194 e-mail: info@fondazioneradici.it sito internet: https://fondazioneradici.it/

La Fondazione che è apolitica, non ha fini di lucro e non distribuisce utili, persegue le seguenti finalità secondo le linee guida e gli indirizzi assunti dai Soci Fondatori: a) raccolta di materiale audiovisivo finalizzato alla creazione di una grande banca dati di storia del territorio; b) realizzazione di libri, film, audiovisivi, raccolte fotografiche, monografiche, biografiche a tutto quanto attenga alla salvaguardia e alla promozione della conoscenza di Langhe Monferrato e Roero; c) raccolta e catalogazione di materiale storico e contemporaneo con il fine di mettere a disposizione di soggetti ed istituzioni pubbliche e private una memoria che diventi conoscenza e strada da perseguire per il futuro del territorio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DESIGNAZIONE DI UN MEMBRO

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

DAVICO MAURO

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 96 del 22-12-2020)

Durata in carica: 5 anni **(i suoi membri sono rieleggibili non più di due volte)**

Scadenza: 2025

Compensi: La carica di componente del consiglio di amministrazione è a titolo gratuito, fatto salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute nell'esercizio della carica

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

¹Articolo 10 - Consiglio di amministrazione

10.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, nominati, salvo quanto infra stabilito per il primo Consiglio di Amministrazione, come segue:

a) Il Presidente, ai sensi dell'art. 5.1

b) Un componente in rappresentanza dalla Regione Piemonte, nominato dalla Giunta Regionale,

c) non più di due componenti in rappresentanza dei Soci Partecipanti, nominati dall'Assemblea dei partecipanti, a condizione che i Soci Partecipanti siano almeno cinque,

d) i restanti componenti in rappresentanza dei Soci Fondatori, nominati dal Collegio dei Fondatori. Il primo Consiglio di Amministrazione sarà nominato nell'atto costitutivo.

10.2 – Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni, salvo revoca o dimissioni e i suoi membri sono rieleggibili non più di due volte.

10.3 – Il Consiglio di Amministrazione provvede all'ordinaria e alla straordinaria gestione della Fondazione

10.4 – Rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione, a titolo semplificato e non esaustivo:

a) la nomina e la revoca del Vice Presidente con il voto favorevole dei suoi componenti secondo quanto previsto dall'articolo 5.3;

b) la redazione del Bilancio Preventivo annuale e pluriennale;

c) la predisposizione del documento programmatico annuale di cui all'art. 16, e del Documento programmatico finanziario pluriennale di cui dall'art. 17; entrambi da sottoporre al Collegio dei Fondatori;

d) la redazione del Bilancio d'esercizio (o Conto Consuntivo) e della relativa relazione sull'attività svolta, da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori;

e) la redazione, entro novanta giorni dal proprio insediamento, del Regolamento Interno di funzionamento della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori, nonché la vigilanza sull'attuazione e sul rispetto del medesimo;

f) l'assunzione del personale dipendente della Fondazione, la determinazione delle mansioni e del corrispettivo;

g) l'intrattenimento di rapporti con istituti di credito, l'apertura e la chiusura dei conti correnti e l'operatività sui medesimi, la prestazione di fidejussioni a garanzia di pagamenti individuati, in generale il compimento di tutte le operazioni bancarie che si rendano necessarie in relazione ai poteri conferiti;

h) la nomina di consulenti;

i) l'istituzione di eventuali comitati operativi o gruppi di lavoro;

j) la trasmissione ai Soci di documenti da essi eventualmente richiesti, di volta in volta, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione;

k) la proposta al Collegio dei Fondatori e quindi ai soci fondatori e partecipanti di eventuale reintegrazione del Fondo di dotazione;

l) l'eventuale nomina e la revoca del Direttore Generale, da scegliersi al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché l'attribuzione, sempre su proposta del Presidente del compimento di specifiche operazioni e la delega dei relativi poteri;

m) la nomina e la revoca di procuratori per determinati atti o categorie di atti;

n) la determinazione di eventuali contributi annui a carico di chi riveste la qualifica di Socio, di importo non superiore alla quota di adesione versata dai fondatori in sede di atto costitutivo.

o) la nomina e la revoca dei componenti il Comitato Scientifico.

10.5 – il Consiglio di Amministrazione può delegare propri poteri o attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti

10.6 – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione è a titolo gratuito, fatto salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute nell'esercizio della carica.

ASSOCIAZIONE ABBONAMENTO MUSEI

(Art. 16 Statuto della Fondazione¹)

Sito internet: www.abbonamentomusei.it

Sede: via Assarotti n. 9 – Torino tel. 011-19527000 pec: abbonamentomusei@legalmail.it

L'Associazione ha per scopo la promozione e il coordinamento di iniziative e manifestazioni culturali finalizzate a diffondere e migliorare la conoscenza e la fruizione dei Musei e la valorizzazione del patrimonio culturale di Torino del Piemonte e di altre realtà territoriali italiane. L'Associazione ha tra i propri scopi lo sviluppo dell'abbonamento Musei, progetto marchio registrato. L'Associazione non ha scopo di lucro

CONSIGLIO DIRETTIVO

DESIGNAZIONE DI UN MEMBRO

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

RADOSTA PAOLO

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 108 del 22-12-2020)

Durata in carica: **3 anni**

Scadenza: 2023

Compensi: L'incarico è a titolo gratuito. Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico solo qualora consentito dalle disposizioni di legge vigenti

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

Art. 15

15.1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di componenti, da un minimo di cinque a un massimo di nove, di cui:

a) il Presidente dell'Associazione designato dai soci fondatori

b) un componente designato dalla Regione Piemonte

c) un componente designato dalla Giunta della Città di Torino.

15.2. La determinazione del numero e l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo sono riservati all'Assemblea, la quale può anche procedere senza tenere conto delle designazioni di cui all'art. 15.1, lettere b) e c)..

15.3. Possono essere designati ed eletti quali componenti del Consiglio Direttivo coloro per i quali non ricorrono cause di inconferibilità o incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

15.4. Gli incarichi nel Consiglio Direttivo e l'incarico di Presidente sono a titolo gratuito.

Ai membri del Consiglio e al Presidente spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del relativo incarico solo qualora consentito dalle disposizioni di legge vigenti.

15.5. Il Consiglio Direttivo, in occasione della prima seduta, elegge, tra i suoi membri, un Vicepresidente

CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI “PRIMO LEVI”

(Art. 14 Statuto dell’Ente¹)

Via del Carmine, 13 – 10122 Torino telefono: 0114369940

e- mail info@primolevi.it: Sito internet: www.primolevi.it

Il Centro rivolge le sue attività a tutti i lettori di Primo Levi in ogni parte del mondo. Promuove la ricerca su Primo Levi e raccoglie le edizioni delle sue opere, le numerose traduzioni pubblicate in decine di lingue, la bibliografia critica, ogni forma di documentazione scritta e audiovisiva sulla sua figura e sulla ricezione dell'opera.

CONSIGLIO DIRETTIVO

NOMINA DI UN CONSIGLIERE

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

PAPA LORENZO

AUTOCANDIDATO

(Nominato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 110 del 22-12-2020)

Durata in carica: **4 anni**

Scadenza: 2024

Compensi: non sono previsti compensi salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

¹ **Articolo 14 - Consiglio Direttivo**

14.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di cinque Consiglieri tra i quali viene nominato il Presidente.

14.2. I soci che siano in regola con il versamento degli apporti possono proporre un membro dal Consiglio Direttivo.

14.3. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili;

14.4. L’incarico di Consigliere è gratuito. Ai Consiglieri può essere riconosciuto il rimborso delle spese occasionate dalla carica

MUSEI REALI DI TORINO

(Art. 7 Statuto dell'Ente¹)

Musei Reali di Torino – Piazzetta Reale, 1 – 10122 Torino – Tel. +39 011 521 11 06

e-mail: mr-to@beniculturali.it Sito internet: www.museireali.beniculturali.it

pec: mbac-mr-to@mailcert.beniculturali.it

I Musei Reali (così denominati dal DM 23 gennaio 2016) sono un istituto del Ministero dei beni e attività culturali e del turismo dotato di autonomia speciale (scientifica, finanziaria, contabile e amministrativa). La missione dei Musei Reali è preservare e valorizzare il patrimonio di monumenti, opere e spazi che ha avuto origine dalla storia dinastica dei Savoia, e collocati nel centro di Torino, con lo scopo di favorire la più ampia accessibilità ai visitatori sviluppando opportunità di conoscenza, creatività e diletto.

In attuazione della loro missione, i Musei Reali assicurano la conservazione, l'incremento, l'ordinamento, lo studio, l'esposizione, la fruizione pubblica e la comunicazione del proprio patrimonio, costituito dai beni mobili e immobili attraverso diverse e specifiche attività.

COMITATO SCIENTIFICO

DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE

ROGGERO COSTANZA

AUTOCANDIDATO

(Nominata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 128 del 18-05-2021)

Durata in carica: **5 anni**

Scadenza: **2026**

Requisiti: professori universitari di ruolo in settori attinenti all'ambito disciplinare di attività dell'istituto o esperti di comprovata qualificazione scientifica e professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali.

Compensi: non dà titolo a compenso, gettone, indennità di alcun tipo; è fatto salvo il rimborso delle spese vive documentate, sostenute per presenziare alle sedute del Comitato Scientifico.

Art. 7 Comitato scientifico¹

1. Il Comitato scientifico svolge funzione consultiva e di indirizzo sulle questioni a carattere tecnico-scientifico nelle materie di competenza dei Musei Reali, in particolare il Comitato

2. Il Comitato scientifico è composto dal Direttore dei Musei Reali che lo presiede, e da un membro designato dal Ministro, un membro designato dal Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici, un membro designato dalla Regione Piemonte e uno dal Comune di Torino. I componenti del Comitato Scientifico sono individuati tra professori universitari di ruolo in settori attinenti all'ambito disciplinare di attività dell'istituto o esperti di particolare e comprovata qualificazione scientifica e professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali.

3. Fatta eccezione per il Direttore, i componenti del Comitato Scientifico sono nominati con decreto del MIBACT per una **durata di cinque anni e possono essere confermati per una sola volta**; i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo. La partecipazione al Comitato Scientifico non è cumulabile con la partecipazione ad altri organi collegiali dei Musei Reali e **non dà titolo a compenso, gettone, indennità di alcun tipo**; è fatto salvo il rimborso delle spese vive documentate, sostenute per presenziare alle sedute del Comitato Scientifico. I componenti del Comitato Scientifico non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con i Musei Reali né possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento anche parziale, sia a carico dei Musei Reali.

CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE

C/o La Reggia di Venaria Reale piazza della Repubblica 4 - Venaria Reale (TO) Tel. +39 011 4992300
Fax +39 011 4598432

Il Consorzio, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale, persegue le seguenti finalità:

a) promuovere la raccolta di fondi ed il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla propria attività istituzionale e all'attuazione del piano strategico di sviluppo culturale per la valorizzazione del sistema delle Residenze Reali Sabaude; b) progettare, realizzare e gestire attività di valorizzazione dei beni conferiti o affidati, di strutture e servizi di pubblica utilità, di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, con le modalità stabilite dal CBCP ovvero dalla legislazione in materia di gestione dei beni culturali; c) progettare, realizzare e gestire l'erogazione di servizi comuni al sistema delle Residenze Reali Sabaude, anche di quelle non conferite o affidate al Consorzio, quali ad esempio: dislocazione dei diversi servizi e del personale, centrale acquisti, stesura dei bandi, gestione aggregata di funzioni strutturali quali quelle legali, tecniche e progettuali, servizi specialistici ed editoriali, raccordo organizzativo fra le sedi coinvolte, sistema comunicativo e di marketing; d) promuovere il turismo culturale in ambito nazionale e internazionale, sviluppare la comunicazione inerente la valorizzazione anche delle altre Residenze Reali Sabaude non conferite o affidate al Consorzio assicurandone il coordinamento e la collaborazione anche al fine di sviluppare il piano di gestione del sito Unesco, in qualità di referente dello stesso; e) promuovere intese e stipulare accordi con realtà europee che svolgano attività di conservazione e valorizzazione di patrimoni analoghi a quelli del Consorzio e, più in generale, con altri soggetti, nazionali ed internazionali, per la realizzazione di progetti ed eventi finalizzati alla valorizzazione del proprio patrimonio o alla qualificazione della propria attività; f) realizzare direttamente o partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, regionali e locali; g) concorrere, mediante accordi o intese con le Amministrazioni pubbliche e con altri soggetti interessati, alla predisposizione e all'attuazione di progetti e interventi finalizzati allo sviluppo economico e sociale del territorio di ubicazione delle Residenze Reali Sabaude; h) provvedere alla conservazione del patrimonio conferito o affidato in gestione, garantendo la prevenzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la conservazione programmata ed il restauro del patrimonio stesso, avvalendosi, ove possibile e nel rispetto della normativa vigente, del Centro per la Conservazione ed il Restauro "La Venaria Reale", nel quadro degli atti che regolano i rapporti fra i due enti ed alla luce della finalità formativa caratterizzante il Centro; i) istituire premi e borse di studio, organizzare mostre, convegni, iniziative ed eventi culturali nonché studi, ricerche, attività didattiche o divulgative, anche in collaborazione con enti ed istituzioni nazionali e internazionali, e realizzare tutte le iniziative idonee a ricercare e a favorire contatti e collaborazioni con gli operatori del settore e con gli organismi nazionali e internazionali.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Art. 7 Statuto dell'Ente¹)

DESIGNAZIONE DI UN MEMBRO

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

MARCHIORI RITA

AUTOCANDIDATO

(Nominata con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 8 del 3-11-2021)

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: **2026**

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

Compensi: al Presidente e agli altri membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'esercizio delle proprie funzioni

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

(Art. 10 Statuto dell'Ente¹)

DESIGNAZIONE DI UN MEMBRO

MOGNI STEFANO

AUTOCANDIDATO

(Nominata con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 9 del 3-11-2021)

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: **2026**

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei Revisori contabili

Compensi: ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo onnicomprensivo determinato dall'Assemblea dei Consorziati

Art. 7 Statuto dell'ente
Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei Consorziati ed è composto da 6 (sei) membri e più segnatamente da:

- a) il Presidente nominato con le modalità di cui al precedente articolo 6;
- b) un membro designato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- c) un membro designato dalla Regione Piemonte;
- d) un membro designato dalla Città di Venaria;
- d) un membro designato dalla Compagnia di San Paolo;
- e) un membro designato dalla Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura.

2. In caso di cessazione della carica durante l'espletamento del mandato per qualunque motivo, l'Assemblea dei Consorziati provvede alla nomina del /i nuovo/i Consigliere/i nel rispetto dei criteri di designazione di cui al precedente comma 1.

3. Il Presidente, non meno di sessanta giorni prima della scadenza della durata in carica del Consiglio di Amministrazione, invita i Consorziati alle designazioni di rispettiva competenza.

4. Al Presidente e agli altri membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'esercizio delle proprie funzioni

Art. 10 Statuto dell'ente
Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Consorziati, di cui:

- a) un membro, con funzioni di Presidente, designato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali;
- b) un membro designato dalla Regione Piemonte;
- c) un membro designato dalla Compagnia di San Paolo.

2. I Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere sostituiti dall'Assemblea dei Consorziati durante l'espletamento del loro mandato con le modalità definite nel precedente art. 5 comma 5.

3. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti devono essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge per l'assunzione della carica di sindaco di società per azioni.

4. Ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo onnicomprensivo determinato dall'Assemblea dei Consorziati.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni indicate nelle disposizioni di cui all'art. 2403, comma 1, del Codice Civile. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli da 2403 bis a 2407 del Codice Civile.

6. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni del Consorzio o su determinati affari.

7. Il Collegio dei Revisori dei Conti informa immediatamente i Consorziati e il Consiglio di Amministrazione di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività del Consorzio.

8. La funzione di revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale, iscritta nell'apposito registro, nominata dall'Assemblea dei Consorziati.

9. In caso di cessazione della carica durante l'espletamento del mandato per qualunque motivo, l'Assemblea dei Consorziati provvede alla nomina del /i nuovi/i Revisore/i nel rispetto delle modalità di designazione di cui al precedente comma 1.

FONDAZIONE MUSEO DELLA CERAMICA VECCHIA MONDOVI' ONLUS

Piazza Maggiore, 1 c/o Palazzo Fauzone di Germagnano– 12084 - Mondovì (CN)

Sito Internet: <https://www.museoceramicamondovi.it/>

Pec: museoceramicamondovi@pec.it E-mail: fondazione@museoceramicamondovi.it

Dietro il Museo della Ceramica sta una Fondazione che ha quale scopo primario “la realizzazione e la gestione artistica, culturale e scientifica e, in collaborazione con il Comune di Mondovì, anche organizzativa del Museo, allestito nel Palazzo Fauzone di Germagnano e avente come nucleo originario la donazione da parte del dr. Marco Levi della Collezione Ceramica Baggioli e della sua collezione personale”. Il Museo è stato appunto inaugurato il 12 dicembre 2010.

La Fondazione “Museo della Ceramica Vecchia Mondovì -ONLUS“, costituita nel 1999 dal Fondatore Marco Levi (1910-2011) e riconosciuta dalla Regione Piemonte quale persona giuridica privata, è un felice esempio di sinergia tra iniziativa privata e enti pubblici. Fanno parte di diritto del Consiglio di amministrazione: il Soprintendente pro-tempore al Patrimonio Storico, Artistico ed etnoantropologico del Piemonte, che assicura il livello scientifico della gestione artistica e culturale del Museo, l'Assessore alla Cultura pro-tempore della Regione Piemonte, il Presidente pro-tempore della Provincia di Cuneo, che ha concesso in comodato gratuito al Comune di Mondovì il Palazzo Fauzone di Germagnano, il Sindaco e l'Assessore alla Cultura pro tempore del Comune di Mondovì che concorre alla gestione organizzativa del Museo. Il CdA della Fondazione è integrato da un minimo di sette a un massimo di undici soggetti privati, designati nell'atto costitutivo dal fondatore e successivamente nominati per cooptazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Art. 7 Statuto della Fondazione¹)

DESIGNAZIONE DI UN MEMBRO

Organo sottoposto alla disciplina del d.lgs. 39/2013

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. del)

Durata in carica: 4 anni e sono rieleggibili

Scadenza:

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

Compensi:

Iter avviato per nuova nomina

¹Articolo 7 – Consiglio di Amministrazione – Composizione e nomina

Sono componenti di diritto del Consiglio di amministrazione:

Il Presidente onorario vitalizio

Il Presidente della Fondazione

Un componente designato dalla Regione Piemonte

Un componente designato dalla Provincia di Cuneo

Un componente designato dalla Città di Mondovì

I componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione può esercitare la facoltà di cooptare a maggioranza assoluta non più di due componenti scelti tra cultori dell'arte ceramica e esponenti di rilievo del territorio monregalese. I soggetti cooptati durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Ove per qualsiasi causa venga a mancare uno dei due componenti e il Consiglio di Amministrazione provveda alla sua sostituzione, in tale caso continua a valere il periodo già trascorso a fini del computo dei 4 anni.

DIFENSORE CIVICO

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

c/o Consiglio Regionale – Piazza Solferino, 22 – Torino 10121 - tel. 011-5757387/389 fax 011-5757386

Pec: difensore.civico@cert.cr.piemonte.it E-mail: difensore.civico@cr.piemonte.it

(Artt. 1, 12, 13 e 14, l.r. n. 50 del 9 dicembre 1981 mod. dalle ll.rr. nn. 17/2000 e 4/2008¹)

Il Difensore Civico ha il compito di tutelare il cittadino nell'ottenere dall'Amministrazione Regionale quanto gli spetta di diritto. Il Difensore Civico può intervenire nei confronti degli uffici dell'Amministrazione Regionale, degli Enti pubblici regionali e di tutte le Amministrazioni pubbliche che esercitino deleghe regionali, limitatamente al contenuto di tali deleghe. Il Difensore Civico, limitatamente ai casi in cui la Regione si avvalga degli uffici di Enti locali per l'attuazione di leggi regionali, ai sensi dell'art. 68 dello Statuto può intervenire nei confronti degli uffici interessati degli Enti locali. Nello svolgimento di questa azione il Difensore Civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando anche legittimità e merito degli atti amministrativi inerenti ai problemi a lui sottoposti e suggerendo mezzi e rimedi per la loro eliminazione. Il Difensore Civico non può interferire direttamente nell'espletamento dei compiti amministrativi, partecipando all'elaborazione di atti e provvedimenti.

DESIGNAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

BALDOVINO PAOLA MARTA ANGELA AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 145 del 27-07-2021)

Nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 69 del 06-08-2021

Durata in carica: 3 anni – Il Difensore Civico può essere confermato per non più di una volta

Scadenza: 2024

Compensi: al Difensore civico è corrisposta un'indennità mensile pari a 4.315,85 euro lordi. Al Difensore civico è corrisposto il trattamento di missione spettante ai Consiglieri regionali.

Requisiti: per essere nominati all'ufficio del Difensore civico regionale sono richiesti i requisiti per l'elezione al Consiglio regionale, relativamente all'età ed all'iscrizione alle liste elettorali.

1

[?] Art. 1.

(Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico)

[1] Presso il Consiglio Regionale è istituito l'ufficio del Difensore Civico.

[2] Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena indipendenza.

[3] Le modalità di nomina e revoca del titolare dell'ufficio di Difensore Civico, i poteri relativi e le modalità del loro esercizio sono disciplinati esclusivamente dalla presente legge

Art. 12.

(Requisiti e disposizioni per la nomina)

[1] Per essere nominati all'ufficio del Difensore Civico sono richiesti i requisiti per l'elezione al Consiglio Regionale, relativamente all'età ed all'iscrizione alle liste elettorali.

[2] Il Difensore Civico è nominato con decreto del Presidente della Regione, su designazione del Consiglio Regionale.

[3] La designazione del Consiglio Regionale è effettuata a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati alla Regione.

[4] La votazione avviene a scrutinio segreto.

Art. 13.

(Cause di impedimento alla nomina)

[1] Non possono essere nominati all'ufficio di Difensore Civico:

a) i membri del Parlamento, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali, i rappresentanti dei Comitati di Quartiere ed i membri degli organi di gestione delle UU.SS.LL.;

b) i membri del Comitato Regionale di Controllo e delle sue sezioni decentrate, gli amministratori di Enti, Istituti ed Aziende pubbliche;

c) gli amministratori di Enti ed Imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di Enti ed Imprese vincolate con la Regione da contratti di opera o di somministrazione ovvero che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;

d) i dipendenti della Regione Piemonte, degli Enti delegati della Regione e degli Enti ed Imprese che siano vincolati con la Regione dai rapporti contrattuali di cui alla lettera c).

Art. 14.

(Cause di incompatibilità)

[1] L'ufficio di Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione e con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale e commerciale e con l'esercizio di qualunque tipo di lavoro dipendente.

EDILIZIA

AGENZIE TERRITORIALI PER LA CASA
(Art. 31, l.r. n. 3/2010 modificato dalla l.r. n. 11/2014) ¹

Le A.T.C. sono Enti pubblici di servizio, non economici, ausiliari della Regione, con competenza estesa al territorio delle rispettive province o nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 delle aree diversamente individuate con deliberazione del Consiglio Regionale, nonché delle aree al di fuori degli ambiti suddetti, ma limitatamente ai territori delle province confinanti, quando l'intervento della A.T.C. sia richiesto dalla Giunta Regionale, da un Comune o dalla A.T.C. delle Province confinanti. Le A.T.C. sono dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile.

A.T.C. DEL PIEMONTE CENTRALE

Corso Dante 14 – Torino – tel. 011-31301 fax 0131-3130425
e-mail: webmaster@atc.torino.it atc@pec.atc.torino.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA DI 3 MEMBRI DI CUI 1 IN RAPPRESENTAZIONE DELLE MINORANZE

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

BOLLA EMILIO	AUTOCANDIDATO
TASSONE FABIO	AUTOCANDIDATO
MAZZU' MARCELLO *	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 24 del 19-11-2019)

REVISORE LEGALE

NOMINA DI 1 REVISORE EFFETTIVO E 1 REVISORE SUPPLENTE

D'ELIA CARMINE (Del. 114 del 22/12/2020) (effettivo)	AUTOCANDIDATO
ROVETTI DIEGO (supplente)	AUTOCANDIDATO

(Nominato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 25 del 19-11-2019)

A.T.C. DEL PIEMONTE NORD

Via Boschi 2 – 28100 Novara – tel.- e fax 0321-445151
e-mail: direzione@atc.novara.it pec: protocollo@pec.atcpiemontenord.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA DI 5 MEMBRI DI CUI 2 IN RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

MARCHIONI MARCO	AUTOCANDIDATO
SPATARO LEO	AUTOCANDIDATO
SONGA LUIGI	AUTOCANDIDATO
MARINO EMILIANO *	AUTOCANDIDATO
BARONI PIERGIACOMO * (dimissionario)	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 26 del 19-11-2019)

REVISORE LEGALE

NOMINA DI 1 REVISORE EFFETTIVO E 1 REVISORE SUPPLENTE

MELONE MASSIMO (effettivo)	AUTOCANDIDATO
GIANASSO CLAUDIO (supplente)	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 27 del 19-11-2019)

A.T.C. DEL PIEMONTE SUD

Via Milano, 79 – 15100 Alessandria tel. 01313191 fax 0131260687 Referente: Roberta Lotti 0131319357
email: segreteriaipresidenza@atcpiemontesud.it
e-mail: affarigenerali@atcalessandria.it pec: atc00@atcalessandria.legalmail.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA DI 5 MEMBRI DI CUI 2 IN RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

CAVIGLIA PAOLO	AUTOCANDIDATO
BUTTIERI MARCO	AUTOCANDIDATO
CANOVA MARIO	AUTOCANDIDATO
BOVONE BARBARA BEATRICE *	AUTOCANDIDATO
BALOCCO FRANCESCO * (Del. 183 del 14/12/2021)	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 28 del 19-11-2019)

REVISORE LEGALE

NOMINA DI 1 REVISORE EFFETTIVO E DI 1 REVISORE SUPPLENTE

LOCATELLI FLOREANO (effettivo)	AUTOCANDIDATO
TOSI SILVIO (supplente)	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 29 del 19-11-2019)

Durata in carica: Termine legislatura

Compensi: determinati con deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2015, n. 24-1254 – recante:
Rideterminazione degli emolumenti spettanti agli organi delle Agenzie Territoriali per la Casa

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...

delibera

- a) di stabilire i seguenti emolumenti onnicomprensivi, al lordo delle ritenute di legge, spettanti ai componenti gli organi delle Agenzie Territoriali per la Casa:
- b) Presidente dell'ATC: Euro 5.000,00 mensili per n. 12 mensilità;
- c) Vice Presidente dell'ATC: Euro 1.000,00 mensili per n. 12 mensilità;
- d) Revisore legale dell'ATC: Euro 3.000,00 mensili per n. 12 mensilità;
- e) di stabilire che ai Consiglieri di amministrazione delle ATC che non ricoprono la carica di Presidente o Vice Presidente spetti un gettone di presenza, per la partecipazione a ciascuna seduta del Consiglio di Amministrazione, pari a Euro 30,00 al lordo delle ritenute di legge;
- f) di stabilire che ai soggetti di cui al punto 2, residenti al di fuori del Comune sede dell'adunanza, spetti un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione a ciascuna seduta del Consiglio di Amministrazione, nella misura prevista dalla disciplina vigente per le missioni dei dirigenti della Regione Piemonte, per quanto compatibile;
- g) di precisare che gli emolumenti, i gettoni di presenza e i rimborsi spese di cui ai punti 1, 2 e 3 non sono dovuti a coloro che sono soggetti alle disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e nella relativa Circolare interpretativa n. 6/2014 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, ai quali
- h) spetta il solo rimborso delle spese documentate;
- i) di procedere alla revoca parziale della DGR n. 25-969 del 3 ottobre 2005, limitatamente alla parte relativa agli emolumenti, ai gettoni di presenza e ai rimborsi spese dei Presidenti, Vice Presidenti, Consiglieri di amministrazione e organi di revisione delle ATC.

1.L' [articolo 31 della l.r. 3/2010](#), è sostituito dal seguente:

Art. 31. (Organi delle ATC)

1. Sono organi delle ATC il presidente, il consiglio di amministrazione e il revisore legale.
2. Gli organi di cui al comma 1 durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio regionale e per la nomina sono soggetti alla normativa regionale vigente in materia.
3. Il consiglio di amministrazione della ATC del Piemonte centrale è composto da tre membri nominati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze. I consigli di amministrazione della ATC del Piemonte nord e della ATC del Piemonte sud sono composti ciascuno da cinque membri nominati dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza delle minoranze.
4. La Giunta regionale nomina il presidente e il vice presidente tra i membri di cui al comma 3.
5. Il consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito quando sono nominati il presidente e il vice presidente.
6. **I consiglieri di amministrazione delle ATC sono scelti tra soggetti qualificati in materia di edilizia sociale o di governo del territorio, con rilevanti esperienze nella amministrazione e gestione di enti o istituti di diritto pubblico o privato, aziende, società o consorzi, sia pubblici che privati che svolgano o abbiano svolto attività analoghe o correlate a quella svolta dalle agenzie.**
7. Il presidente del consiglio di amministrazione è il legale rappresentante dell'ente e la sua carica non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi.
8. Il consiglio di amministrazione è tenuto a presentare annualmente alla Giunta regionale una relazione contenente valutazioni della attività e della operatività dell'Agenzia. Entro trenta giorni la Giunta regionale presenta tale relazione alla commissione consiliare competente.
9. Il revisore legale dell'ATC è nominato dal Consiglio regionale, che provvede anche alla nomina di un revisore supplente, entrambi scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali.
10. Al revisore legale si applica la disciplina prevista dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile, in quanto compatibile; rimane in carica per lo stesso periodo dell'organo che lo ha nominato e comunque fino alla nomina del nuovo revisore.

Allegato

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD, per l'ambito territoriale delle Province di Novara, VCO, Biella e Vercelli, con sede legale in Novara, subentra alle ATC di Novara/VCO, Biella e Vercelli.

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE, per l'ambito territoriale della Provincia di Torino, con sede legale in Torino, subentra alla ATC di Torino.

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD, per l'ambito territoriale delle Province di Alessandria, Asti e Cuneo, con sede legale in Alessandria, subentra alle ATC di Alessandria, Asti e Cuneo.

— ENTI STRUMENTALI —

CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE – C.S.I. PIEMONTE

C.so Unione Sovietica 216 – 10134 Torino – tel. 011-3168664 fax 011-3168212

Sito internet: www.csi.it e-mail: organi.istituzionali@csi.it

(Artt. 2, 14, 15, 22 e 23 Statuto dell'Ente ¹)

Il Consorzio svolge la sua attività principalmente a supporto dello sviluppo organizzativo degli Enti pubblici territoriali e non. In particolare, il Consorzio: progetta, sviluppa e gestisce il sistema informativo regionale e degli Enti consorziati, ed è a tal fine destinatario dei poteri di indirizzo dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione; promuove e realizza forme di collaborazione continuativa tra Enti territoriali ed Atenei nei campi della ricerca e sviluppo di nuove tecnologie informatiche, del loro trasferimento e della formazione rivolta a tali tecnologie.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA DI 2 MEMBRI, NOMINATI DALLA REGIONE PIEMONTE, DI CUI 1 ANCHE IN RAPPRESENTANZA DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETTERA C) DELLO STATUTO;

Organo sottoposto alla disciplina del d.lgs. 39/2013

FERRARIS LETIZIA MARIA
ANGELANTONI LUCA

AUTOCANDIDATO
IN RAPPR. ENTI ART. 2, C.1 LETTERA C STATUTO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 3-12-2019)

Durata in carica: Termine legislatura

Compensi: gettone di presenza di 30 a seduta (più rimborso spese)

Requisiti: Art. 13 dello Statuto, riportato in nota (Incompatibilità dei Consiglieri di Amministrazione ex art. 14 Statuto C.S.I.)

COLLEGIO SINDACALE

NOMINA DI 1 SINDACO EFFETTIVO E DI 1 SINDACO SUPPLENTE

DEMICHELIS MICHELA (**effettivo**)
GALLO FRANCESCO (**supplente**)

AUTOCANDIDATO
AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 19-11-2019)

Durata in carica: Termine legislatura

Compensi: gettone di presenza di € 180,00 lordi a seduta. Al Presidente: indennità annua lorda di € 12.600,00. Ai

Sindaci effettivi: indennità annua lorda di € 8.400,00

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali

¹Art. 2 Partecipazione al Consorzio

1. Gli Enti consorziati sono:

a) la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino ed il Politecnico di Torino, che assumono la qualifica di Enti consorziati promotori;
b) la Città di Torino e la Provincia di Torino, che assumono la qualifica di Enti consorziati sostenitori, nonché, in qualità di Enti consorziati ordinari, gli enti pubblici, le società e gli enti strumentali interamente pubblici, ai quali la Città di Torino e la Provincia di Torino partecipino singolarmente in via maggioritaria;

Possono altresì aderire al CSI-Piemonte in qualità di Enti consorziati ordinari:

c) le aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Piemonte, le agenzie regionali piemontesi, gli enti pubblici, le società e gli enti strumentali interamente pubblici, ai quali la Regione Piemonte partecipi in via maggioritaria;
d) i Comuni e le Province, sia in forma individuale che associata; le altre Regioni; gli altri enti pubblici e gli enti strumentali interamente pubblici, entrambi anche in forma associata; le società a totale partecipazione pubblica; ogni altra Università e Istituto superiore di ricerca pubblico.

2. L'ammissione al Consorzio degli Enti ordinari è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a).

3. Laddove nel presente Statuto non sia diversamente stabilito, la denominazione "Enti consorziati" comprende tutte le categorie di Enti di cui al comma 1.

Articolo 14 Consiglio di Amministrazione

1. Fermo quanto previsto dal successivo comma 4 del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, di cui:

- 2 membri, nominati dalla Regione Piemonte, di cui 1 anche in rappresentanza degli Enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);

99

- 1 membro, nominato dalla Provincia di Torino, anche in rappresentanza degli enti e delle società dalla stessa partecipati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b);

- 1 membro, nominato dalla Città di Torino, anche in rappresentanza degli enti e delle società dalla stessa partecipati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b);
 - 1 membro, eletto dall'Università degli Studi di Torino, dal Politecnico di Torino e dagli Enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), compresi gli enti pubblici, le società e gli enti strumentali interamente pubblici nei quali la Regione Piemonte, la Provincia di Torino ed il Comune di Torino, singolarmente considerati, non partecipino in via maggioritaria. L'elezione avviene a maggioranza dei voti degli Enti aventi diritto presenti alla seduta.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale.
3. In tutti i casi di cessazione del Consiglio di Amministrazione, finché non sia costituito il nuovo Organo amministrativo ai sensi del successivo comma 4, e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di *prorogatio*, sono integralmente prorogati i poteri del Consiglio cessato. Decorso il periodo di *prorogatio*, la legale rappresentanza e i poteri di ordinaria amministrazione necessari a consentire il funzionamento del Consorzio e l'erogazione agli Enti consorziati dei servizi già in essere sono esercitati dal Direttore Generale.
4. Il nuovo Consiglio di Amministrazione si intende costituito quando siano intervenute le nomine da parte di Regione Piemonte, Provincia di Torino e Città di Torino.

Articolo 15 Incompatibilità, decadenza e dimissioni dei Consiglieri di Amministrazione

1. Non può ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione:
- a) colui che rappresenta in Assemblea i singoli Enti consorziati;
 - b) colui che, in qualità di libero professionista, di socio, di dipendente o di amministratore di impresa o società, ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, forniture o appalti per il Consorzio o, comunque, presta la propria attività per il Consorzio, ad eccezione di colui che ricopra tali ruoli nell'ambito o in favore di società o enti senza scopo di lucro, a prevalente partecipazione pubblica, nei quali partecipi anche il Consorzio;
 - c) colui che si trova in dimostrato conflitto di interesse con il Consorzio a causa dell'attività che, come libero professionista, socio, dipendente o amministratore di società o impresa, svolge nei settori in cui opera il Consorzio, ad eccezione dei casi in cui tale attività sia resa nell'ambito o in favore di società o enti senza scopo di lucro, a prevalente partecipazione pubblica, nei quali partecipi anche il Consorzio.
2. I singoli Enti consorziati applicano ai Consiglieri di propria nomina od elezione le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, nonché la normativa vigente, in materia di incompatibilità.
3. I Consiglieri di Amministrazione dimissionari o che cessino, comunque, dalla carica sono sostituiti con le modalità e le procedure di cui all'art. 13.
4. I Consiglieri che subentrano durano in carica per il residuo periodo del mandato.

Articolo 22 – Costituzione del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, così nominati:
- a) un membro effettivo ed un supplente dalla Regione Piemonte;
 - b) un membro effettivo ed un supplente, di concerto, dall'Università degli Studi di Torino e dal Politecnico di Torino;
 - c) un membro effettivo dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c).
2. Tutti i membri del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali.
3. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea tra i membri effettivi.
4. Il Collegio dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale: i relativi poteri sono prorogati fino alla nomina del nuovo Collegio.

Articolo 23 Competenze del Collegio Sindacale

- 1. Al Collegio Sindacale sono attribuite le competenze di cui all'art. 2403 del Codice Civile.
- 2. Alle riunioni, alle deliberazioni ed all'attività del Collegio si applica la disciplina di cui agli artt. 2403-bis e seguenti del Codice Civile.

ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICO E SOCIALI – I.R.E.S.

Via Nizza 18 – 10125 Torino – tel. 011-6666411 – fax 011-6696012

Sito internet: www.ires.piemonte.it e-mail: amministrazione@ires.piemonte.it pec: ires@pec.irespiemonte.it

L'I.R.E.S Piemonte svolge attività di ricerca a supporto della Giunta e del Consiglio regionale, in particolare in materia di programmazione socio-economica, territoriale e di analisi e valutazione delle politiche.

L' I.R.E.S Piemonte può fornire supporto agli enti locali per quanto attiene la partecipazione alla formazione dei piani e programmi regionali, di cui all' articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

L'I.R.E.S. Piemonte instaura rapporti di collaborazione con enti, associazioni ed organismi nel settore della ricerca per l'adempimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Artt. 5, 6 e 9, legge regionale n. 43/1991 da ultimo modificata dalla l.r. 5/2014¹)

ELEZIONE DI 5 MEMBRI CON VOTO LIMITATO A 3

Organo sottoposto alla disciplina del d.lgs. 39/2013

ROSOCH MICHELE (Presidente)	AUTOCANDIDATO
DURBANO MAURO (Vicepresidente)	AUTOCANDIDATO
CARRIERO ALESSANDRO	AUTOCANDIDATO
VIANO MARIO	AUTOCANDIDATO
ZANETTA GIAN PAOLO	AUTOCANDIDATO

(Designati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 41 del 17-12-2019)

Nominati con DPGR n. 21 del 26/02/2020

Durata in carica: Termine legislatura

Compensi: I compensi degli organi dell'I.R.E.S. sono determinati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei limiti massimi definiti dalla vigente normativa nazionale in materia (art. 28, l.r. 43/1991)

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

¹Art. 5

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, eletti dal Consiglio regionale a scrutinio segreto, con voto limitato a tre.
2. I Consiglieri così eletti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. I Consiglieri non sono rieleggibili più di due volte consecutive.
4. Il Consiglio dura in carica cinque anni e, comunque, scade contemporaneamente al Consiglio regionale. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione sono prorogati i poteri del Consiglio scaduto.
5. I singoli Consiglieri, eletti nel corso del mandato in sostituzione di membri del Consiglio revocati, decaduti o dimissionari, durano in carica fino alla scadenza del mandato stesso.

Art. 6

1. Il Consigliere può essere revocato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa motivata deliberazione del Consiglio regionale, per gravi violazioni di legge o del regolamento dell'Istituto.
2. Il Presidente del Consiglio regionale deve comunicare le proposte di revoca all'interessato, assegnandogli un congruo termine per le controdeduzioni, che lo stesso ha facoltà di svolgere innanzi alla competente Commissione consiliare regionale.
3. Il Consigliere decade ove, senza giustificati motivi, non partecipi a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione.
4. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, su segnalazione del Consiglio di amministrazione dell'I.R.E.S..
5. Nel caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, di revoca o di decadenza della maggioranza dei Consiglieri - se non è possibile provvedere all'immediata sostituzione degli stessi - il Presidente della Giunta regionale per garantire la gestione dell'Istituto, previa conforme deliberazione del Consiglio regionale, nomina, con proprio decreto, un Commissario straordinario, che non può rimanere in carica più di sei mesi, termine entro il quale è eletto un nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 9

- Il Presidente ed il Vicepresidente dell'Istituto sono nominati, in seno al Consiglio di amministrazione, dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere della Commissione consultiva per le nomine prevista dall'art. 24 dello Statuto della Regione.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne attua le determinazioni.
 3. Il Presidente provvede all'ordinaria amministrazione e, in casi di particolare urgenza, può compiere atti di straordinaria amministrazione, salvo la ratifica del Consiglio, che è a tal fine convocato, a pena di decadenza degli atti stessi, entro otto giorni.
 4. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce, a tutti gli effetti, in caso di assenza od impedimento.

COLLEGIO DEI REVISORI

(Art. 10, legge regionale n. 43/91 da ultimo modificata dalla l.r. 5/2014²)

DESIGNAZIONE DI 3 MEMBRI EFFETTIVI, DI CUI 1 CON FUNZIONI DI PRESIDENTE, E DI 2 SUPPLENTI
LA DESIGNAZIONE DI UNO DEI REVISORI EFFETTIVI E DI UNO DEI SUPPLENTI SPETTA ALLA
MINORANZA

ROSSI ALESSANDRO (Presidente)	AUTOCANDIDATO
TOSI SILVIO (effettivo)	AUTOCANDIDATO
CERAVOLO MARIA CARMELA (effettiva)	AUTOCANDIDATO
FRANCO LUCA (supplente)	AUTOCANDIDATO
BARRERI STEFANO (supplente)	AUTOCANDIDATO

(Designati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 17-12-2019)

Durata in carica: Termine legislatura

Compensi: I compensi degli organi dell'I.R.E.S. sono determinati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei limiti massimi definiti dalla vigente normativa nazionale in materia (art. 28, l.r. 43/1991)

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali

² Art. 10

1. Il Collegio dei Revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti. Il Presidente ed i Revisori sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione del Consiglio Regionale.
2. Per il Presidente e' richiesta l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Revisori Ufficiali dei Conti.
3. La designazione di uno dei Revisori effettivi e di uno dei supplenti spetta alla minoranza.
4. Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni e decade, comunque, al termine della legislatura regionale. Fino all'insediamento del nuovo Collegio sono prorogati i poteri del Collegio decaduto.
5. Il Collegio e' convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal membro effettivo più anziano.

FONDAZIONI BANCARIE

FONDAZIONE C.R.T. – CASSA DI RISPARMIO DI TORINO

Sede Legale Via XX Settembre 31 – 10121 Torino – tel. 011-5065100 fax 011-5065580

www.fondazioneqrt.it e-mail: info@fondazioneqrt.it pec: segreteria@cert.fondazioneqrt.it

progetti@fondazioneqrt.it

(Artt. 7 e 12 Statuto Fondazione¹)

La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, orientando la propria attività e destinando le risorse disponibili preminentemente nei settori – di seguito complessivamente denominati “settori rilevanti” – della ricerca scientifica, dell’istruzione, dell’arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell’assistenza alle categorie sociali deboli. Può intervenire in altri settori di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.

Tali finalità di cui al comma precedente saranno prevalentemente perseguite nell’ambito delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta, che ne rappresentano il territorio di tradizionale operatività.

La Fondazione può comunque sostenere iniziative riconducibili ai settori sopra indicati anche nel resto d’Italia e all’estero. Nella destinazione delle risorse la Fondazione assicura in ogni caso il rispetto di quanto previsto all’art. 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.

CONSIGLIO DI INDIRIZZO

DESIGNAZIONE DI DUE TERNE, NEL CUI AMBITO IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE PROVVEDERA’ A NOMINARE DUE CONSIGLIERI

1° TERNA

LEO GIAMPIERO AUTOCANDIDATO
ROCCIO CARLO AUTOCANDIDATO
NEGRO LIVIO AUTOCANDIDATO

2° TERNA

SIVIERO ALESSANDRA AUTOCANDIDATA
RINAUDO ANTONIO AUTOCANDIDATO
ZANETTA VALTER AUTOCANDIDATO

(1° TERNA: Designati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 360 del 26-02-2019)

(2° TERNA: Designati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 164 del 15-09-2021 sostituzione della signora Di Mascio)

Durata in carica: **6 anni**

Scadenza: **fino all’approvazione del bilancio consuntivo 31/12/2025 (aprile 2026)**

Compensi: medaglia di presenza di € 2000,00 per la partecipazione alle riunioni consiliari

Requisiti: (*) **vedi pagina successiva (artt. 8 e 9 dello Statuto) - Rispetto nella parità di genere**

¹ Art. 7 Organi della Fondazione

(pag. 105)

Sono Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Indirizzo;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio Sindacale

Art. 12 - Consiglio di Indirizzo - Composizione

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da diciotto Consiglieri, scelti con modalità di designazione e di nomina ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità.
2. Di essi nove sono espressione del territorio di riferimento della Fondazione e vengono nominati come segue:
 - a) due nell’ambito di due terne designate dalla Regione Piemonte;
 - b) uno nell’ambito di una terna designata dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta;
 - c) due nell’ambito di due terne designate dal Comune di Torino;
 - d) uno nell’ambito di una terna designata dalla Città metropolitana di Torino;
 - e) uno nell’ambito di una terna designata dalla Provincia di Cuneo;
 - f) uno nell’ambito di una terna designata di concerto dalle Province di Asti e Alessandria;
 - g) uno nell’ambito di una terna designata di concerto dalle Province di Biella, Novara, Vercelli e Verbania.
3. I restanti nove Consiglieri vengono nominati come segue tra personalità che, grazie all’apporto della loro professionalità, competenza ed esperienza, possano efficacemente contribuire al miglior perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione:
 - a) uno nell’ambito di una terna designata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino;
 - b) uno nell’ambito di una terna designata dalla Conferenza Episcopale Piemontese, sentita la propria Sezione Regionale Arte e Beni Culturali;
 - c) due nell’ambito di due terne designate dal Comitato Regionale Universitario del Piemonte;
 - d) uno nell’ambito di una terna designata dall’Unione Regionale delle Camere di Commercio (Unioncamere) del Piemonte, al fine di garantire una adeguata rappresentatività territoriale;
 - e) uno nell’ambito di una terna designata dall’European Foundation Centre, da individuarsi tra soggetti residenti in Piemonte o in Valle d’Aosta che non abbiano rivestito, negli ultimi quattro anni, la carica di Presidente, di componente dell’organo di amministrazione o di Segretario Generale di una Fondazione di origine bancaria di cui al Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
 - f) tre cooptati dal Consiglio di Indirizzo uscente, tra personalità di chiara e indiscussa fama, in possesso di specifici requisiti di professionalità, competenza, esperienza e autorevolezza idonei ad assicurare la più efficace azione della Fondazione nei settori di intervento indicati nel presente statuto ovvero nella gestione delle risorse economico finanziarie. Nell’individuazione di tali componenti si tiene conto dell’esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato. Le procedure dirette alla selezione dei componenti cooptati sono disciplinate dal regolamento di funzionamento degli organi in modo da assicurare il rispetto del principio di trasparenza e con l’applicazione di criteri selettivi idonei a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione. L’elezione di ciascuno dei consiglieri cooptati ha luogo con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio di Indirizzo in carica.

Qualora per tre votazioni successive non si raggiunga la maggioranza richiesta, la nomina del consigliere o dei consiglieri ancora da designare sarà effettuata dal Presidente della Corte d'Appello di Torino.

4. La designazione non comporta rappresentanza, ovvero partecipazione, negli organi della Fondazione, degli enti designanti. È escluso ogni potere di indirizzo, vigilanza e controllo del designante sul designato, revoca compresa.

Art. 13 - Procedura di nomina

1. Almeno 180 giorni prima della data di scadenza del Consiglio di Indirizzo, il Presidente provvede ad invitare gli enti designanti a comunicare, entro il termine del sessantesimo giorno precedente la detta scadenza, le sopraindicate rose di candidati per ciascun membro di loro competenza. Nel caso di enti che non abbiano provveduto entro il predetto termine, il Presidente provvede ad inviare, entro dieci giorni, la richiesta della comunicazione delle sopraindicate rose di candidati entro il termine perentorio del trentesimo giorno precedente la data di scadenza del Consiglio di Indirizzo. Nel caso di persistente mancata designazione da parte degli Enti competenti alla scadenza del suddetto ultimo termine, alla designazione provvede, su richiesta del Presidente, il Prefetto territorialmente competente rispetto alla sede dell'ente cui sarebbe spettata la designazione, il quale utilizzerà i medesimi criteri di selezione previsti per il soggetto surrogato. In caso di ulteriore mancata designazione entro il termine di 60 giorni, il Consiglio di indirizzo uscente provvede direttamente alle nomine.

2. La comunicazione di una rosa incompleta si intende come non effettuata.

3. Nel caso in cui ad un ente spettino più designazioni non sarà consentito l'inserimento dello stesso nominativo in più di una delle rose.

4. I Consiglieri che venissero a mancare per qualsiasi causa nel corso del mandato saranno sostituiti dallo stesso Consiglio. Nel caso in cui i Consiglieri da sostituire fossero stati nominati su designazione di un ente esterno, la nomina dei sostituti avverrà previa designazione da parte del suddetto ente, con le modalità previste rispettivamente al comma 1 e al comma 2 del presente articolo. In questi casi, qualora l'ente cui compete la designazione non vi abbia provveduto entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta cessazione, si provvede ad una ulteriore comunicazione indicando un termine perentorio di 45 giorni; qualora l'ente non provveda neanche entro tale secondo termine, alla designazione provvede, su richiesta del Presidente, il Prefetto territorialmente competente rispetto alla sede dell'ente cui sarebbe spettata la designazione, il quale utilizzerà i medesimi criteri di selezione previsti per il soggetto surrogato. In caso di ulteriore mancata designazione entro il termine di 60 giorni il Consiglio di Indirizzo provvede alla nomina per cooptazione del membro subentrante. Si applicano in tale ultimo caso i criteri di nomina stabiliti dall'art. 12, comma 3, lett. f). In ogni caso i Consiglieri subentranti dovranno essere nominati entro 150 giorni dalla cessazione dalla carica dei Consiglieri cessati e nel rispetto dell'equilibrio della composizione dell'organo sancito dall'art. 4, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Requisiti: (*) Art. 8 - Requisiti, indipendenza, cause di ineleggibilità e di incompatibilità, conflitti di interesse

1. I componenti degli organi della Fondazione sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza maturate nell'amministrazione di enti e/o aziende pubblici o privati, o nelle professioni intellettuali, o nell'attività accademica.

2. Il presente statuto e il regolamento di funzionamento degli organi individuano gli strumenti idonei ad assicurare che i componenti degli organi della Fondazione siano in possesso, oltre che dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge, di elevati requisiti di professionalità, competenza, esperienza e autorevolezza, intesi anche come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, con specifico riguardo alle attività della Fondazione e con riferimento sia agli impieghi che alla destinazione e gestione delle risorse, e che le procedure di nomina siano funzionali alla salvaguardia dell'indipendenza e della terzietà dell'Ente. I componenti degli organi della Fondazione concorrono, in posizione di parità e in un positivo e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà della Fondazione. Agiscono nel suo esclusivo interesse e sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza e di deontologia professionale, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione. Nella nomina e nella revoca dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, l'organo di indirizzo assume le proprie determinazioni al fine di individuare le soluzioni più adeguate ad assicurare il conseguimento dei programmi di attività e a preservare il corretto funzionamento dell'Ente.

3. Il presente statuto e il regolamento di funzionamento degli organi individuano gli strumenti idonei a garantire la presenza negli organi del genere meno rappresentato.

4. La carica di membro di un organo della Fondazione è incompatibile con quella di membro di altri organi. Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo.

5. I componenti degli organi della Fondazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione di cariche negli organi di amministrazione e controllo delle società bancarie.

6. Ai componenti degli organi della Fondazione si applicano inoltre i divieti di cumulo con cariche in altre fondazioni costituite in ottemperanza al Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché quelli di cumulo con altre cariche eventualmente stabilibili dalla legge o dall'Autorità di Vigilanza.

7. Non possono ricoprire la carica di membro di organi della Fondazione o decadono dalla stessa, come previsto all'art. 9 seguente:

a) coloro che non hanno o perdono i requisiti previsti ai commi precedenti del presente articolo;

b) il coniuge, i parenti e affini fino al secondo grado incluso dei membri degli organi della Fondazione;

c) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate, nonché i coniugi di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;

d) il Direttore Generale della Società bancaria conferitaria;

e) coloro che ricoprano la carica di amministratore o di componente dell'organo di controllo degli enti cui lo statuto attribuisca il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione;

f) coloro che abbiano un rapporto organico di lavoro dipendente o di collaborazione anche a tempo determinato con l'ente che li ha designati;

g) coloro che siano parti in una causa pendente contro la Fondazione;

h) coloro che nel biennio precedente siano stati dichiarati decaduti dalla carica ricoperta in uno degli organi della Fondazione, salvo il caso di cui al precedente comma 4;

i) coloro che ricoprano la carica di amministratore di organizzazioni rappresentative di soggetti destinatari degli interventi della Fondazione;

l) coloro che ricoprono o che abbiano ricoperto nei precedenti dodici mesi le seguenti cariche pubbliche: sindaco, assessore o consigliere comunale, presidente e componenti del consiglio circoscrizionale, presidente di provincia o consigliere provinciale, presidente e componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi tra Enti locali, presidente e componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consiglieri di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componenti degli organi delle comunità montane, presidente di città metropolitana o consigliere metropolitano, presidente di giunta regionale, assessore o consigliere regionale, parlamentare o membro del Governo nazionale, dirigente generale ministeriale, parlamentare o commissario europeo;

m) non possono inoltre essere designati, quali partecipanti alle terne di cui al successivo art. 12, commi 2 e 3, coloro che, al momento della designazione, ricoprono la posizione di vertice dei soggetti designanti.

8. le esclusioni di cui al presente articolo, comma 5 e comma 7 lettere b), e), h), l) e m), nonché l'esclusione di cui al comma 9 primo periodo, operano anche riguardo la formazione delle terne di candidature di cui al successivo art. 12, commi 2 e 3 e, in caso di inosservanza, la designazione è considerata come non effettuata con applicazione di quanto previsto al successivo art. 13.

9. Allo stesso modo non possono ricoprire la carica di membro di organi della Fondazione o decadono dalla stessa coloro che ricoprono o che abbiano ricoperto nei precedenti dodici mesi cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione nella società bancaria conferitaria; non possono ricoprire la carica di membro di organi della Fondazione o decadono dalla stessa coloro che ricoprono cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione in società concorrenti della conferitaria o di società del suo gruppo.

10. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono altresì ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso società controllate o partecipate dalla società bancaria conferitaria.

11. Costituisce causa di decadenza dalla carica di organo della Fondazione l'assunzione di incarichi politici e amministrativi elettivi nello Stato, nelle Regioni e negli enti locali territoriali. Il componente di un organo della Fondazione che sia incorso in tale decadenza non potrà essere eletto all'interno degli organi della Fondazione né con riferimento al mandato in corso al momento della decadenza né con riferimento al mandato immediatamente successivo.

12. Entro trenta giorni dal proprio insediamento, ciascun organo collegiale verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti e l'eventuale esistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, assumendo, entro trenta giorni dalla verifica, le decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell'immagine della Fondazione.

13. I membri degli organi della Fondazione dovranno a pena di decadenza dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza delle eventuali cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità, nonché delle eventuali cause di sospensione che li riguardino.

14. I membri di organi della Fondazione che ritengano di avere un interesse in conflitto con quello della Fondazione devono darne immediata notizia all'organo di appartenenza, che valuterà l'effettiva esistenza del conflitto, e qualora esso venga ritenuto esistente devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni inerenti. In caso di conflitto permanente e non contingente i membri interessati devono presentare le proprie dimissioni all'organo di appartenenza. In difetto, vengono dichiarati decaduti dallo stesso organo. Per quanto riguarda il Segretario Generale la comunicazione dovrà essere effettuata al Consiglio di Amministrazione.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma il membro in conflitto di interessi risponde inoltre personalmente dei danni cagionati alla Fondazione

Art. 9 - Decadenza

1. Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, le carenze di requisiti o i conflitti di interesse permanenti di cui all'art. 8 comportano la decadenza dalla carica. Decadono altresì dalla carica i componenti degli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle sedute a cui sono per statuto o per legge obbligati a partecipare.

2. La decadenza è dichiarata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla constatazione dei suoi presupposti, salvo cessazione delle cause di decadenza entro il detto termine.

COMPAGNIA DI SAN PAOLO

C.so Vittorio Emanuele II, 75 – 10128 Torino – tel. 011-55.96.911 fax 011-532725

Sito internet: www.compagnia.torino.it e-mail: segreteria@compagniadisanpaolo.it pec: segreteriaorgani@pec.compagnia.torino.it

(Art. 8, comma 1, lettera b) e art. 9 Statuto Compagnia¹)

Fondazione Bancaria. La Compagnia persegue finalità di utilità sociale, allo scopo di favorire lo sviluppo civile, culturale ed economico, operando in particolare nei seguenti settori: ricerca scientifica, economica e giuridica; istruzione; arte; conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali; sanità; assistenza alle categorie sociali deboli. Tali settori vengono in questo statuto collettivamente definiti "settori rilevanti".

CONSIGLIO GENERALE

DESIGNAZIONE DI 1 CONSIGLIERE IN SOSTITUZIONE DEL SIGNOR CARLO PICCO

MATTIO ANTONIO

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 76 del 21-07-2020)

Durata in carica: 4 anni

Scadenza: **quadriennio 2020/2023**

Compensi: una medaglia di presenza di € 1600 lordi per partecipazione a ciascuna riunione, oltre al rimborso delle spese determinate dalla carica.

Requisiti: (*) **vedi pagina successiva**

Rispetto **nella parità di genere**

¹Art. 8

1. Il Consiglio Generale è composto da diciassette Consiglieri, dei quali quattordici così designati:

a) due dal Comune di Torino;

b) uno dalla Regione Piemonte;

c) uno dal Comune di Genova;

d) due dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino;

e) uno dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova;

f) uno dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano;

g) uno dalla Unione Regionale delle Camere di Commercio del Piemonte;

h) uno dal Consiglio Regionale del Volontariato di cui alla legge della Regione Piemonte 29 agosto 1994, n.38;

i) uno dall'Accademia delle Scienze di Torino, sentita alternativamente la classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali e la classe di Scienze morali, storiche e filologiche;

j) uno dall'Accademia Nazionale dei Lincei, sentita alternativamente la classe di Scienze morali, storiche e filologiche e la classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali;

k) uno dalla Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna;

l) uno dall'European Foundation Centre, da individuarsi tra soggetti che non siano espressione di fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153.

2. Le designazioni di cui alle lett. a) e d) devono rispettare il principio della parità di genere.

3. Almeno novanta giorni prima della data di scadenza della durata in carica del Consiglio Generale, il Presidente, come previsto dall'art. 20.2 in relazione all'art. 9.1, invita gli Enti di cui al comma 1 alle designazioni di rispettiva competenza, trasmettendo a ciascuno di essi una copia del presente statuto.

4. Gli Enti di cui al comma 1, al più tardi entro novanta giorni dalla data dell'invito di cui al comma precedente, provvedono a designare, dandone comunicazione scritta al Presidente della Compagnia, personalità dotate di capacità ed esperienza in almeno uno dei settori rilevanti, illustrando, sotto tale aspetto, le ragioni della designazione.

5. Nel caso di mancata, invalida o inefficace designazione entro il termine stabilito nel comma precedente, il Presidente sollecita gli Enti che non hanno effettuato le designazioni, o le abbiano effettuate in modo invalido o inefficace, a provvedere entro quindici giorni dalla data del nuovo invito; decorso inutilmente tale ulteriore termine, alla nomina provvede il nuovo Consiglio Generale prima di procedere alle cooptazioni di cui al successivo comma 6.

6. Del Consiglio fanno altresì parte tre componenti, che devono essere cooptati nella prima riunione.

7. La scelta dei componenti da cooptare deve avvenire tra qualificate personalità di chiara e indiscussa fama e

in modo tale da assicurare l'equilibrata presenza di specifiche e riconosciute professionalità nei settori rilevanti, promuovendo altresì la presenza del genere meno rappresentato all'interno del Consiglio.

8. Periodicamente la Compagnia verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all'attività istituzionale della fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Compagnia promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre al Consiglio Generale. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Compagnia.

Art. 9

1. Il Consiglio Generale dura in carica quattro anni. Tutti i Consiglieri scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di durata.

2. Il Consigliere che intenda dimettersi deve darne comunicazione scritta al Presidente e al Presidente del Collegio dei Revisori. Il Consigliere che cessa dalla carica per dimissioni o per altra causa viene sostituito, applicandosi l'art. 8, con la medesima procedura con la quale egli è stato designato ovvero cooptato: il Presidente provvede senza indugio ad attivare, a seconda dei casi, la designazione da parte dell'Ente che aveva designato il Consigliere dimissionario, ovvero la cooptazione da parte del Consiglio Generale.

3. Ai Consiglieri spettano, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, le medaglie di presenza determinate dal Consiglio Generale su proposta del Presidente, udito il Collegio dei Revisori.

Art. 6 Statuto Compagnia – Requisiti: ()*

2. I componenti degli organi di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo della Compagnia devono essere scelti fra persone che:

- a) siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n.161 e successive modificazioni;
- b) non siano incorse in una delle situazioni impeditive e non versino nelle situazioni che comportano la sospensione dalle cariche previste dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n.161 e successive modificazioni;
- c) siano in possesso di titoli culturali e professionali adeguati e possiedano competenze ed esperienze attinenti almeno a uno dei settori rilevanti, quanto ai componenti degli organi di indirizzo e di amministrazione, e siano in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 15.2, quanto ai componenti dell'organo di controllo.

3. I componenti del Comitato di Gestione, oltre a possedere i requisiti generali di onorabilità e di professionalità sopra richiamati, devono essere in possesso di specifici requisiti di professionalità, in relazione a maturate esperienze in campo amministrativo e gestionale.

4. Nella nomina dei componenti degli organi, la Compagnia adotta processi funzionali a salvaguardare la propria indipendenza e terzietà e modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli organi

che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale in cui essa opera. Il Consiglio Generale definisce con regolamento le procedure di nomina, comprese quelle relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, specificando i requisiti di professionalità e di competenza richiesti per la nomina dei componenti degli organi e definendo le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure.

5. Negli organi di indirizzo, amministrazione e controllo è assicurata la presenza del genere meno rappresentato.

6. Le cariche di componente del Consiglio Generale, del Comitato di Gestione, del Collegio dei Revisori e di Segretario Generale sono incompatibili tra loro.

7. I componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, compreso il Presidente, possono esercitare nella Compagnia non più di due mandati consecutivi indipendentemente dall'organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo non inferiore alla metà del tempo previsto, o anche di durata inferiore, se il mandato sia cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro organo della Compagnia. I mandati espletati per una durata inferiore alla metà del tempo previsto non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

8. Fatte salve le cause di incompatibilità tempo per tempo previste dalla legge, non possono far parte degli organi della Compagnia:

- a) i componenti degli organi di gestione o di controllo degli enti di cui all'art. 8.1, o coloro che rappresentano all'esterno detti enti, né i soggetti a essi legati da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale, secondo le previsioni di cui all'art. 2399 del codice civile, che parenti e affini fino al secondo grado dei componenti degli organi di gestione degli enti di cui all'art. 8.1;
- c) gli amministratori ne compromettano l'indipendenza;
- b) il coniuge, i dei soggetti destinatari degli interventi della Compagnia, ad eccezione degli enti e imprese strumentali, con i quali la Compagnia stessa abbia rapporti organici e permanenti;
- d) coloro che ricoprono funzioni di indirizzo, amministrazione, controllo o direzione in altre fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153;
- e) coloro che svolgono, o abbiano svolto nei dodici mesi antecedenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria;
- f) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso le società controllate o partecipate dalla società bancaria conferitaria;
- g) coloro che ricoprono cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo;
- h) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo, della Corte Costituzionale ovvero di altri organi di governo o di rilevanza costituzionale anche a livello decentrato;
- i) i membri dei Consigli regionali, provinciali, comunali, i Sindaci, gli Assessori regionali, provinciali e comunali, i Presidenti delle Giunte regionali e provinciali, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane;
- l) i membri dei Consigli delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- m) i dipendenti dell'Autorità di vigilanza sulle fondazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), della legge 23 dicembre 1998, n.461.

9. La partecipazione agli organi della Compagnia è incompatibile con qualsiasi incarico o candidatura politica; in

particolare non possono far parte degli organi della Compagnia coloro che abbiano ricoperto o che si siano candidati a ricoprire nei dodici mesi precedenti una delle cariche di cui al precedente comma 8, lett. h) ed i).

10. La nomina negli organi della Compagnia è altresì preclusa a coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione per l'assunzione di incarichi di cui al precedente comma 8, lett. h) ed i).

11. La causa di incompatibilità sopravvenuta alla nomina nell'organo di appartenenza costituisce causa di sospensione e, qualora non sia rimossa entro trenta giorni dal suo verificarsi, costituisce causa di decadenza. Parimenti costituisce causa di decadenza il venir meno di taluno dei requisiti di onorabilità e di professionalità sopravvenuto alla nomina.

12. Ciascun organo collegiale verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti e delle situazioni indicati nei commi precedenti, assumendo, entro trenta giorni dall'accertamento, i conseguenti provvedimenti. Il Consiglio Generale svolge tale verifica riguardo al Presidente e il Comitato di Gestione riguardo al Segretario Generale.

13. Ciascun componente ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza delle cause di decadenza, di sospensione ovvero di incompatibilità che lo riguardano; in difetto l'organo di appartenenza applica comunque la relativa disciplina, appena avutane la notizia.

14. Nel caso in cui un componente dell'organo di indirizzo ovvero di amministrazione si trovi in una situazione di conflitto con l'interesse della Compagnia, egli deve darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e al Collegio dei Revisori, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, astenendosi dal partecipare alle relative deliberazioni.

15. In caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione e di astensione di cui al comma precedente, il responsabile risponde verso la Compagnia del danno eventualmente cagionato.

16. Il componente del Consiglio Generale o del Comitato di Gestione che non partecipa senza giustificato motivo a due adunanze consecutive dell'organo di appartenenza decade dall'ufficio. La decadenza è accertata senza indugio dall'organo di appartenenza; il Presidente provvede a promuovere il procedimento di sostituzione ai sensi del presente statuto.

17. I componenti degli organi della Compagnia non possono assumere incarichi operativi nell'ambito della fondazione prima che siano decorsi almeno ventiquattro mesi dalla cessazione della carica.

— **FORMAZIONE E UNIVERSITA'** —

ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE – EN.A.I.P.

Via del Ridotto, 5 – 10147 Torino – tel. 011-2179800 fax 011-2179899

Sito internet: www.enaip.piemonte.it pec: info@pec.enaiponline.eu e-mail: sr-torino@enaip.piemonte.it

(Art. 14 Statuto dell'Ente¹)

L'Ente, che non ha scopi di lucro, persegue nell'ambito del territorio della Regione: la promozione morale, culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini nel contesto di un'educazione permanente; l'orientamento e la realizzazione di iniziative ed interventi connessi alle politiche attive del lavoro di tutti i settori e attività produttive.

COLLEGIO SINDACALE

NOMINA DI 1 SINDACO EFFETTIVO E DI 1 SINDACO SUPPLENTE

RICCI ANDREA (sindaco effettivo) AUTOCANDIDATO
BISOGLIO SERGIO (sindaco supplente) AUTOCANDIDATO
(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 104 del 22-12-2020)

Durata in carica: 4 anni

Scadenza: **2024**

Compensi: indennità annua di € 4007,19 lordi

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali

¹ Art. 14

(Il Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale è costituito:

- a) due componenti effettivi e due supplenti nominati dalla Presidenza Regionale delle ACLI del Piemonte;
- b) un componente effettivo ed uno supplente nominati dal Presidente della Giunta Regionale della Regione Piemonte.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i componenti del predetto organo iscritti al relativo albo.

COLLEGIO – CONVITTO MUNICIPALE TREVISIO DI CASALE

Via Trevigi n. 16 – 15033 - Casale Monf.to – tel. 0142-455888 fax 0142/422653

e-mail: collegiotrevisio@libero.it pec: collegiotrevisio@pec.it

(Artt. 2 e 12 bis Statuto dell'Ente¹)

Ha come scopo quello di educazione e di istruzione e assistenza fra loro integrate. Questo scopo generale si attualizza nei seguenti scopi specifici:

la concessione di borse di studio a studenti meritevoli ma di condizione disagiata residenti in Comuni della Provincia di Alessandria e frequentanti scuole di ogni ordine e grado del Comune di Casale Monferrato;

l'istituzione di convitto universitario per gli studenti universitari che frequentino l'università di Casale Monferrato e residenti nella Regione Piemonte;

Il doposcuola con biblioteca e sala lettura, per tutti gli studenti delle scuole casalesi o universitari come sopra scritto.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA DI 1 MEMBRO

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

GAVAZZA CRISTIANO

AUTOCANDIDATO

(Nominato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 99 del 22-12-2020)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2023**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: non possono essere eletti coloro che hanno lite con l'Ente e quelli che ne tengano in affitto i beni

COLLEGIO DEI REVISORI

NOMINA DI 1 REVISORE

RONDANO CARLA

AUTOCANDIDATO

(Nominata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 100 del 22-12-2020)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **giugno 2023**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: i Revisori sono scelti fra soggetti qualificati, residenti o domiciliati nel circondario di Casale Monferrato

Art. 2

(Consiglio di Amministrazione)

Il collegio e i beni che gli appartengono sono amministrati per mezzo di un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, dei quali tre sono scelti dal Comune di Casale Monferrato, uno dalla Regione Piemonte e uno dal Provveditore agli Studi della Provincia di Alessandria

Art. 12 bis

(Collegio dei Revisori)

La contabilità dell'Ente è controllata da un collegio di tre Revisori di cui uno nominato dal sindaco di Casale Monferrato, uno dalla Regione, uno dal vescovo "pro tempore" di Casale M.to. I Revisori sono scelti fra soggetti qualificati, residenti o domiciliati nel circondario di Casale Monferrato.

ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Via Madama Cristina 83 – 10126 Torino - tel. 011-6531111 fax 011-6531150

Sito Internet: www.edisu.piemonte.it pec direzione.presidenza@cert.edisu.piemonte.it

e-mail: universita.ricercainnovazione@regione.piemonte.it

La legge disciplina l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario, al fine di favorire l'accesso agli studi universitari, facilitare la frequenza degli studenti ai corsi di livello universitario e post universitario e consentire la prosecuzione degli studi agli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi.

L'attuazione del diritto allo studio avviene in conformità degli obiettivi posti dalla programmazione nazionale, dal piano di sviluppo regionale e dei relativi strumenti attuativi.

La Regione nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali, collabora con gli Atenei, gli Istituti d'Istruzione Superiore, l'Istituto Superiore di Educazione Fisica (I.S.E.F.), L'Accademia delle Belle Arti, per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge. Al fine di perseguire una politica unitaria e programmata del diritto allo studio, la Regione opera per realizzare un sistema organico di strutture, attività e servizi integrati con quelli esistenti o da realizzare sul territorio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Art. 19 e 25, legge regionale n. 16/1992 e s.m.i e art. 7 Statuto dell'Ente¹)

NOMINA DI 3 MEMBRI, DI CUI UNO IN RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE, UNO DEI QUALI CON
FUNZIONI DI PRESIDENTE

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

SCIRETTI ALESSANDRO CIRO (Presidente)	AUTOCANDIDATO
UGAZIO EMANUELE	AUTOCANDIDATO
TOMA MICHELANGELO	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 43 del 17-12-2019)

Durata in carica: Termine legislatura, ma rimangono in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio

Compensi: I compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti sono determinati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei limiti massimi definiti dalla vigente normativa nazionale in materia. Il rimborso delle spese di viaggio è disciplinato dalla normativa prevista per i dipendenti regionali.

Requisiti: I componenti sono scelti tra persone di comprovata esperienza tecnico-amministrativa acquisita per aver ricoperto funzioni di amministrazione e direzione presso enti pubblici e strutture private. **Possono essere nominati per due mandati**

¹Art. 19 (Composizione del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

a) tre membri, di cui uno espressione delle minoranze, nominati dal Consiglio regionale e uno dei quali con funzioni di Presidente, scelti tra persone di comprovata esperienza tecnico-amministrativa acquisita per aver ricoperto funzioni di amministrazione e direzione presso enti pubblici o strutture private;

b) un rappresentante degli Atenei designato congiuntamente dalle università aventi sede legale sul territorio piemontese e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale;

c) uno studente designato dai membri dell'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Partecipa alle riunioni, con voto consultivo obbligatorio sulla legittimità degli atti, il Direttore dell'Ente che svolge anche funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione.

13=>3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni, ferma in ogni caso la scadenza del medesimo al termine del mandato del Consiglio regionale, salvo il componente di cui al comma 1, lettera c) che dura in carica due anni e sei mesi. **<=13**

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere nominati per due mandati.

5. Alla scadenza dell'organo i membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio; la proroga dei poteri concerne l'ordinaria amministrazione.

6. In caso di dimissioni o decadenza, i singoli componenti del Consiglio sono sostituiti con le stesse modalità di cui al comma 1; la durata in carica dei componenti sostituiti non può in ogni caso superare quella del Consiglio di Amministrazione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

(Artt. 24 e 25, l.r. n. 16/1992 e s.m.i. e art. 16, Statuto dell'Ente) ¹

NOMINA DI 5 MEMBRI, DI CUI 3 EFFETTIVI E 2 SUPPLENTI, ELETTI CON SEPARATE VOTAZIONI E CON VOTO LIMITATO A 2 PER GLI EFFETTIVI E 1 PER I SUPPLENTI

Effettivi:

LOMBARDI MARINELLA	AUTOCANDIDATO
DOSIO ROBERTO	AUTOCANDIDATO
GANDOLFO SALVATORE	AUTOCANDIDATO

Supplenti:

CHIRICO ROSA	AUTOCANDIDATO
BOCCHINO ALBERTO MARIA	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 44 del 17-12-2019)

Durata in carica: Termine legislatura

Scadenza: I Revisori rimangono in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione

Compensi: I compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti sono determinati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei limiti massimi definiti dalla vigente normativa nazionale in materia. Il rimborso delle spese di viaggio è disciplinato dalla normativa prevista per i dipendenti regionali. **Requisiti:** iscrizione nell'Albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri o dei Periti Commerciali

Non possono essere nominati Revisori dei Conti e se eletti decadono:

- i Consiglieri di Amministrazione dell'Ente;
- i parenti fino al IV grado e gli affini fino al II grado del Presidente, dei Consiglieri di Amministrazione e del Direttore;
- coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente con l'Ente o con la Regione Piemonte;
- coloro che hanno partecipazione, a qualsiasi titolo, in Società Appaltatrici di lavori o servizi o forniture con l'Ente;
- coloro che hanno liti pendenti con l'Ente.

N.B.: i membri effettivi eleggono nel loro seno il Presidente.

¹Art 24 (Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori è composto da cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio regionale con separate votazioni e con voto limitato a due per gli effettivi e uno per i supplenti.

2. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti nell'albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri o dei Periti Commerciali.

3. Il Presidente viene eletto nell'ambito dei tre membri effettivi del Collegio.

4. I Revisori rimangono in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione e possono essere riconfermati una sola volta.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- esamina i bilanci ed i rendiconti dell'Ente e predispone la relazione che li accompagna e vigila sulla regolarità dell'amministrazione;
- controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente;
- trasmette annualmente al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente a corredo del bilancio consuntivo.

Art. 25 (Indennità)

1. I compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti sono determinati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei limiti massimi definiti dalla vigente normativa nazionale in materia.

2. Il rimborso delle spese di viaggio è disciplinato dalla normativa prevista per i dipendenti regionali.

2 bis. I membri dell'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario non hanno diritto a compenso ma esclusivamente al rimborso delle spese di viaggio

FONDAZIONE ACADEMIA MONTIS REGALIS ONLUS

via Francesco Gallo, 3 - 12084 Mondovì (CN), Telefono / Fax: +39 0174 46351

E-mail: segreteria@academiamontisregalis.it

Sito internet: <https://academiamontisregalis.it/>

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue solo ed esclusivamente scopi di solidarietà sociale nel campo dell'Istruzione, formazione, promozione e valorizzazione della cultura e dell'arte come successivamente precisato. Essa non può quindi svolgere attività diverse tranne quelle ad essa direttamente connesse. La Fondazione ha per scopo primario la promozione ed il progresso degli studi e delle attività musicali, in particolare quelle relative alla musica antica e barocca, alle tradizioni culturali del Monregalese e alla civiltà musicale del Piemonte nel contesto europeo nel quadro di un processo di formazione e sviluppo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Art. 12, Statuto dell'Ente¹)

DESIGNAZIONE DI UN MEMBRO QUALORA NON VENGA COSTITUITA L'ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

TIRONE PIERO

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 80 del 21-07-2020)

Durata in carica: **4 anni**

Scadenza: **2024**

Compensi: non sono previsti compensi, salvo il rimborso delle spese sostenute

Requisiti: Professionalità ed esperienza nei settori nei quali la Fondazione opera o nel campo dell'amministrazione aziendale

¹ *Articolo 12, (Consiglio di Amministrazione)*

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, che devono possedere idonei requisiti di professionalità ed esperienza nei settori nei quali la Fondazione opera o nel campo dell'amministrazione aziendale. I membri devono avere la competenza e la possibilità di assumere la carica di Presidente e di Vice Presidente della Fondazione.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono così individuati:

- a) un componente, che assume la carica di Presidente della Fondazione, designato dalla Regione Piemonte con atto deliberativo della Giunta Regionale, d'intesa con la città di Mondovì;
- b) due componenti designati dalla Città di Mondovì con proprio atto, mediante l'attivazione di procedure di selezione ad evidenza pubblica;
- c) un componente designato dall'Istituto per i Beni Musicali in Piemonte;
- d) Il Presidente dell'Assemblea dei Sostenitori, qualora costituita. In caso di mancata costituzione dell'Assemblea dei Sostenitori, il componente vacante viene designato dalla Regione Piemonte;

3) Il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito e può operare quando sono stati nominati almeno tre dei suoi componenti. La costituzione del nuovo consiglio di Amministrazione determina l'automatica decadenza del Consiglio di Amministrazione precedentemente in carica.

4) Qualora un amministratore venga a cessare dalla carica nel corso del mandato, il Consiglio o, nel caso in cui venga a cessare l'intero Consiglio, il Revisore, informa prontamente l'ente cui compete la designazione, affinché provveda alla sua sostituzione. Il Consigliere subentrante decade contestualmente alla cessazione dell'incarico dei Consiglieri originariamente nominati.

————— **GARANZIA** —————

COMMISSIONE DI GARANZIA

C/o Consiglio Regionale del Piemonte – Via Alfieri, 15 – Torino – 10121 telefono: 0115757250 – 415 fax 0115757615

(Art. 91 Statuto della Regione Piemonte e art. 3 legge regionale n. 25/2006¹)

La Commissione di Garanzia è organismo indipendente della Regione.

Su richiesta del Presidente della Giunta regionale o del Presidente del Consiglio regionale o di un terzo dei Consiglieri regionali oppure del Consiglio delle autonomie locali nelle materie di sua competenza, la Commissione esprime parere:

- a) *sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti di attribuzione tra gli organi della Regione e tra la Regione e gli enti locali;*
- b) *sul carattere invasivo e lesivo delle attribuzioni regionali da parte di leggi o atti aventi forza di legge dello Stato;*
- c) *sulla coerenza statutaria delle proposte e dei disegni di legge, dei progetti di regolamento del Consiglio regionale, di cui all'articolo 27 dello Statuto;*
- d) *sulla coerenza statutaria dei progetti di regolamento della Giunta regionale, di cui agli articoli 27 e 56 dello Statuto.*

Le Commissioni consiliari possono richiedere pareri alla Commissione, avanzando motivata richiesta al Presidente del Consiglio regionale che la inoltra alla stessa.

La Commissione, inoltre, esprime il giudizio sulla ricevibilità e sull'ammissibilità delle proposte di referendum ai sensi dell'articolo 81 dello Statuto, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e successive modificazioni.

La Commissione è altresì organo consultivo della Regione sulle questioni tecnico-giuridiche che concernono l'interpretazione e l'applicazione al caso concreto delle norme statutarie e delle leggi regionali in materia di istituti di partecipazione di cui al Titolo IV dello Statuto, nonché delle altre leggi nazionali e regionali di cui si renda necessaria l'interpretazione o l'applicazione nel corso dei predetti procedimenti.

Gli organi regionali che intervengono nei procedimenti previsti dalla l.r. 4/1973 e successive modificazioni, sono tenuti a sentire il parere della Commissione.

ELEZIONE DI 7 MEMBRI

CERVETTI FERNANDA (Magistrato)	AUTOCANDIDATO (Del. 130 del 18/05/2021)
MASTROMARINO ANNA (Professore Universitario)	AUTOCANDIDATO (Del. 131 del 18/05/2021)
DE CARIA RICCARDO (Professore Universitario)	AUTOCANDIDATO (Del. 131 del 18/05/2021)
CAPUTO ANTONIO (Avvocato)	AUTOCANDIDATO (Del. 129 del 18/05/2021)
CIARAMELLA MARIA (Avvocato)	AUTOCANDIDATO (Del. n. 174 del 25/10/2016)
BELLION MARCO CESARE (Ex Consigliere Reg.)	AUTOCANDIDATO (Del. n. 64 del 03/03/2020)
CAVALLERA UGO (Ex Consigliere Reg.)	AUTOCANDIDATO (Del. n. 285 del 24/04/2018)

Durata in carica: ciascun componente resta in carica 6 anni

Compensi: ai componenti della Commissione è corrisposto un gettone, per ogni giornata di presenza di € 220 più rimborso spese (art. 5 legge regionale n. 25/2006).

Requisiti: magistrati a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile, professori universitari di ruolo in materie giuridiche, avvocati con almeno quindici anni di esercizio, ex Consiglieri regionali.

¹ Legge regionale 26 luglio 2006, n. 25

? Art. 3

(Composizione e durata)

1. La Commissione è composta da sette membri eletti dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti sulla base di candidature presentate ai sensi della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati e successive modificazioni:

- a) un magistrato a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
- b) due professori universitari di ruolo in materie giuridiche;
- c) due avvocati con almeno quindici anni di esercizio;
- d) due ex Consiglieri regionali.

2. La Commissione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge al proprio interno il Presidente. Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta, nel rispetto dei termini di cui al comma 3.

3. I componenti della Commissione sono nominati per sei anni e non sono rieleggibili. Se un componente della Commissione cessa dall'incarico prima della scadenza del mandato, il suo successore resta in carica sei anni.

**GARANTE REGIONALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ'
PERSONALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE**

C/o Consiglio regionale del Piemonte – Piazza Solferino 22 – Torino – 10121 tel. 0115757901

email: garante.detenuti@cr.piemonte.it pec: garante.detenuti@cert.cr.piemonte.it

(Legge regionale n. 28/2009¹)

È istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'ambito del territorio della Regione, di seguito denominato Garante, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi fondamentali della Costituzione e nell'ambito delle materie di competenza regionale, i diritti di tali persone. Tra i soggetti di cui al comma 1 rientrano le persone ristrette negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni nonché le persone ammesse a misure alternative.

Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni e nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, contribuisce a garantire i diritti delle persone presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte al trattamento sanitario obbligatorio, delle persone ospiti dei centri di prima accoglienza o presenti nei centri di identificazione ed espulsione per stranieri.

Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

DESIGNAZIONE DEL GARANTE

MELLANO BRUNO

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 31 del 3-12-2019)

Nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14 dell'11 febbraio 2020

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: **6 maggio 2025 (per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di accettazione)**

Compensi: al Garante spetta una indennità di carica mensile lorda pari a 2.000,00 euro, nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per la propria attività istituzionale, secondo i criteri ed i limiti definiti dall'Ufficio di Presidenza. Al Garante spetta il trattamento di missione riservato ai consiglieri regionali nel caso di missioni al di fuori del territorio regionale per ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni. <

Requisiti: persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di responsabilità e rilievo nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli istituti di prevenzione e pena e negli uffici di esecuzione penale esterna o che siano comunque distinte in attività di impegno sociale. Il Garante non può assumere o conservare cariche elettive né incarichi o uffici pubblici di qualsiasi natura. Non può altresì ricoprire la carica di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

Il Garante non può esercitare altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di Garante a una persona dipendente dalla Regione o da enti dipendenti o comunque controllati dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio

¹ Art. 2 (Nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca)

1. Il Garante è nominato, all'inizio della legislatura, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su designazione del Consiglio regionale, tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di responsabilità e rilievo nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli istituti di prevenzione e pena e negli uffici di esecuzione penale esterna o che si siano comunque distinte in attività di impegno sociale.

2. La designazione del Consiglio regionale è effettuata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il Garante è designato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Il Garante dura in carica cinque anni e può essere confermato per non più di una volta. Dopo la scadenza del mandato, il Garante rimane in carica fino alla nomina del successore.

4. Il Garante non può assumere o conservare cariche elettive né incarichi o uffici pubblici di qualsiasi natura. Non può altresì ricoprire la carica di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

5. Il Garante non può esercitare altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di Garante a una persona dipendente dalla Regione o da enti dipendenti o comunque controllati dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

6. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui ai commi 4 e 5, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione immediata.

7. Il Consiglio Regionale dispone per gravi violazioni dei doveri inerenti l'esercizio delle sue funzioni, la revoca del Garante, previa approvazione a maggioranza assoluta di una mozione di sfiducia.

8. Il Garante che subentra a quello cessato dal mandato per qualsiasi motivo dura in carica fino alla scadenza dell'incarico del Garante sostituito

GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

c/o Consiglio regionale del Piemonte – Piazza Solferino 22 – Torino – 10121
e-mail: garante.infanzia@cr.piemonte.it pec: garante.infanzia@cert.cr.piemonte.it
(Legge regionale n. 31/2009¹)

Il Garante svolge le seguenti funzioni: promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro concreta realizzazione; vigila sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e delle altre convenzioni internazionali ed europee e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative statali e regionali di tutela dei soggetti in età evolutiva; rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali regionali, secondo le modalità previste dalla presente legge; vigila, anche in collaborazione con gli operatori dei servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza, sui fenomeni di esclusione sociale, di discriminazione dei bambini e degli adolescenti, per motivi di sesso, di appartenenza etnica o religiosa e favorisce le iniziative messe in atto per il riconoscimento del valore e della dignità di tutti i minori; segnala ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario; vigila sui fenomeni dei minori scomparsi, della presenza sul territorio regionale di minori non accompagnati, dei minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile; concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi ed assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia); fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali operanti nell'area minorile, propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione per le persone interessate a svolgere attività di tutela e curatela e svolge attività di consulenza ai tutori ed ai curatori nell'esercizio delle loro funzioni; concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero, anche non accompagnato; accoglie le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti di cui alla lettera a) e fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti, anche attraverso un'apposita linea telefonica gratuita; segnala alle amministrazioni pubbliche competenti i casi di violazione di diritti, conseguenti a atti o fatti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti, di cui abbia avuto conoscenza da soggetti pubblici e privati, o da parte di persone singole, anche di minore età; segnala alle amministrazioni pubbliche competenti fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico; svolge un'azione di monitoraggio delle attività di presa in carico, di vigilanza e di sostegno del minore, disposte con decreto del Tribunale per i minorenni; promuove, in collaborazione con gli assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e dei ragazzi come soggetti titolari di diritti, favorendo la conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela attraverso l'accesso ai mezzi di comunicazione radio-televisiva; esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, provinciali e comunali, pareri, proposte e rilievi su progetti di legge, di regolamento e di atti amministrativi in ordine al possibile ed eventuale impatto su bambini e ragazzi; collabora con il CORECOM (Comitato regionale per le comunicazioni) nel vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse.

ELEZIONE DEL GARANTE

SERRA YLENIA

AUTOCANDIDATO

(Eletta con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 36 del 3-12-2019)

Durata in carica: **termine legislatura ed è rieleggibile una sola volta**

Compensi: al Garante spetta un terzo dell'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali dall' [articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10](#) (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale). Spetta, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Requisiti: art. 7, legge regionale n. 31/2009

¹ *Art. 7 (Nomina, requisiti ed incompatibilità)*

1. Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale. Deve essere altresì scelto tra persone in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in discipline giuridiche o umanistiche;
- b) competenza giuridico-amministrativa in materie concernenti i diritti dei minori, le problematiche dell'età evolutiva e la famiglia;
- c) esperienza nel campo del sostegno all'infanzia, della prevenzione del disagio e dell'intervento sulla devianza minorile.

2. Non sono eleggibili:

- a) i membri del Parlamento, i ministri, i presidenti di regioni e province, i sindaci, gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di comunità montana;
- b) i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni.

3. Sono incompatibili con la carica di Garante:

- a) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;
- b) il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo delle ASL e delle aziende ospedaliere;
- c) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

4. La nomina a Garante non è cumulabile con altre nomine di competenza regionale.

5. La carica di Garante è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

6. Il Garante può essere revocato per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge dal Consiglio regionale.

Art. 8 (Elezione)

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con voto segreto.

2. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale.

Art. 9 (Durata del mandato, rinuncia e decadenza)

1. Il Garante resta in carica per la durata della legislatura regionale **ed è rieleggibile una sola volta.**

2. **Entro tre mesi dall'insediamento, il Consiglio regionale è convocato per procedere all'elezione del successore.**

3. Salvo i casi di decadenza, **le funzioni del Garante sono prorogate fino alla data di entrata in carica del successore.**

4. Il Garante ha facoltà di rinunciare all'incarico in qualunque momento, purché ne dia avviso al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.

5. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza dalla carica di Garante, qualora sopravvenga una delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7, comma 2 o si verifichi una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 7, commi 3 e 5, se l'interessato non le elimina entro quindici giorni.

6. Qualora l'incarico venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.

GARANTE PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI

(Articolo 19, legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6¹)

La sede dell'ufficio del Garante è presso gli uffici del Difensore civico regionale.
e-mail: garante.animali@cr.piemonte.it pec: garante.animali@cert.cr.piemonte.it

1. Il Garante ha il compito di:

- a) ricevere le segnalazioni ed i reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, nonché delle associazioni, enti e istituzioni che operano nel campo della tutela dei diritti degli animali;*
- b) denunciare o segnalare all'autorità giudiziaria fatti o comportamenti relativi agli animali configurabili come reati, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;*
- c) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali, che regolano la materia della tutela dei diritti degli animali delle relative finalità;*
- d) segnalare alla Giunta ed al Consiglio regionale l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall'osservazione e dalla valutazione delle reali condizioni degli animali, anche alla luce dell'adeguamento alle norme statali o dell'Unione europea;*
- e) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle province e dagli enti locali, la mappa dei servizi pubblici e privati, compresi quelli sanitari, e delle risorse destinate alla tutela, al benessere e alla salvaguardia dei diritti degli animali, sia a livello regionale che a livello provinciale e locale;*
- f) analizzare le condizioni degli animali, ivi comprese quelle degli animali provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettività e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata agli animali, con particolare riferimento alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) ed alla normativa in materia di circhi, allevamenti, sperimentazione animale, zoo, trasporto, macellazione, negozi di animali, rifugi, canili);*
- g) intraprendere tutte le iniziative necessarie affinché nelle gare e nelle competizioni sportive che impiegano animali non sia fatto uso sugli stessi di sostanze, metodologie o tecniche che ne possano alterare le capacità o le prestazioni e mettere in pericolo la loro integrità fisica o biologica, nonché vigilare sulle loro condizioni di vita e di allevamento, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, nei cinodromi, ippodromi, maneggi e luoghi similari;*
- h) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti pilota intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali;*
- i) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche svolti a tutela dei diritti degli animali, collaborando anche con gli organismi titolari di competenza in materia di protezione degli animali, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente e degli animali;*
- j) predisporre, annualmente, una relazione sull'attività svolta e sulle condizioni degli animali in Piemonte nonché sull'attuazione dei relativi diritti, da trasmettere al Consiglio regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.*

2. Nello svolgimento dei compiti previsti al comma 1, il Garante può intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi regionali, statali, europei ed internazionali operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia dei diritti degli animali.

3. Il Garante, nei giudizi concernenti il maltrattamento di animali, è legittimato a costituirsi parte civile nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

ELEZIONE DEL GARANTE

MORICONI ENRICO

AUTOCANDIDATO

(Eletto con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 219 del 27-07-2017)

Durata in carica: il Garante dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato per più di una volta.

Scadenza: 2022

Compensi: al Garante non compete alcuna indennità di funzione, ha sede presso gli uffici del Difensore civico regionale e usufruisce della struttura già esistente

Requisiti: nominato dal Consiglio regionale tra esperti di riconosciuta competenza nel settore dei diritti degli animali.

¹ Art. 19. (Garante per i diritti degli animali)

1. E' istituito il Garante per i diritti degli animali al fine di realizzare un piano organico di interventi, su tutto il territorio regionale, riferiti alla salvaguardia dei diritti degli animali nonché a rafforzare la cooperazione per lo sviluppo della tutela dei diritti degli animali, attraverso forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle province e dagli enti locali piemontesi.

2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è nominato dal Consiglio regionale, tra esperti di riconosciuta competenza nel settore dei diritti degli animali.

3. Il Garante dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato per più di una volta.

4. Al Garante non compete alcuna indennità di funzione, ha sede presso gli uffici del Difensore civico regionale e usufruisce della struttura già esistente.

INFORMAZIONE

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI – CO.RE.COM.

c/o Consiglio Regionale – Piazza Solferino 22 – 10121 Torino – tel. 5757131 fax 011-5757305

e-mail: info.corecom@cr.piemonte.it pec: corecom@cert.cr.piemonte.it

(Artt. 3, 4, 5 e 9 legge regionale n. 1/2001 e s.m.i.¹)

Il Comitato è organo con funzioni di consulenza, propositive, di gestione e di controllo nel settore della informazione e comunicazione regionale e locale.

ELEZIONE DI 3 COMPONENTI FRA I QUALI IL CONSIGLIO STESSO ELEGGE IL PRESIDENTE

LILLI VINCENZO (**Presidente**)

BRIAMONTE MARCO

CASERIO ALESSIA

(Nominati con D.P.C.R. n. 10 del 13-12-2021)

AUTOCANDIDATO

AUTOCANDIDATO

AUTOCANDIDATO

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: **13/12/2026** data d'insediamento:

Compensi: Ai componenti del CO.RE.COM. è attribuita un'indennità mensile di funzione per dodici mensilità, con le modalità di seguito indicate:

a) al Presidente € 2589,51;

b) al Vicepresidente € 1726,34;

c) all'altro componente € 1726,34. E' attribuito, inoltre, il rimborso delle spese sostenute.

Requisiti: scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore nel campo delle telecomunicazioni e che posseggano comprovata competenza ed esperienza nel suddetto settore nei suoi aspetti culturali, giuridici ed economici e tecnologici.

¹ Legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (testo coordinato)

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni

Art. 3.

(Composizione e durata in carica)

1. Il CO.RE.COM. è costituito da tre componenti, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore nel campo delle telecomunicazioni e che posseggano comprovata competenza ed esperienza nel suddetto settore nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. I componenti del CO.RE.COM. sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a due. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

3. Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del CO.RE.COM., il Consiglio regionale procede con voto segreto all'elezione, al suo interno, del Presidente del CO.RE.COM.. Risulta eletto colui che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, viene eletto il più anziano d'età.

4. I componenti del CO.RE.COM. sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale, restano in carica cinque anni, e non sono immediatamente rieleggibili.

5. Il Presidente del Consiglio regionale informa l'Autorità dell'avvenuta elezione e dell'insediamento del CO.RE.COM..

6. (abrogato)

7. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del CO.RE.COM. si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 6, o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del componente.

8. In caso di dimissioni del Presidente del CO.RE.COM.:

a) se le dimissioni riguardano anche la carica di componente del CO.RE.COM., il Consiglio regionale provvede alla sostituzione, a norma dei commi 3 e 7, e nella stessa seduta, alla nomina del nuovo Presidente;

b) se le dimissioni riguardano solo la carica di Presidente, il Consiglio regionale provvede alla nomina del Presidente nella prima seduta utile, a norma del comma 3.

9. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni procedurali previste dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) e successive modificazioni.

Art. 4.

(Incompatibilità)

1. I componenti del CO.RE.COM. sono soggetti alle seguenti incompatibilità limitatamente al solo periodo del mandato:

a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale, del Governo nazionale, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali; Sindaco; Presidente di amministrazione provinciale, Presidente, Direttore o Amministratore di enti pubblici anche non economici, di società a prevalente capitale pubblico, nominati da parte del Parlamento, del Governo, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali; titolare di incarichi elettivi e di rappresentanza in partiti e movimenti politici;

b) i dipendenti regionali; i soci azionisti, gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti di imprese operanti nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'informazione, della rilevazione d'ascolto e del monitoraggio della programmazione a livello sia nazionale sia locale; i titolari di rapporti di consulenza e collaborazione professionale retribuita con i soggetti sopra indicati. Non sono incompatibili quanti, a qualunque titolo, svolgono attività professionale nei campi sopraindicati in società o settori non soggetti alla vigilanza del CO.RE.COM..

2. Ciascun componente del CO.RE.COM. è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del CO.RE.COM. ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

Art. 5.

(Decadenza)

1. I componenti del CO.RE.COM. decadono dall'incarico qualora non intervengano, senza giustificato motivo, tempestivamente comunicato al Presidente del CO.RE.COM. medesimo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla meta' di quelle effettuate nel corso dell'anno solare.
2. I componenti del CO.RE.COM. decadono altresì qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui all' articolo 4 e l'interessato non provveda a rimuoverla.
3. La causa di incompatibilità e la conseguente decadenza d'ufficio e' contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale con l'invito a presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito e, nel caso di cui al comma 2, a rimuoverla entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima.
4. Il Presidente del Consiglio regionale procede, sia d'ufficio sia su segnalazione del Presidente del CO.RE.COM., alla contestazione all'interessato, che e' tenuto a comunicare il fatto di cui al comma 1 nonche', se ne e' a conoscenza, dell'esistenza di altre cause di decadenza. Trascorso il termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale:
 - a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 2, rimossa;
 - b) propone l'adozione del provvedimento di decadenza al Consiglio regionale negli altri casi.
5. Le decisioni di cui al comma 4 sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al Presidente del CO.RE.COM. e all'Autorita'.
6. Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al Presidente del CO.RE.COM. medesimo.

(omissis)

Art. 9

(Indennita' di funzione e rimborsi)

1. L'indennità mensile di funzione ai componenti del CO.RE.COM., per dodici mensilità, è così determinata:
 - a) al Presidente un importo pari a 2.589,51 euro;
 - b) al Vicepresidente un importo pari a 1.726,34 euro;
 - c) all'altro componente un importo pari a 1.726,34 euro.
2. Nel caso in cui il Presidente del CO.RE.COM. sia assente o impedito per oltre due mesi consecutivi, al componente più anziano di età spetta, per tutto il periodo di assenza o impedimento del Presidente, l'indennità di funzione prevista per il Presidente.
3. Al fine di assicurare il pieno esercizio delle proprie funzioni, al Presidente del CO.RE.COM. si applica l'istituto dell'aspettativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e tale istituto può essere esteso, a richiesta, qualora vi sia un conferimento di incarichi determinati e definiti nel tempo, anche ai componenti del CO.RE.COM..
4. Ai componenti del CO.RE.COM. che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del CO.RE.COM. è corrisposto, per ogni giornata di presenza ai lavori, un rimborso spese onnicomprensivo calcolato moltiplicando la distanza 8=> tra la residenza <=8 e la sede di svolgimento delle sedute per un quinto del costo di un litro di benzina. <=7
5. Ai componenti del CO.RE.COM. che su incarico del CO.RE.COM., per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del CO.RE.COM. medesimo, si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i Consiglieri regionali.

COMMISSIONE REGIONALE PER LE ATTIVITA' EDITORIALI E DELL'INFORMAZIONE PERIODICA LOCALE

c/o Assessorato alla Cultura – via Meucci, 1 10121 Torino – tel. 011432-1620 fax 011432-2687
(Art. 11, l.r. n. 18/2008¹)

Nel quadro degli obiettivi di promozione culturale, scientifica, sociale ed economica della collettività piemontese, nel rispetto delle norme comunitarie e statali in materia, la Regione sostiene, promuove e valorizza lo sviluppo sul proprio territorio della piccola imprenditoria editoriale, quale componente del patrimonio culturale e linguistico piemontese, strumento della diffusione delle conoscenze e dell'informazione ed elemento del sistema delle piccole e medie imprese piemontesi.

La Regione riconosce e sostiene il ruolo delle forme associative degli editori piemontesi.

La Regione favorisce l'abbattimento delle barriere all'accesso ai mezzi di informazione e di divulgazione della cultura ai disabili sensoriali.

NOMINA DI 2 CONSIGLIERI REGIONALI, DI CUI UNO DI MINORANZA

BILETTA ALESSANDRA HILDA FORZA ITALIA
FREDIANI FRANCESCA* MOVIMENTO 5 STELLE
(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 52 del 14-01-2020)

Durata in carica: termine legislatura
Compensi: non sono previsti compensi
Requisiti: Consiglieri Regionali

¹ Art. 11.

(Commissione regionale per le attività editoriali e dell'informazione periodica locale)

Legge regionale n. 18 del 25 giugno 2008 (Vigente dal 01/01/2019)

Interventi a sostegno della stampa di informazione periodica locale.

Art. 11.[14]

(Commissione regionale per le attività editoriali dell'informazione periodica locale)

La Regione istituisce la Commissione regionale per le attività editoriali dell'informazione periodica locale per l'attuazione degli interventi di legge.[15]

La Commissione collabora alla definizione delle attività di cui all'articolo 7, nonché per altri interventi finalizzati, anche in ambito culturale, alla valorizzazione dell'informazione periodica locale.[16]

La Commissione è composta da:

a) l'Assessore competente in materia di attività produttive o suo rappresentante, con funzioni di presidente;

[17]

b) due Consiglieri regionali, di cui uno di minoranza;

c) (...) [18]

d) fino a quattro rappresentanti delle associazioni regionali di categoria dell'informazione periodica locale e online da queste designati. [19][20]

La Commissione si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all'anno. Può altresì riunirsi in via straordinaria su convocazione del presidente ovvero su richiesta della maggioranza dei componenti.

Le funzioni di segretario della Commissione vengono svolte da un dipendente dell'Assessorato competente in materia di cultura.

[14] La rubrica dell'articolo 11 è stata sostituita ad opera [del comma 8 dell'articolo 40 della legge regionale 11 del 2018.](#)

[15] Il comma 1 dell'articolo 11 è stato sostituito [dal comma 9 dell'articolo 40 della legge regionale 11 del 2018.](#)

[16] Il comma 2 dell'articolo 11 è stato sostituito [dal comma 10 dell'articolo 40 della legge regionale 11 del 2018.](#)

[17] Nella lettera a) del comma 3 dell'articolo 11 la parola "cultura" è stata sostituita dalle parole "attività produttive" ad opera [del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 19 del 2018.](#)

[18] La lettera c) del comma 3 dell'articolo 11 è stata abrogata [dal comma 11 dell'articolo 40 della legge regionale 11 del 2018.](#)

[19] La lettera d) del comma 3 dell'articolo 11 è stata sostituita [dal comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 19 del 2018.](#)

[20] La lettera d) del comma 3 dell'articolo 11 è stata sostituita dal comma 12 dell'articolo 40 della legge regionale 11 del 2018 che entrava in vigore il 1° gennaio 2019 e successivamente sostituita dall'articolo 26 della legge regionale 18 del 2018.

———— **LAVORO E INDUSTRIA** ————

COMITATO REGIONALE I.N.P.S. PER IL PIEMONTE

c/o Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale – Divisione 3 – Via Flavia 6 – 00187 Roma – tel. 06-46831

e-mail: dgprevidenzadiv5@lavoro.gov.it Comitato Regionale - Via Frola 2 – 10121 Torino

pec: regione.piemonte@postacert.inps.gov.it

(Art. 42, legge n. 88/89¹)

Il Comitato regionale dell'INPS ha i seguenti compiti: coordinare l'attività dei comitati provinciali costituiti nell'ambito della circoscrizione regionale; mantenere il collegamento con l'ente regionale ai fini del coordinamento e della reciproca informazione in ordine all'attività e agli orientamenti nei settori della previdenza e dell'assistenza sociale; mantenere contatti periodici con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, con gli enti di patronato e con gli altri organismi similari al fine di fornire informazioni sull'attività dell'Istituto nell'ambito regionale e di raccogliere le indicazioni e le proposte dei predetti organismi; presentare periodicamente al consiglio di amministrazione una relazione in ordine all'attività svolta ed agli obiettivi da perseguire nell'ambito della circoscrizione regionale; decidere, in via definitiva, i ricorsi relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro esclusi quelli relativi ai fondi speciali di previdenza; si applicano le norme sui termini di cui all'articolo 47, commi 3 e 4; svolgere i compiti ad esso assegnati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.

DESIGNAZIONE DI 1 RAPPRESENTANTE

CIMINO MAURO

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 323 del 13-11-2018)

Nominato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 aprile 2019

Durata in carica: 4 anni dalla data dell'insediamento

Scadenza: **2023**

Compensi: gettone di presenza di €. 27,89 lorde a seduta (€ 6,41 per ritenute erariali)

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

1

[?] Legge 9 marzo 1989, n. 88

Art. 42

(Comitati Regionali)

A norma dell'art. 42, modificativo del primo e del terzo comma dell'art. 33 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, ciascun Comitato regionale è composto da:

- 1) 12 rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;
- 2) 3 rappresentanti dei datori di lavoro;
- 3) 3 rappresentanti dei lavoratori autonomi di cui uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, uno in rappresentanza degli artigiani ed uno in rappresentanza degli esercenti attività commerciali;
- 4) **un rappresentante dell'Ente regione;**
- 5) il dirigente dell'Ufficio regionale del lavoro o dell'Ispettorato regionale del lavoro;
- 6) il dirigente della locale Ragioneria regionale dello Stato od un funzionario del medesimo ufficio dallo stesso designato;
- 7) il dirigente della sede regionale dell'Istituto;
- 8) i presidenti dei Comitati provinciali della regione.

I componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi sono nominati su designazione delle rispettive confederazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

Restano in vigore il secondo ed il quarto comma dell'art. 33 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.

In ordine alla nuova composizione dell'organo collegiale di cui trattasi, com'è agevole notare, sono state apportate le seguenti modifiche:

- è aumentato da 9 a 12 il numero dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda, in analogia con quanto previsto per il Consiglio di amministrazione e per i Comitati provinciali;
- è ridotto da 4 a 3 il numero dei rappresentanti dei datori di lavoro;
- sono chiamati a far parte del Comitato 3 rappresentanti dei lavoratori autonomi ed il rappresentante dell'ente regione, non contemplati nella precedente normativa;
- sono ridotti da 2 a 1 i rappresentanti per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

In particolare, la norma dispone che il Ministero del lavoro sia rappresentato dal dirigente dell'Ufficio regionale del lavoro o dal dirigente dell'Ispettorato regionale del lavoro.

Analogamente, il Ministero del tesoro è rappresentato dal dirigente della locale Ragioneria regionale dello Stato o da un funzionario del medesimo ufficio dallo stesso designato.

- L'INPS è rappresentato dal dirigente della sede regionale il quale fa parte del Comitato non più con voto consultivo, ma con voto deliberante;
- sono infine chiamati a far parte dell'Organo collegiale di cui trattasi anche i presidenti dei Comitati provinciali della Regione.

Per quanto attiene ai criteri fissati per l'individuazione dei rappresentanti delle parti sociali è stata soppressa la limitazione, per i lavoratori dipendenti, alle OO.SS. presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

La nuova disciplina, pertanto, stabilisce nei riguardi di tutte le parti sociali interessate (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e datori di lavoro) il criterio secondo cui la nomina è effettuata su designazione delle rispettive confederazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

Al riguardo, al fine di realizzare una ripartizione dei posti attribuibili ad ogni settore produttivo e, per ogni settore, alle OO.SS. più rappresentative, i dirigenti degli Uffici regionali del lavoro avranno cura, di volta in volta, di acquisire per ogni regione tutti gli elementi ritenuti necessari per la valutazione della consistenza locale dei vari settori produttivi e del diverso grado di rappresentatività, per ciascun settore delle confederazioni sindacali o delle aderenti associazioni, trasmettendo a questo Ministero apposita, dettagliata relazione, corredata, ove del caso, della documentazione relativa.

CONSIGLIERE/I DI PARITÀ REGIONALI

c/o Assessorato al Lavoro – Via Magenta 12 – 10128 Torino – tel. 011-4325961

e-mail: segreteriaicp@regione.piemonte.it

e-mail: dgrapportilavoro.div5@lavoro.gov.it pec: dgrapportilavoro.div5@pec.lavoro.gov.it

(Articoli 12, 13 e 14 del Decreto Legislativo n. 198 dell'11.04.2006 ¹)

Le Consigliere ed i Consiglieri di parità intraprendono ogni utile iniziativa ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti:

- a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125;*
- b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo scopo;*
- c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità;*
- d) sostegno delle politiche attive di lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e realizzazione di pari opportunità;*
- e) promozione dell'attuazione delle politiche di pari opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro;*
- f) collaborazione con le direzioni provinciali e regionali del lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;*
- g) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazioni;*
- h) verifica dei risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive previsti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125;*
- i) collegamento e collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e con organismi di parità degli enti locali.*

DESIGNAZIONE DI UNA/UN CONSIGLIERA/E DI PARITÀ EFFETTIVA/O E DI UNA/UN SUPPLENTE

MANTINI ANNA	(effettiva)	AUTOCANDIDATO
BORGIA CINZIA	(supplente)	AUTOCANDIDATO

(Designate con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 77 del 21-07-2020)

Nominate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 febbraio 2021.

Durata in carica: 4 anni

Scadenza **consigliera di parità effettiva: 26/05/2024; supplente: 4 anni**

Requisiti: le Consigliere e i Consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.

Compensi: con deliberazione n. 62/CU del 3 luglio 2019 la Conferenza unificata della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente la determinazione dei criteri di attribuzione delle indennità mensili alle consigliere e ai consiglieri di parità regionale, ha stabilito che “Per gli anni 2019 e 2020 l’indennità mensile attribuita alle consigliere e ai consiglieri di parità regionale effettive/i è fissata da un massimo di euro 780 lordi a un minimo di euro 390 lordi e alle consigliere e ai consiglieri di parità regionale supplente/i è fissata da un massimo di euro 390 lordi a un minimo di euro 195 lordi”. La conferenza unificata, con la medesima deliberazione, ha inoltre precisato che “il riconoscimento delle predette indennità alle consigliere e ai consiglieri di parità regionale supplente/i è limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza”.

Art. 12. Nomina ([decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 1, comma 1; articolo 2, commi 1, 3, 4](#))

1. A livello nazionale, regionale e della città metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla [legge 7 aprile 2014, n. 56](#) sono nominati una consigliera o un consigliere di parità. Per ogni consigliera o consigliere si provvede altresì alla nomina di un supplente che agisce su mandato della consigliera o del consigliere effettivo ed in sostituzione della medesima o del medesimo.
2. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, effettivo e supplente, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità.
3. Le consigliere e i consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla [legge 7 aprile 2014, n. 56](#), effettivi e supplenti, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione delle regioni, delle città metropolitane e degli enti di area vasta, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa. [\(34\)](#)
4. In caso di mancata designazione delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla [legge 7 aprile 2014, n. 56](#) entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato o in caso di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall'articolo 13, comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nei trenta giorni successivi, indice una procedura di valutazione comparativa, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, di durata non superiore, complessivamente, ai 90 giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature.
5. I decreti di nomina del presente articolo, cui va allegato il curriculum professionale della persona nominata, sono pubblicati sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Art. 13. Requisiti e attribuzioni ([decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articoli 1, comma 2, 2, comma 2](#))

1. Le consigliere e i consiglieri di parità devono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.
2. Le consigliere ed i consiglieri di parità, effettivi e supplenti, svolgono funzioni di promozione e di controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, le consigliere ed i consiglieri di parità sono pubblici ufficiali ed hanno l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria dei reati di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 14. Mandato

1. Il mandato delle consigliere e dei consiglieri di cui all'articolo 12, effettivi e supplenti, ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta. In ogni caso, per la determinazione della durata complessiva del mandato si computano tutti i periodi svolti in qualità di consigliera e consigliere, sia effettivo che supplente, anche non continuativi e anche di durata inferiore a quattro anni. La procedura di rinnovo si svolge secondo le modalità previste dall'articolo 12. Le consigliere e i consiglieri di parità continuano a svolgere le loro funzioni fino al completamento della procedura di cui all'articolo 12, comma 4. Non si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo [6, comma 1](#), della [legge 15 luglio 2002, n. 145](#).

CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE

c/o Assessorato – Internazionalizzazione – Gabinetto Presidenza Giunta Regionale - emigrazione – via Bertola, 34
10121 Torino tel. 011- 432-3358 432-3147 e-mail: emigrazione@regione.piemonte.it pec: fondieuropei@cert.regionepiemonte.it
(Art. 4, legge regionale n. 1/87 come modificata dalla l.r. n. 64/89¹)

La Consulta regionale dell'emigrazione ha il compito di esprimere parere alla Giunta Regionale sulla proposta di programma annuale degli interventi e sui problemi d'inserimento nelle attività produttive e nella vita sociale dei cittadini immigrati e dei lavoratori che rientrano dall'estero. Inoltre, formula proposte sul potenziamento dei servizi sociali esistenti in ciascuna zona, segnala l'opportunità di proporre al Parlamento provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti degli emigrati e delle loro famiglie e suggerire l'adozione di provvedimenti e di iniziative a tutela degli immigrati, e delle loro famiglie, nell'ambito della competenza regionale, segnala alla Giunta regionale iniziative per provvedimenti tendenti ad assicurare l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici da parte dei lavoratori emigrati, propone la convocazione di conferenze regionali e la partecipazione a conferenze nazionali sui problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione; esprime parere su ogni altro argomento sottoposto all'esame della stessa Consulta dai competenti Organi della Regione; segnala alla Giunta Regionale iniziative e provvedimenti atti a soddisfare i principali bisogni in campo scolastico-linguistico, sanitario, abitativo, ed a salvaguardare i diritti civili degli immigrati stranieri.

DESIGNAZIONE DI 3 CONSIGLIERI REGIONALI DI CUI 1 IN RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE

MARRONE MAURIZIO
CERUTTI ANDREA
SARNO DIEGO *

FRATELLI D'ITALIA
LEGA SALVINI PIEMONTE
PARTITO DEMOCRATICO

(Designati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 53 del 14-01-2020)

Durata in carica: Termine legislatura

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: Consiglieri regionali

1

Legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1
Interventi regionali in materia di movimenti migratori

Art. 4.

(Consulta regionale)

Presso la Giunta Regionale e' istituita, con decreto del Presidente della Giunta, la Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione. La Consulta e' istituita all'inizio di ogni legislatura entro novanta giorni dall'elezione della Giunta Regionale e resta in carica per la durata della legislatura.

La Consulta e' composta:

- a) dall'Assessore regionale con delega in materia di movimenti migratori che la presiede e da un altro Assessore designato volta per volta dal Presidente della Giunta Regionale in relazione alle materie da trattare;
- b) da un componente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale;
- c) dal Presidente della Commissione permanente regionale avente competenza in materia di movimenti migratori;
- d) da tre rappresentanti delle Amministrazioni Comunali della Regione designati dalla sezione regionale dell'ANCI;
- e) da 6 rappresentanti delle Organizzazioni a carattere nazionale, maggiormente rappresentative ed operanti a livello regionale, che svolgano attivita' in Italia ed all'estero a favore degli immigrati¹ -emigrati-frontalieri e loro famiglie;
- f) da 4 rappresentanti delle Organizzazioni con sede in Piemonte che operano a favore dei piemontesi emigrati all'estero e delle loro famiglie;
- g) da 3 rappresentanti delle Organizzazioni piu' significative e consistenti, espressione delle maggiori comunita' di immigrati da altre regioni in Piemonte, aventi sede e che abbiano effettivamente operato all'interno della regione. Dette Organizzazioni debbono essere costituite con Statuto rogato con atto notarile;
- [h) da tre rappresentanti delle Associazioni piu' significative degli immigrati stranieri che hanno sede e svolgono una loro effettiva attivita' da almeno un anno in Piemonte a favore dei propri membri e delle loro famiglie;]²
- i) da cinque rappresentanti degli Istituti di Patronato ed Assistenza sociale a carattere nazionale maggiormente rappresentativi che assistono anche all'estero gli immigrati, emigrati e le loro famiglie;
- l) da tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale;
- m) da un rappresentante dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Piemonte;
- n) da tre Consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- o) da un rappresentante dell'Ufficio regionale del Lavoro.

Alla nomina dei membri della Consulta di cui alle lettere d), e), f), g), [h)]³, i), l), m), n), si provvede a norma della L.R. 18 febbraio 1985, n. 10 e successive modificazioni.

Il Presidente puo' invitare a partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti delle maggiori comunita' italiane all'estero e, ogni qualvolta sia ritenuto utile, rappresentanti di Amministrazioni, Associazioni ed Enti interessati agli argomenti posti in esame; la Consulta puo' avvalersi per l'esame di particolari problematiche dell'apporto di gruppi di lavoro appositamente costituiti.

Le funzioni di segreteria della Consulta sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato cui compete l'esercizio della delega in materia di movimenti migratori.

NOTE:

1. con il termine immigrati si intendono i cittadini italiani rientrati in Piemonte.
2. Comma abrogato dal comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale n. 64/1989.
3. Lettera abrogata dal comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale n. 64/1989.

FONDAZIONE "TORINO WIRELESS"

Sede legale: Galleria San Federico, 54 – 10121 Torino tel. 011-19501401 fax 011-19501404

Sede operativa: via vela 3 – 10128 Torino

Sito internet: www.torinowireless.it e-mail: info@torinowireless.it pec: torinowireless@pec.soci.ui.torino.it

PEC: torinowireless@pecsoci.ui.torino.it

La Fondazione ha lo scopo di promuovere la creazione nella regione Piemonte di un distretto tecnologico inteso quale ambito geografico e socio-economico, nella specie costituito dalla Regione Piemonte, in cui viene attivata una strategia di rafforzamento delle attività di ricerca e di sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, nonché di accelerazione dell'insediamento e della crescita delle iniziative imprenditoriali afferenti il medesimo settore.

Per il perseguimento del proprio scopo la Fondazione svolge, direttamente o indirettamente, ogni iniziativa ritenuta opportuna per favorire la nascita e lo sviluppo sul territorio piemontese di nuove imprese operanti nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Art. 6 Statuto della Fondazione¹)

NOMINA DI UN RAPPRESENTANTE

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

CUDIA FRANCESCO

AUTOCANDIDATO

(Nominato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 134 del 18-05-2021)

Durata in carica: 3 anni – scade con l'approvazione del bilancio consuntivo.

Scadenza: 2024

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

¹Art. 6

Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri.

2. Quattro consiglieri sono nominati, uno ciascuno: i) dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ii) dalla Regione Piemonte, iii) dalla Città di Torino e iv), dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino. Un ulteriore consigliere è nominato dall'Assemblea Ordinaria dei Contributori con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12. Possono essere nominati o cooptati quali consiglieri, compatibilmente con le leggi vigenti, anche soggetti che ricoprano pubbliche cariche quali ad esempio gli Assessori regionali, provinciali e comunali.

3. Qualora l'Assemblea Ordinaria non provveda alla nomina del consigliere di sua competenza nonostante due successive convocazioni, vi provvederanno congiuntamente il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Città di Torino e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino.

4. Il Consiglio resta in carica tre esercizi e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio.

5. Il nuovo Consiglio è composto da un consigliere nominato dall'Assemblea Ordinaria dei Contributori ed indicato obbligatoriamente prima dell'approvazione del predetto bilancio consuntivo e dai quattro consiglieri nominati secondo quanto stabilito dal precedente punto 6.2; in difetto di tempestiva nomina da parte dell'ente interessato, restano in carica temporaneamente i consiglieri già nominati finché l'Ente interessato non avrà nominato il nuovo consigliere, il quale resterà in carica per il tempo residuo in cui rimarrà in carica il nuovo Consiglio.

6. Ciascun consigliere nominato dovrà accettare per iscritto la carica entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della nomina avuta dal Presidente della Fondazione. In caso di mancata accettazione entro detto termine si intenderà che abbia voluto rifiutare la carica e pertanto l'organo rispettivamente competente a termini del presente statuto dovrà provvedere ad una nuova nomina.

7. Qualora qualcuno dei consiglieri venga a cessare dalla carica anteriormente alla sua scadenza per qualsiasi ragione il soggetto o i soggetti che lo aveva(n) nominato provvede(no) alla sostituzione. Nel caso di nomina avvenuta ai sensi del precedente punto 6.3, competente alla nomina del sostituto è l'Assemblea Ordinaria. In tal caso il nuovo consigliere scade insieme con i consiglieri in carica all'atto della sua nomina.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
(Art. 14 Statuto della Fondazione¹)

2 MEMBRI EFFETTIVI, DI CUI 1 CON FUNZIONI DI PRESIDENTE, NOMINATI CONGIUNTAMENTE DALLA REGIONE PIEMONTE, DALLA PROVINCIA DI TORINO, DALLA CITTÀ DI TORINO E DALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI TORINO

RAYNERI GIOVANNI (**Presidente**) AUTOCANDIDATO
NEGRO BARBARA (**membro effettivo**) AUTOCANDIDATA
(Nominati congiuntamente in data 21-05-2021)

Durata in carica: 3 anni
Scadenza: **31 marzo 2024**
Compensi: tariffe professionali
Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali

¹ **Art. 14**

Collegio dei Revisori dei Conti

1. La gestione finanziaria della Fondazione è soggetta al controllo di un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre membri effettivi, di cui due, compreso il Presidente, sono nominati congiuntamente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Torino, dalla Città di Torino e dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Torino ed il terzo è nominato dall'Assemblea Ordinaria, nell'ambito degli iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.
2. Con riguardo al primo Collegio la nomina dei membri è effettuata in sede di atto costitutivo, con le seguenti modalità: due membri, compreso il Presidente, sono nominati congiuntamente dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Torino, dalla Città di Torino e dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Torino, ed il terzo è nominato, di comune accordo, da tutti gli altri Fondatori che sottoscrivono l'atto costitutivo.
3. Il Collegio resta in carica tre esercizi, compreso quello in cui è avvenuta la nomina, e scadrà con l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio. Il Collegio resta comunque in carica fino al momento in cui la maggioranza del Collegio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi membri. Ciascun membro del Collegio è rieleggibile.
4. Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi; effettua verifiche di cassa. I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

AGENZIA PIEMONTE LAVORO

Via Avogadro, 30 – 10121 Torino tel. 0115613222 – 011-2271120/182 cell. 3474164358 fax:0112271160

pec:apl@pec.agenziapiemontelavoro.it

(Art. 7, legge regionale n. 34/2008 e art. 6 Statuto dell'Agencia¹)

Le politiche regionali in materia di promozione, qualità, sicurezza e regolarità del lavoro, sono volte a:

a) promuovere la piena occupazione, anche sostenendo l'autoimpiego in forma singola o associata tramite lo sviluppo della imprenditorialità e la valorizzazione della professionalità delle persone, una migliore qualità, regolarità e sicurezza del lavoro; b) promuovere la stabilizzazione dell'occupazione, anche attraverso misure di sostegno ai datori di lavoro privati, contrastando le forme di precarizzazione del lavoro e rafforzando la coesione sociale al fine di migliorare la qualità della vita delle persone; c) consentire a tutti l'accesso al mercato del lavoro e ad un'occupazione stabile e qualificata e sostenere l'inserimento, il reinserimento e la permanenza nel lavoro delle persone a rischio di esclusione con particolare riferimento ai soggetti svantaggiati, promuovendo l'occupabilità, l'adattabilità, l'imprenditorialità e le pari opportunità delle persone indipendentemente dal genere, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, orientamento sessuale e da ogni altra condizione personale e sociale, anche agevolando le imprese nei loro programmi di sviluppo; d) migliorare l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro, promuovendo la qualità dei servizi per l'impiego, mediante la professionalizzazione degli operatori e la semplificazione delle procedure amministrative e favorendo l'interazione tra operatori pubblici e privati accreditati attraverso la creazione ed il governo della rete dei servizi regionali e locali del lavoro; e) favorire la conciliazione fra i tempi di lavoro e di cura, promuovendo la realizzazione di strutture educative, accessibili e sostenibili, per l'infanzia e di accoglienza delle altre persone a carico; f) favorire condizioni di lavoro propizie all'invecchiamento attivo delle persone; g) promuovere la qualificazione e la riqualificazione del lavoro allo dipendenze delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, alle dipendenze degli organismi di diritto pubblico da queste posseduti o partecipati, nonché del lavoro svolto in seguito a contratti pubblici aggiudicati dalle pubbliche amministrazioni regionali e locali; h) integrare le politiche del lavoro, della formazione e dell'orientamento professionale, nonché dell'istruzione e delle politiche sociali con le politiche dello sviluppo economico – sociale; i) favorire la crescita professionale e culturale delle persone durante la vita lavorativa e realizzare un sistema di certificazione delle competenze comunque acquisite; j) intervenire nelle situazioni di crisi aziendali, settoriali e territoriali, con misure di anticipazione e con programmi di ricollocazione al fine di contenere le ricadute sociali negative e contribuire alla salvaguardia del patrimonio produttivo; k) promuovere la responsabilità sociale delle imprese quale strumento per migliorare la qualità del lavoro, consolidare e potenziare le competenze professionali, diffondere le conoscenze, migliorare la competitività del sistema produttivo, lo sviluppo economico sostenibile e la coesione sociale; l) promuovere le iniziative volte a contrastare ogni attività imprenditoriale direttamente o indirettamente collegata con lo sfruttamento del lavoro minorile, favorendo l'inclusione dei minori nel sistema formativo; m) promuovere ogni iniziativa volta alla sicurezza e alla prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sui luoghi di lavoro; n) promuovere iniziative volte a contrastare ogni attività imprenditoriale direttamente o indirettamente collegata con l'inquinamento ambientale, con la messa in pericolo delle condizioni di salute dei lavoratori direttamente o indirettamente coinvolti e delle popolazioni che vivono nelle aree interessate dagli effetti dell'attività produttiva; o) favorire l'emersione del lavoro irregolare attraverso apposite misure di politica attiva del lavoro, formazione professionale e campagne informative.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DESIGNAZIONE DI 3 MEMBRI EFFETTIVI, DI CUI 1 SU INDICAZIONE DELL'ANCI PIEMONTE, ASSICURANDO LA RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA, E 2 MEMBRI SUPPLEMENTI DI CUI 1 INDICATO DALL'ANCI PIEMONTE

Effettivi:

ALBERTO

SCAVONE SARA

MARGARA FABIO *

ANCI PIEMONTE

AUTOCANDIDATA

AUTOCANDIDATO

Supplenti:

ALESSANDRO GIOVANNI

MONGE GIANLUCA

ANCI PIEMONTE

AUTOCANDIDATO

(Designati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 20 del 19-11-2019)

Durata in carica: **3 anni (rinnovabile una sola volta)**

Scadenza: **11/2022**

Compensi per ciascun componente effettivo € 9380,00 annui lordi, non sono previsti compensi per i membri supplenti.

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali

¹ Art. 7 (Organi dell'Agencia Piemonte Lavoro)

1. Sono organi dell'Agencia Piemonte Lavoro il direttore ed il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta tra persone in possesso del diploma di laurea, con esperienza almeno quinquennale nella direzione di organizzazioni complesse, oppure del diploma di laurea, con esperienza dirigenziale almeno decennale nell'organizzazione e gestione di risorse umane e finanziarie, oppure del diploma di laurea e di comprovata professionalità ed esperienza almeno decennale nella programmazione, gestione e controllo di progetti pubblici di politica del lavoro maturata presso pubbliche amministrazioni, titolari di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro.
3. Il rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile, revocabile ed a tempo pieno. I contenuti di tale contratto sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Il trattamento economico complessivo non può superare quello dei direttori regionali. L'incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche.
4. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Agencia e svolge le funzioni previste dallo statuto.
5. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito con provvedimento del Presidente della Giunta regionale ed è composto dai seguenti membri iscritti al registro dei revisori contabili:
 - a) tre membri effettivi, di cui uno su indicazione dell'Unione delle province piemontesi (UPP), assicurando la rappresentanza della minoranza;
 - b) due membri supplenti, di cui uno indicato dall'UPP.
6. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Nel caso di sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo fino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero Collegio.
7. Il Collegio controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Agencia e svolge le altre funzioni previste dallo statuto.

—— PARCHI E RISERVE NATURALI ——

PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO

C/o ARPA - Via San Pio VII – 10135 Torino – tel. 011-8606207 fax 011-8121305
Sito internet: <http://www.pngp.it> e-mail: segreteria@pngp.it pec: parcogranpardiso@pec.pngp.it
(Legge n. 473/25, legge n. 561/56 e art. 2 D.M. 20 novembre 1997 n. 436¹)

CONSIGLIO DIRETTIVO DESIGNAZIONE DI 1 RAPPRESENTANTE

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

VERCELLINO LUIGI

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 188 del 14-02-2017)

Nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 233 in data **14/09/2017** e che l'incarico ha durata 5 anni a far data dal decreto stesso.

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: **14/09/2022**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: persona particolarmente qualificata in materia di conservazione della natura

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DESIGNAZIONE DI 1 MEMBRO

VACHA MONICA MARIA BIANCA

AUTOCANDIDATO

(Designata dalla Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 106 del 22-12-2020 sentita la Regione Valle D'Aosta)

Nominata con Decreto dell'Economia e delle Finanze del **03/06/2021**

Durata in carica: 5 anni dal Decreto di nomina

Scadenza: **03/06/2026**

Compensi: indennità di carica mensile di € 91,20 lordi.

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali

¹ D.M. 20 novembre 1997, n. 436 (1).

Art. 2.

1. Sono organi dell'Ente Parco:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) la giunta esecutiva;
- d) il collegio dei revisori dei conti;
- e) la comunità del Parco.

2. Il Presidente è nominato dal Ministro dell'ambiente, previa intesa con i presidenti della regione Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta, tra i componenti del Consiglio direttivo. Il consiglio direttivo elegge al proprio interno il vice presidente.

3. Il **Consiglio direttivo** è formato da 13 componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, scelti tra persone particolarmente qualificate in materia di conservazione della natura e tra i rappresentanti della Comunità del Parco di cui all'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (2), secondo le seguenti modalità:

- a) n. 4 su designazione della Comunità del Parco;
- b) n. 2 per regione, su designazione delle regioni Valle d'Aosta e Piemonte;
- c) n. 2 su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (2), scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale;
- d) n. 2 su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche e delle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il Parco; in caso di designazione di un numero superiore a due, la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente;
- e) n. 1 su designazione del Ministro per le politiche agricole;
- f) n. 2 su designazione del Ministro dell'ambiente.

4. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno una giunta esecutiva, formata dal Presidente, da un vice presidente e da altri tre componenti, di cui due scelti tra quattro soggetti designati per la metà dalla Comunità del parco e per l'altra metà dalle regioni.

5. Il **collegio dei revisori** dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di presidente del collegio; uno dalle regioni interessate. Il **revisore dei conti di designazione regionale è indicato per il primo quinquennio dalla regione Piemonte, sentita la regione Valle d'Aosta; per il secondo quinquennio dalla regione Valle d'Aosta sentita la regione Piemonte, e così successivamente secondo detta alternanza.**

6. Il direttore del Parco è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente ed è scelto tra gli iscritti nell'elenco degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di Parco: allo stesso si richiede, oltre ai requisiti per la nomina a dirigente del ruolo speciale di «direttore di Parco», la conoscenza della lingua francese da accertarsi a mezzo di apposite prove.

7. La comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco ed è costituita e disciplinata ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (4).

ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI

Sede legale Amministrativa, C.na Valperone 1 - 15020 Ponzano Monferrato (AL) tel. 0141-927120 Fax 0141-927800

Sito Internet: www.sacri-monti.com e-mail: info@sacri-monti.com pec: segreteria@pec.sacri-monti.com

(Art. 38, legge regionale n. 19/2015¹)

L'Ente di gestione dei Sacri Monti persegue le seguenti finalità:

conservare, gestire e valorizzare il complesso, integrato ed unico patrimonio storico, artistico, architettonico, naturalistico e culturale oggetto di protezione;

tutelare e valorizzare gli aspetti tradizionali, devozionali e di culto presenti;

promuovere e sviluppare la conoscenza e le attività di ricerca e di documentazione delle realtà oggetto di tutela e di valorizzazione e del complessivo sistema di questi complessi devozionali;

mantenere e valorizzare le caratteristiche specifiche di eccezionale valore universale riconosciute dall'UNESCO, con l'iscrizione delle riserve speciali di cui al comma 1 nella lista del Patrimonio Mondiale il 3 luglio 2003.

COMITATO SCIENTIFICO DESIGNAZIONE DI 1 MEMBRO

FECCHIO LORENZO

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 102 del 22-12-2020)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza **2023**

Requisiti: Esperto in materia di promozione e valorizzazione dei Sacri Monti

Compensi: Ai membri del Comitato scientifico non spetta alcuna indennità, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico debitamente rendicontate.

¹ Art. 38. (Altri strumenti di gestione e valorizzazione)

1. Concorrono alla gestione e alla valorizzazione dei Sacri Monti:

- a) il Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei, di seguito denominato Centro di documentazione;
- b) il Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi;
- c) i comitati consultivi dei Sacri Monti piemontesi.

2. Il Centro di documentazione, con sede presso la Riserva speciale del Sacro Monte di Crea, persegue le seguenti finalità:

- a) raccolta, conservazione e divulgazione di documentazione inerente il sistema dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei;
- b) sviluppo dell'atlante dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei quale strumento di lettura e di promozione unitaria del fenomenoreligioso e culturale da essi rappresentato;
- c) promozione e sviluppo di attività di ricerca, di studio, di momenti di confronto e di cooperazione;
- d) promozione e sviluppo di attività editoriali, divulgative, informative e di formazione.

3. Il Centro di documentazione è diretto dal direttore dell'Ente di gestione dei Sacri Monti che, per garantirne il funzionamento, si avvale del personale dell'Ente stesso. Le attività del Centro di documentazione sono svolte in stretto raccordo e sinergia con le strutture e gli strumenti previsti dal piano unitario di gestione del sito Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO dal Comitato per il patrimonio mondiale il 3 luglio 2003.

4. Le attività del Centro di documentazione sono programmate e valutate da un Comitato scientifico composto da quattro membri esperti, di cui uno designato dalla Regione, uno dall'Università degli Studi di Torino, uno dall'Università degli Studi del Piemonte Orientale, uno dall'Ente di gestione dei Sacri Monti piemontesi e dal direttore dello stesso Centro di documentazione. Il Comitato scientifico è nominato dall'Ente di gestione dei Sacri Monti che ne disciplina altresì il funzionamento. Il Comitato scientifico predispone annualmente una relazione delle attività svolte e la trasmette alla Regione. Ai membri del Comitato scientifico non spetta alcuna indennità, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico debitamente rendicontate.

5. Il Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi, con sede presso la Riserva speciale del Sacro Monte di Varallo, opera per la conservazione preventiva e programmata degli interventi sul patrimonio artistico ed architettonico dei Sacri Monti piemontesi facenti parte delle riserve speciali istituite. Con apposito atto del Presidente, sentito il Consiglio, è approvato il regolamento per il funzionamento del Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi, che, tra l'altro, prevede modalità e forme di collaborazione con il Centro per la conservazione e il restauro della Venaria Reale.

6. Per ciascun Sacro Monte è istituito un Comitato consultivo e di indirizzo, composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette, nominati d'intesa dalle amministrazioni comunali e religiose interessate tra soggetti con esperienza in materia storico-artistica ed architettonica. Il comitato consultivo e di indirizzo formula proposte operative all'Ente di gestione dei Sacri Monti ed è consultato dall'Ente limitatamente alle materie di interesse del sacro monte di riferimento. Il Comitato consultivo e di indirizzo elegge al suo interno un presidente e un vice presidente ed è convocato almeno due volte l'anno e su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. Ai componenti del Comitato non spetta alcuna indennità o rimborso.

Nota bene

La **legge regionale 29 giugno 2009, n. 19** recante “*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*” ha modificato la composizione degli organi dei parchi e delle riserve naturali incidendo, al contempo, sulle competenze relative alle nomine o designazioni negli organi stessi.

L’art. 13 della legge individua, negli **enti di gestione**, i seguenti organi:

1. il presidente;
- b) il consiglio;
2. la comunità delle aree protette, fatta eccezione per l’Ente di gestione dei Sacri Monti, per il quale non è previsto tale organo.

Il presidente (art. 14) è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale d’intesa con la comunità delle aree protette, fatto salvo il presidente dell’Ente di gestione dei Sacri Monti.

Il consiglio è composto (art. 15):

3. dal presidente dell’ente di gestione;
- b) da quattro componenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui uno designato dalla Giunta regionale di cui uno designato d’intesa dalle province interessate e due designati dalla comunità delle aree protette.

Per ciascun ente di gestione è costituita, fatta eccezione per l’Ente di gestione dei Sacri Monti, la comunità delle aree protette composta dai presidenti delle province, dai sindaci e dai presidenti delle comunità montane e collinari nei cui territori sono ancorché se le aree protette gestite dall’ente, oppure da componenti delegati in via permanente in loro sostituzione (art. 18).

Pertanto, in base a quanto previsto dalla legge citata, il Consiglio regionale non ha più alcuna competenza ad effettuare le nomine negli organi dei parchi e delle riserve naturali a livello regionale.

———— **SANITA' ED ASSISTENZA** ————

CONSIGLIO REGIONALE DEL VOLONTARIATO

C/o Direzione Politiche Sociali – Corso Stati Uniti, 1 – 10128 Torino – tel. 011-4322364 fax 011-4325647
(L.r. n. 38/94 e s.m. – Del. G.R. 4 novembre 2005, n. 3-1219¹)

La Regione Piemonte riconosce il valore sociale ed il ruolo dell'attività' di volontariato volta alla realizzazione di finalità' di natura sociale, civile e culturale, salvaguardandone l'autonomia e l'apporto originale. Promuove le condizioni atte ad agevolare lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, quali espressioni di solidarietà' e pluralismo, di partecipazione ed impegno civile.

DESIGNAZIONE DI 3 CONSIGLIERI REGIONALI DI CUI 1 ESPRESSIONE DELLA MINORANZA

RUZZOLA PAOLO	FORZA ITALIA
MAGLIANO SILVIO *	CONS. MODERATI
GAGLIASSO MATTEO (Del 58 del 21/01/20)	LEGA SALVINI PIEMONTE

(Designati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 54 del 14-01-2020)

Durata in carica: Termine legislatura
Compensi: non sono previsti compensi
Requisiti: Consiglieri regionali

¹ Art. 11.

(Consiglio regionale del volontariato)

1. E' istituito presso la Giunta regionale il Consiglio regionale del volontariato.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, vengono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Consiglio regionale di cui al comma 1.
3. Nell'ambito del Consiglio regionale del volontariato deve essere garantita la rappresentanza di ogni settore del volontariato. Al Consiglio regionale del volontariato sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) attività di promozione e attuazione, direttamente o in collaborazione con gli Enti locali, con le organizzazioni di volontariato e con i centri di servizio di cui all'articolo 15 della legge n. 266/91, di iniziative di studio e di ricerca anche ai fini dello sviluppo dell'attività di volontariato;
 - b) promozione con cadenza biennale della conferenza regionale del volontariato;
 - c) formulazione di pareri e proposte circa l'attuazione della legge.
4. Agli oneri derivanti si provvede con gli stanziamenti previsti dall'articolo 15.

Del. G.R. 4 novembre 2005, n. 3-1219

(Composizione)

1. Il Consiglio regionale del volontariato è composto:

- a) dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore regionale delegato; che lo convoca e lo presiede;
- b) da **tre** Consiglieri regionali, di cui uno espressione della minoranza
- c) dagli Assessori provinciali competenti o loro delegati;
- d) da un rappresentante degli altri EE.LL. designato congiuntamente dalle rappresentanze degli stessi;
- e) da due rappresentanti del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato nella Regione Piemonte, di cui uno in rappresentanza delle Fondazioni bancarie e l'altro delle associazioni di volontariato presenti nel Comitato stesso;
- f) da un rappresentante di ogni Centro di servizio del volontariato;
- g) da trentadue 32 rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte al registro, di cui 2 nella sezione regionale degli organismi di coordinamento e collegamento, congiuntamente designati dagli organismi iscritti nella citata sezione regionale. I restanti 30 sono designati dalle Province, in relazione alle organizzazioni iscritte nelle sezioni provinciali sul totale regionale, garantendo un minimo di due rappresentanti per Provincia e tenuto conto della rappresentatività delle varie sezioni, secondo il prospetto seguente: *(omissis)*

CONSIGLIO REGIONALE DI SANITA' ED ASSISTENZA – CO.RE.SA.

c/o Assessorato alla Sanità C.so Regina Margherita 153 bis – tel. 011-4322244 fax 011-4322111

e-mail: coresa.segreteria@regione.piemonte.it

(Artt. 3 e 4, legge regionale n. 30/84 e s.m.i. ¹⁾)

Il Consiglio regionale di sanità e assistenza partecipa al processo di programmazione socio-sanitaria con funzioni di parere e consulenza nei confronti della Giunta regionale e della Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria. Le competenze specifiche sono elencate all'art. 4, commi 2 e 3, della L.r. 6 agosto 2007, n. 18.

ELEZIONE DI 26 ESPERTI

ALFANO ANTONIO MARIA	AUTOCANDIDATO
AVOSCAN MANUEL	AUTOCANDIDATO
BAIARDI FABRIZIO	AUTOCANDIDATO
BONANSEA MARIA CRISTINA	AUTOCANDIDATO
CALONICO PIETRO	AUTOCANDIDATO
FORTUNA GIOVANNI ROSARIO	AUTOCANDIDATO
GRIFFA DANIELE	AUTOCANDIDATO
IODICE EMILIO	AUTOCANDIDATO
LOMBARDO FEDERICO	AUTOCANDIDATO
MARINO ALBERTO	AUTOCANDIDATO
MARTINELLA CESARE	AUTOCANDIDATO
ONGARI TIZIANA	AUTOCANDIDATO
RAGONESI GAETANO	AUTOCANDIDATO
RUA' RICCARDO	AUTOCANDIDATO
SIMONE PAOLO GIOVANDOMENICO	AUTOCANDIDATO
SAROTTO CLAUDIO (Del. 115 del 22/12/2020)	AUTOCANDIDATO
RIVAROSSA ALBERTO	AUTOCANDIDATO
GUISO PAOLO	AUTOCANDIDATO
TORTELLO SPARVIERO	AUTOCANDIDATO
ANDREONE DARIO	AUTOCANDIDATO
BERATTO MASSIMO PIETRO	AUTOCANDIDATO
CARMAGNOLA ANNA LUISA	AUTOCANDIDATO
MARTINI SILVIA	AUTOCANDIDATO
SCARMOZZINO ANTONIO	AUTOCANDIDATO
BERTETTO OSCAR	AUTOCANDIDATO
MASIA MARIA SIMONA	AUTOCANDIDATO

(Eletti con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 40 del 17-12-2019)

Nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 106 del 7/10/2020.

**ELEZIONE DI 10 DEGLI 11 ESPERTI PREVISTI SCELTI SULLA BASE DI ROSE DI TRE NOMI
INDICATE DALLE ORGANIZZAZIONI PIU' RAPPRESENTATIVE SANITARIE ED ASSISTENZIALI
(la CGIL non ha fatto pervenire la terna di nominativi)**

D'ERRICO GIANCARLO	ANFFAS
BONIZZOLI ANDREA	ANPAS CRI
VARIA GIUSEPPE	CARITAS PIEMONTE
REGIS GUIDO	ORD. MED. CHIRURGHI ODONTOIATRI
FERRI MAURO	ORDINE MEDICI VETERINARI
OGGERO LIVIO	ORDINE FARMACISTI TORINO
ROLFO MONICA	ORDINE PROF. INFERMIERISTICHE - OPI
FUSARO ENRICO	CISL
MAZZOLI EMILIANO	UIL
RUGGIERI ROBERTO (Del.35 del 3/12/2019)	AVIS-AVO-GRUPPO ABELE

(Eletti con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 34 del 3-12-2019)

Nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 106 del 7/10/2020.

Durata in carica: Termine legislatura

Compensi: L.r. n. 33/76

Requisiti: specifica competenza

¹ **Art. 3.**

(Composizione)

[1] Il CORESA e' composto da quaranta esperti. Un esperto e' designato ai sensi dell'articolo 4, quarto comma cosi' come integrato dall'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 23. Un esperto viene designato dall'Universita' e un esperto viene designato dal Politecnico. Il Consiglio regionale elegge trentasette esperti, di cui undici scelti sulla base di rose di tre nomi indicate dalle organizzazioni piu' rappresentative sanitarie ed assistenziali, la cui individuazione e' compiuta, con le modalita' della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, dalla Commissione nomine del Consiglio regionale. La elezione avviene attraverso due votazioni separate entrambe con voto limitato ai due terzi.

[2] La presentazione della candidatura di ogni esperto compresa quella relativa al soggetto da nominarsi ai sensi dell'articolo 4, quarto comma deve indicare la materia di specifica competenza ed essere accompagnata da un curriculum dal quale risulti che il candidato abbia particolare esperienza, per accertati titoli scientifici, o professionali, per funzioni tecniche assolte in materia di igiene e sanita' o di assistenza sociale nell'ambito della programmazione, dell'organizzazione, dell'economia, della formazione professionale, dell'amministrazione, dell'edilizia e del diritto.

[3] Sono incompatibili con la nomina a membro del CORESA i componenti del Consiglio regionale e i direttori generali e loro delegati, delle aziende sanitarie regionali.

[4] Ai lavori del Consiglio regionale di sanita' e assistenza possono partecipare gli Assessori interessati.

[5] In caso di dimissioni, morte, sopravvenuta incompatibilita' di uno dei componenti il CORESA eletto dal Consiglio regionale, lo stesso provvede alla sostituzione entro il termine di sessanta giorni dalla data dell'evento, con le stesse modalita' procedurali previste dai commi primo, secondo e terzo.

Art. 4.

(Nomina)

[1] Il Consiglio regionale di sanita' e assistenza e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale per la durata di un quinquennio coincidente con la legislatura regionale.

[2] La nomina del Consiglio regionale di sanita' e assistenza deve avvenire entro sei mesi dal rinnovo del Consiglio regionale.

[3] Il provvedimento del Presidente della Giunta Regionale relativo alla nomina deve essere corredato, per ciascun componente, della specificazione della materia di competenza, ai sensi del 2° comma dell'art. 3 della presente legge.

[4] Tra i membri del Consiglio Regionale di Sanita' ed Assistenza deve essere previsto un rappresentante dei consumatori designato dalle Associazioni dei consumatori iscritte all'Albo istituito con l.r. 21/85 e successive modificazioni.

¹ Art. 2 Lr. 13/2014
(Competenze)

1. Sono di competenza del Consiglio regionale:

- a) la designazione di un componente il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 dell'accordo;
- b) la designazione di due componenti il collegio dei revisori, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 dell'accordo;
- c) l'individuazione degli indirizzi generali della programmazione pluriennale.

2. Sono di competenza della Giunta regionale:

- a) la determinazione e l'aggiornamento periodico, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta e nel rispetto delle indicazioni ministeriali, delle tariffe relative alle prestazioni che comportano il pagamento di un corrispettivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, secondo periodo dell'accordo;
- b) la definizione delle indicazioni programmatiche per il consiglio di amministrazione, sulla base degli indirizzi generali di cui al comma 1, lettera c) ed ai sensi dell'articolo 4, comma 1 dell'accordo;
- c) l'approvazione, su conforme parere delle Regioni Liguria e Valle d'Aosta, dello statuto predisposto dal consiglio di amministrazione dell'Istituto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) dell'accordo, nonché l'eventuale assegnazione di un termine per provvedere;
- d) l'eventuale assegnazione di un termine per provvedere ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b) dell'accordo;
- e) l'esercizio, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, delle funzioni di controllo preventivo sui provvedimenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 dell'accordo;
- f) la determinazione, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, delle indennità spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione e, in caso di scioglimento, al commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 4, comma 7 dell'accordo;
- g) la predisposizione dell'avviso per la presentazione delle domande da parte dei candidati alla carica di direttore generale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 dell'accordo;
- h) la definizione, con apposito atto amministrativo emanato d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, della composizione della commissione per la predisposizione dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 dell'accordo;
- i) la predisposizione, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, dello schema di contratto di lavoro del direttore generale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5 dell'accordo;
- j) la conferma, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, del direttore generale, ai sensi dell'articolo 6, comma 6 dell'accordo;
- k) la determinazione, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, del trattamento economico annuo del direttore generale, ai sensi dell'articolo 6, comma 7 dell'accordo;
- l) la formulazione delle indicazioni al consiglio di amministrazione per fissare gli obiettivi annuali del direttore generale, ai sensi dell'articolo 6, comma 7 dell'accordo;
- m) l'accertamento delle condizioni di incompatibilità del direttore generale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dell'accordo.

3. Sono di competenza del Presidente della Giunta regionale, che può delegare l'assessore competente:

- a) la nomina del consiglio di amministrazione, di concerto con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 dell'accordo;
 - b) la convocazione della prima riunione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 dell'accordo;
 - c) la contestazione all'interessato della sussistenza delle condizioni comportanti la cessazione dalla carica di consigliere di amministrazione ai sensi dell'articolo 3, comma 8 dell'accordo e la decisione definitiva, valutate le eventuali controdeduzioni;
 - d) la nomina del commissario ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettere a) e b) dell'accordo;
 - e) l'individuazione, anche su richiesta delle Regioni Liguria e Valle d'Aosta, degli aspetti di particolare rilevanza per il funzionamento dell'Istituto da sottoporre ad approfondimento e verifica da parte del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 dell'accordo;
 - f) lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario, di concerto con i Presidenti delle Regioni Liguria e Valle d'Aosta, previa intesa con il Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo;
 - g) la nomina, di concerto con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta e sentito il Ministro della salute, del direttore generale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 dell'accordo; h) la stipulazione del contratto con il direttore generale nominato, ai sensi dell'articolo 6, comma 5 dell'accordo;
 - i) la contestazione delle cause di incompatibilità del direttore generale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dell'accordo e l'eventuale dichiarazione di decadenza;
 - l) la richiesta di elementi integrativi di giudizio ai sensi dell'articolo 17, comma 4 dell'accordo.
4. La Giunta regionale informa annualmente in via preventiva la commissione consiliare competente sull'applicazione di quanto previsto al comma 2, lettera b).

Accordo tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per le modalità di gestione, organizzazione e funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale

Art. 3. (Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è composto da quattro membri, di cui uno designato dal Ministro della Salute, uno dalla Regione Piemonte, uno dalla Regione Liguria ed uno dalla Regione autonoma Valle d'Aosta.
2. I componenti del consiglio devono essere muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente e sono scelti fra soggetti aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti.
3. Il consiglio di amministrazione resta in carica quattro anni; i componenti possono essere confermati non più di una volta. Il Presidente della Regione Piemonte provvede alla nomina ed alla convocazione della prima riunione, nel corso della quale vengono eletti, sulla base del criterio della rotazione tra le Regioni, il presidente ed il vicepresidente.
4. In caso di cessazione anticipata di uno o più membri del consiglio di amministrazione, si provvede alla sostituzione; i nuovi nominati restano in carica per il tempo residuo che rimane al consiglio.
5. Non possono far parte del consiglio di amministrazione:
 - a) i membri dei Parlamenti europeo e nazionale, dei Consigli e delle Giunte delle Regioni interessate;
 - b) coloro che hanno rapporti commerciali e di servizio con l'Istituto;
 - c) coloro che abbiano lite pendente con l'Istituto ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile, ovvero si trovino nelle condizioni di cui allo stesso articolo, secondo comma.
6. La normativa nazionale in materia di amministratori di enti pubblici stabilisce eventuali altre cause di incompatibilità, decadenza, di inconferibilità dell'incarico e comunque ostative alla nomina dei componenti.
7. I componenti del consiglio di amministrazione cessano dalle funzioni in caso di:

- a) dimissioni volontarie;
 - b) incompatibilità non rimossa entro trenta giorni dalla nomina o dal verificarsi della relativa causa;
 - c) condanna con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati che comportino la decadenza dalle cariche regionali, ai sensi dell' [articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235](#) (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell' [articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190](#));
 - d) assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione.
8. Entro cinque giorni dalla conoscenza della sussistenza delle condizioni previste dal comma 7, il consiglio di amministrazione dell'Istituto informa il Presidente della Regione Piemonte, il quale, nei casi previsti dal comma 7, lettere b), c) e d), provvede a contestarne la sussistenza all'interessato, che ha dieci giorni di tempo per controdedurre. Trascorso tale termine, valutate le eventuali controdeduzioni, il Presidente della Regione Piemonte decide definitivamente.
9. Nei confronti del consigliere designato dal Ministro della salute la contestazione viene effettuata con le stesse modalità previste per i componenti di designazione regionale ed il procedimento in corso è segnalato al Ministro.

Art. 5. (Scioglimento del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione, anche su proposta del Ministro della salute, può essere sciolto con provvedimento del Presidente della Regione Piemonte di concerto con i Presidenti delle Regioni Liguria e Valle d'Aosta e d'intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze nel caso di:
- a) gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;
 - b) chiusura del conto economico con una perdita superiore al venti per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi;
 - c) impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione o situazioni che compromettono il regolare funzionamento dell'Istituto.
2. Con il provvedimento che scioglie il consiglio decade il direttore generale e viene nominato - di concerto con i Presidenti delle Regioni Liguria e Valle d'Aosta e d'intesa con il Ministro della salute - un commissario straordinario con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passività, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.
3. Il consiglio deve essere ricostituito nel termine di novanta giorni dalla data del suo scioglimento.

Art. 10. (Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e due dalla Regione Piemonte. I revisori dei conti sono scelti - ad eccezione di quello designato dal Ministro dell'economia e delle finanze - tra i soggetti iscritti nel registro previsto dal [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#).
2. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all' [articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123](#), vigila sulla gestione amministrativa, contabile e sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti ed in particolare:
- a) esamina il bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio di esercizio; verifica la corrispondenza dei medesimi alle risultanze delle scritture contabili ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile;
 - b) accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa;
 - c) può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'Istituto;
 - d) redige, almeno semestralmente, una relazione sull'andamento dell'Istituto e la trasmette alle Regioni interessate, al Ministro dell'economia e delle finanze nonché al direttore generale.
3. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
4. Le modalità di funzionamento del collegio dei revisori e la sua articolazione interna sono disciplinate dallo statuto che dovrà comunque garantire il rispetto dei principi di efficacia e continuità della funzione attribuita al medesimo, assicurandone altresì la piena autonomia.
5. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un corrispettivo stabilito dal consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dall' [articolo 3, comma 13, del d.lgs. 502/1992](#) e successive modificazioni ed integrazioni, per i componenti il collegio dei revisori delle unità sanitarie locali.

“FONDAZIONE DEL PIEMONTE PER L’ONCOLOGIA – FPO”

Strada Provinciale 142 – 10060 Candiolo - tel. 011-9933633 Sito internet: www.fprconlus.it/FPRC/conoscere/ircc.cfm

E mail: segreteria.direzione generale.FPO@IRCC.it

(Artt. 10 e 15 Statuto Fondazione¹)

La Fondazione opera nell’ambito del settore oncologico per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) *continuare e sviluppare a Candiolo una struttura sanitaria di assistenza e di ricerca clinica e traslazionale, stabilmente inserita nella rete oncologica regionale, dotata di posti letto in misura sufficiente a consentire una gestione efficiente ed efficace ed il soddisfacimento ottimale della domanda in coerenza con la programmazione socio-sanitaria regionale;*
- b) *svolgere attività di assistenza sanitaria, di alta specialità, nelle diverse forme della prevenzione, cura e riabilitazione, nell’ambito di strutture proprie, dai clienti messe a disposizione della Fondazione o da questa assunte in gestione;*
- c) *sviluppare la ricerca, clinica e traslazionale, negli ambiti di attività istituzionale, in forma integrata con l’assistenza sanitaria;*
- d) *coordinare la propria attività di ricerca nel campo biomedico con la ricerca di base che la Fondazione Piemontese per la ricerca sul Cancro – ONLUS continuerà a svolgere direttamente e/o attraverso rapporti con altri enti;*
- e) *elaborare e attuare, direttamente o attraverso forme di collaborazione con altri enti, pubblici e privati, programmi di formazione professionale e di educazione sanitaria, funzionali al miglioramento dell’assistenza sanitaria e allo sviluppo della ricerca biomedica;*
- f) *partecipare a programmi di assistenza sanitaria, di ricerca e di formazione professionale, promossi ed elaborati da altri soggetti pubblici e privati, in ambito regionale, nazionale, della Unione Europea e della cooperazione Internazionale;*
- g) *svolgere ogni altra attività strumentale funzionale al perseguimento delle proprie finalità, anche costituendo enti e società, o partecipando a enti o società già costituiti;*
- h) *svolgere le attività previste dalle leggi in materia e, in particolare, dal d.lgs. n. 288/03.*

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA DI 2 MEMBRI IN SOSTITUZIONE DEI SIGNORI ANDRION E GATTI (dimissionari)

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

SEMBENELLI ALESSANDRO

AUTOCANDIDATO

CICCARELLI ENRICA

AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 154 del 27-07-2016)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza organo: **2017**

Compensi: ai Consiglieri di Amministrazione spetta un compenso definito di comune accordo tra i Fondatori: in prima attuazione nell’atto costitutivo e successivamente di volta in volta anteriormente alla nomina dei consiglieri

Requisiti: comprovati requisiti di elevata professionalità e di onorabilità nonché di qualificata e comprovata competenza ed esperienza gestionale oppure di organizzazione dell’assistenza sanitaria o della ricerca.

N.B.: In attesa di riforma statutaria

Art. 10 Statuto

(Consiglio di Amministrazione: composizione)

1. Consiglio di Amministrazione: composizione:

Il consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri, 5 dei quali nominati dalla Fondazione Piemontese per la ricerca sul Cancro - ONLUS e due nominati dalla Regione Piemonte.

2. I Fondatori si faranno carico di verificare la sussistenza in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione, dagli stessi o di comune accordo nominati, di comprovati requisiti di elevata professionalità e di onorabilità, nonché di qualificata e comprovata competenza ed esperienza gestionale oppure di organizzazione dell’assistenza sanitaria o della ricerca.

3. In caso di sostituzione nel corso del mandato, o di tardiva nomina, il nuovo nominato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio. Il Consigliere cessato in corso di mandato sarà sostituito da altro Consigliere nominato dallo stesso ente che aveva nominato quello cessato.

COLLEGIO DEI REVISORI
DESIGNAZIONE DI UN MEMBRO

CARRERA ERNESTO

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 27 del 27-11-2014)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2017**

Compensi: compenso annuo in linea con quanto previsto dalla legislazione vigente per i componenti di collegio sindacale delle Aziende Sanitarie Regionali

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali

N.B.: In attesa di riforma statutaria

Art. 15
(Collegio Sindacale)

1. Il Collegio Sindacale è composto tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, due – di cui uno con funzioni di Presidente – su proposta della Fondazione Piemontese per la ricerca sul Cancro – ONLUS, uno su proposta della Regione.
2. Tutti i membri del Collegio devono essere iscritti nell'elenco dei Revisori Contabili.
3. I membri del collegio restano in carica tre anni e possono essere confermati.
4. Il Collegio Sindacale è organo di controllo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione economico – patrimoniale della stessa, accetta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consultivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.
5. Ai componenti del Collegio Sindacale spetta un compenso annuo in linea con quanto previsto dalla legislazione vigente per i componenti di Collegio Sindacale delle Aziende Sanitarie Regionali.

AZIENDE SANITARIE REGIONALI

Settore Pianificazione e Assetto istituzionale del SSR della Direzione Sanità, Assessorato alla Tutela della salute e Sanità, Edilizia sanitaria e A.r.e.s.s., Politiche sociali e Politiche per la famiglia.

Ministero della salute: tel. 0659945292 Pec: segreteriaministro@sanita.it

(Legge regionale n. 10 del 24/01/1995 modificata dall'articolo 1, comma 2, l.r. n. 15/2014)¹

Il Collegio sindacale esercita le funzioni di cui all'art. 14 della l.r. 24 gennaio 1995, n. 10, e, a norma dell'art. 3 ter del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.: verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico; vigila sull'osservanza della legge; accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa; riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del comune capoluogo della provincia dove è situata l'azienda stessa.

AZIENDA OSPEDALIERA “ORDINE MAURIZIANO DI TORINO”

COLLEGIO SINDACALE

INDIVIDUAZIONE DI 1 COMPONENTE CON FUNZIONI DI PRESIDENTE

DI RUSSO DAVIDE

AUTOCANDIDATO

(Individuato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 178 del 27-10-2021)

(Designato con DPGR n. 93 del 30/11/2021)

Durata in carica: 3 anni

Scaduta: **2024**

Compensi: vedi comma 13, art 13 l.r. n. 10/1995

Requisiti: i criteri generali di designazione sono stati individuati nella seduta della Commissione nomine n. 5 del 19/12/2014 (sotto riportati)

AZIENDA SANITARIA LOCALE “CUNEO 1”

A.S.L. CN1 – Struttura Semplice Servizio Ispettivo – Segreteria Organi e Uffici Collegiali – via Carlo Boggio 12 – 12100 Cuneo – telefax: 0171-1865270 – pec: protocollo@aslcn1.legalmailPA.it - posta elettronica: marco.fulcheri@aslcn1.it - tel.: 0171-450247 - 0171450248

COLLEGIO SINDACALE

INDIVIDUAZIONE DI 1 COMPONENTE CON FUNZIONI DI PRESIDENTE

CAVIGLIOLI MARCO

AUTOCANDIDATO

(Individuato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 176 del 27-10-2021)

(Designato con DPGR n. 94 del 30/11/2021)

Durata in carica: 3 anni

Scaduta: **novembre 2024**

Compensi: vedi comma 13, art 13 l.r. n. 10/1995

Requisiti: i criteri generali di designazione sono stati individuati nella seduta della Commissione nomine n. 5 del 19/12/2014 (sotto riportati)

AZIENDA SANITARIA LOCALE “CITTA’ DI TORINO”

Sede legale: corso Svizzera, 164 - Torino

COLLEGIO SINDACALE

INDIVIDUAZIONE DI 1 COMPONENTE CON FUNZIONI DI PRESIDENTE

MILANESE ALBERTO

AUTOCANDIDATO

(Individuato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 175 del 27-10-2021)

(Designato con DPGR n. 96 del 30/11/2021)

Durata in carica: 3 anni

Scaduta: **novembre 2024**

Compensi: vedi comma 13, art 13 l.r. n. 10/1995

Requisiti: i criteri generali di designazione sono stati individuati nella seduta della Commissione nomine n. 5 del 19/12/2014 (sotto riportati)

N.B.: NUOVA NOMINA NATA DALL’ACCORPAMENTO DI AZIENDA SANITARIA LOCALE “TORINO 1” E AZIENDA SANITARIA LOCALE “TORINO 2”

AZIENDA SANITARIA LOCALE “TORINO 3”

COLLEGIO SINDACALE

INDIVIDUAZIONE DI 1 COMPONENTE CON FUNZIONI DI PRESIDENTE

DE GREGORIO ALBERTO

AUTOCANDIDATO

(Individuato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 187 del 14-12-2021)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2024**

Compensi: vedi comma 13, art 13 l.r. n. 10/1995

Requisiti: i criteri generali di designazione sono stati individuati nella seduta della Commissione nomine n. 5 del 19/12/2014 (sotto riportati)

AZIENDA SANITARIA LOCALE “TORINO 4”

COLLEGIO SINDACALE

INDIVIDUAZIONE DI 1 COMPONENTE CON FUNZIONI DI PRESIDENTE

OMEGNA FRANCO

AUTOCANDIDATO

(Individuato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 188 del 14-12-2021)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2024**

Compensi: vedi comma 13, art 13 l.r. n. 10/1995

Requisiti: i criteri generali di designazione sono stati individuati nella seduta della Commissione nomine n. 5 del 19/12/2014 (sotto riportati)

**AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO
DI ALESSANDRIA**

**COLLEGIO SINDACALE
INDIVIDUAZIONE DI 1 COMPONENTE CON FUNZIONI DI PRESIDENTE**

DUTTO LORENZO AUTOCANDIDATO
(Individuato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 357 del 13-02-2019)
(Designato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 24 del 27/03/2019)

Durata in carica: 3 anni
Scadenza: **18 aprile 2022**
Compensi: vedi comma 13, art 13 l.r. n. 10/1995
Requisiti: i criteri generali di designazione sono stati individuati nella seduta della Commissione nomine n. 5 del 19/12/2014 (sotto riportati)

AZIENDA SANITARIA LOCALE "TORINO 5"

**COLLEGIO SINDACALE
INDIVIDUAZIONE DI 1 COMPONENTE CON FUNZIONI DI PRESIDENTE**

FILIPPI RENATO AUTOCANDIDATO
(Individuato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 343 dell'8-01-2019)
(Designato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 7 del 5/02/2019)

Durata in carica: 3 anni
Scadenza: **25 marzo 2022**
Compensi: vedi comma 13, art 13 l.r. n. 10/1995
Requisiti: i criteri generali di designazione sono stati individuati nella seduta della Commissione nomine n. 5 del 19/12/2014 (sotto riportati)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA

**COLLEGIO SINDACALE
INDIVIDUAZIONE DI 1 COMPONENTE CON FUNZIONI DI PRESIDENTE**

SALA FILIPPO AUTOCANDIDATO
(Individuato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 177 del 27-10-2021)
(Designato con DPGR n. 95 del 30/11/2021)

Durata in carica: 3 anni
Scaduta: **novembre 2024**
Compensi: vedi comma 13, art 13 l.r. n. 10/1995
Requisiti: i criteri generali di designazione sono stati individuati nella seduta della Commissione nomine n. 5 del 19/12/2014 (sotto riportati)

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA

COLLEGIO SINDACALE

INDIVIDUAZIONE DI 1 COMPONENTE CON FUNZIONI DI PRESIDENTE

MELLO RELLA GABRIELE

AUTOCANDIDATO

(Individuato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 10-09-2019)

(Designato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 54 del 26-09-2019)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **18 dicembre 2022**

Compensi: Vedi comma 13, art 13 l.r. n. 10/1995

Requisiti: i criteri generali di designazione sono stati individuati nella seduta della Commissione nomine n. 5 del 19/12/2014 (sotto riportati)

I **criteri generali** di designazione, individuati nella seduta della Commissione consultiva per le nomine n. 5 del 19/12/2014, sono i seguenti: esperienza, almeno quinquennale, di revisione legale presso enti, aziende, istituzioni pubbliche o private operanti in regime di contabilità economica ordinaria, ovvero collaborazione, per la stessa durata temporale, ad un'attività di revisione legale, analogamente maturata in materia di contabilità economica ordinaria, presso una società di cui all'art. 1, comma 1, lettera q), del d. lgs. N. 39/2010 (società di revisione legale); l'esperienza di revisione legale, come dettagliata al punto precedente, deve essere stata maturata nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso di selezione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; assenza, in capo al designando, di alcuno dei provvedimenti adottati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione del Capo VIII (Sanzioni amministrative e penali) del d. lgs. n. 39/2010; l'attività revisionale, affinché possa essere considerata utile indice valutativo dei candidati, deve essere stata effettivamente prestata in qualità di titolare (non essendo sufficiente la titolarità di funzioni supplenti).

¹ Art. 13, l.r. n. 10/1995

(Nomina e funzionamento del Collegio sindacale)

1. Il Collegio sindacale è organo delle Aziende sanitarie regionali per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

2. Il Collegio sindacale è nominato dal direttore generale dell'Azienda sanitaria ed è composto da tre membri, in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo 3 ter del d.lgs. 502/1992, designati rispettivamente:

- a) uno dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, con funzioni di Presidente del Collegio, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati);
- b) uno dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- c) uno dal Ministero della salute. <

2 bis. I requisiti per la nomina dei componenti dei Collegi sindacali devono garantire elevati standard di qualificazione professionale e sono definiti previa intesa sancita in Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e, relativamente al rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 19, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. *(abrogato)*

4. Non possono far parte del collegio:

- a) parenti fino al quarto grado e gli affini fino al secondo grado del direttore generale;
- b) i dipendenti dell'azienda, gli operatori legati da rapporto convenzionale con la stessa, nonché coloro che siano comunque legati da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita con l'azienda medesima;
- c) i fornitori dell'azienda, i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di istituzioni sanitarie private ubicate nel territorio dell'azienda;
- d) coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti all'attività dell'azienda, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile oppure si trovino nelle condizioni di cui allo stesso articolo 1219 comma 2.

5. Il provvedimento di nomina è notificato, entro tre giorni, ai componenti del Collegio nonché alle amministrazioni che hanno provveduto alle designazioni di competenza.

6. Il Collegio sindacale, nella prima seduta, convocata dal direttore generale entro cinque giorni dal provvedimento di nomina, elegge il Presidente. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età.

7. Il Collegio sindacale dura in carica tre anni. I revisori possono essere riconfermati.

8. In caso del venir meno di uno o più componenti del Collegio sindacale, per scadenza del mandato, decadenza, dimissioni, o per altre cause, il direttore generale provvede, entro i tre giorni successivi, ad inoltrare richiesta alle amministrazioni competenti per la

relativa sostituzione. In caso di venir meno di più di due componenti, il Collegio deve essere interamente ricostituito.

9. Qualora il Collegio non sia stato ricostituito nel termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento che ne determina la cessazione, per inerzia del direttore generale ovvero dei soggetti tenuti alle designazioni, il Collegio è costituito in via straordinaria dalla Giunta regionale a norma dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo. Il Collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del Collegio ordinario.

10. Il Collegio sindacale si riunisce almeno una volta al mese. Le sedute sono convocate dal Presidente del Collegio, su propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno altri due componenti. Le convocazioni sono effettuate, per iscritto almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della seduta stessa nonché degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il Collegio può essere convocato anche telegraficamente con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

11. Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipi nel corso dell'esercizio a tre sedute consecutive, decade dalla carica. Decade altresì il componente la cui assenza, nonché giustificata, si protragga oltre tre mesi. La decadenza è dichiarata dal direttore generale su richiesta motivata degli altri componenti in carica.

12. Le deliberazioni del Collegio sindacale sono adottate a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione viene redatto processo verbale, sottoscritto dagli intervenuti. Il componente dissenziente deve far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

13. Ai membri del Collegio sindacale spetta una indennità annua lorda pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale. Al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione pari al 20 per cento di quella fissata per gli altri componenti. Ai membri del Collegio sindacale spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nella misura prevista per i dirigenti regionali.

N.B.: L'elenco dei soggetti idonei ha validità triennale a partire dal 5 ottobre 2021, pertanto scadrà il 5 ottobre 2024.

COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER IL VOLONTARIATO

Sede legale: c/o Regione Piemonte – Assessorato alle Politiche Sociali – Sede operativa: via Stefano Clemente 14 – 10143 Torino

Telefono e fax: 011485980

Sito internet: www.cogepiemonte.it e-mail comitato@cogepiemonte.it

(Art. 13, legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 e art. 15 legge n. 266 del 1991¹)

1. E' istituito presso la Giunta regionale il Consiglio regionale del volontariato.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, vengono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Consiglio regionale di cui al comma 1.
3. Nell'ambito del Consiglio regionale del volontariato deve essere garantita la rappresentanza di ogni settore del volontariato. Al Consiglio regionale del volontariato sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) attività di promozione e attuazione, direttamente o in collaborazione con gli Enti locali, con le organizzazioni di volontariato e con i centri di servizio di cui all'articolo 15 della legge n. 266/91, di iniziative di studio e di ricerca anche ai fini dello sviluppo dell'attività di volontariato;
 - b) promozione con cadenza biennale della conferenza regionale del volontariato;
 - c) formulazione di pareri e proposte circa l'attuazione della legge.

c bis) individuazione delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del volontariato da proporre al Presidente del Consiglio regionale per la nomina prevista all'articolo 13, comma 3, di quattro componenti del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato di cui all'articolo 15 della l. 266/1991.
4. Gli oneri derivanti si provvede con gli stanziamenti previsti dall'articolo 15.

NOMINA DI 4 COMPONENTI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ISCRITTE NEL REGISTRO REGIONALE, MAGGIORMENTE PRESENTI ED OPERANTI SUL TERRITORIO REGIONALE, SCELTE IN UNA ROSA DI ALMENO DODICI ORGANIZZAZIONI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO REGIONALE DEL VOLONTARIATO

Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013

MARIA PAOLA TRIPOLI

FRANCO GIORDANO

VANNELLI LUCA (dimissionario)

VERGNANO GIANFRANCO (dimissionario)

(Nominati con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 10 del 13-10-2016)

SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI – SEA DI TORINO

GRUPPO ASSEFA ALESSANDRIA

ASS. VOL. IT. SANGUE – AVIS PROV. DI VERCELLI

ASS. IT DONATORI ORGANI – AIDO PROV. DI CUNEO

N.B.: il Comitato con la nuova legge sul Terzo Settore è stato sostituito dagli OTC - Organismi di Controllo Territoriali e ad oggi il COGE PIEMONTE funziona in "Prorogatio" fino alla loro nomina.

Durata in carica: **biennio 2016/2018**

Scadenza: **13/10/2018**

Compensi: non sono previsti compensi, solo rimborso spese.

Requisiti: rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, maggiormente presenti e operanti sul territorio regionale, scelte in una rosa di almeno dodici organizzazioni individuate dal Consiglio regionale del volontariato. Tali componenti non possono ricoprire cariche negli organi direttivi dei centri di servizio previsti all'articolo 15 della l. 266/1991.

¹ Art. 13

(Centri di servizio e comitato di gestione del fondo speciale presso la Regione)

1. I centri di servizio di cui all'articolo 15 della l. 266/1991, nella programmazione e gestione della propria attività di sostegno alle organizzazioni di volontariato, si uniformano agli indirizzi emergenti dal piano regionale di sviluppo e dai singoli piani di settore.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato, sono stabiliti ulteriori criteri rispetto a quelli previsti dalla normativa statale per l'utilizzo dei fondi dei centri di servizio secondo principi di progettualità integrata con la Regione, gli enti locali, le fondazioni e le realtà associative del territorio, prevedendo in particolare la possibilità di finanziamento diretto di progetti alle organizzazioni di volontariato e di interventi a favore delle sedi.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, in parziale deroga alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati), nomina, quali componenti del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato di cui all'articolo 15 della l. 266/1991, quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, maggiormente presenti e operanti sul territorio regionale, scelte in una rosa di almeno dodici organizzazioni individuate dal Consiglio regionale del volontariato. Tali componenti non possono ricoprire cariche negli organi direttivi dei centri di servizio previsti all'articolo 15 della l. 266/1991.
4. Il Comitato di gestione del fondo speciale presenta annualmente alla Giunta e al Consiglio regionale una relazione sull'attività dei centri di servizio.
- 4 bis. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, rappresenta la Regione nel Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato di cui all'articolo 15 della l. 266/1991.

FONDAZIONE D.O.T. - DONAZIONE ORGANI E TRAPIANTI ONLUS

via Santena, 19 – 10126 Torino - Sito internet: <https://www.fondazione dot it/wp/> e-mail: info@fondazione dot it

PEC: segreteria@pec.fondazione dot it

(Art. 15 Statuto della Fondazione¹)

La Fondazione non ha scopo di lucro, è aconfessionale e apolitica, persegue i suoi scopi prevalentemente nell'ambito della Regione Piemonte ed è rivolta allo svolgimento di attività nei settori della ricerca scientifica di particolare interesse sociale. Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e pertanto non potrà svolgere attività diverse da quelle di seguito indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

È scopo della Fondazione l'attuazione di iniziative del più alto interesse sociale quali lo sviluppo della ricerca scientifica nell'ambito della medicina dei trapianti, la promozione e lo sviluppo delle pratiche terapeutiche legate al trapianto, la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, l'informazione dei cittadini ed il sostegno della rete di donazione e di trapianto di organi, tessuti e cellule e dei soggetti interessati dall'attività di donazione e di trapianto.

La Fondazione potrà promuovere e sviluppare, attraverso la collaborazione con università, organismi, enti di ricerca od altri enti, tutte le attività che favoriscano il raggiungimento di questo scopo assumendo le necessarie iniziative e curandone la realizzazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA DI 1 MEMBRO

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

COZZA GIUSEPPE

AUTOCANDIDATO

(Nominato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 94 del 22-12-2020)

Durata in carica: I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica 3 (tre) esercizi, fino all'Assemblea che approva il bilancio consultivo relativo al terzo esercizio e possono essere riconfermati una sola volta, salvo revoca da parte dei soggetti che li hanno nominati prima della scadenza del mandato nel rispetto dei poteri di pubblica autorità in base al codice civile e alle leggi speciali.

Scadenza: **2023**

Compensi: Non sono previsti compensi, salvo diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute nell'espletamento delle funzioni istituzionali dell'ente.

Requisiti: Adeguata capacità professionale e comprovata esperienza nell'attività di ricerca o assistenziale preferibilmente nel settore della medicina dei trapianti.

¹Articolo 15 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri. Ogni Fondatore ha diritto a nominare un membro.

I componenti del Consiglio nominati dai fondatori devono aver maturato specifiche esperienze e possedere adeguata capacità professionale e dunque essere in possesso di comprovata esperienza nelle attività di ricerca o assistenziale preferibilmente nel settore della medicina dei trapianti.

Per la prima volta il Consiglio di Amministrazione sarà nominato in sede di atto costitutivo.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica 3 (tre) esercizi, fino all'Assemblea che approva il bilancio consultivo relativo al terzo esercizio e possono essere riconfermati una sola volta, salvo revoca da parte dei soggetti che li hanno nominati prima della scadenza del mandato nel rispetto dei poteri di pubblica autorità in base al codice civile e alle leggi speciali.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa personalmente a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza del Consigliere, il fondatore che ha nominato il Consigliere cessato (deve) provvedere a sostituirlo. Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il consiglio di Amministrazione determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima

OSSERVATORIO PER L'ATTUAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA
(Legge regionale n. 16 del 09 aprile 2019¹)

La Regione, in attuazione degli articoli 31 e 53 della Costituzione, nonché dell'articolo 5, comma 1 e dell'articolo 11, commi 2 e 3 dello [Statuto](#), nonché nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, istituisce il Fattore famiglia quale specifico strumento integrativo per la determinazione dell'accesso alle prestazioni erogate dalla Regione e dai soggetti aventi titolo negli ambiti di applicazione di cui all'articolo 3.

DESIGNAZIONE DI 3 CONSIGLIERI REGIONALI, DI CUI DUE DELLA MAGGIORANZA E UNO DELLA
MINORANZA

ZAMBAIA SARA
MARRONE MAURIZIO
VALLE DANIELE *

LEGA SALVINI PIEMONTE
FRATELLI D'ITALIA
PARTITO DEMOCRATICO

(Designati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 56 del 14-01-2020)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2023**

Compensi: ai membri dell'Osservatorio non compete alcun compenso o gettone di presenza.

Requisiti: Consiglieri Regionali

¹ Art. 5.

(Osservatorio per l'attuazione del Fattore famiglia)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce con proprio provvedimento l'Osservatorio per l'attuazione del Fattore famiglia, di seguito denominato Osservatorio e, sentita la commissione consiliare competente, ne approva il regolamento che ne disciplina il funzionamento e ogni ulteriore aspetto non previsto dal presente articolo.
2. L'Osservatorio, che dura in carica tre anni, è composto dalle associazioni regionali operanti negli ambiti di applicazione di cui all'articolo 3, individuate con il provvedimento di cui al comma 1, da tre consiglieri regionali, di cui due della maggioranza e uno della minoranza, designati dal Consiglio regionale, da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dall'assessore regionale competente o suo delegato con funzione di presidente.
3. Ai membri dell'Osservatorio non compete alcun compenso o gettone di presenza.
4. L'Osservatorio è convocato dal presidente o su richiesta di un terzo dei suoi membri. Agli adempimenti dell'Osservatorio si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie, già disciplinate dall'ordinamento regionale.
5. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
 - a) esprime il parere preventivo sui criteri e sulle modalità attuative di cui all'articolo 4, nonché su ogni provvedimento regionale che incida sugli ambiti di applicazione di cui all'articolo 3;
 - b) effettua il monitoraggio degli impatti del Fattore famiglia sull'efficacia dei servizi erogati e trasmette una relazione annuale alle commissioni consiliari competenti;
 - c) formula alla Giunta regionale proposte di estensione del Fattore famiglia ad ambiti di applicazione ulteriori rispetto a quelli individuati all'articolo 3.

**A.P.S.P. - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA –
CASA BENEFICA**

Via Saluzzo n. 44 - 10125 Torino (TO) - Tel. [0116692897](tel:0116692897) e-mail: segreteria@casabenefica.it - PEC: casabenefica.presidente@postecert.it
web: www.casabenefica.it

L'azienda ha lo scopo di promuovere il benessere della persona, la prevenzione del disagio ed il miglioramento della qualità della vita, soprattutto nei soggetti più fragili. A tale fine individua la persona quale prima destinataria degli interventi e dei servizi erogati, rispettandone la dignità, la riservatezza e il diritto di scelta in ogni fase della vita.

Casa Benefica opera nel rispetto dello spirito dei padri fondatori adeguando di tempo in tempo il proprio servizio alle diverse esigenze e ai nuovi bisogni, coniugando e facendo propri gli indirizzi psico-pedagogici ed educativi più attuali in particolare l'Azienda, a titolo non esaustivo:

assume funzioni di sostegno alle famiglie, ai minori in disagio ed alle donne vittime di violenza;

offre supporto educativo socio-riabilitativo (relazionale, lavorativo, ecc.) per un adeguato inserimento nella società;

sostiene minori e giovani che presentano problematiche comportamentali o a rischio di devianza;

fornisce pronta e tempestiva accoglienza ai minori, accompagnati da madri/padri, che a causa di gravi carenze familiari e/o socio ambientali necessitano di temporaneo allontanamento dal proprio nucleo familiare originario.

L'azienda di norma progetta ed eroga servizi educativi e socio-assistenziali sul territorio di Torino e Provincia, collaborazione con le Amministrazioni Pubbliche Locali, e il Terzo Settore.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Art. 10, Statuto¹)

NOMINA DI UN MEMBRO

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

DELBOSCO SIMONA

AUTOCANDIDATA

(Nominata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 65 del 3/03/2020)

Durata in carica: quinquennio **2020 - 2024**

Scadenza: **marzo 2024**

Compensi: non sono previsti compensi salvo eventuali rimborsi spese

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto.

Le cause ostative alla nomina e le cause di incompatibilità sono contenute nell'articolo 14 della legge regionale 2 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

¹ **Art. 10 – Composizione del Consiglio di Amministrazione**

L'Azienda è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente scelto dall'Assemblea dei Soci. I consiglieri sono nominati rispettivamente: 1 (uno) dalla Regione Piemonte, 1 (uno) dalla Città Metropolitana di Torino, 1 (uno) dal Comune di Torino ed i restanti 2 (due) dall'Assemblea dei Soci, di cui uno nominato dal Presidente. I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica per 5 anni e per non più di 2 mandati consecutivi.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati, da liquidarsi dall'organo competente individuato nell'apposito Regolamento.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

A.P.S.P. "S. ANTONIO ABATE"

Corso Italia, 7 – 13039 Trino (VC) tel. 0161801186

Pec: ipabtrino@registerpec.it

Sito web: <http://www.ipabsantonioabatetrino.it/>

Lo scopo dell'Azienda è quello di programmare, organizzare, gestire ed erogare, in forma diretta o in collaborazione o per conto di altri soggetti supplici (ASL, Regione Piemonte, Comune) o privati, servizi e prestazioni socio-assistenziali c/o socio-sanitari in regime residenziale e/o semiresidenziale destinati a persone anziane e/o disabili in condizioni di autosufficienza, parziale autosufficienza e non autosufficienza.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Art. 7, Statuto dell'Ente¹)

NOMINA DI 1 MEMBRO

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

CHIOCCHETTI MAURIZIO

AUTOCANDIDATO

(Nominato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 78 del 21-07-2020)

Durata in carica: **4 anni**

Scadenza: **luglio 2024**

Compensi: Le cariche di consigliere sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati.

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto.

Nessun requisito specifico richiesto.

Le cause ostative alla nomina e le cause di incompatibilità sono contenute nell'articolo 14 della legge regionale 2 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza"

¹ Art. 7 – *Composizione del Consiglio di Amministrazione*

L'Azienda è retta da un Consiglio di Amministrazione che dura in carica quattro anni, composto da cinque membri, compreso il Presidente, e nominati come segue:

- 1 membro è nominato dalla Regione;
- 2 membri sono nominati dal Comune di Trino;
- 2 membri sono nominati dalle Confraternite del Santissimo Sacramento e di San Lorenzo nelle persone dei loro Priori quali membri nati.

I componenti il Consiglio di Amministrazione, nel corso della prima seduta, nomina al suo interno, a scrutinio segreto, il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione scaduto resterà in carica fino a che non si sia insediato, in base alle disposizioni di leggi vigenti, il nuovo organo amministrativo.

Entro 15 giorni dalla notifica della nomina ai nuovi Consiglieri e all'Azienda, i componenti del Consiglio di Amministrazione neo nominati sono convocati dal Presidente uscente per la costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri nominati in sostituzione di quelli decaduti rimangono in carica per il rimanente periodo di validità del Consiglio.

I Consiglieri che, senza un giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri possono essere delegati per l'espletamento di incarichi, preferibilmente su questioni per le quali hanno una specifica competenza tecnica e amministrativa.

In caso di assenza del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

Le cariche di consigliere sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati.

FONDAZIONE EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA

Corso Trento 13 – 10129 Torino

Tel. 011-595292 – 0115681490 fax 0115801652

Sito: www.educatoriodellaprovvidenza.it

PEC: educatoriodellaprovvidenza@pec.it e-mail: segreteria@educatoriodellaprovvidenza.it

La Fondazione non ha scopo di lucro.

In conformità alla volontà dei fondatori, la Fondazione ha lo scopo di svolgere, ovvero promuovere e favorire, attività formative, educative, culturali e di sostegno in favore della famiglia, dell'adolescenza, della gioventù, degli adulti, tenendo conto delle emergenze sociali proprie d'ogni epoca storica. In particolare si pone l'obiettivo di attivare progetti ed interventi socio-culturali, di prevenzione e di accoglienza nei confronti della realtà familiare, adolescenziale, giovanile ed adulta in genere. A tal fine promuove, dirige, sostiene e coordina iniziative di servizio nel campo sociale e culturale, sia presso la propria sede istituzionale, sia a livello territoriale. Le funzioni dell'Educatore della Provvidenza sono svolte in armonia con gli atti di programmazione emanati dalla Regione Piemonte in materia di politiche sociali e culturali. La Fondazione valorizza l'opera del volontariato; può stabilire forme di raccordo e collaborare con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità.

La Fondazione, per l'attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi statutari, può altresì promuovere:

- *l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività della stessa;*
- *partecipare ad attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori in cui esplica la propria attività, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali.*

Essa intende, infine, promuovere, in sinergia con le Istituzioni locali, iniziative idonee a sostenere la cultura della solidarietà, dell'ascolto e dell'accoglienza.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Art. 12 Statuto della Fondazione¹)

NOMINA DI 2 COMPONENTI

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

MAJORINO CARLO

AUTOCANDIDATO

FALLETTI GIOVANNI

AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 95 del 22-12-2020)

Durata in carica: quinquennio **2020 - 2024**

Scadenza: **dicembre 2024**

Compensi: non sono previsti compensi salvo eventuali rimborsi spese

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto.

Le cause ostative alla nomina e le cause di incompatibilità sono contenute nell'articolo 14 della legge regionale 2 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza"

ART. 12 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA E CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ'

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, scelti fra persone di specchiata moralità, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati senza soluzione di continuità. I consiglieri sono così individuati e nominati:

• **due dalla Regione Piemonte**

- uno dall'Ordinario Diocesano dell'Arcidiocesi di Torino;
- due dall'Assemblea dei Sostenitori.

Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione:

- a. coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo;
- b. coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- c. coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
- d. coloro che si trovano nelle condizioni analoghe o simili a quelle previste dall'art. 2382 codice civile;
- e. chi ha lite pendente con la Fondazione o ha debiti liquidi verso essa ed è in mora di pagamento, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi della Fondazione. La carica di Presidente, Vice Presidente vicario o di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con la carica di:
 - Sindaco, Assessore, Consigliere comunale, componenti di Circoscrizione, del Comune di Torino;
 - Presidente, componente della Giunta o del Consiglio regionale;
 - Presidente, componente della Giunta o del consiglio della Città Metropolitana di Torino;
 - amministratore dell'ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali del territorio ove insiste la Fondazione;
 - dirigente in attività di servizio del Comune di Torino e della Città Metropolitana di Torino;
 - dirigente e funzionario in attività di servizio della Regione Piemonte;
 - direttore generale, amministrativo e sanitario dell'azienda sanitaria locale (ASL) di riferimento;
 - dirigente dell'ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali;
 - dipendente con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con la Fondazione.

Non possono appartenere contemporaneamente allo stesso consiglio di amministrazione i congiunti e gli affini entro il quarto grado.

I consiglieri non possono prendere parte ai punti all'ordine del giorno in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali hanno interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa, a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente ed in caso di sua assenza o impedimento del Vice Presidente uscente ed in caso di sua assenza o impedimento dell'Organo di controllo, da effettuarsi entro venti giorni dalla nomina del Consiglio stesso. Il Consiglio di amministrazione uscente resta pienamente in carica fino all'insediamento del nuovo organo amministrativo. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente con funzioni vicarie.

Se nel corso del mandato viene a mancare per qualsiasi motivo un componente, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché provveda, con la massima sollecitudine, alla surrogazione; il nuovo componente durerà in carica per il tempo residuo del mandato e quindi scadrà insieme con quelli già in carica all'atto della sua nomina.

La mancanza, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio. In tal caso, l'Organo di controllo attiva, con la massima sollecitudine le procedure per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione potendo nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Le cariche di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono assunte a titolo gratuito; sono ammessi i rimborsi delle spese documentate sostenute dagli amministratori nell'interesse esclusivo dell'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione a tutela dei propri membri, ha la facoltà di deliberare la stipula di una polizza assicurativa responsabilità civile (D&O), degli amministratori, nonché del segretario e del direttore, comprensiva della tutela legale giudiziale e stragiudiziale, per fatti derivanti dalla loro posizione, esclusi i casi di dolo.

———— **TRASPORTI** ————

ASSOCIAZIONE MUSEO FERROVIARIO PIEMONTESE

c/o Assessorato Trasporti C.so Stati Uniti, 21- 10128 Torino tel. 011-4323200 fax 011-4324241

e-mail: amministratore@museoferroviariopiemontese.it

Sito internet: www.museoferroviariopiemontese.it/

(L.r. 26.07.78, n. 45 e Artt. 9, 12 e 14 dello Statuto dell'Ente¹)

L'Associazione, con personalità giuridica di diritto pubblico, ha lo scopo di provvedere attraverso l'istituzione e gestione di tale Museo, al reperimento ed alla conservazione di materiale ferroviario di peculiare interesse per la cultura locale, con particolare riferimento al materiale rotabile ed ai sistemi di trazione che hanno caratterizzato la storia dei mezzi di comunicazione del Piemonte, soprattutto per ciò che concerne le ferrovie concesse e la trazione trifase.

CONSIGLIO DIRETTIVO NOMINA DEL PRESIDENTE

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

POCHETTINO MARCO

AUTOCANDIDATO

NOMINA DI 5 COMPONENTI

CAVALLARO ANTONINO

AUTOCANDIDATO

BONOME ROBERTO

AUTOCANDIDATO

GALAVOTTI GUIDO

AUTOCANDIDATO

TAPPARO ERNESTO *

AUTOCANDIDATO

RAVERA CHIARA *

AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 21 del 19-11-2019)

Durata in carica: 5 anni e comunque non oltre la durata del Consiglio regionale

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto – Compensi: non sono previsti compensi

COLLEGIO DEI REVISORI NOMINA DI 1 REVISORE DEI CONTI

PEN FABRIZIO

AUTOCANDIDATO

(Nominato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 22 del 19-11-2019)

Durata in carica: 5 anni e comunque non oltre la durata del Consiglio regionale

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali

Compensi: non sono previsti compensi

¹ Artt. 9, 12 e 14 dello Statuto dell'Ente

Art. 9

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente dell'Associazione e da:

- 1) 5 componenti nominati dal Consiglio Regionale con voto limitato a 2 nominativi;
- 2) un componente nominato dal Consiglio comunale di Torino;
- 3) il Direttore compartimentale delle Ferrovie dello Stato o suo delegato, previo consenso dell'Amministrazione;
- 4) il Presidente dell'Azienda Unificata dei Trasporti del Comprensorio di Torino o suo delegato;
- 5) un rappresentante delle Associazioni Piemontesi di amatori di ferrovia e di ferromodellisti con statuto costituito con atto pubblico.

Sono designati dai Soci due Consiglieri per ciascuna delle due categorie di soci di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 3.

I Consiglieri durano in carica cinque anni e in ogni caso non oltre la durata del Consiglio Regionale. Essi sono rieleggibili

Art.12

(Presidente)

Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio regionale e rappresenta legalmente l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni.

Presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e dà esecuzione alle relative deliberazioni.

Sovrintende al funzionamento dell'Associazione ed adempie a tutte le altre funzioni che sono a lui affidate dal presente Statuto e a quelle che gli siano delegate dai competenti Organi sociali.

In caso di impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni il membro del Consiglio Direttivo da lui delegato.

Art.14

(Revisore dei conti)

I revisori dei conti, in numero di due, sono nominati uno per ciascuno dal Consiglio regionale e dell'Assemblea dei Soci; essi durano in carica cinque anni e in ogni caso non oltre la durata del Consiglio regionale

FONDAZIONE FUNIVIE OROPA

Piazzale Funivie, 6 – 13900 Biella Oropa (BI) tel. e fax 0152455929 e-mail: www.funivieoropa.it

[pec: funivieoropa@pec.it](mailto:funivieoropa@pec.it)

(Art. 7 Statuto della Fondazione¹)

La Fondazione nasce a seguito della trasformazione in Fondazione della FUNIVIE OROPA S.p.A. ex art. 2500 septies c.c. La Fondazione in questione opera sul territorio della Regione Piemonte ed ha per scopo la valorizzazione turistica della Conca di Oropa nella sua concezione più ampia e generale e, in particolare, l'attività di gestione degli impianti di trasporto a fune di persone ivi ubicati su territorio di proprietà del Santuario di Nostra Signora di Oropa.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA DI UN CONSIGLIERE

*Organo sottoposto alla
disciplina del d.lgs. 39/2013*

CASALVOLONE FEDERICA

AUTOCANDIDATO

(Nominata con Deliberazione n. 107 del 22-12-2020 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: **2025**

Compensi: non sono previsti compensi, fatto salvo eventuali rimborsi spese preventivamente riconosciuti e approvati dal Consiglio di Amministrazione e regolarmente documentati.

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

¹ (Art. 7) - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto fino ad un massimo di quindici membri, compreso il Presidente.

I primi undici consiglieri, oltre al Presidente, sono nominati come segue:

tre consiglieri dal Consiglio Comunale di Biella;

due consiglieri dal Consiglio Provinciale di Biella;

due consiglieri della Fondazione della Cassa di Risparmio di Biella;

un consigliere dalla Camera di Commercio di Biella;

due consiglieri dal Santuario di Nostra Signora di Oropa;

un consigliere della Regione Piemonte.

I suddetti Consiglieri avranno facoltà, con deliberazione da assumersi con le maggioranze di statuto, di integrare la composizione dell'organo amministrativo fino arrivare ad un massimo di quindici membri, come sopra indicato, assicurando in Consiglio anche la rappresentanza dei soci privati già partecipanti alla trasformata società per azioni in misura non inferiore a due consiglieri eletti da apposita assemblea riservata ai soci privati, quali risultanti dal libro soci della trasformata società per azioni alla data della trasformazione.

Al consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, tranne quelli riservati dal presente statuto al Presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Il Consiglio delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti; nel caso di deliberazioni riguardanti modifiche statutarie o lo scioglimento della fondazione occorrerà il voto favorevole dei due terzi dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, e in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare. In questo ultimo caso il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta.

La convocazione deve essere fatta con atto scritto contenente l'ordine del giorno da trattare da inviarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo anche telematico. L'avviso deve essere recapitato almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di particolare urgenza l'avviso può essere inviato anche a mezzo telegramma o telefax due giorni prima della data fissata per la riunione.

Sono ritenute valide le riunioni anche non convocate purchè vi sia l'intervento di tutti i consiglieri.

Il consiglio può essere convocato presso la sede della Fondazione o altrove, purchè in Italia. I verbali delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione sono trascritti su un apposito registro tenuto a norma di legge e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Qualora lo ritenga opportuno o qualora sia obbligatorio ai sensi delle norme di leggi vigenti, il Presidente può far redigere il verbale da un Notaio.

I Consiglieri nominati ai sensi delle lettere a), b), c), d), e), f) del secondo comma del presente articolo restano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Gli eventuali Consiglieri nominati successivamente ad integrazione del Consiglio scadono comunque con gli altri alla fine del quinquennio, indipendentemente dalla data di nomina.

La carica di consigliere di amministrazione è gratuita, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del mandato conferito.

TUTELA AMBIENTE

**COMMISSIONE TECNICO CONSULTIVA PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO
DELLA REGIONE PIEMONTE**

c/o Direzione Ambiente – Settore Biodiversità e aree naturali - tel. 011-4321387 fax 4324579

e-mail: parchi@regione.piemonte.it

e-mail: territorio-ambiente@regione.piemonte.it

(Art. 8, legge regionale n. 69/80¹)

La Commissione esprime pareri e supporta la Giunta regionale nelle finalità previste dalla L. r. 30 maggio 1980, n. 69.

NOMINA DI 3 RAPPRESENTANTI

VINAI LUCA	AUTOCANDIDATO
GABUTTI ALBERTO	AUTOCANDIDATO
TOFFOLI ROBERTO	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 93 del 22-12-2020)

NOMINA DI 2 ESPERTI SENTITA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

GIARDINO MARCO	UNIVERSITA' DI TORINO
MOTTA MICHELE	UNIVERSITA' DI TORINO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 62 del 21-01-2020)

Durata in carica: Termine legislatura

Compensi: L.r. n. 33/76

Requisiti: esperti in materia speleologica

¹ Art. 8.

E' istituita la Commissione Regionale tecnico-consultiva composta da:

- l'Assessore alla Pianificazione Territoriale e ai Parchi Regionali o suo delegato, che la presiede;
- tre rappresentanti del Consiglio Regionale, nominati dal Consiglio stesso con voto limitato a due nominativi;
- quattro esperti del settore designati dall'Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi e due esperti designati dal Club Alpino italiano;
- due esperti nominati dal Consiglio Regionale, sentita l'Università' degli Studi di Torino.

Svolge le funzioni di Segretario un funzionario addetto all'Assessorato Pianificazione Territoriale e Parchi Regionali.

La Commissione e' nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica cinque anni e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio Regionale.

FONDAZIONE PER L'AMBIENTE "TEOBALDO FENOGLIO" – ONLUS

Via Maria Vittoria 12 – 10123 Torino – tel. 346 8910600 fax 011-5714751

Sito internet: www.fondazioneambiente.org e-mail: info@fondazioneambiente.org

(Art. 14 Statuto Fondazione¹)

La Fondazione, quale Organizzazione non lucrativa di utilità Sociale (ONLUS), opera nel territorio della Regione Piemonte, persegue il fine di promuovere e sostenere lo sviluppo delle politiche ambientali, con particolare riguardo alla dimensione locale, mediante attività di ricerca scientifica, formazione, comunicazione e divulgazione. Sono scopi istituzionali della Fondazione la promozione e lo svolgimento di studi e ricerche, la organizzazione di attività di formazione e seminari, di eventi di diffusione di idee e conoscenze, premi di laurea, stage formativi realizzati nel campo della tutela e la valorizzazione dell'ambiente, nonché mediante la partecipazione attiva dell'approntamento ed alla gestione delle attività connesse al predetto ambito.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NOMINA DI 1 MEMBRO

RIZZELLO PAOLO

AUTOCANDIDATO

(Nominato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 98 del 22-12-2020)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2023**

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali

Compensi: ai componenti compenso annuo di € 3000 – al Presidente compenso annuo di € 4500

¹ Art. 14

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, dura in carica tre esercizi e comunque fino alla approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del proprio mandato. E' composto da tre membri effettivi nominati i primi due uno dalla Regione Piemonte, e uno dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e il terzo, con funzioni di Presidente, dalla provincia di Torino. Ove uno o più dei predetti enti non partecipasse più alla Fondazione la relativa nomina del Revisore sarà di spettanza dell'Assemblea dei partecipanti. I revisori possono essere riconfermati con le stesse modalità della loro nomina, alla scadenza di ciascun mandato.
2. Il Collegio dei Revisori redige annualmente una relazione sul bilancio consuntivo e sull'andamento finanziario della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali e può effettuare verifiche di cassa.
3. I revisori hanno facoltà di partecipazione alle sedute dell'Assemblea dei Partecipanti e del Consiglio di Amministrazione, e possono in qualsiasi momento, anche singolarmente, accedere alla contabilità della Fondazione ed esaminare i relativi documenti.
4. L'opera dei revisori è retribuita con un compenso annuo stabilito dall'Assemblea

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE (ARPA)

V. Pio VII, 9 – 10135 Torino – numero telefonico: 011-19680111

Sito internet: www.arpa.piemonte.it e-mail: urp@arpa.piemonte.it

[Pec: assessorato.ricerca_innovazione_ambiente@cert.regione.piemonte.it](mailto:Pec:assessorato.ricerca_innovazione_ambiente@cert.regione.piemonte.it)

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

protocollo@pec.arpa.piemonte.it

(Artt. 8 e 14, legge regionale 26 settembre 2016 n. 18¹)

L'ARPA è un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e autonomia tecnico scientifica, amministrativa, patrimoniale e contabile, posto sotto la vigilanza del Presidente della Giunta regionale al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici della Regione nel campo della tutela ambientale e del coordinamento delle attività di prevenzione. L'ARPA concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e al miglioramento sostanziale e misurabile dell'ambiente in Piemonte, mediante lo svolgimento delle funzioni pubbliche di tutela dell'ambiente e della salute. L'ARPA svolge le attività di controllo, di supporto e di consulenza tecnico-scientifica e le altre attività utili alla Regione, agli enti locali anche in forma associata, nonché alle aziende sanitarie per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge nel campo della prevenzione e della tutela ambientale. La vigilanza giuridica e finanziaria sull'ARPA è esercitata dal Presidente della Giunta regionale sul bilancio di previsione finanziario, sul rendiconto e sugli atti di straordinaria amministrazione, secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale con propria deliberazione. L'ARPA garantisce l'imparzialità e la terzietà nell'esercizio delle attività ad essa affidate.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NOMINA DI 3 MEMBRI EFFETTIVI

AIMAR FABIO

AUTOCANDIDATO

TONINI MAURIZIO

AUTOCANDIDATO

CARRERA ERNESTO

AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 169 del 27-10-2021)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **ottobre 2024**

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali **I suoi componenti possono essere rinominati una sola volta.**

Compensi: Ai membri del Collegio dei Revisori di ARPA spettano le indennità previste dalla D.G.R. n. 35-6630 del 16/03/2018. Presidente € 15.857,44 lordi annui, membro effettivo € 13.214,54 lordi annui.

¹"Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA)".

Art. 8. (Organi dell'ARPA e articolazione territoriale)

(Organi dell'ARPA e articolazione territoriale)

1. Sono organi dell'ARPA:

a) il direttore generale;

b) il collegio dei revisori.

2. L'ARPA è articolata in una struttura centrale di livello regionale e in strutture periferiche, in numero massimo di quattro, e nei rispettivi servizi territoriali che assicurano la copertura omogenea delle sue attività su tutto il territorio regionale

Art. 14. (Collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed è composto da **tre membri effettivi nominati con deliberazione del Consiglio regionale. I suoi componenti possono essere rinominati una sola volta**. Ai fini di cui al comma 1, i revisori devono essere iscritti nel Registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

3. Al presidente ed agli altri componenti del collegio spetta un'indennità annua la cui entità è stabilita dalla Giunta regionale.

URBANISTICA

COMMISSIONE TECNICA URBANISTICA - C.T.U.

c/o Assessorato Politiche Territoriali - C.so Bolzano 44 - 10121 Torino tel. 011-4321429 fax 011-4322943

Referente: Dario Nevi: e-mail dario.nevi@regione.piemonte.it

(Art. 12, legge regionale n. 70/1991¹)

La Commissione Tecnica Urbanistica è un organo consultivo della Giunta Regionale.

La composizione e le funzioni della stessa sono disciplinate dagli artt. 76,77,77bis e 78 della Legge Urbanistica Regionale n. 56/77 e s.m.i. In particolare la C.T.U. esprime parere su:

- *Disegni di legge, regolamenti e programmi o piani della Regione, ovvero su tutti gli atti regionali per i quali la Giunta Regionale intenda acquisire il parere di detta Commissione;*
- *Piani Regolatori Generali dei Comuni, inviati in Regione per l'approvazione;*
- *Revisioni e varianti, di cui al comma 4 dell'art. 17 della citata Legge Urbanistica Regionale, degli strumenti urbanistici dei Comuni (con popolazione superiore ai diecimila abitanti), nonché di strumenti urbanistici intercomunali (quando la popolazione complessiva residente nei Comuni interessati superi i ventimila abitanti); e, in ogni caso, le revisioni o varianti che, sottoposti all'esame regionale, siano tali da dover essere restituiti ai Comuni per venire sostanzialmente rielaborati;*
- *Strumenti urbanistici per i quali la Giunta Regionale o l'Assessore all'Urbanistica intendano acquisire – sulla base delle indicazioni contenute nelle delibere di adozione degli strumenti stessi – il parere della Commissione, ovvero per i quali la richiesta di formulazione del parere è stata rivolta – sempre all'interno della Delibera di adozione – dai Comuni o loro Consorzi o ancora delle Comunità montane.*

DESIGNAZIONE DI 8 ESPERTI

ROMEGLIO MAURIZIO	AUTOCANDIDATO
FORLINI EMILIO	AUTOCANDIDATO
PAGLIA GIAN CARLO	AUTOCANDIDATO
NOVARIA FLAVIO	AUTOCANDIDATO
BOTTANO AGOSTINO	AUTOCANDIDATO
MALACRINO CLAUDIO *	AUTOCANDIDATO
STABILITO DOMENICO*	AUTOCANDIDATO
VOGHERA DANILA *	AUTOCANDIDATO

(Designati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 23 del 19-11-2019)

Durata in carica: Termine legislatura

Compensi: Ai sensi dell'art. 9 della L.R. 8/2013 il gettone di presenza sarà erogato secondo quanto disposto dalla L.R. 33/76.

Requisiti: vedi art. 12, riportato in nota.

¹**NOTA:** L'art. 76 della l.r. 56/1977, come modificato dall'art. 12 della l.r. 70/1991, è stato così modificato dall'art. 73 della l.r. 3/2013:

Art. 76

(Commissione Tecnica Urbanistica C.T.U.)

1. È istituita la Commissione Tecnica Urbanistica.
2. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica fino al termine della legislatura ed ha sede nel capoluogo della Regione; essa esercita peraltro, anche dopo la scadenza, le funzioni che le sono attribuite dalla presente legge, fino al suo rinnovo.
3. La Commissione Tecnica Urbanistica è composta da:
 - a) l'Assessore regionale all'Urbanistica, che la presiede o suo delegato;
 - b) otto esperti, di cui sei devono garantire la specifica e comprovata competenza nelle discipline che interessano la pianificazione territoriale ed urbanistica, la viabilità e i trasporti, la geologia, l'ambiente e l'agricoltura, designati dal Consiglio Regionale, con voto limitato a cinque nominativi;
 - c) quattro esperti designati rispettivamente dalla sezione regionale della Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), dalla sezione regionale dell'Unione province d'Italia (UPI), dalla delegazione regionale della Unione nazionale dei comuni ed enti montani (UNCCEM), dall'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (ANPCI);
 - d) otto esperti designati rispettivamente dall'ordine degli architetti, dall'ordine degli ingegneri, dall'ordine regionale dei geologi, dall'ordine interregionale dei dottori agronomi e forestali, dall'Università degli studi di Torino, dal Politecnico di Torino, dall'Istituto nazionale di urbanistica, dall'Associazione nazionale centri storici artistici.
4. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della metà dei membri di cui al terzo comma; i pareri sono espressi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla riunione, a norma della legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 9, secondo comma. È facoltà dei membri aventi diritto al voto di esprimere pareri di minoranza.
5. I componenti di cui alle lett. b), c) e d) del terzo comma sono scelti fra esperti qualificati con specifica e provata competenza nelle discipline della pianificazione territoriale ed urbanistica maturata in non meno di dieci anni, **non possono essere rinnovati** e sono tenuti ad astenersi dal partecipare all'esame, alla discussione e al voto degli atti alla cui redazione hanno partecipato direttamente o tramite Uffici a cui sono associati o con cui hanno in atto rapporti di collaborazione.
6. I singoli atti sono sottoposti all'esame della Commissione su relazione di un funzionario dirigente dell'Assessorato all'Urbanistica, designato dall'Assessore.
7. I rappresentanti degli Enti locali possono partecipare alle sedute in cui si discutono atti ai quali sono direttamente interessati con facoltà di essere coadiuvati da esperti; alle sedute sono altresì invitati i rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate.
8. Il Presidente della Commissione può invitare, senza diritto di voto, alle adunanze, con possibilità di richiedere loro contributi conoscitivi, esperti in rappresentanza e su designazione delle Organizzazioni regionali delle Categorie produttive e delle Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, studiosi e tecnici particolarmente esperti in particolari problemi, nonché dirigenti regionali dei settori interessati. Possono inoltre assistere alle sedute i Consiglieri regionali.
9. I pareri della Commissione sono espressi in presenza dei soli componenti elencati al terzo comma.
10. La nomina dei membri della Commissione Tecnica Urbanistica di cui alle lett. b), c) e d) del terzo comma del presente articolo può essere revocata con decreto del Presidente della Giunta Regionale per gravi e ripetute inadempienze, su proposta motivata degli organi o degli Enti che hanno formulato la designazione.
11. Alle spese di funzionamento della commissione tecnica urbanistica si provvede a norma della legge regionale 7 agosto 1997, n. 48 (Nuova determinazione del gettone di presenza da riconoscere a componenti della Commissione tecnica urbanistica (CTU), del Comitato regionale per le opere pubbliche (CROOPP) e della Commissione regionale per i Beni culturali e ambientali (CRBC e A.)).

COMITATO PROMOTORE PRUSST 2010 PLAN

C/o Comune di Settimo - Piazza della Libertà, n. 4 - 10036 Settimo Torinese tel. 011-8028277 – fax 011- 8028357

e-mail: ambiente.territorio@comune.settimo-torinese.to.it

(Art. 13 Statuto dell'Ente¹)

Il Comitato ha, senza fini di lucro, lo scopo di indirizzo e di controllo per l'attuazione del PRUSST 2010 PLAN.

PRUSST 2010 PLAN è un programma che si occupa dei problemi di margine tra sistemi insediativi, in ambito della fascia nord-est della Città di Torino e i comuni confinanti della prima cintura, ed ha per obiettivo l'attuazione di politiche complesse sul recupero ambientale, sulla mobilità, sul governo dello sviluppo; un programma finalizzato – coerentemente al D.M. 8/10/99 – alla “realizzazione, l'adeguamento e il completamento di attrezzature, sia a rete che puntuali, di livello territoriale ed urbano in grado di promuovere e di orientare occasioni di sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, ambientale e sociale, avuto riguardo ai valori di tutela ambientale, alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico, e garantendo l'aumento di benessere della collettività”.

L'area di attenzione del programma si identifica nel settore nord-est dell'area metropolitana, compreso tra il torrente Stura e il fiume Po, su cui si attestano la fascia nord del territorio urbanizzato della Città di Torino e il territorio dei Comuni di Borgaro, Leini, Settimo Torinese: un bacino demografico di circa cinquecentomila abitanti, con la presenza di innumerevoli attività economiche, che condivide problemi, opportunità e aspettative.

Il Comitato, in particolare, esplica la propria attività:

- *definendo gli obiettivi operativi da conseguire;*
- *compiendo azioni di impulso e di coordinamento strategico, curando i rapporti con le autorità di governo di enti e soggetti interessati;*
- *delineando le politiche di intervento coerenti con il Programma, attraverso una definizione dei contenuti operativi e provvedendo alle specificazioni e alle integrazioni che si rendano necessarie;*
- *controllando il conseguimento dei risultati e le modalità di conseguimento degli stessi da parte dei soggetti chiamati a collaborare nell'attuazione del programma;*
- *approvando programmi e progetti.*

Il Comitato relaziona annualmente ai Consigli Comunali dei tre Comuni partecipanti sull'andamento del Programma PRUSST 2010 PLAN attraverso il Presidente ovvero attraverso un membro del Consiglio Direttivo delegato.

COLLEGIO DEI REVISORI NOMINA DI 1 MEMBRO EFFETTIVO

GAZZANIGA GIANFRANCO

AUTOCANDIDATO

(Nominato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 13 del 4-11-2014)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2017**

Compensi: erogati in base alle tariffe professionali.

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori legali.

N.B.: Il Comitato è in fase di liquidazione

¹ Art. 13
(Collegio dei revisori)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi iscritti nel registro dei Revisori contabili.

Di essi due, tra cui il Presidente, sono nominati dalla Provincia di Torino ed uno dalla Regione Piemonte.

I suoi componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio ha il compito di controllare la gestione amministrativa del Comitato esprimendo con relazione scritta il proprio parere sul bilancio consuntivo.

I Revisori dei Conti devono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono assistere a quelle del Gruppo di Consultazione.

Al Collegio dei Revisori sono attribuite le competenze di cui all'articolo 2403 del Codice Civile.

Alle riunioni, alle deliberazioni ed all'attività del Collegio si applica la disciplina di cui agli articoli 2404 2405 del Codice Civile, in quanto compatibile.

Appendice legislativa

ESTRATTO DELLO STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE

(omissis)

Art. 37

Commissione consultiva per le nomine

1. La Commissione consultiva per le nomine, di cui fanno parte Consiglieri rappresentanti di tutte le forze politiche presenti nel Consiglio in relazione alla loro consistenza, secondo modalità previste nel Regolamento, viene consultata dal Presidente della Giunta sui criteri di carattere generale in base ai quali la Giunta stessa o il suo Presidente provvedono alle nomine di loro competenza negli enti e negli organismi cui la Regione partecipa.
2. Per le nomine di competenza del Consiglio regionale, spetta alla Commissione consultiva per le nomine il compito di verificare la rispondenza dei requisiti personali dei candidati rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento.
2. bis. Le nomine e le designazioni effettuate dal Presidente della Giunta e dalla Giunta sono comunicate entro dieci giorni al Consiglio regionale.

(omissis)

LEGGE REGIONALE 23 MARZO 1995, n. 39

Criteria e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati

Publicata nel B.U. Piemonte 24 marzo 1995, Suppl. n. 12.

Art. 1

1. La presente legge disciplina le nomine, le proposte di nomina, le designazioni e le relative conferme attribuite alla competenza della Regione da leggi o Regolamenti statali o regionali, convenzioni o Statuti per incarichi di qualsiasi tipo, ad esclusione di quelli disciplinati dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'Amministrazione regionale) e quelli in Commissioni giudicatrici di concorso.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche già rivestite ed ai casi in cui la persona da nominare o designare sia direttamente ed immediatamente individuabile in base a leggi, Regolamenti, Statuti o convenzioni, ovvero si tratti di designazioni di funzionari regionali nei casi previsti dalla legge.

2 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, se la legge, il regolamento o lo Statuto, relativamente all'incarico, prevedono la possibilità di designare o nominare quale componente l'assessore regionale competente per materia, la Giunta regionale o il Consiglio regionale, per le rispettive competenze, possono decidere di provvedere direttamente alla designazione o alla nomina, anche in deroga alle procedure di cui alle presente legge.

3. La presente legge disciplina, altresì, i rapporti tra gli organi della Regione ed i soggetti nominati dagli stessi.

Art. 2

1. Le nomine dei componenti gli organi di controllo di cui all'articolo 130 della

Costituzione, dei componenti degli organi collegiali di amministrazione, dei sindaci o revisori dei conti di Enti od Istituti di diritto pubblico o privato, Aziende, Consorzi e Comitati spettanti alla Regione, sono attribuite alla competenza del Consiglio regionale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali).

2. Le nomine e le designazioni dei componenti gli organi collegiali di amministrazione e di controllo delle società, nonché la nomina e la designazione del Presidente, del Vice Presidente, dell'Amministratore delegato e del Direttore generale di Enti od Istituti di diritto pubblico o privato, Aziende, Società, Consorzi, spettanti alla Regione, sono attribuite alla Giunta regionale.

3. Le nomine attribuite alla Giunta regionale o al suo Presidente sono effettuate sulla base di criteri di carattere generale assunti dalla Giunta regionale sentita la Commissione consultiva per le nomine, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, nel rispetto della rappresentanza delle minoranze, ai sensi dell'art. 72, commi 3 e 6, dello Statuto.

Art. 3

1. Fatte salve le competenze in materia di programmazione e controllo sui risultati attribuite al Consiglio regionale dallo Statuto della Regione, sono assegnate alla Giunta regionale le competenze in materia di indirizzo, coordinamento e controllo sugli Enti strumentali e Società a partecipazione regionale.

2. Le competenze di cui al comma 1 sono esercitate con le modalità di cui agli articoli 15 e 16.

Art. 4

1. Le nomine che in base alle leggi vigenti sono da effettuarsi previa proposta, designazione, indicazione o altra forma di presentazione della candidatura da parte di Associazioni, Enti ed Istituti di qualsiasi tipo, sono di competenza del Presidente della Giunta regionale che vi provvede con proprio decreto.

Art. 5

1. Qualora le Associazioni, Enti, Istituti di cui all'articolo 4, o comunque richiamati ai fini dell'esercizio del potere di nomina da parte di organi della Regione, non siano nominativamente previsti dalle leggi, ma siano da queste indicati solo i criteri per la loro individuazione e il loro numero, il Consiglio regionale, su proposta della Commissione consiliare competente per materia, sentito l'Assessore competente, procede alla loro individuazione.

2. La relativa deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale e mantiene la propria validità anche per le nomine da effettuarsi successivamente.

Art. 6

1. Per le nomine di competenza del Consiglio regionale, spetta alla Commissione consultiva per le nomine il compito di verificare la rispondenza dei requisiti personali dei candidati rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

2. La Commissione consultiva per le nomine raccoglie gli elementi di valutazione che ritiene necessari e, per i casi di rilevante importanza, può procedere all'audizione del candidato.

3. La mancata presentazione del candidato all'audizione produce di diritto la decadenza della candidatura, salvi gravi e comprovati motivi di giustificazione.

4. Il parere della Commissione consultiva per le nomine fa specifico riferimento ai requisiti

richiesti ai candidati per la nomina da effettuarsi.

Art. 7

[1. Per le nomine di competenza della Giunta regionale, spetta alla Commissione consultiva per le nomine la verifica sulla rispondenza delle nomine stesse ai criteri di cui all'articolo 2, comma 3, e sul rispetto della rappresentanza delle minoranze ai sensi del terzo e dell'ultimo comma dell'articolo 72 dello Statuto.

2. A tal fine, la Giunta regionale trasmette alla Commissione consultiva per le nomine, nel termine di venti giorni prima della data entro la quale la nomina deve essere effettuata, lo schema del provvedimento con gli elementi necessari alle verifiche di competenza della Commissione stessa] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 4 agosto 1997, n. 42.

Art. 8

1. Entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno è pubblicato, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sul Bollettino Ufficiale l'elenco, predisposto dalla Commissione consultiva per le nomine, delle nomine, designazioni, proposte di nomina e conferme da effettuarsi nel semestre successivo da parte del Consiglio regionale. Tale elenco dovrà indicare:

a) l'Ente o l'organismo e l'incarico cui si riferisce la nomina;

b) la data entro cui dovrà essere effettuata;

c) l'eventuale titolare del potere di designazione ai sensi dell'articolo 4;

d) i requisiti e le condizioni richieste dalle norme vigenti per ricoprire l'incarico;

e) i compensi a qualsiasi titolo previsti dalle norme vigenti o dagli ordinamenti dei singoli Enti.

2. Qualora successivamente alla pubblicazione degli elenchi di cui al comma 1 la Commissione consultiva per le nomine verifichi la necessità di effettuare nel periodo considerato ulteriori nomine, può procedere con le stesse modalità del comma 1 all'integrazione degli elenchi.

3. L'Ufficio di Presidenza dispone anche la pubblicazione delle nomine, designazioni, proposte di nomina e conferma degli organi in scadenza al termine della legislatura.

4. La Giunta regionale provvede direttamente, per le nomine di propria competenza, alle relative pubblicazioni.

Art. 9

1. Le candidature devono pervenire od essere spedite, a mezzo posta, od essere inviate per via telematica, all'Organo competente entro il termine di trenta giorni prima della data in cui deve essere effettuata la nomina.

2. Per le nomine di competenza del Consiglio regionale, scaduto il termine di cui al comma 1, le proposte di candidatura vengono trasmesse, con la relativa documentazione, alla Commissione consultiva per le nomine perché esprima il proprio parere.

3. Qualora nel corso dell'esame da parte della Commissione consultiva per le nomine, si verificano fatti nuovi, la Commissione può accettare la sostituzione da parte degli stessi proponenti di candidati già presentati nei termini di cui al comma 1, con nuovi nominativi.

4. La Commissione esprime il proprio parere entro quindici giorni dalla ricezione degli schemi di provvedimento o delle proposte.

5. L'argomento concernente le nomine, proposte, designazioni o conferme, di competenza consiliare, è iscritto all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla scadenza del termine in cui la nomina deve essere effettuata.

6. I Consiglieri esprimono il proprio voto solo all'interno delle candidature licenziate dalla Commissione consultiva per le nomine con parere favorevole.

7. Qualora debbano essere nominate, in seno allo stesso Istituto, Ente od organismo tre o più persone, deve essere assicurata la presenza

della minoranza, con le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio regionale.

Art. 10

1. Nel caso in cui una persona nominata dal Consiglio regionale ai sensi della presente legge venga a cessare dall'incarico per dimissioni, per incompatibilità o per altra causa, la Commissione consultiva per le nomine provvede immediatamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei dati previsti dall'articolo 8, comma 1. Tale pubblicazione è disposta d'ufficio dal Presidente della Commissione.

2. Il termine per la presentazione delle candidature è fissato in quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. Entro dieci giorni dal termine di cui al comma 1, la Commissione consultiva per le nomine esprime il parere previsto dall'articolo 9, comma 4.

3. La Giunta regionale provvede direttamente, per le nomine di propria competenza, a seguire le stesse procedure di cui ai commi 1 e 2.

Art. 11

1. Gli schemi di provvedimenti e le proposte di nomina devono essere corredati, a pena di irricevibilità, a cura del proponente, dal curriculum personale del candidato da cui risulti:

a) requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire;

b) titoli di studio e requisiti specifici;

c) attività lavorative ed esperienze svolte;

d) cariche elettive, e non, ricoperte;

e) eventuali condanne penali o carichi pendenti.

2. Contestualmente alla candidatura devono altresì pervenire la preventiva accettazione alla

nomina, la dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità o l'impegno a rimuoverle, di ineleggibilità, nonché la dichiarazione della non sussistenza di alcune delle condizioni comportanti decadenza previste dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni (Norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali).

3. Il curriculum vitae e gli altri documenti richiesti devono recare in calce la firma autenticata del candidato.

Art. 12

1. Per tutte le nomine di cui all'articolo 1, l'intervenuta nomina o designazione è immediatamente comunicata all'interessato a cura del Presidente dell'organo che vi ha provveduto.

Art. 13

1. Le nomine di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché le nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:

a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;

b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale; sono incompatibili con le seguenti funzioni:

1) consigliere regionale, nonché Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo;

2) dipendenti della Regione nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10: Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale e degli Enti, Istituti, Società di cui la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del Consiglio di

Amministrazione e delle Aziende della Regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò sia fatta menzione nel provvedimento di nomina;

3) coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione ed agli Enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;

4) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all'articolo 2;

5) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze armate.

2. Non è consentita la contemporanea presenza della stessa persona in più di un Ente, Società o organismo regionale di cui al presente articolo ad esclusione dei Sindaci e dei revisori dei conti.

Art. 13 bis.

1. A coloro che nei due anni precedenti hanno ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo non può essere conferito un incarico nelle nomine e designazioni di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché nelle nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:

a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici

b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale (2).

(2) Articolo aggiunto dall'art. 2 della l.r. 13/2013.

Art. 14

1. Quando, successivamente alla nomina, intervengono condizioni previste come causa di ineleggibilità o vengono meno alcune delle condizioni per le quali si è proceduto alla nomina, l'organo che ha proceduto alla nomina od alla designazione procede con propria deliberazione alla dichiarazione di decadenza del nominato o designato dall'incarico ricoperto.
2. Nel caso si verificano, successivamente alla nomina o designazione, cause di incompatibilità, il nominato o designato è invitato dall'organo che lo ha nominato o designato a rimuovere tali cause entro quindici giorni.
3. Trascorso tale termine senza che siano state eliminate le cause di incompatibilità, è dichiarata la decadenza del nominato o designato con le modalità di cui al comma 1.

Art. 15

1. Nell'espletamento del proprio mandato l'autonomia di coloro che sono stati nominati o designati dalla Regione incontra il solo limite degli indirizzi definiti dalla Regione per i settori di competenza degli Enti, Società, Istituti od organismi in cui sono chiamati a rappresentarla.
2. Gli indirizzi di cui al comma 1, sono definiti dalla Giunta regionale con propri provvedimenti deliberativi, in attuazione del Programma regionale di sviluppo o di specifici atti programmatici e proposti in sede di assemblea per le Società, ovvero comunicate ai nominati da parte della Giunta regionale.
3. In caso di grave inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 o di grave inadempimento dei doveri che sono propri dell'incarico ricevuto, gli organi regionali che hanno provveduto alla nomina o alla designazione possono assumere i provvedimenti per la revoca, sentita, per le nomine di competenza del Consiglio regionale, la Commissione consultiva per le nomine.

Art. 16

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, dello Statuto della Regione, gli amministratori di nomina regionale sono tenuti a corrispondere alle richieste di informazione avanzate dai Consiglieri regionali e dalla Giunta regionale, per il tramite dell'organo che li ha nominati.
2. Per le società a partecipazione regionale le disposizioni del comma 1 si applicano in quanto compatibili con le leggi dello Stato.
3. Sino all'entrata in vigore di specifica normativa, per le società delle quali la Regione sia azionista, nei dieci giorni precedenti la data per la quale è convocata l'assemblea degli azionisti per l'approvazione del bilancio, il Presidente della Giunta riferisce alla Commissione consiliare competente sull'andamento della gestione sociale e sulla sua conformità agli atti programmatici di indirizzo della Regione.

Art. 17

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale o della Giunta regionale, per le nomine di rispettiva competenza, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, e sugli organi di informazione della Regione, l'elenco delle nomine effettuate nell'anno precedente, con l'indicazione dei dati essenziali relativi e dei proponenti.

Art. 18

1. Gli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo scaduti devono essere rinnovati, obbligatoriamente entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto dalla legge, con l'eccezione di cui all'articolo 19.
2. Qualora il Consiglio o la Giunta regionale non procedano a quanto di propria competenza almeno tre giorni prima del termine previsto dal comma 1 per il rinnovo, la relativa competenza viene esercitata, con decreto rispettivamente dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente della Giunta regionale, che procedono alla nomina tenendo

anche conto delle candidature presentate ai sensi della presente legge, nonché, se previsto, del parere eventualmente espresso dalla Commissione consultiva per le nomine.

3. I nominati hanno l'obbligo di presentare i documenti di cui all'articolo 11 entro dieci giorni dalla comunicazione della intervenuta nomina.

4. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro rinnovazione, gli organi amministrativi decadono.

5. La normativa di cui al presente articolo si applica anche in tutti i casi in cui compete alla Regione la nomina di singoli rappresentanti o il parziale rinnovo degli organi a seguito della cessazione dalla carica di uno o più componenti allorché la mancata nomina impedisca il funzionamento dell'organo. In tale caso il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei dati previsti dall'articolo 8, comma 1.

Art. 19

1. Per quanto riguarda gli organi che hanno come scadenza il termine della legislatura, le candidature dovranno pervenire entro trenta giorni dalla prima seduta del rinnovato Consiglio, e gli organi competenti dovranno provvedere alle nomine entro novanta giorni a partire dalla stessa data (11).

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, gli organi scaduti di cui si deve provvedere alla rinnovazione, rimangono in

carica ed esercitano i relativi poteri sino alla scadenza del termine previsto dal comma 1.

3. Gli stessi termini si applicano ai casi di nomine di competenza del Consiglio che vengano comunque a scadere dopo lo scioglimento dello stesso.

4. Se, in tale periodo, il Consiglio regionale deve procedere a nomine, designazioni, proposte di nomina e conferme che rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza la Giunta regionale assume la relativa deliberazione ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto, osservando, per quanto applicabili, le disposizioni della presente legge.

Art. 20

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, è abrogata ogni disposizione contraria e, in particolare, la legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale), la legge regionale 22 luglio 1986, n. 29 (Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10), la legge regionale 30 luglio 1986, n. 30 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10) e la legge regionale 17 aprile 1990, n. 29 (Norme per l'applicazione della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10, modificata con legge regionale 22 luglio 1986, n. 29, durante il periodo di cessato esercizio delle funzioni del Consiglio regionale connesso al suo rinnovo).

LEGGE REGIONALE 7 APRILE 2000, N. 40.

Sospensione del periodo feriale dei termini previsti dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39. “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati”, modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, n. 42

ART. 1

1. Il decorso dei termini previsti dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati), modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, n. 42, è sospeso dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

ART. 2

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano, qualora il Consiglio o la Giunta regionale, devono procedere a nomine, proposte di nomina e conferme che rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza, e ciò sia disposto con provvedimento motivato rispettivamente del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE

(omissis)

Art. 79

Votazione per le nomine

1. Qualora il Consiglio debba procedere alle nomine o designazioni di più di due persone e non ne siano previste le modalità di votazione, ciascun Consigliere limita il proprio voto, ove non sia diversamente proposto con parere unanime della Commissione consultiva per le nomine, ai due terzi degli eligendi, con arrotondamento della eventuale frazione di numero all'intero più vicino.

2. A seguito dello spoglio delle schede, si procede alla determinazione della graduatoria dei candidati in ordine decrescente rispetto ai voti riportati. A parità di voti prevale il più anziano di età.

3. Nel caso di nomine regolate da norme di legge che garantiscono una riserva di posti per le minoranze, sono eletti i candidati proposti, sostenuti dalle minoranze, nell'ordine dei voti riportati, fino a raggiungere la riserva dei posti predetta.

4. Nel caso si debba procedere alla nomina di non più di due persone, saranno considerati

eletti i candidati che hanno raggiunto la maggioranza assoluta dei votanti, salvo quanto previsto nel comma 3. Se tale maggioranza non è raggiunta alla prima votazione, in seconda votazione sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti.

5. Il Presidente, in conformità della graduatoria di cui al comma 2 e tenuto conto di quanto stabilito nei commi 3 e 4, procede alla proclamazione degli eletti nel limite delle nomine da effettuare, qualunque sia il numero dei voti dagli stessi riportati, salva diversa disposizione di legge che richieda maggioranze qualificate.

6. L'Ufficio di Presidenza predispone le schede di votazione in modo da evidenziare il limite di voto di cui ai commi 1 e 3.

7. Qualora il Consiglio non provveda alle nomine nei termini previsti, vi provvede il Presidente ai sensi di legge.

(omissis)

LEGGE 19 MARZO 1990, n. 55

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale

(omissis)

**Capo II - Ambito di applicazione delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646.
Effetti della riabilitazione e disposizioni a tutela della trasparenza dell'attività delle regioni e degli enti locali e in materia di pubblici appalti**

15. 1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) [coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per essi è stato già disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio]¹;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

1-bis. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

- a) del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;
- b) della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4-bis. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale; b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina; c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale. Nel periodo di sospensione i

soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

4-ter. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 4-bis sono comunicati al commissario del Governo se adottati a carico del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale ed al prefetto negli altri casi. Il prefetto, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina. Nei casi in cui la causa di sospensione interviene nei confronti del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale, il commissario del Governo ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del commissario del Governo, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze del commissario del Governo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.

4-quater. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al

comma 4-bis, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

4-quinquies. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

4-sexies. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

4-septies. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. Per il personale degli enti locali la sospensione è disposta dal capo dell'amministrazione o dell'ente locale ovvero dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalità e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Per il personale appartenente alle regioni e per gli amministratori e i componenti degli organi delle unità sanitarie locali, la sospensione è

adottata dal presidente della giunta regionale, fatta salva la competenza, nella regione Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati al comma 1.

4-octies. Al personale dipendente di cui al comma 4-septies si applicano altresì le disposizioni dei commi 4-quinquies e 4-sexies.²

5. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 sono trasmesse all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa .

1. Lettera abrogata dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475.

2. Articolo abrogato, salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti sugli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e i consiglieri regionali, dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni, dall'art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art 18, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 235/2012. Vedi, ora, l'art. 94 del suddetto D.Lgs. n. 267/2000 e gli artt. 10 e 11 del citato D.Lgs. n. 235/2012.

DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 2012, N. 235

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

(omissis)

CAPO III

Incandidabilità alle cariche elettive regionali

Art. 7 Incandidabilità alle elezioni regionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati,

previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

(omissis)

LEGGE 15 LUGLIO 1994, n. 444

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi (1)

Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 luglio 1994, n. 165.

Articolo 1

1. Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei D.L. 18 settembre 1992, n. 381, D.L. 19 novembre 1992, n. 439, D.L. 18 gennaio 1993, n. 7, D.L. 19 marzo 1993, n. 69, D.L. 20 maggio 1993, n. 150, D.L. 19 luglio 1993, n. 239, D.L. 17 settembre 1993, n. 363, D.L. 19 novembre

1993, n. 463, D.L. 17 gennaio 1994, n. 33, e D.L. 17 marzo 1994, n. 179.

Allegato

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI
CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 1994,
N. 293 (1)**

(1) Le modifiche sono state inserite nel testo del decreto-legge, di seguito riportato.

DECRETO LEGGE 16 MAGGIO 1994, n. 293
Disciplina della proroga degli organi amministrativi

Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1994, n. 114 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 1994, n. 444 (Gazz. Uff. 16 luglio 1994, n. 165). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 settembre 1992, n. 381, 19 novembre 1992, n. 439, 18 gennaio 1993, n. 7, 19 marzo 1993, n. 69, 20 maggio 1993, n. 150, 19 luglio 1993, n. 239, 17 settembre 1993, n. 363, 19 novembre 1993, n. 463, 17 gennaio 1994, n. 33, e 17 marzo 1994, n. 179, non convertiti in legge.

1. Ambito di applicazione.

1. Il presente decreto si applica agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato e degli enti pubblici, nonché delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici (1).

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli organi rappresentativi delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane e gli organi che hanno comunque rilevanza costituzionale.

3. Sono altresì esclusi gli organi per i quali la nomina dei componenti è di competenza parlamentare.

(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 1994, n. 444.

2. Scadenza e ricostituzione degli organi.

1. Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.

3. Proroga degli organi - Regime degli atti.

1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti

dal giorno della scadenza del termine medesimo.

2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli (2).

(2) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 5, D.L. 7 febbraio 2002, n. 8. Una ulteriore deroga era stata disposta dall'art. 1, D.L. 8 agosto 2002, n. 187, non convertito in legge.

4. Ricostituzione degli organi.

1. Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti.

2. Nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione siano organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo.

5. Efficacia dell'atto di ricostituzione - Regime dei controlli.

1. I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi.

2. Nella pendenza dei controlli sui provvedimenti di cui al comma 1 e fino alle comunicazioni della conformità a legge, agli organi ricostituiti si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 (3).

3. Le dichiarazioni, in sede di controllo, di non conformità a legge dei provvedimenti di cui al comma 1 hanno effetto risolutivo e obbligano gli organi da cui tali atti sono emanati a provvedere entro quindici giorni dalla comunicazione delle dichiarazioni di non conformità, adeguandosi ad esse (4).

(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 1994, n. 444.

(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 1994, n. 444.

6. Decadenza degli organi non ricostituiti - Regime degli atti - Responsabilità.

1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono.

2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

3. I titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, i presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

7. Raccolta e tenuta dei dati sulla durata degli organi.

1. Gli uffici titolari del potere di nomina dei componenti degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo provvedono alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1.

8. Norme finali e transitorie.

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 7 si applicano, dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, a tutti gli organi amministrativi che alla stessa data non siano ancora scaduti.

2. Gli organi amministrativi già scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed operanti pertanto in regime di proroga di fatto, debbono essere ricostituiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso il termine suddetto, gli organi stessi decadono con le conseguenze previste dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6. Restano confermati gli atti di ricostituzione di organi scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto che siano stati adottati, in sostituzione degli organi collegiali competenti, dai rispettivi presidenti, in conformità alle disposizioni vigenti alla data di compimento degli atti stessi.

3. Per la ricostituzione degli organi delle persone giuridiche di cui al comma 1 dell'articolo 1, nei casi di cui al comma 2, gli organi competenti promuovono l'instaurazione delle procedure stabilite dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, entro il termine di cui allo stesso comma 2.

9. Adeguamento della normativa regionale.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario fino a quando esse non avranno adeguato i rispettivi ordinamenti ai principi generali ivi contenuti.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali ivi stabiliti (5).

(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 1994, n. 444.

10. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013, n. 39

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

In vigore dal 4 maggio 2013

Capo I Principi generali

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico si osservano le disposizioni contenute nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dagli *articoli 19 e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori ruolo o in aspettativa.

2. Ai fini del presente decreto si intende:

- a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;
- b) per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
- c) per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
- d) per «enti di diritto privato regolati o finanziati», le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica,

nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:

- 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
- 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
- 3) finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;
- e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;
- f) per «componenti di organi di indirizzo politico», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'*articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali;
- g) per «inconferibilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da

pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;

h) per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;

i) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

j) per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'[articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;

k) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;

l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con

deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Art. 2 Ambito di applicazioni

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

2. Ai fini del presente decreto al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'[articolo 110](#), comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#).

Capo II

Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

Art. 3 Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le

disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

Capo III

Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni

Art. 4 Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Art. 5 Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.

Capo IV

Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico

Art. 6 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale

1. Per le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'*articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, si applicano i divieti di cui alla *legge 20 luglio 2004, n. 215*.

2. La vigilanza sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 è esercitata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della medesima *legge n. 215 del 2004*.

Art. 7 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero

nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
- b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
- b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma

associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

Art. 8 Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale.

3. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare.

4. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.

5. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere

conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL.

Capo V

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale (2)

Art. 9 Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali (3)

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

(2) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente capo, vedi l' [art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#).

(3) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l'

[art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#).

Art. 10 Incompatibilità tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attività professionali (4)

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili:

a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;

b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.

2. L'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.

(4) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l'[art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#).

Capo VI

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico (5)

Art. 11 Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali (6)

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'[articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

(5) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente capo, vedi l'[art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#).

(6) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l'[art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#).

Art. 12 Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali (7)

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in

controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

(7) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l'[art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#).

Art. 13 Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali (8)

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo

pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

(8) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' [art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#).

Art. 14 Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali (9)

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'[articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune

con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

(9) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' [art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#).

Capo VII

Vigilanza e sanzioni

Art. 15 Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico

1. Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità di cui al presente decreto.

2. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla [legge 20 luglio 2004, n. 215](#), nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

3. Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può

formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace.

Art. 16 Vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione

1. L'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

2. L'Autorità nazionale anticorruzione, a seguito di segnalazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica o d'ufficio, può sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonché segnalare il caso alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. L'amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell'incarico deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità. (10)

3. L'Autorità nazionale anticorruzione esprime pareri obbligatori sulle direttive e le circolari ministeriali concernenti l'interpretazione delle disposizioni del presente decreto e la loro applicazione alle diverse fattispecie di inconfiribilità degli incarichi e di incompatibilità. (11)

(10) Comma così modificato dall' [art. 54-ter, comma 1, lett. a\), D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#).

(11) Comma così sostituito dall' [art. 54-ter, comma 1, lett. b\), D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#).

Art. 17 Nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto

1. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli.

Art. 18 Sanzioni

1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.

2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei Ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante.

3. Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all'[articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131](#).

5. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto è pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 19 Decadenza in caso di incompatibilità

1. Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai [capi V e VI](#) comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile di cui all'[articolo 15](#), dell'insorgere della causa di incompatibilità.

2. Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei

dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità.

Capo VIII

Norme finali e transitorie

Art. 20 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità di cui al presente decreto.

2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconfiribilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

Art. 21 Applicazione dell'[articolo 53](#), comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001

1. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'[articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, sono considerati

dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

Art. 22 Prevalenza su diverse disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità

1. Le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico.

2. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni della [legge 20 luglio 2004, n. 215](#).

3. Le disposizioni di cui agli [articoli 9](#) e [12](#) del presente decreto non si applicano agli incarichi presso le società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate.

Art. 23 Abrogazioni

1. Il comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 1976, N. 33.

Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale

(B.U. 13 luglio 1976, n. 29)

Art. 1.

Ai membri e ai Segretari di Commissioni, Consigli, Comitati o collegi, comunque costituiti od operanti nell'ambito della amministrazione regionale, previsti da leggi statali o regionali, e' corrisposto, per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide, un gettone di presenza nella misura di L.20.000 per i presidenti e di L.15.000 per i componenti ed i segretari.

Art. 2.

Il gettone di cui al precedente articolo non compete:

- a) ai dipendenti della Regione Piemonte;
- b) ai pubblici amministratori in relazione ai propri compiti di istituto.

Per il gettone spettante ai dipendenti di altri enti pubblici si applicano, in connessione con la qualifica rivestita, le vigenti norme che ne disciplinano il trattamento economico.

A ciascun componente o segretario, anche se facente parte di piu' Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi, non puo' essere corrisposto dalla Regione un numero di gettoni superiore a 8 per ogni mese. La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai componenti o segretari di Commissioni giudicatrici dei concorsi per esami inerenti la ammissione o la promozione nell'ambito del ruolo del personale regionale.

Art. 3.

Alle persone indicate nei precedenti articoli, che per partecipare alle sedute debbono recarsi in Comune diverso da quello di residenza, sono corrisposti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, oppure l'indennita' per il proprio mezzo di trasporto con le modalita' e nella misura chilometrica prevista dall' art. 15 della legge 18-12-1973,

n.836 ,e l'indennita' di trasferta nella misura prevista per i dipendenti dello Stato con qualifica di dirigente superiore e con le modalita' di cui agli artt. 1 e 3 della medesima legge.

Per i dipendenti della Regione Piemonte e degli altri Enti pubblici si applicano, in connessione con la qualifica rivestita, le norme che ne regolano il trattamento economico di missione.

Art. 4.

S'intendono abrogate eventuali norme, regolanti la materia, in contrasto con le disposizioni previste dalla presente legge salvo quanto disposto dalla legge regionale 26 giugno 1973, n. 14.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti di cui ai capitoli 84 - 96 - 226 - 380 - 424 - 425 - 679 - 680 - 726 - 818 - 822 ed 892 e dallo stato di previsione della spesa per l'anno 1976 e di ciascuno degli anni successivi.

LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2021, n. 28

Norma in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione Piemonte e di cariche di nomina regionale.

CAPO I

Finalità

Art. 1

(Finalità)

Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), la Regione detta norme in materia di pubblicità e trasparenza di dati relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione e di cariche di nomina regionale, al fine di incrementare i livelli di trasparenza, nonché in attuazione dell' articolo 11 della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti), e dall' articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

(omissis)

CAPO III

TRASPARENZA E PUBBLICITA' DEI DATI RELATIVI A NOMINATI OPERANTI PRESSO LA REGIONE PIEMONTE

Art. 7

(Ambito soggettivo e adempimenti)

1. Sono tenuti alla pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria e degli altri dati di cui al presente Capo i soggetti che ricoprono cariche presso la Regione, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina spettano al Presidente della Regione, alla Giunta o al Consiglio regionali ai sensi della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati), per le quali percepiscono dalla Regione Piemonte compensi, comunque denominati, diversi dal rimborso spese, con l'esclusione dei soggetti di cui al comma 4.

2. I soggetti di cui al comma 1 depositano, entro tre mesi dalla nomina, presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:

a) una dichiarazione, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", concernente:

1) i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri;

2) le azioni di società; le quote di partecipazione in società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società e la titolarità di imprese;

3) la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie;

4) i dati anagrafici, il titolo di studio e la professione esercitata;

5) gli eventuali incarichi ricoperti nel tempo;

b) copia integrale dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

3. I soggetti di cui al comma 1, negli anni successivi a quello di nomina, entro un mese dal termine previsto per la presentazione delle

dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, nonché entro tre mesi dalla cessazione dalla carica, depositano una dichiarazione concernente le variazioni intervenute dopo l'ultima dichiarazione, nonché copia della dichiarazione dei redditi di cui al comma 3, lettera b), con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 3 e 4, comma 1.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, sono esclusi dagli obblighi di cui al presente Capo i componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'amministrazione regionale, nominati ai sensi della l.r. 39/1995, che ricevono un compenso ai sensi della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale).

Art. 8 (Pubblicazione dei dati)

1. Le dichiarazioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), e le variazioni di cui al comma 3, sono pubblicate nel sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione Amministrazione trasparente. Sono inoltre pubblicate le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), e da eventuali quadri ulteriori riportanti i redditi percepiti, non indicati nel quadro riepilogativo.

2. Sono, inoltre, pubblicati d'ufficio, per ciascun soggetto, l'indicazione dell'organo da cui sono stati nominati e le informazioni relative al trattamento economico, alle indennità e agli eventuali rimborsi spettanti in funzione della carica ricoperta.

3. Le dichiarazioni e i dati di cui ai commi 1 e 2 restano pubblicati, dopo la cessazione della carica, per un anno e con le modalità previste dall' articolo 14, comma 2, del d.lgs. 33/2013 .

Art. 9 (Diffida e sanzioni)

1. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi del presente Capo, il Presidente del Consiglio regionale diffida l'interessato ad adempiere nel termine di quindici giorni.

2. In caso di inosservanza della diffida, della stessa è fatta menzione nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale del Consiglio. Se il soggetto diffidato non trasmette le informazioni e i dati richiesti entro la successiva scadenza coincidente con l'aggiornamento annuale di cui all'articolo 7, comma 3 il Presidente del Consiglio lo diffida nuovamente. In caso di inosservanza della seconda diffida, il Presidente del Consiglio regionale ne dà notizia all'organo che ha proceduto alla nomina per la dichiarazione di decadenza.

3. La decadenza è dichiarata con lo stesso atto con cui è stata effettuata la nomina, ferma restando la validità degli atti nel frattempo compiuti.

CAPO IV TRASPARENZA E PUBBLICITA' DEI DATI RELATIVI AGLI AMMINISTRATORI DI ENTI OPERANTI NELL'AMBITO DELLA REGIONE PIEMONTE E AI TITOLARI DI CARICHE DI NOMINA REGIONALE

Art. 10 (Anagrafe degli amministratori di enti e istituti operanti nell'ambito della Regione Piemonte)

1. E' pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Consiglio regionale e resa accessibile sul sito della Regione Piemonte, l'anagrafe dei seguenti amministratori di enti e istituti operanti nell'ambito della Regione:

a) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati, e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina è di competenza della Regione;

b) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di società al cui capitale la Regione partecipi in qualsiasi forma in misura superiore al 20 per cento;

c) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di enti o istituti privati al cui finanziamento la Regione concorre in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di

gestione esposte in bilancio, se queste superano la somma annua di euro 258.228,45.

2. L'elenco di cui al comma 1, aggiornato entro il 31 ottobre di ogni anno, riporta, per ciascun soggetto, il nominativo, l'ente di appartenenza e la carica ricoperta. L'obbligo della pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria, di cui all'[articolo 15 della l. 441/1982](#), è assolto con il collegamento all'apposita sezione di Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'ente presso cui è esercitata la carica.

3. Al fine della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, la Giunta regionale comunica entro il 30 giugno di ogni anno le persone e gli enti che rientrano nella previsione delle lettere a), b) e c).

Art. 11

(Anagrafe dei nominati)

1. E' pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Consiglio regionale e reso accessibile sul sito della Regione Piemonte, l'anagrafe dei nominati costituita dall'elenco dei soggetti nominati ai sensi della [l.r. 39/1995](#)

2. Per ciascun soggetto sono indicati:

- a) la carica ricoperta e l'ente di appartenenza;
- b) l'organo che ha proceduto alla nomina e la data di nomina;
- c) le informazioni relative al trattamento economico spettanti in funzione della carica ricoperta.

3. La Giunta regionale comunica al Presidente del Consiglio regionale le nomine effettuate ai sensi della [l.r. 39/1995](#) nonché le intervenute cessazioni dalle cariche, nei termini previsti dall'[articolo 37, comma 2 bis, dello Statuto](#). La comunicazione contiene, altresì, i dati anagrafici e i recapiti dei soggetti nominati nonché le informazioni inerenti il trattamento economico, le indennità e gli eventuali rimborsi spettanti in funzione della carica.

4. Nei bandi o negli avvisi pubblici relativi alla presentazione delle candidature previste dalla [l.r. 39/1995](#) è data comunicazione degli obblighi di cui all'articolo 12.

Art. 12

(Deposito della situazione patrimoniale e tributaria)

1. I soggetti nominati di cui all'art. 11, comma 1 non tenuti alla pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria ai sensi del capo III e non rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), depositano presso la Presidenza del Consiglio regionale, entro tre mesi dalla nomina:

a) una dichiarazione, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", concernente

1) i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri;

2) le azioni di società; le quote di partecipazione in società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società e la titolarità di imprese;

b) copia integrale dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

2. Ogni anno, e fino alla cessazione dalla carica, entro un mese dal termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti di cui al comma 1 dichiarano le variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato l'anno precedente e depositano copia della dichiarazione dei redditi.

3. Le dichiarazioni depositate ai sensi del presente articolo sono conservate presso gli uffici del Consiglio regionale fino alla cessazione dalla carica e non sono oggetto di pubblicazione.

4. Del mancato deposito delle dichiarazioni è fatta menzione nell'Anagrafe dei nominati di cui all'articolo 11.

Art. 13

(Modulistica e tutela della riservatezza)

1. Tutte le dichiarazioni obbligatorie ai sensi della presente legge sono effettuate su moduli predisposti a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. La pubblicazione delle dichiarazioni previste è realizzata conformemente alle norme vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali eccedenti e non pertinenti le finalità della legge e dei dati sensibili.

Altri riferimenti legislativi di interesse:

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali
(*GU n. 174 del 29-7-2003, Suppl. Ordinario n. 123*)

DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992, n. 88 .
Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 OTTOBRE 1994, n. 645.
Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti.

LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

